

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 19 maggio 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (16CE0925).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/354 del Consiglio, dell'11 marzo 2016, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (16CE0926).....</u>	Pag. 18
<u>Regolamento (UE) 2016/355 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano (16CE0927).....</u>	Pag. 22
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/356 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0928).....</u>	Pag. 29
<u>Decisione (UE) 2016/357 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale (16CE0929).....</u>	Pag. 31
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/358 del Consiglio, dell'8 marzo 2016, che autorizza la Repubblica francese ad applicare livelli ridotti di tassazione alla benzina e al gasolio utilizzati come carburanti per motori, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (16CE0930).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione (PESC) 2016/359 del Consiglio, del 10 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (16CE0931).....</u>	Pag. 37
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2016/360 del Consiglio, dell'11 marzo 2016, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (16CE0932).....</u>	Pag. 53



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/361 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2016) 1450] (16CE0933).....</u>	Pag. 57
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/362 della Commissione, dell'11 marzo 2016, relativa all'approvazione del serbatoio ad accumulo entalpico di MAHLE Behr GmbH & Co. KG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE0934).....</u>	Pag. 59
<i>Publicati nel n. L 67 del 12 marzo 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/363 del Consiglio, del 14 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (16CE0935).....</u>	Pag. 69
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, dal 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE0936).....</u>	Pag. 72
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/365 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Telemea de Ibănești (DOP)] (16CE0937).....</u>	Pag. 80
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/366 della Commissione, del 14 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0938).....</u>	Pag. 82
<u>Decisione (UE) 2016/367 del Consiglio, del 4 marzo 2016, concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (16CE0939).....</u>	Pag. 84
<u>Decisione (PESC) 2016/368 del Consiglio, del 14 marzo 2016, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità a essi associati (16CE0940).....</u>	Pag. 85
<i>Publicati nel n. L 68 del 15 marzo 2016</i>	
<u>Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (16CE0941).....</u>	Pag. 88
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/370 della Commissione, del 15 marzo 2016, che approva la sostanza attiva pinoxaden in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva (16CE0942).....</u>	Pag. 94
<u>Regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE0943).....</u>	Pag. 99
<u>Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia (16CE0944).....</u>	Pag. 103
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/373 della Commissione, del 15 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0945).....</u>	Pag. 105




<u>Decisione (UE) 2016/374 del Consiglio, del 14 marzo 2016, che modifica la decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere i livelli di riferimento per la gestione delle foreste, i valori minimi per la definizione di foresta e l'anno di riferimento delle emissioni per la Repubblica di Croazia (16CE0946).....</u>	Pag. 107
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/375 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 1419] (16CE0947)</u>	Pag. 109
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/376 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 1423] (16CE0948)</u>	Pag. 114
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE0949).....</u>	Pag. 119
<i>Publicati nel n. L 70 del 16 marzo 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE0950)</u>	Pag. 125
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/379 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (16CE0951).....</u>	Pag. 137
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/380 della Commissione, del 16 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0952).....</u>	Pag. 175
<u>Decisione (UE) 2016/381 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (16CE0953).....</u>	Pag. 177
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/382 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina spellafili [notificata con il numero C(2016) 1520] (16CE0954).....</u>	Pag. 181
<u>Decisione n. 1/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 marzo 2016, relativa all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/383] (16CE0955).....</u>	Pag. 183
<u>Decisione n. 2/2016 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 marzo 2016, relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/384] (16CE0956).....</u>	Pag. 185
<u>Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/385] (16CE0957)</u>	Pag. 187
<u>Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016, del 17 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/386] (16CE0958).....</u>	Pag. 190
<i>Publicati nel n. L 72 del 17 marzo 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (16CE0959).....</u>	Pag. 193



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (16CE0960).....</u>	<i>Pag.</i> 245
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/389 della Commissione, del 17 marzo 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (16CE0961).....</u>	<i>Pag.</i> 269
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/390 della Commissione, del 17 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE0962).....</u>	<i>Pag.</i> 273
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/391 della Commissione, del 17 marzo 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame (16CE0963).....</u>	<i>Pag.</i> 275
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/392 della Commissione, del 17 marzo 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame (16CE0964).....</u>	<i>Pag.</i> 277
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/393 della Commissione, del 17 marzo 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina (16CE0965).....</u>	<i>Pag.</i> 280
<u>Decisione (UE) 2016/394 del Consiglio, del 14 marzo 2016, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (16CE0966).....</u>	<i>Pag.</i> 282
<u>Decisione (PESC) 2016/395 del comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016) (16CE0967).....</u>	<i>Pag.</i> 289
<u>Decisione (PESC) 2016/396 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (16CE0968).....</u>	<i>Pag.</i> 291
<u>Decisione (UE) 2016/397 della Commissione, del 16 marzo 2016, recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni [notificata con il numero C(2016) 1510] (16CE0969).....</u>	<i>Pag.</i> 292
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/398 della Commissione, del 16 marzo 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del pane trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 1527] (16CE0970).....</u>	<i>Pag.</i> 299

Pubblicati nel n. L 73 del 18 marzo 2016



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GUL 341 del 24 dicembre 2015) (16CE0971)..... Pag. 301

Rettifica del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GUL 347 del 20 dicembre 2013) (16CE0972)..... Pag. 301

Publicati nel n. L 71 del 16 marzo 2016

Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GUL 13 del 17 gennaio 2014) (16CE0973)..... Pag. 302

Publicato nel n. L 72 del 17 marzo 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/353 DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2016

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni. È opportuno modificare l'allegato e sopprimere le voci relative a tre persone decedute.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 78 del 17.3.2014, pag. 6.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF

—



ALLEGATO

I. Le seguenti persone sono espunte dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

PERSONE

7.	Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV
41.	Igor Dmitrievich SERGUN
133.	Pavel DREMOV

II. Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, riportate nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sono sostituite dalle seguenti:

ELENCO DELLE PERSONE

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Sergey Valeryevich AKSYONOV, Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСОНОВ), Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергій Валерійович Аксьонов)	Data di nascita: 26.11.1972 Luogo di nascita: Beltsy (Bălți), ora Repubblica di Moldova	Aksyonov è stato eletto «Primo ministro della Crimea» alla Verkhovna Rada della Crimea il 27 febbraio 2014 in presenza di uomini armati filorusi. La sua «elezione» è stata decretata incostituzionale dal presidente facente funzione ucraino, Oleksandr Turčynov, il 1° marzo 2014. Ha fatto attivamente pressioni per il «referendum» del 16 marzo 2014 ed è stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Il 9 aprile 2014 è stato nominato «Capo» facente funzione della cosiddetta «Repubblica di Crimea» dal presidente Putin. Il 9 ottobre 2014 è stato formalmente «eletto» «Capo» della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Aksyonov ha poi deciso di fondere la carica di «Capo» con quella di «Primo ministro». Membro del Consiglio di Stato russo.	17.3.2014
2.	Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)	Data di nascita: 19.11.1956 Luogo di nascita: Vladimirovka (alias Vladimirovca), regione di Slobozia, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) o Bogomol, RSS moldova	In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dal 17 marzo 2014 presiede il «Consiglio di Stato» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)	Data di nascita: 15.8.1976 Luogo di nascita: Ulan- Ude, RSSA Buryat RSFS russa	Nella sua precedente funzione di viceministro di Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pressioni per l'integrazione della Crimea nella Federazione russa. L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di «Primo vice primo ministro» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)	Data di nascita: 13.6.1961 Luogo di nascita: Mosca o Sebastopoli	Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di Sebastopoli» per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo «voto». Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dall'1 al 14 aprile 2014 è stato «Governatore» facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente «eletto» dell'Assemblea legislativa della città di Sebastopoli.	17.3.2014
6.	Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)	Data di nascita: 29.3.1965	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «Primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (SBU) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
8.	Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)	Data di nascita: 29.9.1953 o 23.9.1953 o 28.9.1953 Luogo di nascita: Sinferopoli	In qualità di vicepresidente della Verkhovna Rada della Crimea, Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della Repubblica autonoma di Crimea. Ha associato Vladimir Konstantinov a questa condotta, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all'origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l'annessione della Crimea alla Russia. Membro del Consiglio federale della Federazione russa proveniente dalla cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
9.	Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)	Data di nascita: 5.1.1958 Luogo di nascita: Abakan, Khakassia	Presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Ozerov, a nome della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014
11.	Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)	Data di nascita: 9.11.1972 Luogo di nascita: Sverdlovsk	Presidente della Commissione sul diritto costituzionale del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Klishas ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. In occasione di dichiarazioni pubbliche Klishas ha cercato di giustificare un intervento militare russo in Ucraina sostenendo che «il presidente ucraino sostiene l'appello delle autorità della Crimea al presidente della Federazione russa sulla mobilitazione di un'assistenza globale a difesa dei cittadini della Crimea».	17.3.2014
14.	TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)	Data di nascita: 3.4.1957 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, Ossezia settentrionale	Presidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
15.	PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)	Data di nascita: 21.7.1952 Luogo di nascita: Zhitnikovskoe, regione di Kurgan	Ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni parlamentari del Consiglio federale. Il 1° marzo 2014 Panteleev ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Attualmente ricopre il ruolo di primo vicegovernatore dell'oblast di Kurgan, nonché capo della delegazione del governo dell'oblast di Kurgan presso il governo della Federazione russa.	17.3.2014
19.	ВИТКО, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)	Data di nascita: 13.9.1961 Luogo di nascita: Vitebsk (RSS bielorussa)	Comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.	17.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (nata DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (nata Дмитриева))	Data di nascita: 9.12.1954 Luogo di nascita: Bui, regione di Kostroma	Ex deputato della Duma di Stato. Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali. Dal settembre 2015, membro del Consiglio federale proveniente dalla regione di Omsk.	21.3.2014
36.	Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)	Data di nascita: 27.10.1965 Luogo di nascita: Leningrado	Ex ministro per gli affari della Crimea. Responsabile dell'integrazione dell'annessa Repubblica autonoma di Crimea nella Federazione russa. Attualmente Vicecapo di stato maggiore del governo russo, responsabile dell'organizzazione dei lavori della Commissione governativa per lo sviluppo socioeconomico della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	29.4.2014
45.	Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрій Євгенович Пургін), Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)	Data di nascita: 26.1.1972 Luogo di nascita: Donetsk	Partecipante attivo e organizzatore di azioni separatiste, coordinatore di azioni dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofondatore di una «Iniziativa civica di Donbass per l'Unione eurasiatica». Fino al 4 settembre 2015, «Presidente» del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	29.4.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилін), Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)	Data di nascita: 9.5.1981 o 9.5.1982 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Uno dei leader della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha partecipato alla conquista e all'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale. Portavoce attivo dei separatisti. Fino al 4 settembre 2015, cosiddetto vicepresidente del «Consiglio popolare» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Dal 4 settembre 2015, «Presidente» del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	29.4.2014
47.	TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)	Data di nascita: 1.5.1983 Luogo di nascita: Khartsyzsk, oblast di Donetsk	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale «Milizia popolare di Donbas». Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk.	29.4.2014
48.	Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)	Data di nascita: 17.12.1970 Luogo di nascita: Mosca	Identificato come membro della Direzione principale dell'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU). È stato implicato in incidenti a Sloviansk. Capo del movimento pubblico «Novorossia». Ex «Ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».	29.4.2014
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)	Data di nascita: 19.12.1962 Luogo di nascita: Zaporozhye	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per Sebastopoli. È responsabile del rilascio sistematico e spedito di passaporti russi ai residenti di Sebastopoli. Attualmente assistente del membro del Consiglio municipale di Sebastopoli Mikhail Chaluy.	12.5.2014
54.	Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономар'єв), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (В'ячеслав Владимирович Пономар'єв)	Data di nascita: 2.5.1965 Luogo di nascita: Sloviansk (oblast di Donetsk)	Ex «Sindaco del popolo» autoproclamato di Sloviansk (fino al 10 giugno 2014). Si è rivolto a Vladimir Putin affinché inviasse truppe russe per proteggere la città e successivamente gli ha chiesto di fornire armi. Gli uomini di Ponomariov sono coinvolti in sequestri (hanno catturato Irma Krat e Simon Ostrovsky, un giornalista di Vice News, entrambi successivamente liberati; hanno preso in ostaggio osservatori militari ai sensi del documento di Vienna dell'OSCE). Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	12.5.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
57.	Oleg TSARIOV, Oleh Anatolijovych TSAROV (Олег Анатоліович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Царёв)	Data di nascita: 2.6.1970 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk	Ex membro della Rada. In quanto tale, ha pubblicamente chiesto la creazione della cosiddetta «Repubblica federale di Novorossiya», costituita dalle regioni ucraine sudorientali. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Ex «Presidente» del cosiddetto «Parlamento dell'Unione delle repubbliche popolari» («Parlamento di Novorossiya»).	12.5.2014
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)	Data di nascita: 25.7.1972 Luogo di nascita: Mosca	Ex cosiddetto «Primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i «fascisti» ucraini»). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'«Unione dei volontari di Donbas».	12.7.2014
64.	Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)	Data di nascita: 9.10.1975	Ex cosiddetto «Vice primo ministro de facto degli affari sociali della Repubblica popolare di Donetsk». Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».	12.7.2014
65.	Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Olexsandr Vitalijovych KHRYAKOV (Олександр Віталійович Хряков)	Data di nascita: 6.11.1958 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «Ministro per l'informazione e le comunicazioni di massa della Repubblica popolare di Donetsk». Membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk». Responsabile delle attività di propaganda pro-separatista del cosiddetto «governo» della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.7.2014
71.	Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)	Data di nascita: 20.6.1956 o 6.10.1956 Luogo di nascita: Dzerzjinsk, regione di Donetsk	Comandante delle forze cosacche. Responsabile del comando dei separatisti dell'Ucraina orientale che lottano contro le forze governative ucraine.	12.7.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
81.	Alexander Nikolayevich ТКАЧУОВ (Александр Николаевич Ткачёв)	Data di nascita: 23.12.1960 Luogo di nascita: Vyselki, regione di Krasnodar	Ex governatore del Krai di Krasnodar. Gli è stata conferita la medaglia «per la liberazione della Crimea» dal capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea per il sostegno fornito all'annessione illegale della Crimea. In tale occasione, il capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea ha dichiarato che Tkachyov è stato tra i primi a manifestare il proprio sostegno alla nuova «leadership» della Crimea. Attuale ministro dell'agricoltura della Federazione russa (dal 22 aprile 2015).	25.7.2014
83.	Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева), Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрийовна Губарева)	Data di nascita: 5.7.1983 o 10.3.1983 Luogo di nascita: Kakhovka (oblast di Kherson)	In qualità di ex cosiddetto «Ministro degli affari esteri», è stata responsabile della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, il suo conto bancario è usato per finanziare gruppi separatisti illegali. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Membro del «Consiglio popolare» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».	25.7.2014
98.	Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)	Data di nascita: 21.1.1983 Luogo di nascita: Debalcevo	Associato alla «Milizia popolare di Donbass». Ha affermato tra l'altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Cosiddetto «deputato del popolo» (membro) del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	12.9.2014
99.	Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV, Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Геннадий Николаевич Цыпкалов)	Data di nascita: 21.6.1973 Luogo di nascita: oblast di Rostov (Russia)	Ha sostituito Marat Bashirov in qualità di cosiddetto «Primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». In precedenza ha operato nella milizia «Esercito del sud-est». Tsypkalov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
100.	Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)	Possibile data di nascita: 27.12.1977	Ex «Ministro della sicurezza dello Stato» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che è il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. «Direttore esecutivo» dell'«Unione dei volontari di Donbas».	12.9.2014
102.	Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)	Data di nascita: 23.9.1976 Luogo di nascita: Mosca	Rappresentante di Mosca della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nelle sue dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono pronte a condurre una guerriglia e che si sono impadronite di sistemi d'arma delle forze armate ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Uno dei leader dell'«Unione dei volontari di Donbas».	12.9.2014
105.	Mikhail Sergeevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)	Data di nascita: 23.5.1971 Luogo di nascita: Dzhankoy	Cosiddetto «primo vice primo ministro» di Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle «forze di autodifesa» filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014
116.	Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)	Data di nascita: 7.1.1972 Luogo di nascita: Pavlov sulla Neva	Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)	Data di nascita: 29.9.1982	In veste di ex «capo della commissione elettorale centrale di Lugansk» è responsabile di aver organizzato le cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 nella cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nell'ottobre 2015 è stato nominato «Ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nell'organizzare le «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
121.	Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)	Data di nascita: 15.9.1981 Luogo di nascita: Lugansk	Membro dell'«Unione economica di Lugansk» presso il «Consiglio nazionale» della «Repubblica popolare di Lugansk». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di «Capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 2014 è «Capo» della cosiddetta «Federazione dei sindacati» della «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV, Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)	Data di nascita: 3.2.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex «Vice primo ministro delle finanze» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
127.	Oleg BUGROV (Олег Бугров)	Data di nascita: 29.8.1969	Ex «Ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
134.	Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, serbo (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)	Data di nascita: 30.4.1991 o 30.1.1991 Luogo di nascita: San Pietroburgo	Comandante dell'unità «Rusich», gruppo separatista armato coinvolto nei combattimenti nell'Ucraina orientale. In tale veste ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
135.	Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola) (Арсеній Сергеевич ПАВЛОВ) (alias Моторола)	Data di nascita: 2.2.1983 Luogo di nascita: Ukhta, Comi	Comandante del «Battaglione Sparta», gruppo separatista armato coinvolto nei combattimenti nell'Ucraina orientale. In tale veste ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
137.	Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)	Data di nascita: 27.6.1966 o 21.6.1966 Luogo di nascita: Donetsk	Cosiddetto «Vice comandante» del ministero della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
138.	Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Data di nascita: 20.5.1972 o 30.5.1972 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto «Ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» illegale. Presidente della «commissione elettorale centrale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» dall'ottobre 2015. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV		<p>Cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».</p> <p>Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente il paese.</p>	16.2.2015
141.	Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИПОВА)	<p>Data di nascita: 20.11.1988</p> <p>Luogo di nascita: Krasnoarmëisk</p>	<p>Ex cosiddetto «Ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».</p> <p>Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.</p>	16.2.2015
143.	Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)	<p>Data di nascita: 5.1.1967</p>	<p>Cosiddetto «Ministro del reddito e delle imposte» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».</p> <p>Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.</p>	16.2.2015
145.	Olga BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)	<p>Data di nascita: 10.12.1976</p>	<p>Ex cosiddetto «Ministro dello sviluppo economico e del commercio» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk».</p> <p>Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.</p>	16.2.2015
148.	Arkady Viktorovich VAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)	<p>Data di nascita: 8.5.1956</p> <p>Luogo di nascita: Kaunas, Lituania.</p>	<p>Ex primo vice ministro della difesa (fino al 17 novembre 2015), veste nella quale è stato coinvolto nel sostegno allo schieramento delle truppe russe in Ucraina.</p> <p>Nella veste ricoperta in base all'attuale struttura del ministero della difesa russo, partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo. Tali politiche minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.</p>	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
149.	Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картаполов)	Data di nascita: 9.11.1963 Luogo di nascita: Repubblica democratica tedesca (DDR)	Comandante del distretto militare occidentale dal 10 novembre 2015. Ex direttore del dipartimento delle operazioni principali e vice capo dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa. Partecipa attivamente all'elaborazione e all'attuazione della campagna militare delle forze russe in Ucraina. In base alle attività dichiarate dello Stato maggiore, esercitando un controllo operativo sulle forze armate, partecipa attivamente all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	16.2.2015

ELENCO DELLE ENTITÀ

	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Chernomorneftegaz» (già PJSC Chernomorneftegaz)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Chernomorneftegaz a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 29 novembre 2014 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Chernomorneftegaz» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»). Fondatore: il ministero del combustibile e dell'energia della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	12.5.2014
2.	Società a responsabilità limitata «Port Feodosia» (già Feodosia)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Feodosia a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata come società a responsabilità limitata «Port Feodosia» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОРТ ФЕОДОСИЯ») il 9 febbraio 2015. Fondatore: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).	12.5.2014
10.	Cosiddetta «Milizia popolare di Donbass» «Народное ополчение Донбасса»	Gruppo separatista armato illegale, responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, che costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'altro, il gruppo militante ha assunto il controllo di vari edifici amministrativi in Ucraina orientale a inizio aprile 2014, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il suo ex capo, Pavel Gubarev, è responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e si è autoproclamato «governatore del popolo».	25.7.2014



	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
13.	Impresa unitaria statale della città di Sebastopoli «Porto marittimo di Sebastopoli» (già impresa statale «Porto marittimo commerciale di Sebastopoli» Государственное предприятие «Севастопольский морской торговый порт» Gosudarstvennoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14«sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Porto marittimo commerciale di Sebastopoli» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. In termini di volume di scambi, è il principale porto marittimo commerciale di Crimea. Il 6 giugno 2014 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della città di Sebastopoli «Porto marittimo di Sebastopoli» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»). Fondatore: il governo di Sebastopoli (Правительство Севастополя).	25.7.2014
14.	Società a responsabilità limitata «Porto marittimo di Kerch»/ «Kamysh-Burun» (già impresa statale «Porto marittimo commerciale di Kerch» Государственное предприятие «Керченский морской торговый порт» Gosudarstvennoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14«sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14«sull'impresa di proprietà statale» porti marittimi di Crimea (О Государственном предприятии «Крымские морские порты»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Porto marittimo commerciale di Kerch» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. In termini di volume di scambi, è il secondo porto marittimo commerciale di Crimea. Nuovamente registrata il 9 dicembre 2014 come società a responsabilità limitata «Porto marittimo di Kerch» «Kamysh-Burun» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»КАМЫШ-БУРУН). Fondatori: società a responsabilità limitata «Vostok-Capital», registrata a Donetsk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК КЭПИТАЛ»); società a responsabilità limitata «Vostok», registrata a Donetsk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК»); società a responsabilità limitata «Altcom Invest-Stroi», registrata a Donetsk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ»), e società a responsabilità limitata «Altcom-Beton», registrata a Boryspil, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТКОМ-БЕТОН»).	25.7.2014
15.	Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Universal-Avia» (già impresa statale Universal-Avia Государственное предприятие «Универсал-Авиа» Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 24 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1794-6/14«sull'impresa di proprietà statale» Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia» («О Государственном предприятии "Универсал-Авиа"»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale Impresa statale «Universal Avia» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 15 gennaio 2015 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Universal-Avia» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «УНИВЕРСАЛ-АВИА»). Fondatore: il ministero dei trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014




	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Impresa a partecipazione statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort «Nizhnyaya Oreanda» Санаторий «Нижняя Ореанда»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1767-6/14 «sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort «Nizhnyaya Oreanda» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa semi-statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ «НИЖНЯЯ ОРЕАНДА» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	25.7.2014
18.	Impresa a partecipazione statale federale «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già consorzio statale «Associazione nazionale di produttori «Massandra»» Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye «Massandra»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al Consorzio statale «Associazione nazionale di produttori «Massandra»» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 1° agosto 2014 come impresa a partecipazione statale federale «Unione dei produttori e agricoltori «Massandra»» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАССАНДРА» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	25.7.2014
19.	Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Istituto enologico nazionale «Magarach»» (già «Impresa statale «Magarach» dell'Istituto enologico nazionale» Государственное предприятие Агрофирма «Магарач» Национального института винограда и вина «Магарач» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Agrofirma Magarach» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Gosudarstvenoye predpriyatiye «Agrofirma Magarach» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach»» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 15 gennaio 2015 come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Istituto enologico nazionale «Magarach»» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА «МАГАРАЧ»). Fondatore: il ministero dei trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014



	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Produttore di vino spumante "Novy Svet"» (già impresa statale «Produttore di vino spumante Novy Svet» Государственное предприятие Завод шампанских вин «Новый свет» Gosudarstvenoye predpriyatiye «Zavod shampanskykh vin Novy Svet»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Zavod shampanskykh vin Novy Svet» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 4 gennaio 2015 come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Produttore di vino spumante "Novy Svet"» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ"»). Fondatore: il ministero dei trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014
23.	BANCA COMMERCIALE NAZIONALE RUSSA РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina.	30.7.2014

16CE0925



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/354 DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2016**

che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 7 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona e un'entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.



ALLEGATO

Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014:

A. Persone

«9. Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Designazione: Comandante dell'Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 settembre 1964 f) 1965 g) (agosto 1961) h) (luglio 1961) i) 1° gennaio 1961 j) (aprile 1963)

Luogo di nascita: a) Villaggio di Palaro, Parrocchia di Palaro, Contea di Omoro, Distretto di Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Cittadinanza: Passaporto ugandese

Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafía Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)

Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016

Altre informazioni:

Kony è il fondatore e il leader dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002). Sotto la sua guida, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. L'LRA è responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana e ha saccheggiato e distrutto proprietà private. Il nome del padre è Luizi Obol. Il nome della madre è Nora Obol.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Joseph Kony è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;" in quanto "implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;" in quanto tra coloro che "reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;" e tra coloro che "forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR."

Informazioni supplementari:

Kony ha fondato l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) ed è stato descritto come il fondatore, il leader religioso, il presidente e il comandante in capo del gruppo. Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Kony ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.

Kony, in quanto leader dell'LRA, ne elabora e attua la strategia, compresi ordini permanenti di attaccare e brutalizzare le popolazioni civili. Dal dicembre 2013 l'LRA, sotto la guida di Joseph Kony, si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché il saccheggio e la distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafía Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.



Kony è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI). La CPI ha formulato a suo carico dodici capi di accusa per crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, la schiavitù, la schiavitù sessuale, lo stupro, atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, nonché 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggio, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato, tramite sequestro, di bambini al di sotto dei 15 anni di età.

Kony ha emesso ordini permanenti ai combattenti ribelli di sottrarre diamanti e oro a minatori artigianali nella Repubblica centrafricana orientale. Secondo quanto riferito, alcuni dei minerali vengono poi trasportati dal gruppo di Kony in Sudan o scambiati con civili locali e membri dell'ex Séléka.

Kony ha inoltre incaricato i combattenti di cacciare di frodo elefanti nel Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo, da cui le zanne di elefante sarebbero trasportate attraverso la parte orientale della Repubblica centrafricana in Sudan, dove alti funzionari dell'LRA sarebbero in contatto con commercianti e funzionari locali sudanesi per venderle e scambiarle. Il commercio di avorio rappresenta una fonte importante di reddito per il gruppo di Kony. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.»

B. Entità

- «2. ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) HautUolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)

Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016

Altre informazioni: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980. Si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in Africa centrale, fra cui centinaia nella Repubblica centrafricana. Il suo leader è Joseph Kony.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

L'Esercito di resistenza del Signore è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;" in quanto "implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;" in quanto tra coloro che "reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;" e tra coloro che "forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR."

Informazioni supplementari:

Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Joseph Kony, il leader dell'LRA, ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.

Dal dicembre 2013 l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.



Cellule dell'LRA sono spesso accompagnate da prigionieri che sono obbligati a lavorare come portatori, cuochi e schiavi sessuali. L'LRA è responsabile di violenze di genere, compresi stupri di donne e ragazze.

Nel dicembre 2013 l'LRA ha sequestrato decine di persone nell'Haute-Kotto. L'LRA sarebbe coinvolto nel sequestro di centinaia di civili nella Repubblica centrafricana dall'inizio del 2014.

Combattenti dell'LRA hanno attaccato Obo, nella prefettura di Haut-Mbomou nella Repubblica centrafricana, in varie occasioni all'inizio del 2014.

L'LRA ha continuato a perpetrare attacchi a Obo e in altre località della Repubblica centrafricana sudorientale fra maggio e giugno 2014, compresi attacchi e sequestri apparentemente coordinati nella prefettura di Mbomou all'inizio di giugno.


Almeno dal 2014 l'LRA è coinvolto nella caccia di frodo e nel traffico di elefanti per generare entrate. L'LRA sarebbe responsabile del traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba nella RDC settentrionale al Darfur, al fine di scambiarlo con armi e forniture. L'LRA trasporterebbe le zanne di elefante attraverso la Repubblica centrafricana nel Darfur, Sudan, per venderle. Dall'inizio del 2014, inoltre, Kony avrebbe ordinato ai combattenti dell'LRA di sottrarre diamanti e oro ai minatori nella Repubblica centrafricana orientale per trasportarli in Sudan. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.

All'inizio di febbraio 2015, combattenti dell'LRA provvisti di armi pesanti hanno sequestrato civili a Kpangbayanga, Haut-Mbomou, e sottratto prodotti alimentari.

Il 20 aprile 2015 un attacco dell'LRA e il sequestro di bambini a Ndambissoua, Repubblica centrafricana sudorientale, ha causato la fuga della maggior parte degli abitanti del villaggio. Inoltre, all'inizio del luglio 2015 l'LRA ha attaccato vari villaggi nella prefettura di Haute-Kotto meridionale; tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, incendi di case e sequestri.

Dal gennaio 2016 gli attacchi imputati all'LRA si sono moltiplicati in Mbomou, Haut-Mbomou e Haute-Kotto, colpendo in particolare le aree minerarie dell'Haute-Kotto. Tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, distruzione di proprietà e sequestri, nonché sfollamenti della popolazione, fra cui circa 700 persone che hanno cercato rifugio a Bria.»

16CE0926



REGOLAMENTO (UE) 2016/355 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai requisiti specifici per la gelatina, il collagene e i prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare. Tale regolamento prevede in particolare che gli operatori del settore alimentare assicurino il rispetto di requisiti specifici per le materie prime utilizzate nella produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano.
- (2) È necessario garantire che le materie prime per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano provengano da fonti che soddisfano i requisiti sanitari e di polizia sanitaria stabiliti nella legislazione dell'Unione.
- (3) L'Unione è fortemente dipendente dalle importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene. Gli stabilimenti che producono tali materie prime applicano trattamenti specifici al fine di escludere rischi per la sanità pubblica e animale ad esse connessi. È pertanto opportuno autorizzare tali trattamenti prima dell'immissione sul mercato dell'Unione.
- (4) È opportuno adeguare i requisiti relativi al processo di produzione del collagene affinché siano consentite modifiche pratiche qualora una modifica non comporti un cambiamento del livello di protezione di sanità pubblica.
- (5) I metodi di analisi per la verifica dei limiti di residui nella gelatina e nel collagene devono essere adattati ai metodi convalidati più appropriati e più aggiornati.
- (6) Al fine di garantire la sicurezza di determinati prodotti altamente raffinati, di garantire l'applicazione delle disposizioni UE e di assicurare una concorrenza leale per quanto riguarda le materie prime provenienti dall'interno dell'Unione e da paesi terzi, è opportuno armonizzare le condizioni e stabilire requisiti specifici per la produzione di determinati prodotti altamente raffinati di origine animale destinati al consumo umano. L'importazione di altri prodotti di origine animale per i quali l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non prevede requisiti specifici, continua ad essere consentita in conformità al regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione ⁽²⁾.
- (7) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1079/2013 della Commissione, del 31 ottobre 2013, che fissa disposizioni transitorie per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 10).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato come segue:

1) la sezione XIV è così modificata:

a) nel capitolo I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. a) Le materie prime che non hanno subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento.

b) Possono essere utilizzate le seguenti materie prime:

i) ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, provenienti da stabilimenti elencati dall'autorità competente e posti sotto il suo controllo e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:

— frantumazione in pezzi di circa 15 mm e sgrassatura con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti, o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente separazione, lavaggio e asciugatura per almeno 20 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,

— essiccazione per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,

— trattamento con acido tale da mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione;

ii) pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pelli di pollame e pelli di selvaggina selvatica provenienti da stabilimenti sotto il controllo di ed elencati dall'autorità competente, e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:

— trattamento con alcali tale da ottenere un pH > 12 e successiva salatura per almeno sette giorni,

— essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,

— trattamento con acido tale da mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 5 per almeno un'ora,

— trattamento alcalino per l'intera massa a un pH > 12 per almeno 8 ore;

iii) ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 999/2001, pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pollame e pesci, pelli di selvaggina selvatica, che sono state sottoposte a un trattamento diverso da quelli specificati ai punti i) o ii) e che provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento.

Ai fini dei primi 2 trattini della lettera b), punto ii), la durata del trattamento può includere il tempo di trasporto.

Le materie prime trasformate di cui alla lettera b), punti i) e ii) devono essere ottenute da:

— ruminanti domestici e d'allevamento, maiali e pollame che sono stati macellati in un macello e le cui carcasse sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, oppure



— selvaggina abbattuta le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem.»;

b) al capitolo II, è aggiunto il seguente punto 3:

«3. Dopo i controlli veterinari previsti conformemente alla direttiva 97/78/CE, e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, le materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano per cui è richiesta la certificazione sanitaria devono essere trasportate direttamente allo stabilimento del luogo di destinazione.

Al fine di evitare il rischio di trasmissione di malattie ad animali è necessario adottare tutte le precauzioni necessarie, compresa l'eliminazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e del materiale non utilizzato o eccedentario.»;

c) il capitolo IV è sostituito dal seguente:

«CHAPTER IV: REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che la gelatina rispetti i limiti per i residui riportati nella tabella seguente:

Residui	Limiti
As	1 ppm
Pb	5 ppm
Cd	0,5 ppm
Hg	0,15 ppm
Cr	10 ppm
Cu	30 ppm
Zn	50 ppm
SO ₂ (Farmacopea europea, ultima edizione)	50 ppm
H ₂ O ₂ (Farmacopea europea, ultima edizione)	10 ppm»

2) la sezione XV è modificata come segue:

a) Il punto 1 dell'introduzione è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori del settore alimentare che fabbricano collagene devono conformarsi ai requisiti della presente sezione. Fatte salve le altre disposizioni, i prodotti derivati dal collagene devono essere ottenuti da collagene conforme ai requisiti della presente sezione.»;

b) nel capitolo I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. a) Le materie prime che non hanno subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione devono provenire da stabilimenti registrati o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento.



b) Possono essere utilizzate le seguenti materie prime:

- i) ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 999/2001, provenienti da stabilimenti elencati dall'autorità competente e posti sotto il suo controllo e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:
- frantumazione in pezzi di circa 15 mm e sgrassatura con acqua calda a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, a una temperatura minima di 80 °C per almeno 15 minuti, o a una temperatura minima di 90 °C per almeno 10 minuti; successivamente separazione, lavaggio e asciugatura per almeno 20 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale di almeno 350 °C, o per 15 minuti tramite un flusso di aria calda con una temperatura iniziale superiore a 700 °C,
 - essiccazione per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C,
 - trattamento con acido tale da mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 6 per almeno un'ora prima dell'essiccazione;
- ii) pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pelli di pollame e pelli di selvaggina selvatica provenienti da stabilimenti sotto il controllo di ed elencati dall'autorità competente, e che sono state sottoposte a uno dei seguenti trattamenti:
- trattamento con alcali tale da ottenere un pH > 12 e successiva salatura per almeno sette giorni,
 - essiccazione per 42 giorni a una temperatura di almeno 20 °C,
 - trattamento con acido tale da mantenere il pH al centro della massa a un valore inferiore a 5 per almeno un'ora,
 - trattamento alcalino per l'intera massa a un pH > 12 per almeno 8 ore;
- iii) ossa diverse dai materiali specifici a rischio secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 999/2001, pelli di ruminanti d'allevamento, pelli di suini, pollame e pesci, pelli di selvaggina selvatica, che sono state sottoposte a un trattamento diverso da quelli specificati ai punti i) o ii) e che provengono da stabilimenti registrati o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 o del presente regolamento.

Ai fini dei primi 2 trattini della lettera b), punto ii), la durata del trattamento può includere il tempo di trasporto.


Le materie prime trasformate di cui alla lettera b) devono essere ottenute da:

- ruminanti domestici e d'allevamento, maiali e pollame che sono stati macellati in un macello e le cui carcasse sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem, oppure
- selvaggina abbattuta le cui carcasse sono state ritenute idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione post mortem.»;

c) al capitolo II, è aggiunto il seguente punto 3:

- «3. Dopo i controlli veterinari previsti conformemente alla direttiva 97/78/CE, e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva, le materie prime per la produzione di collagene destinato al consumo umano per cui è richiesta la certificazione sanitaria devono essere trasportate direttamente allo stabilimento del luogo di destinazione.

Al fine di evitare il rischio di trasmissione di malattie ad animali è necessario adottare tutte le precauzioni necessarie, compresa l'eliminazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e del materiale non utilizzato o eccedentario.»;



d) al capitolo III, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il processo di produzione del collagene deve garantire che:

a) tutto il materiale osseo di ruminanti derivato da animali nati, allevati o macellati in paesi o in regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE definito a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 999/2001, sia sottoposto a un processo durante il quale l'intero materiale osseo sia finemente frantumato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (concentrazione minima del 4 % e pH < 1,5) per un periodo non inferiore a 2 giorni; questo trattamento deve essere seguito dalla regolazione del pH con acido o alcali seguita da:

i) uno o più risciacqui e almeno uno dei seguenti processi:

- filtrazione,
- frantumazione,
- estrusione;

ii) o qualsiasi altro trattamento equivalente approvato;

b) le materie prime diverse da quelle di cui alla lettera a) devono essere sottoposte ad un trattamento comprendente il lavaggio, la regolazione del pH con acido o alcali seguita da:

i) uno o più risciacqui e almeno uno dei seguenti processi:

- filtrazione,
- frantumazione,
- estrusione;

ii) o qualsiasi altro trattamento equivalente approvato.»;

e) il capitolo IV è sostituito dal seguente:

«CHAPTER IV: REQUISITI DEI PRODOTTI FINITI

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che il collagene rispetti i limiti per i residui riportati nella tabella seguente.

Residui	Limiti
As	1 ppm
Pb	5 ppm
Cd	0,5 ppm
Hg	0,15 ppm
Cr	10 ppm
Cu	30 ppm



Residui	Limiti
Zn	50 ppm
SO ₂ (Farmacopea europea, ultima edizione)	50 ppm
H ₂ O ₂ (Farmacopea europea, ultima edizione)	10 ppm»

3) è aggiunta la seguente sezione XVI:

«SEZIONE XVI: SOLFATO DI CONDROITINA ALTAMENTE RAFFINATO, ACIDO IALURONICO, ALTRI PRODOTTI DI CARTILAGINE IDROLIZZATA, CHITOSANO, GLUCOSAMINA, CAGLIO, COLLA DI PESCE E AMMINOACIDI

1. Gli operatori del settore alimentare che producono i seguenti prodotti altamente raffinati di origine animale:

- a) solfato di condroitina;
- b) acido ialuronico;
- c) altri prodotti di cartilagine idrolizzata;
- d) chitosano;
- e) glucosamina;
- f) caglio;
- g) colla di pesce;
- h) amminoacidi che sono autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (UE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*),

devono garantire che il trattamento delle materie prime utilizzate elimini ogni rischio per la salute pubblica o degli animali.

2. Le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti altamente raffinati di cui al punto 1 devono provenire da:

- a) animali, incluse le piume, che sono stati macellati in un macello e le cui carcasse sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un'ispezione ante mortem e post mortem; oppure
- b) prodotti della pesca conformi alla sezione VIII.

I capelli umani non possono essere utilizzati come fonte per la produzione di amminoacidi.

(*) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE0927



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/356 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	135,3
	MA	100,8
	SN	176,8
	TN	112,1
	TR	107,6
	ZZ	126,5
	0707 00 05	MA
TR		154,5
ZZ		119,7
0709 93 10	MA	62,1
	TR	156,5
	ZZ	109,3
0805 10 20	EG	43,8
	IL	76,8
	MA	51,1
	TN	54,3
	TR	64,7
	ZZ	58,1
	0805 50 10	MA
TR		82,8
ZZ		103,0
0808 10 80	BR	88,6
	CL	93,0
	CN	66,5
	US	177,0
	ZZ	106,3
0808 30 90	AR	102,7
	CL	152,2
	CN	103,0
	TR	143,8
	ZA	114,0
	ZZ	123,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/357 DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2016

sulla posizione dell'Unione in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) Il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali stabilisce che l'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi candidati nel quadro fissato agli articoli 4 e 5.
- (3) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (4) L'intento ultimo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è l'adesione all'Unione europea, e la sua partecipazione all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali è volta a facilitarne il conseguimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La posizione che l'Unione adotterà in seno al Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda la partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità si basa sul progetto di decisione del Consiglio di stabilizzazione e associazione UE-ex Repubblica jugoslava di Macedonia allegato alla presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).



PROGETTO DI

**DECISIONE N. .../2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX
REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA**

del ...

sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E ASSOCIAZIONE UE-EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni del Consiglio europeo, si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [...] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia condivide gli scopi e gli obiettivi fissati per l'Agenzia e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno consentire all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di partecipare, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
- (4) È altresì opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, il direttore dell'Agenzia può autorizzare l'assunzione di cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel pieno godimento dei diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, istituita in forza del regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.

2. A tale scopo, l'Agenzia è messa in condizione di svolgere nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

⁽¹⁾ GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.



Articolo 3

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia contribuisce finanziariamente ai compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, senza esercitare il diritto di voto.
2. L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché alle informazioni riservate sia assicurato nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

L'ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai trattati sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8


Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al Consiglio di stabilizzazione e associazione.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a ..., il ...

*Per il Consiglio di stabilizzazione e associazione
Il presidente*



ALLEGATO


**CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA ALL'AGENZIA
DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI**

1. Il contributo finanziario, indicato al punto 2, che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») costituisce l'intero costo della sua partecipazione.
2. Il contributo finanziario che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	165 000 EUR
Anno 2:	170 000 EUR
Anno 3:	175 000 EUR

3. L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
4. Il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario ⁽¹⁾ applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione europea.
6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltra all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Per il primo anno civile di partecipazione, il contributo dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è calcolato dalla data d'inizio della partecipazione alla fine dell'anno considerato, su base proporzionale. Negli anni successivi, l'importo del contributo è quello fissato nella presente decisione.
7. Il contributo, espresso in euro, è versato su un conto in euro della Commissione dell'Unione europea.
8. Dando seguito alla richiesta di fondi, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia versa il proprio contributo non oltre trenta giorni dopo l'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
9. In caso di ritardo nel versamento del contributo, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/358 DEL CONSIGLIO

dell'8 marzo 2016

che autorizza la Repubblica francese ad applicare livelli ridotti di tassazione alla benzina e al gasolio utilizzati come carburanti per motori, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2013/193/UE del Consiglio ⁽²⁾ autorizza la Repubblica francese («Francia») ad applicare, per un periodo di tre anni, livelli ridotti di tassazione al gasolio e alla benzina senza piombo utilizzati come carburanti per motori nell'ambito di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze specifiche in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione 2013/193/UE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2015.
- (2) Con lettera del 20 ottobre 2015 la Francia ha presentato una domanda intesa ad autorizzare le regioni francesi, per un periodo supplementare di due anni dopo il 31 dicembre 2015, a continuare ad applicare una riduzione delle aliquote di tassazione non superiore a 17,7 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 11,5 EUR per 1 000 litri di gasolio.
- (3) La decisione di esecuzione 2013/193/UE è stata adottata in considerazione del fatto che la misura richiesta dalla Francia soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, consentendo esenzioni o riduzioni fiscali esclusivamente sulla base di considerazioni politiche specifiche. In particolare, si è tenuto presente che la misura non avrebbe ostacolato il corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, la misura risultava conforme alle pertinenti politiche dell'Unione.
- (4) La misura nazionale rientra nell'ambito di una politica volta ad accrescere l'efficienza amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di decentramento. La Francia intende offrire alle regioni un incentivo supplementare per migliorare in modo trasparente la qualità della loro amministrazione. A questo proposito, la decisione di esecuzione 2013/193/UE prevede che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Di conseguenza, un certo numero di regioni che hanno un prodotto interno lordo inferiore o una disoccupazione superiore alla media nazionale hanno applicato aliquote più basse. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche.
- (5) In conseguenza dei rigidi limiti posti alla riduzione delle aliquote su base regionale e dell'esclusione del gasolio commerciale utilizzato come propellente dall'ambito di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza sul mercato interno è molto limitato.
- (6) Non sono stati individuati ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno con riguardo in particolare alla circolazione dei prodotti di cui trattasi in quanto prodotti sottoposti ad accisa.
- (7) La misura sarà preceduta da un aumento dell'imposta. In questo contesto e alla luce delle condizioni dell'autorizzazione, nonché in virtù dell'esperienza maturata, attualmente la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell'Unione in materia di energia e di cambiamento climatico.
- (8) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, qualsiasi autorizzazione concessa in base a quest'ultimo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. La Francia ha chiesto che l'autorizzazione sia concessa per un periodo di due anni. È pertanto opportuno limitare il periodo di applicazione della presente decisione a due anni.

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/193/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, che autorizza la Repubblica francese ad applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE (GU L 113 del 25.4.2013, pag. 15).



- (9) Si dovrebbe garantire alla Francia la possibilità di applicare senza soluzione di continuità la riduzione specifica cui si riferisce la presente decisione sulla base della situazione esistente anteriormente al 1° gennaio 2016 ai sensi della decisione di esecuzione 2013/193/UE. È opportuno pertanto concedere l'autorizzazione richiesta con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (10) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Francia è autorizzata ad applicare aliquote di tassazione ridotte alla benzina senza piombo e al gasolio utilizzati come carburanti per motori. Il gasolio commerciale utilizzato come propellente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE non beneficia di tale possibilità di riduzione.
2. Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- le riduzioni non superano 17,7 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e 11,5 EUR per 1 000 litri di gasolio;
 - le riduzioni non sono superiori alla differenza di livello di tassazione tra il gasolio non commerciale utilizzato come propellente e il gasolio commerciale utilizzato come propellente;
 - le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate;
 - l'applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione a determinate regioni di un vantaggio competitivo negli scambi intraunionali.
3. Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare i livelli minimi di cui all'articolo 7.

Articolo 2

La presente decisione comincia a produrre effetti il giorno della notifica.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.


Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2017.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM



**DECISIONE (PESC) 2016/359 DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2016**

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽¹⁾, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- (2) Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1524 ⁽²⁾, con cui ha prorogato le misure per un ulteriori sei mesi.
- (3) In considerazione delle continue erosioni o minacce nei confronti dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina, è opportuno prorogare la decisione 2014/145/PESC per ulteriori sei mesi.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato le singole designazioni. È opportuno modificare l'allegato e sopprimere le voci relative a tre persone decedute.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 15 settembre 2016.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF

⁽¹⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1524 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 157).



ALLEGATO

I. Le seguenti persone sono espunte dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2014/145/PESC:

PERSONE

7.	Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV
41.	Igor Dmitrievich SERGUN
133.	Pavel DREMOV


II. Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, riportate nell'allegato della decisione 2014/145/PESC, sono sostituite dalle seguenti:

ELENCO DELLE PERSONE


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Sergey Valeryevich AKSYONOV, Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСОНОВ), Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергій Валерійович Аксьонов)	Data di nascita: 26.11.1972 Luogo di nascita: Beltsy (Bălți), ora Repubblica di Moldova	Aksyonov è stato eletto «Primo ministro della Crimea» alla Verkhovna Rada della Crimea il 27 febbraio 2014 in presenza di uomini armati filorusi. La sua «elezione» è stata decretata incostituzionale dal presidente facente funzione ucraino, Oleksandr Turčynov, il 1° marzo 2014. Ha fatto attivamente pressioni per il «referendum» del 16 marzo 2014 ed è stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Il 9 aprile 2014 è stato nominato «Capo» facente funzione della cosiddetta «Repubblica di Crimea» dal presidente Putin. Il 9 ottobre 2014 è stato formalmente «eletto» «Capo» della cosiddetta «Repubblica di Crimea». Aksyonov ha poi deciso di fondere la carica di «Capo» con quella di «Primo ministro». Membro del Consiglio di Stato russo.	17.3.2014
2.	Vladimir Andreevich KONSTANTINOV (Владимир Андреевич Константинов)	Data di nascita: 19.11.1956 Luogo di nascita: Vladimirovka (alias Vladimirovca), regione di Slobozia, RSS moldova (ora Repubblica di Moldova) o Bogomol, RSS moldova	In quanto presidente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma di Crimea, Konstantinov ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sollecitato gli elettori a votare a favore dell'indipendenza della Crimea. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dal 17 marzo 2014 presiede il «Consiglio di Stato» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV (Рустам Ильмирович Темиргалиев)	Data di nascita: 15.8.1976 Luogo di nascita: Ulan-Ude, RSSA Buryat RSFS russa	Nella sua precedente funzione di viceministro di Crimea, Temirgaliev ha svolto un ruolo rilevante nelle decisioni adottate dalla Verkhovna Rada sul «referendum» contro l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ha fatto attivamente pressioni per l'integrazione della Crimea nella Federazione russa. L'11 giugno 2014 si è dimesso dalla carica di «Primo vice primo ministro» della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
5.	Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович Чалый)	Data di nascita: 13.6.1961 Luogo di nascita: Mosca o Sebastopoli	Chaliy è diventato «Sindaco del popolo di Sebastopoli» per acclamazione popolare il 23 febbraio 2014 ed ha accettato questo «voto». Ha fatto un'attiva campagna affinché Sebastopoli diventasse un'entità separata della Federazione russa in seguito a un referendum del 16 marzo 2014. È stato uno dei cofirmatari del «trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa» del 18 marzo 2014. Dall'1 al 14 aprile 2014 è stato «Governatore» facente funzione di Sebastopoli ed è un ex presidente «eletto» dell'Assemblea legislativa della città di Sebastopoli.	17.3.2014
6.	Pyotr Anatoliyovych Zima (Пётр Анатольевич Зима)	Data di nascita: 29.3.1965	Zima è stato nominato nuovo capo del servizio di sicurezza della Crimea (SBU) il 3 marzo 2014 dal «Primo ministro» Aksyonov e ha accettato questa nomina. Ha fornito al servizio di intelligence russo (SBU) informazioni pertinenti, tra cui una banca dati. Tra queste figurano informazioni sugli attivisti pro-europei della piazza Maidan e sui difensori dei diritti umani della Crimea. Ha svolto un ruolo rilevante nell'impedire alle autorità ucraine di controllare il territorio della Crimea. L'11 marzo 2014 ex ufficiali dell'SBU della Crimea hanno proclamato la formazione di un servizio di sicurezza indipendente della Crimea.	17.3.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
8.	Sergey Pavlovych TSEKOV (Сергей Павлович Цеков)	Data di nascita: 29.9.1953 o 23.9.1953 o 28.9.1953 Luogo di nascita: Sinferopoli	In qualità di vicepresidente della Verkhovna Rada della Crimea, Tsekov ha dato inizio, assieme a Sergey Aksyonov, alla destituzione illegale del governo della Repubblica autonoma di Crimea. Ha associato Vladimir Konstantinov a questa condotta, minacciandolo di espulsione. Ha riconosciuto pubblicamente che i deputati della Crimea erano all'origine della richiesta fatta ai soldati russi di prendere possesso della Verkhovna Rada della Crimea. È stato uno dei primi leader della Crimea a chiedere in pubblico l'annessione della Crimea alla Russia. Membro del Consiglio federale della Federazione russa proveniente dalla cosiddetta «Repubblica di Crimea».	17.3.2014
9.	Ozerov, Viktor Alekseevich (Виктор Алексеевич Озеров)	Data di nascita: 5.1.1958 Luogo di nascita: Abakan, Khakassia	Presidente della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Ozerov, a nome della Commissione per la sicurezza e la difesa del Consiglio federale, ha espresso pubblicamente, in sede di detto Consiglio, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014
11.	Klishas, Andrei Aleksandrovich (Андрей Александрович Клишас)	Data di nascita: 9.11.1972 Luogo di nascita: Sverdlovsk	Presidente della Commissione sul diritto costituzionale del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Klishas ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. In occasione di dichiarazioni pubbliche Klishas ha cercato di giustificare un intervento militare russo in Ucraina sostenendo che «il presidente ucraino sostiene l'appello delle autorità della Crimea al presidente della Federazione russa sulla mobilitazione di un'assistenza globale a difesa dei cittadini della Crimea».	17.3.2014
14.	TOTOONOV, Aleksandr Borisovich (Александр Борисович Тотоонов)	Data di nascita: 3.4.1957 Luogo di nascita: Ordzhonikidze, Ossezia settentrionale	Presidente della Commissione per gli affari internazionali del Consiglio federale della Federazione russa. Il 1° marzo 2014 Totoonov ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina.	17.3.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
15.	PANTELEEV, Oleg Evgenevich (Олег Евгеньевич Пантелеев)	Data di nascita: 21.7.1952 Luogo di nascita: Zhitnikovskoe, regione di Kurgan	Ex primo vicepresidente della Commissione per le questioni parlamentari del Consiglio federale. Il 1° marzo 2014 Panteleev ha espresso pubblicamente, in sede di Consiglio federale, sostegno allo schieramento di forze russe in Ucraina. Attualmente ricopre il ruolo di primo vicegovernatore dell'oblast di Kurgan, nonché capo della delegazione del governo dell'oblast di Kurgan presso il governo della Federazione russa.	17.3.2014
19.	ВИТКО, Aleksandr Viktorovich (Александр Викторович Витко)	Data di nascita: 13.9.1961 Luogo di nascita: Vitebsk (RSS bielorussa)	Comandante della flotta del Mar Nero, ammiraglio. Responsabile del comando delle forze russe che hanno occupato il territorio sovrano ucraino.	17.3.2014
33.	Elena Borisovna MIZULINA (nata DMITRIYEVA) (Елена Борисовна Мизулина (nata Дмитриева))	Data di nascita: 9.12.1954 Luogo di nascita: Bui, regione di Kostroma	Ex deputato della Duma di Stato. Artefice e cofautrice di recenti proposte legislative in Russia che avrebbero consentito alle regioni di altri paesi di aderire alla Russia senza il preventivo accordo delle relative autorità centrali. Dal settembre 2015, membro del Consiglio federale proveniente dalla regione di Omsk.	21.3.2014
36.	Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович Савельев)	Data di nascita: 27.10.1965 Luogo di nascita: Leningrado	Ex ministro per gli affari della Crimea. Responsabile dell'integrazione dell'annessa Repubblica autonoma di Crimea nella Federazione russa. Attualmente Vicecapo di stato maggiore del governo russo, responsabile dell'organizzazione dei lavori della Commissione governativa per lo sviluppo socioeconomico della cosiddetta «Repubblica di Crimea».	29.4.2014
45.	Andriy Yevgenovych PURGIN (Андрій Євгенович Пургін), Andrei Evgenevich PURGIN (Андрей Евгеньевич Пургин)	Data di nascita: 26.1.1972 Luogo di nascita: Donetsk	Partecipante attivo e organizzatore di azioni separatiste, coordinatore di azioni dei «Turisti russi» a Donetsk. Cofondatore di una «Iniziativa civica di Donbass per l'Unione eurasiatica». Fino al 4 settembre 2015, «Presidente» del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	29.4.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
46.	Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович Пушилін), Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович Пушилин)	Data di nascita: 9.5.1981 o 9.5.1982 Luogo di nascita: Makiivka (oblast di Donetsk)	Uno dei leader della «Repubblica popolare di Donetsk». Ha partecipato alla conquista e all'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale. Portavoce attivo dei separatisti. Fino al 4 settembre 2015, cosiddetto vicepresidente del «Consiglio popolare» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Dal 4 settembre 2015, «Presidente» del «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	29.4.2014
47.	TSYPLAKOV Sergey Gennadevich (Цыплаков Сергей Геннадьевич)	Data di nascita: 1.5.1983 Luogo di nascita: Khartsyzsk, oblast di Donetsk	Uno dei leader dell'organizzazione ideologicamente radicale «Milizia popolare di Donbas». Ha partecipato attivamente alla conquista di vari edifici statali nella regione di Donetsk.	29.4.2014
48.	Igor Vsevolodovich GIRKIN (Игорь Всеволодович Гиркин) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)	Data di nascita: 17.12.1970 Luogo di nascita: Mosca	Identificato come membro della Direzione principale dell'intelligence dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa (GRU). È stato implicato in incidenti a Sloviansk. Capo del movimento pubblico «Novorossia». Ex Ministro della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».	29.4.2014
53.	Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич Козюра)	Data di nascita: 19.12.1962 Luogo di nascita: Zaporozhye	Ex capo dell'Ufficio del servizio federale di migrazione per Sebastopoli. È responsabile del rilascio sistematico e spedito di passaporti russi ai residenti di Sebastopoli. Attualmente assistente del membro del Consiglio municipale di Sebastopoli Mikhail Chaluy.	12.5.2014
54.	Viacheslav PONOMARIOV, Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV (В'ячеслав Володимирович Пономар'єв), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV (В'ячеслав Владимирович Пономар'єв)	Data di nascita: 2.5.1965 Luogo di nascita: Sloviansk (oblast di Donetsk)	Ex «Sindaco del popolo» autoproclamato di Sloviansk (fino al 10 giugno 2014). Si è rivolto a Vladimir Putin affinché inviasse truppe russe per proteggere la città e successivamente gli ha chiesto di fornire armi. Gli uomini di Ponomariov sono coinvolti in sequestri (hanno catturato Irma Krat e Simon Ostrovsky, un giornalista di Vice News, entrambi successivamente liberati; hanno preso in ostaggio osservatori militari ai sensi del documento di Vienna dell'OSCE). Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste.	12.5.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
57.	Oleg TSARIOV, Oleh Anatolijovych TSAROV (Олег Анатоліович Царьов), Oleg Anatolevich TSAREV (Олег Анатольевич Царёв)	Data di nascita: 2.6.1970 Luogo di nascita: Dnepropetrovsk	Ex membro della Rada. In quanto tale, ha pubblicamente chiesto la creazione della cosiddetta «Repubblica federale di Novorossiya», costituita dalle regioni ucraine sudorientali. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. Ex «Presidente» del cosiddetto «Parlamento dell'Unione delle repubbliche popolari» («Parlamento di Novorossiya»).	12.5.2014
62.	Aleksandr Yurevich BORODAI (Александр Юрьевич Бородай)	Data di nascita: 25.7.1972 Luogo di nascita: Mosca	Ex cosiddetto «Primo ministro della Repubblica popolare di Donetsk», in quanto tale responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk» (per esempio, l'8 luglio 2014 ha dichiarato: «Le nostre forze armate stanno conducendo un'operazione speciale contro i «fascisti» ucraini). Firmatario del memorandum d'intesa sull'«Unione di Novorossiya». Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste; dirige l'«Unione dei volontari di Donbas».	12.7.2014
64.	Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY, (Александр Александрович Калюсский)	Data di nascita: 9.10.1975	Ex cosiddetto «Vice primo ministro de facto degli affari sociali della Repubblica popolare di Donetsk». Responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk».	12.7.2014
65.	Alexander KHRYAKOV, Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV (Александр Витальевич Хряков), Olexsandr Vitalijovych KHRYAKOV (Олександр Віталійович Хряков)	Data di nascita: 6.11.1958 Luogo di nascita: Donetsk	Ex cosiddetto «Ministro per l'informazione e le comunicazioni di massa della Repubblica popolare di Donetsk». Membro del cosiddetto «Consiglio popolare» della «Repubblica popolare di Donetsk». Responsabile delle attività di propaganda pro-separatista del cosiddetto «governo» della «Repubblica popolare di Donetsk».	12.7.2014
71.	Nikolay KOZITSYN (Николай Козицын)	Data di nascita: 20.6.1956 o 6.10.1956 Luogo di nascita: Dzerzjinsk, regione di Donetsk	Comandante delle forze cosacche. Responsabile del comando dei separatisti dell'Ucraina orientale che lottano contro le forze governative ucraine.	12.7.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
81.	Alexander Nikolayevich ТКАЧУОВ (Александр Николаевич Ткачѐв)	Data di nascita: 23.12.1960 Luogo di nascita: Vyselki, regione di Krasnodar	Ex governatore del Krai di Krasnodar. Gli è stata conferita la medaglia «per la liberazione della Crimea» dal capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea per il sostegno fornito all'annessione illegale della Crimea. In tale occasione, il capo facente funzione della Repubblica autonoma di Crimea ha dichiarato che Tkachyov è stato tra i primi a manifestare il proprio sostegno alla nuova «leadership» della Crimea. Attuale ministro dell'agricoltura della Federazione russa (dal 22 aprile 2015).	25.7.2014
83.	Ekaterina Iurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна Губарева), Katerina Yuriyovna GUBARIEVA (Катерина Юрийовна Губарева)	Data di nascita: 5.7.1983 o 10.3.1983 Luogo di nascita: Kakhovka (oblast di Kherson)	In qualità di ex cosiddetto «Ministro degli affari esteri», è stata responsabile della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk», compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, il suo conto bancario è usato per finanziare gruppi separatisti illegali. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni e politiche separatiste. Membro del «Consiglio popolare» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk».	25.7.2014
98.	Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Мирослав Владимирович Руденко)	Data di nascita: 21.1.1983 Luogo di nascita: Debalcevo	Associato alla «Milizia popolare di Donbass». Ha affermato tra l'altro che continueranno a combattere nel resto del paese. Rudenko ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Cosiddetto «deputato del popolo» (membro) del cosiddetto «Consiglio popolare della Repubblica popolare di Donetsk».	12.9.2014
99.	Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV, Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV(Геннадий Николаевич Цыпкалов)	Data di nascita: 21.6.1973 Luogo di nascita: oblast di Rostov (Russia)	Ha sostituito Marat Bashirov in qualità di cosiddetto «Primo ministro» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». In precedenza ha operato nella milizia «Esercito del sud-est». Tsypkalov ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
100.	Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич Пинчук)	Possibile data di nascita: 27.12.1977	Ex «Ministro della sicurezza dello Stato» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Associato a Vladimir Antyufeyev, che è il responsabile delle attività «governative» separatiste del cosiddetto «governo della Repubblica popolare di Donetsk». Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Continua a sostenere attivamente azioni o politiche separatiste. «Direttore esecutivo» dell'«Unione dei volontari di Donbas».	12.9.2014
102.	Andrei Nikolaevich RODKIN (Андрей Николаевич Родкин)	Data di nascita: 23.9.1976 Luogo di nascita: Mosca	Rappresentante di Mosca della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nelle sue dichiarazioni ha tra l'altro affermato che le milizie sono pronte a condurre una guerriglia e che si sono impadronite di sistemi d'arma delle forze armate ucraine. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Uno dei leader dell'«Unione dei volontari di Donbas».	12.9.2014
105.	Mikhail Sergeevich SHEREMET (Михаил Сергеевич Шеремет)	Data di nascita: 23.5.1971 Luogo di nascita: Dzhankoy	Cosiddetto «primo vice primo ministro» di Crimea. Sheremet ha svolto un ruolo essenziale nell'organizzazione e nell'attuazione del referendum del 16 marzo in Crimea sull'unificazione con la Russia. Al momento del referendum, Sheremet sarebbe stato al comando delle «forze di autodifesa» filomoscovite in Crimea. Ha pertanto fornito sostegno ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	12.9.2014
116.	Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна Журова)	Data di nascita: 7.1.1972 Luogo di nascita: Pavlov sulla Neva	Primo vicepresidente della Commissione «Affari esteri» della Duma di Stato. Il 20 marzo 2014 ha votato a favore del progetto di legge costituzionale federale «sull'accettazione nella Federazione russa della Repubblica di Crimea e la costituzione all'interno della Federazione russa di nuovi soggetti federali — la Repubblica di Crimea e la Città a statuto federale di Sebastopoli».	12.9.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
120.	Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Сергей Козьяков)	Data di nascita: 29.9.1982	In veste di ex «capo della commissione elettorale centrale di Lugansk» è responsabile di aver organizzato le cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 nella cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Nell'ottobre 2015 è stato nominato «Ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nell'organizzare le «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
121.	Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Олег Константинович Акимов)	Data di nascita: 15.9.1981 Luogo di nascita: Lugansk	Membro dell'«Unione economica di Lugansk» presso il «Consiglio nazionale» della «Repubblica popolare di Lugansk». Si è candidato alle cosiddette «elezioni» del 2 novembre 2014 per il posto di «Capo» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Queste «elezioni» violano il diritto ucraino e sono quindi illegali. Dal 2014 è «Capo» della cosiddetta «Federazione dei sindacati» della «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica e nel partecipare formalmente come candidato alle «elezioni» illegali, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
126.	Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV, Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Дмитрий Александрович Семенов)	Data di nascita: 3.2.1963 Luogo di nascita: Mosca	Ex «Vice primo ministro delle finanze» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
127.	Oleg BUGROV (Олег Бугров)	Data di nascita: 29.8.1969	Ex «Ministro della difesa» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	29.11.2014
134.	Alexey Yurevich MILCHAKOV alias Fritz, serbo (Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)	Data di nascita: 30.4.1991 o 30.1.1991 Luogo di nascita: San Pietroburgo	Comandante dell'unità «Rusich», gruppo separatista armato coinvolto nei combattimenti nell'Ucraina orientale. In tale veste ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
135.	Arseny Sergeevich PAVLOV (alias Motorola) (Арсеній Сергеевич ПАВЛОВ) (alias Моторола)	Data di nascita: 2.2.1983 Luogo di nascita: Ukhta, Comi	Comandante del «Battaglione Sparta», gruppo separatista armato coinvolto nei combattimenti nell'Ucraina orientale. In tale veste ha fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
137.	Eduard Aleksandrovich BASURIN (Эдуард Александрович Басурин)	Data di nascita: 27.6.1966 o 21.6.1966 Luogo di nascita: Donetsk	Cosiddetto «Vice comandante» del ministero della difesa della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
138.	Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)	Data di nascita: 20.5.1972 o 30.5.1972 Luogo di nascita: Lugansk	Ex cosiddetto «Ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» illegale. Presidente della «commissione elettorale centrale» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk» dall'ottobre 2015. Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
140.	Sergey Yurevich IGNATOV (Сергей Юрьевич ИГНАТОВ) alias KUZOVLEV		Cosiddetto comandante in capo della milizia popolare della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente il paese.	16.2.2015
141.	Ekaterina FILIPPOVA (Екатерина Владимировна ФИЛИПОВА)	Data di nascita: 20.11.1988 Luogo di nascita: Krasnoarmëisk	Ex cosiddetto «Ministro della giustizia» della cosiddetta «Repubblica popolare di Donetsk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
143.	Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Евгений Владимирович Мануйлов)	Data di nascita: 5.1.1967	Cosiddetto «Ministro del reddito e delle imposte» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
145.	Olga BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)	Data di nascita: 10.12.1976	Ex cosiddetto «Ministro dello sviluppo economico e del commercio» della cosiddetta «Repubblica popolare di Lugansk». Nell'assumere e nel rivestire tale carica, ha pertanto fornito sostegno attivo ad azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e che hanno destabilizzato ulteriormente l'Ucraina.	16.2.2015
148.	Arkady Viktorovich VAKHIN (Аркадий Викторович Бахин)	Data di nascita: 8.5.1956 Luogo di nascita: Kaunas, Lituania.	Ex primo vice ministro della difesa (fino al 17 novembre 2015), veste nella quale è stato coinvolto nel sostegno allo schieramento delle truppe russe in Ucraina. Nella veste ricoperta in base all'attuale struttura del ministero della difesa russo, partecipa all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo. Tali politiche minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	16.2.2015



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
149.	Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Андрей Валерьевич Картаполов)	Data di nascita: 9.11.1963 Luogo di nascita: Repubblica democratica tedesca (DDR)	Comandante del distretto militare occidentale dal 10 novembre 2015. Ex direttore del dipartimento delle operazioni principali e vice capo dello Stato maggiore delle forze armate della Federazione russa. Partecipa attivamente all'elaborazione e all'attuazione della campagna militare delle forze russe in Ucraina. In base alle attività dichiarate dello Stato maggiore, esercitando un controllo operativo sulle forze armate, partecipa attivamente all'elaborazione e all'attuazione delle politiche del governo russo che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.	16.2.2015

ELENCO DELLE ENTITÀ

	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Chernomorneftegaz» (già PJSC Chernomorneftegaz)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Chernomorneftegaz a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 29 novembre 2014 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Chernomorneftegaz» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КЫМ «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»). Fondatore: il ministero del combustibile e dell'energia della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	12.5.2014
2.	Società a responsabilità limitata «Port Feodosia» (già Feodosia)	Il 17 marzo 2014 il «Parlamento della Crimea» ha adottato una risoluzione che dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa Feodosia a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata come società a responsabilità limitata «Port Feodosia» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОРТ ФЕОДОСИЯ») il 9 febbraio 2015. Fondatore: Yuri Garyevich Rovinskiy (Юрий Гарьевич Ровинский).	12.5.2014
10.	Cosiddetta «Milizia popolare di Donbass» «Народное ополчение Донбасса»	Gruppo separatista armato illegale, responsabile della lotta contro le forze governative ucraine nell'Ucraina orientale, che costituisce pertanto una minaccia per la stabilità o la sicurezza dell'Ucraina. Fra l'altro, il gruppo militante ha assunto il controllo di vari edifici amministrativi in Ucraina orientale a inizio aprile 2014, compromettendo pertanto l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Il suo ex capo, Pavel Gubarev, è responsabile dell'occupazione dell'edificio dell'amministrazione regionale a Donetsk con forze filorusse e si è autoproclamato «governatore del popolo».	25.7.2014



	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
13.	<p>Impresa unitaria statale della città di Sebastopoli «Porto marittimo di Sebastopoli» (già impresa statale «Porto marittimo commerciale di Sebastopoli» Государственное предприятие «Севастопольский морской торговый порт» Gosudarstvennoye predpriyatiye Sevastopolski morskoy torgovy port)</p>	<p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Porto marittimo commerciale di Sebastopoli» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. In termini di volume di scambi, è il principale porto marittimo commerciale di Crimea. Il 6 giugno 2014 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della città di Sebastopoli «Porto marittimo di Sebastopoli» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ»). Fondatore: il governo di Sebastopoli (Правительство Севастополя).</p>	25.7.2014
14.	<p>Società a responsabilità limitata «Porto marittimo di Kerch»/ «Kamysh-Burun» (già impresa statale «Porto marittimo commerciale di Kerch» Государственное предприятие «Керченский морской торговый порт» Gosudarstvennoye predpriyatiye Kerchenski morskoy torgovy port)</p>	<p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 17 marzo 2014 il «Parlamento di Crimea» ha adottato la risoluzione n. 1757-6/14 «sulla nazionalizzazione di alcune società appartenenti ai ministeri ucraini delle infrastrutture o dell'agricoltura» e il 26 marzo 2014 ha adottato la risoluzione n. 1865-6/14 «sull'impresa di proprietà statale "porti marittimi di Crimea"» («О Государственном предприятии "Крымские морские порты"»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Porto marittimo commerciale di Kerch» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. In termini di volume di scambi, è il secondo porto marittimo commerciale di Crimea. Nuovamente registrata il 9 dicembre 2014 come società a responsabilità limitata «Porto marittimo di Kerch» «Kamysh-Burun» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ПОРТ "КАМЫШ-БУРУН"»). Fondatori: società a responsabilità limitata «Vostok-Capital», registrata a Donetsk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК КЭПИТАЛ»); società a responsabilità limitata «Vostok», registrata a Donetsk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОК»); società a responsabilità limitata «Altcom Invest-Stroi», registrata a Donetsk, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ ИНВЕСТ-СТРОЙ»), e società a responsabilità limitata «Altcom-Beton», registrata a Boryspil, Ucraina (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬТКОМ-БЕТОН»).</p>	25.7.2014
15.	<p>Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Universal-Avia» (già impresa statale Universal-Avia Государственное предприятие «Универсал-Авиа» Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia»)</p>	<p>La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 24 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1794-6/14 «sull'impresa di proprietà statale» Gosudarstvennoye predpriyatiye «Universal-Avia» («О Государственном предприятии "Универсал-Авиа"»), in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale Impresa statale «Universal Avia» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Il 15 gennaio 2015 è stata nuovamente registrata come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Universal-Avia» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КЫМ «УНИВЕРСАЛ-АВИА»). Fondatore: il ministero dei trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).</p>	25.7.2014



	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Impresa a partecipazione statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già resort «Nizhnyaya Oreanda» Санаторий «Нижняя Ореанда»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 21 marzo 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1767-6/14 «sulle questioni relative alla creazione dell'Associazione degli istituti di cura e dei centri di villeggiatura», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al resort «Nizhnyaya Oreanda» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 9 ottobre 2014 come impresa semi-statale federale «Sanatorium Nizhnyaya Oreanda» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «САНАТОРИЙ НИЖНЯЯ ОРЕАНДА» УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	25.7.2014
18.	Impresa a partecipazione statale federale «Unione dei produttori e agricoltori "Massandra"» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (già consorzio statale «Associazione nazionale di produttori "Massandra"» Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye «Massandra»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti al Consorzio statale «Associazione nazionale di produttori "Massandra"» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 1° agosto 2014 come impresa a partecipazione statale federale Unione dei produttori e agricoltori «Massandra» facente capo all'amministrazione del presidente della Federazione russa (ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-АГРАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАССАНДРА" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»). Fondatore: l'amministrazione del presidente della Federazione russa (УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ).	25.7.2014
19.	Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Istituto enologico nazionale "Magarach"» (già «Impresa statale "Magarach" dell'istituto enologico nazionale» Государственное предприятие Агрофирма «Магарач» Национального института винограда и вина «Магарач» Gosudarstvennoye predpriyatiye «Агрофирма Magarach» nacionalnogo instituta vinograda i vina «Magarach»)	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Gosudarstvennoye predpriyatiye "Агрофирма Magarach" nacionalnogo instituta vinograda i vina "Magarach"» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 15 gennaio 2015 come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Istituto enologico nazionale "Magarach"» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДА И ВИНА "МАГАРАЧ"»). Fondatore: il ministero dei trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014



	Nome	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Produttore di vino spumante "Novy Svet"» (già impresa statale «Produttore di vino spumante Novy Svet» Государственное предприятие «Завод шампанских вин "Новый свет"» Gosudarstvenoye predpriyatiye "Zavod shampanskykh vin" "Novy Svet")	La proprietà dell'entità è stata trasferita in violazione del diritto ucraino. Il 9 aprile 2014 il «Presidium del Parlamento di Crimea» ha adottato la decisione n. 1991-6/14 «sugli emendamenti alla risoluzione n. 1836-6/14 del Consiglio di Stato della Repubblica di Crimea» del 26 marzo 2014 «sulla nazionalizzazione della proprietà delle imprese, istituzioni e organizzazioni del complesso agroindustriale, situate nel territorio della Repubblica di Crimea», in cui si dichiara l'appropriazione dei beni appartenenti all'impresa statale «Zavod shampanskykh vin Novy Svet» a nome della «Repubblica di Crimea». L'impresa è quindi di fatto confiscata dalle «autorità» della Crimea. Nuovamente registrata il 4 gennaio 2015 come impresa unitaria statale della Repubblica di Crimea «Produttore di vino spumante "Novy Svet"» (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЗАВОД ШАМПАНСКИХ ВИН "НОВЫЙ СВЕТ"»). Fondatore: il ministero dei trasporti della Repubblica di Crimea (МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ).	25.7.2014
23.	BANCA COMMERCIALE NAZIONALE RUSSA РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	Dopo l'annessione illegale della Crimea, la Banca commerciale nazionale russa è diventata integralmente di proprietà della cosiddetta «Repubblica di Crimea». È divenuta l'operatore dominante sul mercato, sebbene non fosse presente in Crimea prima dell'annessione. Acquisendo o rilevando filiali di banche operanti in Crimea prossime al ritiro, la Banca commerciale nazionale russa ha sostenuto materialmente e finanziariamente le azioni del governo russo intese a integrare la Crimea nella Federazione russa, compromettendo pertanto l'integrità territoriale dell'Ucraina.	30.7.2014

16CE0931



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2016/360 DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2016**

**che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica
centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 *quater*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 7 marzo 2016 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona e un'entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.



ALLEGATO

Le seguenti voci sono aggiunte all'allegato della decisione 2013/798/PESC:

A. Persone

«9. Joseph KONY (alias: a) Kony b) Joseph Rao Kony c) Josef Kony d) Le Messie sanglant)

Designazione: Comandante dell'Esercito di resistenza del Signore

Data di nascita: a) 1959 b) 1960 c) 1961 d) 1963 e) 18 settembre 1964 f) 1965 g) (agosto 1961) h) (luglio 1961) i) 1° gennaio 1961 j) (aprile 1963)

Luogo di nascita: a) Villaggio di Palaro, Parrocchia di Palaro, Contea di Omoro, Distretto di Gulu, Uganda b) Odek, Omoro, Gulu, Uganda c) Atyak, Uganda

Cittadinanza: Passaporto ugandese

Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) Haut-Uolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)

Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016

Altre informazioni:

Kony è il fondatore e il leader dell'Esercito di resistenza del Signore (LRA) (CFe.002). Sotto la sua guida, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. L'LRA è responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana e ha saccheggiato e distrutto proprietà private. Il nome del padre è Luizi Obol. Il nome della madre è Nora Obol.

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Joseph Kony è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;" in quanto "implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;" in quanto tra coloro che "reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;" e tra coloro che "forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR."

Informazioni supplementari:

Kony ha fondato l'Esercito di resistenza del Signore (LRA) ed è stato descritto come il fondatore, il leader religioso, il presidente e il comandante in capo del gruppo. Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Kony ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.

Kony, in quanto leader dell'LRA, ne elabora e attua la strategia, compresi ordini permanenti di attaccare e brutalizzare le popolazioni civili. Dal dicembre 2013 l'LRA, sotto la guida di Joseph Kony, si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché il saccheggio e la distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.



Kony è oggetto di un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale (CPI). La CPI ha formulato a suo carico dodici capi di accusa per crimini contro l'umanità, quali l'omicidio, la schiavitù, la schiavitù sessuale, lo stupro, atti inumani diretti a infliggere gravi lesioni personali e sofferenze, nonché 21 capi di accusa per crimini di guerra, ivi compresi l'omicidio, il trattamento crudele dei civili, gli attacchi intenzionali contro la popolazione civile, il saccheggio, l'istigazione allo stupro e l'arruolamento forzato, tramite sequestro, di bambini al di sotto dei 15 anni di età.

Kony ha emesso ordini permanenti ai combattenti ribelli di sottrarre diamanti e oro a minatori artigianali nella Repubblica centrafricana orientale. Secondo quanto riferito, alcuni dei minerali vengono poi trasportati dal gruppo di Kony in Sudan o scambiati con civili locali e membri dell'ex Séléka.

Kony ha inoltre incaricato i combattenti di cacciare di frodo elefanti nel Parco nazionale di Garamba nella Repubblica democratica del Congo, da cui le zanne di elefante sarebbero trasportate attraverso la parte orientale della Repubblica centrafricana in Sudan, dove alti funzionari dell'LRA sarebbero in contatto con commercianti e funzionari locali sudanesi per venderle e scambiarle. Il commercio di avorio rappresenta una fonte importante di reddito per il gruppo di Kony. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.»

B. Entità

- «2. ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE (alias: a) LRA b) Lord's Resistance Movement (LRM) c) Lord's Resistance Movement/Army (LRM/A)

Indirizzo: a) Vakaga, Repubblica centrafricana b) Haute-Kotto, Repubblica centrafricana c) Basse-Kotto, Repubblica centrafricana d) Haut-Mbomou, Repubblica centrafricana e) Mbomou, Repubblica centrafricana f) HautUolo, Repubblica democratica del Congo g) Bas-Uolo, Repubblica democratica del Congo h) (indirizzo dichiarato: Kafia Kingi (un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato). Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.)

Data di inserimento nell'elenco: 7 marzo 2016

Altre informazioni: Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980. Si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in Africa centrale, fra cui centinaia nella Repubblica centrafricana. Il suo leader è Joseph Kony.


Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

L'Esercito di resistenza del Signore è stato inserito nell'elenco il 7 marzo 2016 ai sensi del punto 12 e del punto 13, lettere b), c) e d) della risoluzione 2262 (2016) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana;" in quanto "implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi atti che comportano violenza sessuale, attacchi alla popolazione civile, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali e sequestri e trasferimenti forzati;" in quanto tra coloro che "reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella CAR, in violazione del diritto internazionale applicabile;" e tra coloro che "forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, ivi compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella CAR o dalla CAR."

Informazioni supplementari:

Emerso nell'Uganda settentrionale negli anni 1980, l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dell'uccisione e della mutilazione di migliaia di civili in tutta l'Africa centrale. Sottoposto a crescente pressione militare, Joseph Kony, il leader dell'LRA, ha ordinato all'LRA di ritirarsi dall'Uganda nel 2005 e nel 2006. Da allora l'LRA opera nella Repubblica democratica del Congo (RDC), nella Repubblica centrafricana, nel Sud Sudan e, stando a quanto riportato, in Sudan.

Dal dicembre 2013 l'LRA si è reso responsabile del sequestro, dello sfollamento, di violenze sessuali e dell'uccisione di centinaia di individui in tutta la Repubblica centrafricana, nonché del saccheggio e della distruzione di proprietà private. Concentrato nella Repubblica centrafricana orientale, e a quanto riferito nel Kafia Kingi, un territorio ai confini fra il Sudan e il Sud Sudan il cui status definitivo deve ancora essere determinato ma che è militarmente controllato dal primo, l'LRA effettua incursioni nei villaggi per razziare cibo e forniture. I combattenti organizzano agguati per attaccare le forze di sicurezza e derubarle degli equipaggiamenti quando reagiscono agli attacchi dell'LRA; i combattenti dell'LRA colpiscono e saccheggiano anche villaggi in cui non c'è una presenza militare. L'LRA ha inoltre intensificato gli attacchi contro i siti di estrazione di diamanti e oro.



Cellule dell'LRA sono spesso accompagnate da prigionieri che sono obbligati a lavorare come portatori, cuochi e schiavi sessuali. L'LRA è responsabile di violenze di genere, compresi stupri di donne e ragazze.

Nel dicembre 2013 l'LRA ha sequestrato decine di persone nell'Haute-Kotto. L'LRA sarebbe coinvolto nel sequestro di centinaia di civili nella Repubblica centrafricana dall'inizio del 2014.

Combattenti dell'LRA hanno attaccato Obo, nella prefettura di Haut-Mbomou nella Repubblica centrafricana, in varie occasioni all'inizio del 2014.

L'LRA ha continuato a perpetrare attacchi a Obo e in altre località della Repubblica centrafricana sudorientale fra maggio e giugno 2014, compresi attacchi e sequestri apparentemente coordinati nella prefettura di Mbomou all'inizio di giugno.


Almeno dal 2014 l'LRA è coinvolto nella caccia di frodo e nel traffico di elefanti per generare entrate. L'LRA sarebbe responsabile del traffico di avorio dal Parco nazionale di Garamba nella RDC settentrionale al Darfur, al fine di scambiarlo con armi e forniture. L'LRA trasporterebbe le zanne di elefante attraverso la Repubblica centrafricana nel Darfur, Sudan, per venderle. Dall'inizio del 2014, inoltre, Kony avrebbe ordinato ai combattenti dell'LRA di sottrarre diamanti e oro ai minatori nella Repubblica centrafricana orientale per trasportarli in Sudan. Dal gennaio 2015, 500 elementi dell'Esercito di resistenza del Signore sarebbero stati espulsi dal Sudan.

All'inizio di febbraio 2015, combattenti dell'LRA provvisti di armi pesanti hanno sequestrato civili a Kpangbayanga, Haut-Mbomou, e sottratto prodotti alimentari.

Il 20 aprile 2015 un attacco dell'LRA e il sequestro di bambini a Ndambissoua, Repubblica centrafricana sudorientale, ha causato la fuga della maggior parte degli abitanti del villaggio. Inoltre, all'inizio del luglio 2015 l'LRA ha attaccato vari villaggi nella prefettura di Haute-Kotto meridionale; tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, incendi di case e sequestri.

Dal gennaio 2016 gli attacchi imputati all'LRA si sono moltiplicati in Mbomou, Haut-Mbomou e Haute-Kotto, colpendo in particolare le aree minerarie dell'Haute-Kotto. Tali attacchi hanno comportato saccheggi, violenze contro civili, distruzione di proprietà e sequestri, nonché sfollamenti della popolazione, fra cui circa 700 persone che hanno cercato rifugio a Bria.»

16CE0932



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/361 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2016) 1450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),


considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione, tra l'altro, di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Tali condizioni devono essere almeno equivalenti a quelle applicabili agli scambi tra Stati membri.
- (2) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione⁽³⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Tale elenco figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (4) Al fine di ospitare una manifestazione equestre dal 29 aprile al 1º maggio 2016 nell'ambito del Global Champions Tour, realizzata sotto l'egida della Federazione equestre internazionale (FEI), le autorità competenti cinesi hanno chiesto che sia riconosciuta una zona indenne da malattie equine nell'area metropolitana di Shanghai, direttamente accessibile dall'aeroporto internazionale situato nelle vicinanze. Considerando il carattere temporaneo degli impianti costruiti ad hoc presso il parcheggio dell'EXPO 2010, è opportuno prevedere solamente un'autorizzazione temporanea di tale zona.

⁽¹⁾ GUL 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GUL 73 dell'11.3.2004, pag. 1).



- (5) Tenuto conto delle garanzie e delle informazioni fornite dalle autorità cinesi e al fine di autorizzare per un periodo limitato la reintroduzione di cavalli registrati in provenienza da una parte del territorio della Cina dopo un'esportazione temporanea in conformità alle prescrizioni della decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽¹⁾, quest'ultima ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/557 ⁽²⁾, con la quale la regione CN-2 della Cina è stata approvata in via provvisoria per gli scopi della manifestazione equestre nell'ambito del Global Champions Tour svoltosi dall'8 al 10 maggio 2015.
- (6) Poiché la manifestazione equestre si ripeterà nel 2016 e le condizioni di sanità animale e di quarantena sono rimaste immutate rispetto al 2015, è necessario adeguare di conseguenza per la regione CN-2 la data nella colonna 15 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (7) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella colonna 15 della riga corrispondente alla regione CN-2 della Cina nella tabella che figura nell'allegato I della decisione 2004/211/CE, la dicitura «Valido dal 25 aprile al 25 maggio 2015» è sostituita dalla dicitura: «Valido dal 15 aprile al 15 maggio 2016».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/557 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa alla Cina figurante nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 107).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/362 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

relativa all'approvazione del serbatoio ad accumulo entalpico di MAHLE Behr GmbH & Co. KG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) Il 29 aprile 2015 il fornitore MAHLE Behr GmbH & Co. KG («il richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione di un serbatoio ad accumulo entalpico come tecnologia innovativa. La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾. La Commissione ha individuato l'assenza di alcune informazioni rilevanti nella domanda originale e ha chiesto al richiedente di completarla. Il 27 maggio 2015 il richiedente ha fornito le informazioni mancanti. La domanda è stata ritenuta completa e il suo periodo di valutazione da parte della Commissione è iniziato il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete, ovvero il 28 maggio 2015.
- (2) La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida tecniche per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (Linee guida tecniche, versione febbraio 2013) ⁽³⁾.
- (3) La domanda si riferisce a un serbatoio ad accumulo entalpico che, grazie a un riscaldamento più rapido del motore, riduce le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante dopo un avviamento a freddo di un motore a combustione interna.
- (4) La Commissione ritiene che le informazioni fornite nella domanda dimostrino che sono stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (5) Il richiedente, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 725/2011, ha dimostrato che il 3 % od oltre del numero complessivo di autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento 2009 non era dotato di un serbatoio ad accumulo entalpico.
- (6) Il richiedente ha utilizzato un metodo di prova completo conformemente alle linee guida e ha definito come veicolo di riferimento un veicolo munito di serbatoio ad accumulo entalpico disattivato.
- (7) Il richiedente ha presentato un metodo di prova per accertare la riduzione delle emissioni di CO₂. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO₂ per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
- (8) Alla luce di quanto esposto il richiedente ha dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con un serbatoio ad accumulo entalpico è almeno pari a 1 g di CO₂/km.

⁽¹⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ <https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f>



- (9) Dato che il serbatoio ad accumulo entalpico non è attivato per la prova di omologazione sulle emissioni di CO₂ di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione reputa che la tecnologia in questione non è coperta dal normale ciclo di prova.
- (10) L'attivazione del serbatoio ad accumulo entalpico non dipende da una scelta operata dal conducente. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il fabbricante sia responsabile per la riduzione delle emissioni di CO₂ dovute all'uso della tecnologia innovativa.
- (11) La Commissione prende atto che la relazione di verifica è stata elaborata da TÜV SÜD Auto Service GmbH, organismo indipendente e certificato, e che essa corrobora le conclusioni riportate nella richiesta.
- (12) Tenuto conto di quanto finora esposto, la Commissione non ritiene opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia in questione.
- (13) Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il serbatoio ad accumulo entalpico descritto nella domanda di MAHLE Behr GmbH & Co. KG è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
2. La riduzione di emissioni di CO₂ ottenuta attraverso l'uso del serbatoio ad accumulo entalpico è determinata secondo il metodo descritto nell'allegato.
3. Il codice individuale di ecoinnovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione è «18».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).



ALLEGATO

METODO PER DETERMINARE I RISPARMI DI CO₂ GENERATI DALLA TECNOLOGIA DEL SERBATOIO AD ACCUMULO EN TALPICO.

1. INTRODUZIONE


Al fine di determinare i risparmi di CO₂ generati mediante l'uso del serbatoio ad accumulo entalpico (sistema EST) è necessario stabilire quanto segue:

- a) il metodo di prova da seguire per determinare le curve di raffreddamento del veicolo di riferimento (veicolo munito di un serbatoio ad accumulo entalpico disattivato) e del veicolo ecoinnovativo;
- b) il metodo di prova da seguire per determinare le emissioni di CO₂ a diverse temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento;
- c) il metodo di prova da seguire per determinare la temperatura teorica del motore dopo la disattivazione del sistema EST;
- d) il metodo di prova da seguire per determinare i benefici di un avviamento a caldo (Hot Start Benefit — HSB);
- e) le formule da utilizzare per calcolare i risparmi di CO₂;
- f) le formule da utilizzare per calcolare l'errore statistico e il significato dei risultati.

2. SIMBOLI E ABBREVIAZIONI

Simboli latini

B_{TA}	— le emissioni di CO ₂ del veicolo in condizioni di omologazione [g CO ₂ /km]
C_{CO_2}	— risparmio di CO ₂ [g CO ₂ /km]
CO ₂	— anidride carbonica
CO ₂ (T _k)	— media aritmetica delle emissioni di CO ₂ del veicolo, misurata utilizzando il ciclo di prova NEDC, con temperatura ambiente di 14 °C e temperatura T _k del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento [g CO ₂ /km]
d_{eng}	— fattore di decadimento della temperatura della curva di raffreddamento del liquido di raffreddamento del motore [1/h]
d_{EST}	— fattore di decadimento della temperatura della curva di raffreddamento dell'EST [1/h]
EST	— serbatoio ad accumulo entalpico
K	— rapporto effettivo delle inerzie termiche [-]
m	— numero di misurazioni del campione
NEDC	— nuovo ciclo di guida europeo
$NP(T_{ii}^{eng})$	— potenziale normalizzato di consumo di carburante alla temperatura iniziale del liquido di raffreddamento del motore per i tempi di parcheggio selezionati t _i [-]
pt	— tempo di parcheggio [h]
T ^{eng}	— temperatura del liquido di raffreddamento del motore durante i tempi di parcheggio [°C]
T ^{engmod}	— temperatura teorica del liquido di raffreddamento del motore dopo la disattivazione del sistema EST [°C]
R ^{EST}	— temperatura del liquido di raffreddamento dell'EST durante i tempi di parcheggio [°C]



T_{cold}	— temperatura [°C] con avviamento a freddo, cioè 14 °C
T_{hot}	— temperatura [°C] con avviamento a caldo, cioè temperatura del liquido di raffreddamento raggiunta alla fine del ciclo di prova NEDC
SOC	— stato di carica
SVS_{pt}	— quota della distribuzione del tempo di parcheggio [%], quale definita in tabella 6
WF_{ti}	— fattore di ponderazione per un tempo di parcheggio t_i [%] quale definito in tabella 3

Indici

L'indice t_i si riferisce ai tempi di parcheggio selezionati quali definiti in tabella 1

L'indice j si riferisce alle misurazioni del campione

L'indice k si riferisce alle temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento

3. DETERMINARE LE CURVE DI RAFFREDDAMENTO E DELLA TEMPERATURA

Le curve di raffreddamento sono determinate in modo sperimentale per il liquido di raffreddamento del veicolo di riferimento e per quello del veicolo ecoinnovativo. Le curve sono applicabili a varianti di veicoli con motori aventi capacità termiche, configurazione del vano motore, isolamento termico del motore e sistema EST identici. Le prove sperimentali includono misurazioni continue delle temperature di raffreddamento rappresentative del liquido di raffreddamento del motore e del liquido di raffreddamento accumulato nel sistema EST, per mezzo di termocoppie, a temperatura ambiente costante di almeno 14 °C per 24 ore. Il motore è riscaldato fino alla temperatura massima del liquido di raffreddamento prima dell'arresto, mediante un numero sufficiente di prove NEDC consecutive. Dopo il preconditionamento, si spegne l'accensione e si toglie la chiave. Il cofano della vettura viene chiuso completamente. Nella cella di prova vengono disattivati tutti i sistemi artificiali di ventilazione.

La convergenza delle curve di raffreddamento misurate risultanti è realizzata applicando per il motore e per il sistema EST l'approccio matematico illustrato, rispettivamente, dalla formula 1 e dalla formula 2.

Formula 1

$$T_{\text{pt}}^{\text{eng}} = T_{\text{cold}} + (T_{\text{hot}} - T_{\text{cold}})e^{-d_{\text{eng}} \cdot \text{pt}}$$

Formula 2

$$T_{\text{pt}}^{\text{EST}} = T_{\text{cold}} + (T_{\text{hot}} - T_{\text{cold}})e^{-d_{\text{EST}} \cdot \text{pt}}$$

Per l'adattamento delle curve viene utilizzato il metodo dei minimi quadrati. A tal fine non si prendono in considerazione perlomeno i dati delle misurazioni di temperatura dei primi 30 minuti dopo l'arresto del motore in quanto la temperatura di raffreddamento dopo la disattivazione del sistema di raffreddamento presenta un andamento anomalo.

Usando la Formula 1, va calcolata e inserita in tabella 1 la temperatura del motore nei tempi di parcheggio selezionati ($T_{\text{ti}}^{\text{eng}}$).

Tabella 1

Temperatura del motore nei tempi di parcheggio selezionati

Tempi di parcheggio selezionati (t_i)	t1	t2	t3
pt [h]	2,5	4,5	16,5
$T_{\text{ti}}^{\text{eng}}$ [°C]			



4. DETERMINARE LE EMISSIONI DI CO₂ A DIVERSE TEMPERATURE DI AVVIAMENTO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO

Le emissioni di CO₂ e il consumo di carburante del veicolo devono essere misurati in conformità all'allegato 6 del regolamento UN/ECE n. 101 (metodo di misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e del consumo di carburante dei veicoli muniti del solo motore a combustione interna). La procedura dovrebbe essere modificata come segue:

1. la temperatura ambiente nella cella di prova deve essere inferiore a 14 °C
2. le cinque temperature del liquido di raffreddamento all'avviamento devono essere quelle indicate di seguito: T_{cold}, T_{hot}, T_{t1}^{eng}, T_{t2}^{eng} e T_{t3}^{eng}.

Le prove possono essere effettuate in qualsiasi ordine. È possibile effettuare una o due prove NEDC di preconditionamento tra una prova e l'altra. È necessario accertarsi e documentare (ad esempio mediante il segnale «Controller Area Network» della batteria di avviamento) che la variazione dello stato di carica (SOC, *state of charge*) della batteria di avviamento dopo ciascuna prova non superi il 5 %.

La procedura completa di prova viene ripetuta almeno due volte (cioè m ≥ 3). La media aritmetica dei risultati relativi alla CO₂ per ogni temperatura del liquido di raffreddamento all'avviamento (T_k) è calcolata ricorrendo alla formula 3 ed è riportata in tabella 2.

Formula 3

$$CO_2(T_k) = \frac{\sum_{j=1}^m CO_2(T_k)_j}{m}$$

dove k = 1, 2, ..., 5

$$T_1 = T_{cold} \quad T_2 = T_{hot} \quad T_3 = T_{t1}^{eng} \quad T_4 = T_{t2}^{eng} \quad T_5 = T_{t3}^{eng}$$

Tabella 2

Emissioni di CO₂ a diverse temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento

Temperatura di partenza del liquido di raffreddamento del motore T _k	T _{cold}	T _{hot}	T _{t1} ^{eng}	T _{t2} ^{eng}	T _{t3} ^{eng}
CO ₂ (T _k) [g CO ₂ /km]					

5. DETERMINARE LA TEMPERATURA TEORICA DEL MOTORE DOPO LA DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA EST

Utilizzando i risultati di prova definiti al paragrafo 4 e riportati in tabella 2, il potenziale normalizzato di consumo di carburante NP(T_{ti}^{eng}) alle condizioni dei tempi di parcheggio selezionati riportati in tabella 1 è calcolato ricorrendo alla formula 4.

Formula 4

$$NP(T_{ti}^{eng}) = \frac{CO_2(T_{cold}) - CO_2(T_{ti}^{eng})}{CO_2(T_{cold}) - CO_2(T_{hot})}$$

Quindi, la temperatura teorica del liquido di raffreddamento del motore dopo la disattivazione del sistema EST alle condizioni dei tempi di parcheggio selezionati T_{ti}^{engmod} è calcolata ricorrendo alla formula 5.

Formula 5

$$T_{ti}^{engmod} = (2^{NP(T_{ti}^{eng})} - 1) \cdot (T_{hot} - T_{cold}) + T_{cold}$$

Il rapporto relativo delle inerzie termiche K_{ti} alle condizioni dei tempi di parcheggio selezionati è definito utilizzando la formula 6.



Formula 6

$$K_{ti} = \frac{T_{ti}^{\text{engmod}} - T_{ti}^{\text{eng}}}{T_{ti}^{\text{EST}} - T_{ti}^{\text{eng}}}$$

Il risultante rapporto effettivo delle inerzie termiche K è calcolato ponderando i tre risultati K_{ti} in funzione dei tempi di sosta del veicolo, come espresso nella formula 7.

Formula 7

$$K = \sum_{i=1}^3 K_{ti} \cdot WF_{ti}$$

dove

WF_{ti} — fattore di ponderazione per un tempo di parcheggio t_i [-] quale definito in tabella 3

Tabella 3

Fattore di ponderazione per il calcolo del fattore K

WF_{t1} [%]	63,4
WF_{t2} [%]	14,0
WF_{t3} [%]	22,6

La temperatura teorica del motore T_{pt}^{engmod} dopo lo svuotamento del sistema EST alla condizione dei tempi di parcheggio pt è calcolata ricorrendo alla formula 8.

Formula 8

$$T_{pt}^{\text{engmod}} = T_{pt}^{\text{eng}} + K \cdot (T_{pt}^{\text{EST}} - T_{pt}^{\text{eng}})$$

I risultati dei calcoli sono riportati nella tabella 4

Tabella 4

Temperatura teorica del motore dopo lo svuotamento del sistema EST per diversi tempi di parcheggio

pt [h]	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
T_{pt}^{engmod} [°C]												
pt [h]	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
T_{pt}^{engmod} [°C]												



6. DETERMINARE I BENEFICI DI UN AVVIAMENTO A CALDO (HOT START BENEFIT — HSB)

I benefici di un avviamento a caldo (Hot Start Benefit — HSB) del veicolo dotato della tecnologia sono determinati in modo sperimentale tramite la formula 9. Il valore indica la differenza delle emissioni di CO₂ con avviamento a freddo e avviamento a caldo in una prova che utilizza il nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) in rapporto ai risultati dell'avviamento a freddo.

Formula 9

$$HSB = 1 - \frac{CO_2(T_{hot})}{CO_2(T_{cold})}$$

7. DETERMINARE IL RISPARMIO DI CO₂

Prima dell'avvio ufficiale della prova di tipo I effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 692/2008, l'autorità di omologazione verifica che la temperatura del liquido refrigerante, anche all'interno del serbatoio ad accumulo entalpico, rientri nell'intervallo ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. Se non viene raggiunta questa temperatura, non è possibile applicare il metodo per determinare il risparmio di CO₂ dovuto al sistema EST.

La verifica può essere effettuata mediante una misurazione all'interno del serbatoio ad accumulo entalpico (ad esempio mediante una termocoppia), o disattivando il sistema EST prima della procedura di condizionamento, in modo da non conservare refrigerante riscaldato all'interno del serbatoio. La temperatura all'interno del serbatoio ad accumulo entalpico è registrata nel verbale di prova.

Il potenziale relativo di riduzione di CO₂ (ΔCO_{2pt}) per differenti tempi di parcheggio è calcolato utilizzando la formula 10.

Formula 10

$$\Delta CO_{2pt} = 1,443 \cdot \ln \left(\frac{T_{pt}^{engmod} + T_{hot} - 2 \cdot T_{cold}}{T_{pt}^{eng} + T_{hot} - 2 \cdot T_{cold}} \right) \cdot HSB$$

I risultati dei calcoli sono riportati nella tabella 5

Tabella 5

Potenziale relativo di riduzione di CO₂ [ΔCO_{2pt}] per differenti tempi di parcheggio

pt [h]	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
ΔCO ₂ (pt) [%]												
pt [h]	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
ΔCO ₂ (pt) [%]												

I risparmi totali di CO₂, ponderati per tempi di parcheggio (pt) sono calcolati utilizzando la formula 11.

Formula 11

$$C_{CO_2} = B_{TA} \cdot \sum_{pt=1}^{24} \Delta CO_{2pt} \cdot SVS_{pt}$$

dove:

SVS_{pt} — quota della distribuzione del tempo di parcheggio [%], quale definita in tabella 6



Tabella 6

Distribuzione del tempo di parcheggio (quota delle soste del veicolo)

pt [h]	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5	11,5
SVS _{pt} [%]	36	13	6	4	2	2	1	1	3	4	3	1
pt [h]	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5
SVS _{pt} [%]	1	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1

8. CALCOLARE L'ERRORE STATISTICO

È necessario quantificare gli errori statistici causati dalle misurazioni e presenti nei risultati del metodo di prova. Per ciascuna prova effettuata alle diverse temperature del liquido di raffreddamento del motore all'avviamento, la deviazione standard della media aritmetica è calcolata come definito dalla formula 12.

Formula 12

$$S_{CO_2(T_k)} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m (CO_2(T_k)_j - CO_2(T_k))^2}{m(m-1)}}$$

dove: k = 1, 2, ..., 5

$$T_1 = T_{cold}$$

$$T_2 = T_{hot}$$

$$T_3 = T_{t1}^{eng}$$

$$T_4 = T_{t2}^{eng}$$

$$T_5 = T_{t3}^{eng}$$

La deviazione standard dei risparmi di CO₂ (S_{C_{CO2}}) è calcolata utilizzando la formula 13.

Formula 13

$$S_{C_{CO_2}} = \sqrt{\sum_{k=1}^5 \left(\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial CO_2(T_k)} \cdot S_{CO_2(T_k)} \right)^2}$$

dove:

$$\frac{\partial C_{CO_2}}{\partial CO_2(T_k)} = B_{TA} \cdot \ln(2) \cdot SVS_{pt} \cdot \sum_{pt=1}^{24} \left[\ln(2) \cdot HSB \cdot \frac{1}{T_{pt}^{engmod} + T_{hot} - 2 \cdot T_{cold}} \cdot (T_{hot} - T_{cold}) \cdot \sum_{i=1}^3 (2^{NP(T_{ti}^{eng})} - 1) \cdot \frac{1}{T_{ti}^{EST} - T_{ti}^{eng}} \cdot W_{Fi} \cdot \frac{\partial NP(T_{ti}^{eng})}{\partial CO_2(T_k)} \right] + \ln \left(\frac{T_{pt}^{engmod} + T_{hot} - 2 \cdot T_{cold}}{T_{pt}^{eng} + T_{hot} - 2 \cdot T_{cold}} \right) \cdot \frac{\partial HSB}{\partial CO_2(T_k)}$$



$$\frac{\partial \text{HSB}}{\partial \text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})} = - \frac{1}{\text{CO}_2(\text{T}_{\text{cold}})}$$

$$\frac{\partial \text{HSB}}{\partial \text{CO}_2(\text{T}_{\text{cold}})} = \frac{\text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})}{\text{CO}_2(\text{T}_{\text{cold}})^2}$$

$$\frac{\partial \text{HSB}}{\partial \text{CO}_2(\text{T}_{\text{ti}}^{\text{eng}})} = 0$$

$$\frac{\partial \text{NP}(\text{T}_{\text{ti}}^{\text{eng}})}{\partial \text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})} = \frac{\text{NP}(\text{T}_{\text{ti}}^{\text{eng}})}{\text{CO}_2(\text{T}_{\text{cold}}) - \text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})}$$

$$\frac{\partial \text{NP}(\text{T}_{\text{ti}}^{\text{eng}})}{\partial \text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})} = \frac{\text{CO}_2(\text{T}_{\text{cold}}) - \text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})}{[\text{CO}_2(\text{T}_{\text{cold}}) - \text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})]^2}$$

$$\frac{\partial \text{NP}(\text{T}_{\text{ti}}^{\text{eng}})}{\partial \text{CO}_2(\text{T}_{\text{ti}}^{\text{eng}})} = - \frac{1}{\text{CO}_2(\text{T}_{\text{cold}}) - \text{CO}_2(\text{T}_{\text{hot}})}$$

9. SIGNIFICATIVITÀ STATISTICA

Per ogni tipo, variante e versione di un veicolo provvisto del sistema EST occorre dimostrare che l'errore sui risparmi di CO₂ calcolato con la formula 13 non è maggiore della differenza tra i risparmi totali di CO₂ e la soglia minima di risparmio specificata dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 (cfr. formula (14)).

Formula 14

$$\text{MT} \leq \text{C}_{\text{CO}_2} - \text{S}_{\text{CO}_2} - \Delta \text{CO}_{2\text{m}}$$

dove:

MT: soglia minima [gCO₂/km], pari a 1 gCO₂/km

ΔCO_{2m}: il coefficiente di correzione della CO₂ dovuto alla massa aumenta in conseguenza dell'installazione del sistema EST. Per ΔCO_{2m} si utilizzano i dati alla tabella 7.

Tabella 7

Coefficiente di correzione della CO₂ dovuto alla maggiore massa


Tipo di carburante	Coefficiente di correzione della CO ₂ dovuto alla maggiore massa (ΔCO _{2m}) [g CO ₂ /km]
Benzina	0,0277 · Δm
Carburante diesel	0,0383 · Δm

In tabella 7, Δm rappresenta la maggiore massa dovuta all'installazione del sistema EST. Si tratta della massa del sistema EST caricato a pieno con il liquido di raffreddamento.



10. SISTEMA EST DA INSTALLARE SUI VEICOLI

L'autorità di omologazione deve certificare il risparmio di CO₂ determinato in base alle misurazioni del sistema EST condotte utilizzando il metodo di prova indicato nel presente allegato. Nell'eventualità in cui il risparmio di CO₂ sia inferiore alla soglia specificata all'articolo 9, paragrafo 1, si applica l'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

16CE0934

REGOLAMENTO (UE) 2016/363 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2016

recante modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/368 del 14 marzo 2016 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associate ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 881/2002 ⁽²⁾ del Consiglio, attua le misure previste dalla posizione comune 2002/402/PESC ⁽³⁾.
- (2) Il 17 dicembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2253 (2015), in cui ribadisce che lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL o Da'esh) è un'ala scissionista di Al-Qaeda e che qualsiasi persona, gruppo, impresa o entità che sostiene l'ISIL (Da'esh) o Al-Qaeda può essere inserita/o negli elenchi delle Nazioni Unite.
- (3) Il 14 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/368, che modifica la posizione comune 2002/402/PESC ed estende l'ambito di applicazione delle misure restrittive a determinate persone, gruppi, imprese ed entità associate all'ISIL (Da'esh).
- (4) Poiché le misure in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) È inoltre opportuno modificare il regolamento (CE) n. 881/2002 per tener conto delle modifiche legislative intervenute dopo la sua adozione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 881/2002,

⁽¹⁾ Cfr. la pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio del 27 maggio 2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

⁽³⁾ Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda»;

(2) all'articolo 1, il punto 5) è sostituito dal seguente:

«Per Comitato per le sanzioni si intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1267 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa all'ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda.»;

(3) all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«7. Per autorità competenti si intendono le autorità degli Stati membri, elencate nell'allegato II.»;

(4) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità, da un organismo o da un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I e dell'allegato I bis, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.»;

(5) all'articolo 2 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Il divieto di cui al paragrafo 2 comprende anche: i capitali e le risorse economiche utilizzate per la fornitura di hosting su Internet e di servizi connessi utilizzati per sostenere l'ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e le persone fisiche o le persone giuridiche, le entità, gli organismi o i gruppi di cui all'allegato I; il pagamento di riscatti a tali persone fisiche o giuridiche, entità, organismi o gruppi, a prescindere dalle modalità o dalla provenienza del pagamento; i capitali e le risorse economiche fornite in relazione al viaggio di tali persone fisiche, comprese le spese sostenute per il loro trasporto e alloggio; e i capitali e le risorse economiche connesse al commercio diretto o indiretto di petrolio e di prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari e materiali connessi tra cui sostanze chimiche e lubrificanti, nonché altre risorse naturali.»;

(6) all'articolo 2, paragrafo 3, le parole «associati alla rete Al-Qaeda» sono sostituite da «associati alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) o di Al-Qaeda»;

(7) all'articolo 2, paragrafo 4, nella versione inglese le parole «these prohibitions» sono sostituite da «this prohibition»;

(8) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera a), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;

(9) all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), le parole «elencata nell'allegato II» sono soppresse;


(10) all'articolo 2 bis, paragrafo 3, le parole «della Comunità» sono sostituite da «dell'Unione»;

(11) all'articolo 5, paragrafo 1, le parole «dell'articolo 284 del trattato» sono sostituite da «dell'articolo 337 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

(12) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fornire immediatamente qualsiasi informazione possa facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai fondi e alle risorse economiche detenuti o controllati agendo per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità, di un organismo o di un gruppo di cui all'elenco dell'allegato I o dell'allegato I bis, o ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità.

In particolare, le informazioni disponibili su fondi o risorse economiche posseduti o controllati dalle persone designate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite ed elencate nell'allegato I devono essere fornite nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento»;



(13) all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), le parole «elencate nell'allegato II» sono soppresse;

(14) l'articolo 7 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 *ter*

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 (*) del Parlamento europeo e del Consiglio;

(*) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;

(15) all'articolo 13, le parole «delle Comunità europee» sono sostituite da «dell'Unione europea».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

16CE0935



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE

dal 1º luglio 2015

relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2000/147/CE della Commissione ⁽²⁾ è stato adottato un sistema di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. Tale sistema si basa su una soluzione armonizzata per la valutazione di tale azione e la classificazione dei risultati della valutazione.
- (2) La decisione 2000/147/CE prevede varie classi di reazione all'azione del fuoco e contiene le classi F, F_{FI}, F_L ed F_{ca}, definite come «Reazione non determinata».
- (3) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per «classe» s'intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Le classi definite con il riferimento «nessuna prestazione determinata» (o «reazione non determinata») non corrispondono a tale definizione e quindi non possono essere inserite in un sistema di classificazione a norma del regolamento (UE) n. 305/2011.
- (4) L'articolo 6, paragrafo 3, lettera f) del regolamento (UE) n. 305/2011 prevede l'uso del riferimento «nessuna prestazione determinata» in sede di redazione della dichiarazione di prestazione.
- (5) Affinché i fabbricanti possano dichiarare una prestazione in relazione alla reazione al fuoco di livello inferiore rispetto a quella indicata dalle classi E, E_{FI}, E_L ed E_{ca}, è necessario modificare di conseguenza i criteri di classificazione delle classi F, F_{FI}, F_L ed F_{ca}.
- (6) È pertanto necessario sostituire le classi F, F_{FI}, F_L ed F_{ca} previste nella decisione 2000/147/CE con nuove classi per i prodotti che non raggiungono almeno la prestazione in relazione alla reazione al fuoco di cui alle classi E, E_{FI}, E_L ed E_{ca}.
- (7) La decisione 2000/147/CE, oltre ad essere stata più volte modificata, necessita ulteriori modifiche. A fini di chiarezza e razionalità è quindi opportuno abrogarla e sostituirla,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando l'uso previsto di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale o della zona d'origine od oltre, la prestazione del prodotto in relazione alla sua reazione al fuoco è classificata in conformità del sistema di classificazione di cui all'allegato.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

⁽²⁾ Decisione 2000/147/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE del Consiglio per quanto riguarda la classificazione della reazione all'azione del fuoco dei prodotti da costruzione (GU L 50 del 23.2.2000, pag. 14).



Articolo 2

La decisione 2000/147/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Classi di prestazioni in relazione alla reazione all'incendio

1.1. Ai fini delle tabelle da 1 a 4 si applicano i seguenti simboli (¹⁾)

- 1) « Δt » — aumento della temperatura;
- 2) « Δm » — perdita di massa;
- 3) t_f — durata dell'incendio;
- 4) «PCS» — potenziale calorifico lordo;
- 5) «LFS» — propagazione laterale del fuoco;
- 6) «SMOGRA» — tasso d'incremento del fumo.

1.2. Ai fini delle tabelle 1, 2 e 3 si applicano i seguenti simboli (¹⁾):

- 1) «FIGRA» — tasso d'incremento dell'incendio;
- 2) «THR» — rilascio totale di calore;
- 3) «TSP» — produzione totale di fumo;
- 4) «Fs» — propagazione del fuoco

1.3. Ai fini della tabella 4 si applicano i seguenti simboli e parametri di prova

- 1) « HRR_{sm30} , kW» — media scorrevole su 30 secondi del tasso di rilascio di calore;
- 2) « SPR_{sm60} , m^2/s » — media scorrevole su 60 secondi del tasso di produzione di fumo;
- 3) «Picco HRR, kW» — valore massimo di HRR_{sm30} tra l'inizio e la fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione;
- 4) «Picco SPR, m^2/s » — valore massimo di SPR_{sm60} tra l'inizio e la fine della prova;
- 5) « THR_{1200} , MJ» — rilascio totale di calore (HRR_{sm30}) dall'inizio alla fine della prova, senza contare il contributo della fonte di accensione;
- 6) « TSP_{1200} , m^2 » — produzione totale di fumo (HRR_{sm60}) dall'inizio alla fine della prova;
- 7) «FIGRA, W/s» — indice d'incremento dell'incendio definito come il valore massimo del quoziente tra HRR_{sm30} senza il contributo della fonte di accensione, e il tempo. Valori limite: $HRR_{sm30} = 3$ kW e $THR = 0,4$ MJ;
- 8) «FS» — propagazione della fiamma (zona danneggiata in lunghezza);
- 9) «H» — propagazione della fiamma.

2. Ai fini delle tabelle da 1 a 4 si applicano le seguenti definizioni

- 1) «Materiale»: una singola sostanza di base o una miscela di sostanze uniformemente distribuite;
- 2) «Prodotto omogeneo»: un prodotto che consiste di un unico materiale e che presenta a tutti i livelli densità e composizione uniformi;
- 3) «Prodotto non omogeneo»: un prodotto che non possiede i requisiti dei prodotti omogenei. Esso si compone di uno o più componenti sostanziali e/o non sostanziali;

(¹) Le caratteristiche sono definite con riferimento al metodo di prova adeguato.



- 4) «Componente sostanziale»: un materiale che costituisce un elemento significativo nella composizione di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area $\geq 1,0 \text{ kg/m}^2$ o spessore $\geq 1,0 \text{ mm}$ è considerato un componente sostanziale;
- 5) «Componente non sostanziale»: un materiale che non costituisce una parte significativa di un prodotto non omogeneo. Un rivestimento con massa per unità di area $< 1,0 \text{ kg/m}^2$ e spessore $< 1,0 \text{ mm}$ è considerato un componente non sostanziale;
- 6) «Componente non sostanziale interno»: un componente non sostanziale che è rivestito su ambedue i lati da almeno un componente sostanziale;
- 7) «Componente non sostanziale esterno»: un componente non sostanziale che non è rivestito su un lato da un componente sostanziale.

Due o più rivestimenti non sostanziali adiacenti, ove non siano separati da alcun componente sostanziale, sono considerati come un componente non sostanziale e, pertanto, sono classificati in base ai criteri per i rivestimenti che sono componenti non sostanziali.

Tabella 1

Classi di prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, ad eccezione dei pavimenti, dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture e dei cavi elettrici

Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A 1	EN ISO 1182 (1); <i>e</i>	$DT \leq 30 \text{ °C}; e$ $Dm \leq 50 \%; e$ $t_f = 0$ (cioè incendio non persistente)	
	EN ISO 1716	$PCS \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ (1); <i>e</i> $PCS \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ (2) (2a); <i>e</i> $PCS \leq 1,4 \text{ MJm}^{-2}$ (3); <i>e</i> $PCS \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ (4)	
A 2	EN ISO 1182 (1); <i>o</i>	$DT \leq 50 \text{ °C}; e$ $Dm \leq 50 \%; e$ $t_f \leq 20 \text{ s}$	
	EN ISO 1716; <i>e</i>	$PCS \leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ (1); <i>e</i> $PCS \leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ (2); <i>e</i> $PCS \leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ (3); <i>e</i> $PCS \leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ (4)	
	EN 13823 (SBI)	$FIGRA \leq 120 \text{ W s}^{-1}; e$ $LFS < \text{ margine del campione}; e$ $THR_{600 \text{ s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Produzione di fumo (5); <i>e</i> Gocce/particelle ardenti (6)
B	EN 13823 (SBI); <i>e</i>	$FIGRA \leq 120 \text{ W s}^{-1}; e$ $LFS < \text{ margine del campione}; e$ $THR_{600 \text{ s}} \leq 7,5 \text{ MJ}$	Produzione di fumo (5); <i>e</i> Gocce/particelle ardenti (6)
	EN ISO 11925-2 (8); <i>Esposizione = 30 s</i>	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 60 s	



Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
C	EN 13823 (SBI); <i>e</i>	FIGRA $\leq 250 \text{ W s}^{-1}$; <i>e</i> LFS < margine del campione; <i>e</i> THR _{600 s} $\leq 15 \text{ MJ}$	Produzione di fumo (5); <i>e</i> Gocce/particelle ardenti (6)
	EN ISO 11925-2 (8); Esposizione = 30 s	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60 s	
D	EN 13823 (SBI); <i>e</i>	FIGRA $\leq 750 \text{ W s}^{-1}$	Produzione di fumo (5); <i>e</i> Gocce/particelle ardenti (6)
	EN ISO 11925-2 (8); Esposizione = 30 s	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60 s	
E	EN ISO 11925-2 (8); Esposizione = 15 s	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 20 s	Gocce/particelle ardenti (7)
F	EN ISO 11925-2 (8); Esposizione = 15 s	Fs > 150 mm entro 20 s	

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.

(2a) Alternativamente, qualsiasi componente non sostanziale esterno avente un PCS $\leq 2,0 \text{ MJ m}^{-2}$, purché il prodotto soddisfi i seguenti criteri di EN 13823 (SBI): FIGRA $\leq 20 \text{ W s}^{-1}$; *e* LFS < margine del campione; *e* THR_{600 s} $\leq 4,0 \text{ MJ}$; *e* s1; *e* d0.

(3) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) **s1** = SMOGRA $\leq 30 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ e TSP_{600 s} $\leq 50 \text{ m}^2$; **s2** = SMOGRA $\leq 180 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}$ e TSP_{600 s} $\leq 200 \text{ m}^2$; **s3** = non s1 o s2.

(6) **d0** = assenza di gocce/particelle ardenti in EN 13823 (SBI) entro 600 s; **d1** = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10 s in EN 13823 (SBI) entro 600 s; **d2**

(7) Assenza di combustione della carta = nessuna classificazione aggiuntiva; combustione della carta = classificazione in **d2**

(8) Quando le fiamme investono la superficie *e*, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

Tabella 2

Classi di prestazione dei pavimenti in relazione alla reazione al fuoco

Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A1_{FL}	EN ISO 1182 (1); <i>e</i>	DT $\leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> Dm $\leq 50 \%$; <i>e</i> $t_f = 0$ (cioè incendio non persistente)	
	EN ISO 1716	PCS $\leq 2,0 \text{ MJ kg}^{-1}$ (1); <i>e</i> PCS $\leq 2,0 \text{ MJ kg}^{-1}$ (2); <i>e</i> PCS $\leq 1,4 \text{ MJ m}^{-2}$ (3); <i>e</i> PCS $\leq 2,0 \text{ MJ kg}^{-1}$ (4)	
A2_{FL}	EN ISO 1182 (1); <i>o</i>	DT $\leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> Dm $\leq 50 \%$; <i>e</i> $t_f \leq 20 \text{ s}$	Produzione di fumo (7)
	EN ISO 1716; <i>e</i>	PCS $\leq 3,0 \text{ MJ kg}^{-1}$ (1); <i>e</i> PCS $\leq 4,0 \text{ MJ m}^{-2}$ (2); <i>e</i> PCS $\leq 4,0 \text{ MJ m}^{-2}$ (3); <i>e</i> PCS $\leq 3,0 \text{ MJ kg}^{-1}$ (4)	
	EN ISO 9239-1 (2)	Flusso critico (6) $\geq 8,0 \text{ kW m}^{-2}$	



Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
B_{FL}	EN ISO 9239-1 ⁽⁵⁾ <i>e</i>	Flusso critico ⁽⁶⁾ $\geq 8,0 \text{ kWm}^{-2}$	Produzione di fumo ⁽⁷⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ : <i>Esposizione = 15 s</i>	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 s	
C_{FL}	EN ISO 9239-1 ⁽⁵⁾ <i>e</i>	Flusso critico ⁽⁶⁾ $\geq 4,5 \text{ kWm}^{-2}$	Produzione di fumo ⁽⁷⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ : <i>Esposizione = 15 s</i>	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 s	
D_{FL}	EN ISO 9239-1 ⁽⁵⁾ <i>e</i>	Flusso critico ⁽⁶⁾ $\geq 3,0 \text{ kWm}^{-2}$	Produzione di fumo ⁽⁷⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ : <i>Esposizione = 15 s</i>	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 s	
E_{FL}	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ : <i>Esposizione = 15 s</i>	$F_s \leq 150 \text{ mm}$ entro 20 s	
F_{FL}	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ : <i>Esposizione = 15 s</i>	$F_s > 150 \text{ mm}$ entro 20 s	

(1) Per i prodotti omogenei e componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

(2) Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.

(3) Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.

(4) Per il prodotto nel suo insieme.

(5) Durata della prova = 30 minuti.

(6) Per flusso critico si intende il flusso radiante che determina lo spegnimento della fiamma o il flusso radiante dopo una prova di 30 minuti, a seconda di quale sia il minore (cioè il flusso corrispondente alla maggiore ampiezza di propagazione del fuoco).

(7) **s1** = Fumo $\leq 750 \text{ \%min}$; **s2** = non s1.

(8) Quando le fiamme investono la superficie *e*, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).

Tabella 3

Classi di prestazione dei prodotti di forma lineare destinati all'isolamento termico di condutture in relazione alla reazione al fuoco

Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A_{1L}	EN ISO 1182 ⁽¹⁾ ; <i>e</i>	$\Delta T \leq 30 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> $\Delta m \leq 50 \text{ \%}$; <i>e</i> $t_f = 0$ (incendio non persistente)	
	EN ISO 1716	$\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; <i>e</i> $\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽²⁾ ; <i>e</i> $\text{PCS} \leq 1,4 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽³⁾ ; <i>e</i> $\text{PCS} \leq 2,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	



Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A_{2L}	EN ISO 1182 ⁽¹⁾ ; <i>o</i>	$\Delta T \leq 50 \text{ }^\circ\text{C}$; <i>e</i> $\Delta m \leq 50 \%$; $e t_f \leq 20 \text{ s}$	Produzione di fumo ⁽²⁾ ; <i>e</i> Gocce/particelle ardenti ⁽⁶⁾
	EN ISO 1716; <i>e</i>	PCS $\leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽¹⁾ ; <i>e</i> PCS $\leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽²⁾ ; <i>e</i> PCS $\leq 4,0 \text{ MJm}^{-2}$ ⁽³⁾ ; <i>e</i> PCS $\leq 3,0 \text{ MJkg}^{-1}$ ⁽⁴⁾	
	EN 13823 (SBI)	FIGRA $\leq 270 \text{ Ws}^{-1}$; <i>e</i> LFS < margine del campione; <i>e</i> THR _{600 s} $\leq 7,5 \text{ MJ}$	
B_L	EN 13823 (SBI); <i>e</i>	FIGRA $\leq 270 \text{ Ws}^{-1}$; <i>e</i> LFS < margine del campione; <i>e</i> THR _{600 s} $\leq 7,5 \text{ MJ}$	Produzione di fumo ⁽²⁾ ; <i>e</i> Gocce/particelle ardenti ⁽⁶⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ ; <i>Esposizione = 30 s</i>	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60 s	
C_L	EN 13823 (SBI); <i>e</i>	FIGRA $\leq 460 \text{ Ws}^{-1}$; <i>e</i> LFS < margine del campione; <i>e</i> THR _{600 s} $\leq 15 \text{ MJ}$	Produzione di fumo ⁽²⁾ ; <i>e</i> Gocce/particelle ardenti ⁽⁶⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ ; <i>Esposizione = 30 s</i>	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60 s	
D_L	EN 13823 (SBI); <i>e</i>	FIGRA $\leq 2 \text{ } 100 \text{ Ws}^{-1}$ THR _{600 s} $\leq 100 \text{ MJ}$	Produzione di fumo ⁽²⁾ ; <i>e</i> Gocce/particelle ardenti ⁽⁶⁾
	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ ; <i>Esposizione = 30 s</i>	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 60 s	
E_L	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ ; <i>Esposizione = 15 s</i>	Fs $\leq 150 \text{ mm}$ entro 20 s	Gocce/particelle ardenti ⁽⁷⁾
F_L	EN ISO 11925-2 ⁽⁸⁾ ; <i>Esposizione = 15 s</i>	Fs > 150 mm entro 20 s	

⁽¹⁾ Per i prodotti omogenei e i componenti sostanziali di prodotti non omogenei.

⁽²⁾ Per qualsiasi componente non sostanziale esterno di prodotti non omogenei.

⁽³⁾ Per qualsiasi componente non sostanziale interno di prodotti non omogenei.

⁽⁴⁾ Per il prodotto nel suo insieme.

⁽⁵⁾ **s1** = SMOGRA $\leq 105 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$ e TSP_{600 s} $\leq 250 \text{ m}^2$; **s2** = SMOGRA $\leq 580 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$ e TSP_{600 s} $\leq 1 \text{ } 600 \text{ m}^2$; **s3** = non s1 o s2.

⁽⁶⁾ **d0** = assenza di gocce/particelle ardenti in EN13823 (SBI) entro 600 s; **d1** = assenza di gocce/particelle ardenti di durata superiore a 10 s in EN13823 (SBI) entro 600 s; **d2** = non d0 o d1; la combustione della carta in EN ISO 11925-2 dà luogo a una classificazione in d2.

⁽⁷⁾ Assenza di combustione della carta = nessuna classificazione aggiuntiva; combustione della carta = classificazione in **d2**

⁽⁸⁾ Quando le fiamme investono la superficie e, se adeguato all'uso previsto del prodotto, la parte laterale (di un oggetto).




Tabella 4

Classi di prestazione dei cavi elettrici in relazione alla reazione al fuoco

Classe	Metodo/i di prova	Criteri di classificazione	Classificazione aggiuntiva
A_{ca}	EN ISO 1716	PCS ≤ 2,0 MJ/kg ⁽¹⁾	
B1_{ca}	EN 50399 (fonte della fiamma 30 kW) <i>e</i>	FS ≤ 1,75 m <i>e</i> THR _{1200 s} ≤ 10 MJ <i>e</i> picco HRR ≤ 20 kW <i>e</i> FIGRA ≤ 120 W s ⁻¹	Produzione di fumo ⁽²⁾ ⁽⁵⁾ e gocce/particelle ardenti ⁽³⁾ e acidità (pH e conducibilità) ⁽⁴⁾
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
B2_{ca}	EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW) <i>e</i>	FS ≤ 1,5 m; <i>e</i> THR _{1200 s} ≤ 15 MJ; <i>e</i> picco HRR ≤ 30 kW; <i>e</i> FIGRA ≤ 150 W s ⁻¹	Produzione di fumo ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ e gocce/particelle ardenti ⁽³⁾ e acidità (pH e conducibilità) ⁽⁴⁾
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
C_{ca}	EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW) <i>e</i>	FS ≤ 2,0 m; <i>e</i> THR _{1200 s} ≤ 30 MJ; <i>e</i> picco HRR ≤ 60 kW; <i>e</i> FIGRA ≤ 300 W s ⁻¹	Produzione di fumo ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ e gocce/particelle ardenti ⁽³⁾ e acidità (pH e conducibilità) ⁽⁴⁾
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
D_{ca}	EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW) <i>e</i>	THR _{1200 s} ≤ 70 MJ; <i>e</i> picco HRR ≤ 400 kW; <i>e</i> FIGRA ≤ 1 300 W s ⁻¹	Produzione di fumo ⁽²⁾ ⁽⁶⁾ e gocce/particelle ardenti ⁽³⁾ e acidità (pH e conducibilità) ⁽⁴⁾
	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
E_{ca}	EN 60332-1-2	H ≤ 425 mm	
F_{ca}	EN 60332-1-2	H > 425 mm	

⁽¹⁾ Per il prodotto nel suo insieme, tranne le parti metalliche, e per ogni componente esterno (ad esempio guaina) del prodotto.

⁽²⁾ **s1** = TSP₁₂₀₀ ≤ 50 m² e picco SPR ≤ 0,25 m²/s

s1a = **s1** e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 80 %

s1b = **s1** e trasmittanza in conformità di EN 61034-2 ≥ 60 % < 80 %

s2 = TSP₁₂₀₀ ≤ 400 m² e picco SPR ≤ 1,5 m²/s


s3 = non **s1** o **s2**

⁽³⁾ **d0** = assenza di gocce/particelle ardenti entro 1 200 s; **d1** = assenza di gocce/particelle ardenti oltre i 10 s entro 1 200 s; **d2** = non **d0** o **d1**.

⁽⁴⁾ EN 60754-2: **a1** = conducibilità < 2,5 μS/mm e pH > 4,3; **a2** = conducibilità < 10 μS/mm e pH > 4,3; **a3** = non **a1** o **a2**.

⁽⁵⁾ La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B1_{ca} deve derivare dalla prova EN 50399 (fonte della fiamma 30 kW).

⁽⁶⁾ La classe di fumo dichiarata per la classe di cavi B2_{ca}, C_{ca}, D_{ca} deve derivare dalla prova EN 50399 (fonte della fiamma 20,5 kW).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/365 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Telemea de Ibănești (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești», presentata dalla Romania, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Il 5 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dalla Grecia. Il 30 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto la relativa dichiarazione motivata di opposizione.
- (3) La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dalla Grecia e l'ha ritenuta ammissibile. Il termine «Telemea», che fa parte della denominazione «Telemea de Ibănești», è quasi identico al termine «Τελεμές» (Telemés) usato in Grecia. «Τελεμές» (Telemés) è un formaggio bianco in salamoia prodotto in diverse località della Grecia su scala commerciale. Nella domanda di opposizione si sostiene che la registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești» metterebbe a repentaglio l'esistenza del termine, parzialmente omonimo, «Τελεμές» (Telemés) nonché l'esistenza di prodotti che esistono legalmente sul mercato greco da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești».
- (4) Con lettera del 22 giugno 2015 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.
- (5) La Romania e la Grecia hanno raggiunto un accordo, che è stato notificato alla Commissione il 21 settembre 2015, entro i termini stabiliti.
- (6) Come si evince dalle informazioni scambiate con la Grecia nel contesto della procedura di opposizione, la Romania produce su scala nazionale un formaggio denominato «Telemea». Tale produzione è rispondente ad una norma nazionale approvata dall'ente rumeno di normazione. Nel 2014 sono state prodotte in Romania circa 24 000 tonnellate di «Telemea». Nel presentare la domanda di registrazione della denominazione «Telemea de Ibănești» la Romania non intendeva riservare l'uso del termine «Telemea».
- (7) La Romania e la Grecia hanno concordato che la protezione della denominazione «Telemea de Ibănești» non debba includere il nome semplice «Telemea» bensì unicamente il nome composto «Telemea de Ibănești» nella sua interezza. Inoltre, esse hanno concluso che nel regolamento che inserisce la denominazione «Telemea de Ibănești» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette vada inserito un considerando che specifichi la portata della protezione.
- (8) Poiché è conforme al disposto del regolamento (UE) n. 1151/2012 ed alla normativa dell'Unione, il contenuto dell'accordo concluso tra Romania e Grecia dovrebbe essere preso in considerazione.
- (9) Pertanto, la denominazione d'origine «Telemea de Ibănești» (DOP) deve essere protetta nella sua interezza mentre il termine «Telemea» può continuare ad essere usato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno del territorio dell'Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione,

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 6 del 10.1.2015, pag. 6.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Telemea de Ibănești» (DOP) è registrata.

La denominazione contenuta nel primo paragrafo designa un prodotto della Classe 1.3. Formaggi, che figura nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il termine «Telemea» può continuare ad essere adoperato nell'etichettatura o nelle presentazioni all'interno dell'Unione a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/366 DELLA COMMISSIONE**del 14 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	230,5
	MA	103,5
	SN	176,8
	TN	107,9
	TR	105,5
	ZZ	144,8
	0707 00 05	MA
TR		142,7
ZZ		113,8
0709 93 10	MA	59,1
	TR	154,7
	ZZ	106,9
0805 10 20	EG	48,3
	IL	76,0
	MA	54,6
	TN	61,4
	TR	64,8
	ZZ	61,0
	0805 50 10	MA
TR		98,5
ZZ		111,7
0808 10 80	BR	88,6
	US	181,6
	ZZ	135,1
0808 30 90	AR	115,4
	CL	157,2
	CN	103,0
	TR	153,6
	ZA	102,6
	ZZ	126,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE0938



DECISIONE (UE) 2016/367 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2016

concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 171 e 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e il primo comma dell'articolo 218, paragrafo 8),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato l'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia ⁽²⁾ («l'accordo») che è stato firmato il 22 settembre 2010.
- (2) L'accordo riguarda questioni di competenza dell'Unione nonché degli Stati membri.
- (3) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo e alla decisione concernente la firma dell'accordo ⁽³⁾, l'Unione, per quanto concerne le materie di sua competenza, e il Regno di Norvegia applicano l'accordo a titolo provvisorio in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (4) L'accordo, che dovrà altresì essere ratificato dagli Stati membri, dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione per le questioni di sua competenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia è approvato a nome dell'Unione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
S.A.M. DIJKSMA

⁽¹⁾ GU C 131E dell'8.5.2013, pag. 155.

⁽²⁾ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 283 del 29.10.2010, pag. 11.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



DECISIONE (PESC) 2016/368 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2016

che modifica la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'organizzazione Al-Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/402/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 17 dicembre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 2253 (2015) [«UNSCR 2253 (2015)»] ribadendo la sua condanna inequivocabile dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante (ISIL, noto anche come Da'esh), di Al Qaeda e degli individui, gruppi, imprese ed entità associati per i continui e molteplici atti terroristici criminali volti a causare la morte di civili innocenti e altre vittime, distruggere beni e minacciare gravemente la stabilità.
- (3) In tale contesto, l'UNSCR 2253(2015) ha ricordato che l'ISIL (Da'esh) è un gruppo scissionista di Al Qaeda e che tutti gli individui, gruppi, imprese o entità che sostengono l'ISIL (Da'esh) o Al Qaeda sono suscettibili di essere iscritti in un elenco delle Nazioni Unite.
- (4) L'UNSCR 2253 (2015) ha esortato gli Stati membri ad interrompere i flussi di capitali e di altre risorse finanziarie ed economiche destinati ad individui e entità iscritti nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Da'esh) e su Al Qaeda, come prescritto dal paragrafo 2, lettera a), della risoluzione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali e delle norme internazionali pertinenti.
- (5) Le misure di attuazione dell'Unione figurano nel regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ⁽²⁾.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la posizione comune 2002/402/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La posizione comune 2002/402/PESC è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati.»

⁽¹⁾ Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri dell'Organizzazione Al-Qaida e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaida (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).



2) è aggiunto il considerando seguente:

«(9) L'UNSCR 2253 (2015) ha esortato gli Stati membri a interrompere i flussi di capitali e di altre risorse finanziarie ed economiche destinati a individui e entità iscritti nell'elenco delle sanzioni sull'ISIL (Da'esh) e su Al Qaeda, come prescritto dal paragrafo 2, lettera a), della risoluzione e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali e delle norme internazionali pertinenti.»;

3) il considerando 9 diventa il considerando 10;

4) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

La presente posizione comune si applica nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità:

a) associati a membri delle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda inclusi quelli che:

- i) partecipano al finanziamento, alla programmazione, all'agevolazione, alla preparazione o all'esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di,
- ii) forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso a,
- iii) reclutano per o sostengono in altro modo atti o attività di,

Al Qaeda, ISIL (Da'esh) o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione,

b) posseduti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, da qualsiasi individuo, gruppo, impresa o entità associati ad Al Qaeda o all'ISIL (Da'esh), o che li sostengono in altro modo;

quali figurano nell'elenco stilato conformemente alle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) e regolarmente aggiornato dal comitato istituito ai sensi dell'UNSCR 1267 (1999).»;


5) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. È fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di fornire, trasferire, vendere o esportare a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1, lettere a) e b), armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio.

2. Sono vietati:

- a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi, connessi ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1, lettere a) e b);
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria connessi ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti, nonché assicurazione e riassicurazione, all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a individui, gruppi, imprese ed entità di cui all'articolo 1, lettere a) e b);
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»;



6) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Sono congelati tutti i capitali e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti ovvero controllati, in modo diretto o indiretto, da una persona fisica o giuridica, entità, organismo o gruppo di cui all'articolo 1, inclusi i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, capitali o risorse economiche a disposizione degli individui, dei gruppi, delle imprese e delle entità quali figurano nell'elenco stilato conformemente alle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015) ovvero destinarli a loro vantaggio.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

16CE0940



REGOLAMENTO (UE) 2016/369 DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2016
sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'assistenza e il sostegno reciproci in caso di catastrofi sono sia un'espressione fondamentale del valore universale della solidarietà tra i popoli che un imperativo morale, dal momento che tali catastrofi possono far sì che un considerevole numero di persone non sia in grado di soddisfare i propri bisogni primari, con potenziali gravi conseguenze per la loro salute e la loro vita.
- (2) L'impatto all'interno dell'Unione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo è sempre più pesante. Ciò è dovuto a vari fattori, tra cui i cambiamenti climatici, ma anche ad altri fattori esterni concomitanti e a circostanze che si verificano nel vicinato dell'Unione. La crisi migratoria e dei rifugiati che affronta attualmente l'Unione è un valido esempio di una situazione che, nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione per risolverne le cause profonde individuate nei paesi terzi, può ripercuotersi direttamente sulla situazione economica degli Stati membri.
- (3) Alla luce di tale situazione, il Consiglio europeo del 19 febbraio 2016 ha invitato la Commissione a predisporre la capacità di fornire aiuti umanitari a livello interno per sostenere i paesi che fanno fronte a un numero elevato di rifugiati e migranti.
- (4) Le catastrofi naturali o provocate dall'uomo possono avere una dimensione e un impatto tali da determinare gravi difficoltà economiche in uno o più Stati membri. Esse possono verificarsi anche in uno o più Stati membri che, per altre ragioni, stanno già facendo fronte a gravi difficoltà economiche, con l'effetto di esacerbare e aggravare ulteriormente la situazione economica generale degli Stati membri interessati. In entrambi i casi, la capacità di risposta degli Stati membri interessati sarebbe pregiudicata, come lo sarebbero, a loro volta, l'assistenza e il sostegno prestati alle persone in stato di bisogno.
- (5) L'Unione è già in grado di concedere un sostegno di natura macrofinanziaria agli Stati membri e di esprimere la solidarietà europea alle regioni colpite da catastrofi mediante il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ⁽¹⁾, ma attualmente non dispone di alcuno strumento per far fronte, su una base sufficientemente prevedibile e indipendente, alle esigenze umanitarie delle persone colpite da catastrofi sul suo territorio, ad esempio sotto forma di assistenza alimentare, assistenza sanitaria di urgenza, rifugio, acqua, servizi igienico-sanitari, protezione e istruzione. Il meccanismo di protezione civile dell'Unione permette di offrire assistenza reciproca ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ma il suo funzionamento si basa su contributi volontari degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 924).




Assistenza e sostegno potrebbero essere forniti anche mediante strumenti politici e finanziari dell'Unione esistenti, come quelli volti a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione. L'assistenza e il sostegno di questo tipo sarebbero tuttavia accessori e subordinati al perseguimento degli obiettivi politici principali di detti strumenti e, di conseguenza, limitati per portata ed entità.

- (6) Appare dunque opportuno che l'Unione agisca in uno spirito di solidarietà per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno del suo territorio e che contribuisca a ridurre l'impatto economico di tali catastrofi per gli Stati membri interessati.
- (7) Date le analogie esistenti tra la fornitura di sostegno di emergenza per far fronte ai bisogni primari delle persone colpite da catastrofi all'interno dell'Unione e la fornitura di aiuti umanitari alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in paesi terzi, tutti gli interventi condotti ai sensi del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari concordati a livello internazionale. Tali azioni costituiscono misure adeguate alla situazione economica degli Stati membri che si trovano a far fronte a dette difficoltà e che integrano l'azione dell'Unione volta ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e protezione dalle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.
- (8) Data la necessità di agire in uno spirito di solidarietà, il sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere finanziato dal bilancio generale dell'Unione, oltre che da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati.
- (9) Il rimborso delle spese, l'aggiudicazione di appalti pubblici e la concessione di sovvenzioni a norma del presente regolamento dovrebbero essere conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, tenendo conto della specificità del sostegno di emergenza. È pertanto opportuno disporre che la concessione di sovvenzioni e l'aggiudicazione di appalti pubblici possano avvenire direttamente o indirettamente e che le sovvenzioni possano finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili ed essere concesse con effetto retroattivo. La Commissione dovrebbe poter finanziare gli interventi di sostegno di emergenza condotti da qualsiasi organizzazione che, indipendentemente dalla sua natura giuridica pubblica o privata, sia in possesso dell'esperienza necessaria e ricorra a tal fine alla gestione diretta o indiretta, a seconda dei casi.
- (10) È inoltre opportuno fare appello ad organizzazioni con cui la Commissione abbia concluso accordi quadro di partenariato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio ⁽²⁾, alla luce della pertinenza dell'esperienza acquisita da tali organizzazioni nella fornitura di aiuti umanitari in stretto coordinamento con la Commissione. Ove possibile, e al fine di massimizzare le sinergie e l'efficienza di qualsiasi sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento, è opportuno cercare di coinvolgere organizzazioni non governative locali tramite organizzazioni partner e accordi quadro di partenariato.
- (11) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa mediante, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (12) Il presente regolamento dovrebbe stabilire le basi per fornire sostegno finanziario nei casi di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in relazione ai quali l'Unione, in uno spirito di solidarietà, si troverebbe in una posizione migliore, rispetto a Stati membri che agiscono da soli e senza coordinamento, per mobilitare livelli di finanziamento adeguati e destinarli a potenziali interventi salvavita in modo economico, efficiente ed efficace, consentendo in tal modo un'azione più efficace per ragioni di portata e di complementarità.
- (13) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GUL 163 del 2.7.1996, pag. 1).



- (14) La fornitura di sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere adeguatamente controllata, avvalendosi, se necessario, delle competenze più pertinenti disponibili a livello di Unione. L'attuazione generale del presente regolamento dovrebbe essere inoltre sottoposta a valutazione.
- (15) Data l'urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce il quadro entro cui può essere concesso un sostegno di emergenza dell'Unione attraverso misure specifiche adeguate alla situazione economica in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo in atto o potenziali. Tale sostegno di emergenza può essere fornito solo se la catastrofe ha una dimensione e un impatto eccezionali tali da determinare conseguenze umanitarie gravi e di vasta portata in uno o più Stati membri, e solo in circostanze eccezionali in cui nessun altro strumento a disposizione degli Stati membri e dell'Unione risulti sufficiente.
2. Il sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento è inteso a supporto e integrazione delle azioni dello Stato membro interessato. A tal fine, è assicurata una stretta cooperazione e consultazione con lo Stato membro interessato.

Articolo 2

Attivazione del sostegno di emergenza

1. La decisione relativa all'attivazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento nel caso di una catastrofe in atto o potenziale è adottata dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione che precisi, se del caso, la durata dell'attivazione.
2. Il Consiglio esamina immediatamente la proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 e decide, in funzione dell'urgenza della situazione, in merito all'attivazione del sostegno di emergenza.

Articolo 3

Azioni ammissibili

1. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento fornisce una risposta di emergenza fondata sulle esigenze, a integrazione della risposta degli Stati membri interessati, volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana ogniqualvolta una catastrofe di cui all'articolo 1 ne determini la necessità.
2. Il sostegno di emergenza di cui al paragrafo 1 può comprendere qualsiasi azione di aiuto umanitario ammissibile al finanziamento dell'Unione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1257/96 e può pertanto includere interventi di assistenza, di soccorso e, se necessario, di protezione finalizzati a salvare e proteggere vite nel corso di catastrofi o immediatamente dopo. Può essere utilizzato anche per finanziare ogni altra spesa direttamente connessa all'attuazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento.
3. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è concesso e attuato nel rispetto dei principi umanitari fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.
4. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono attuate dalla Commissione o da organizzazioni partner selezionate dalla Commissione. In particolare, la Commissione può selezionare, come organizzazioni partner, organizzazioni non governative, servizi specializzati degli Stati membri o agenzie e organizzazioni internazionali in possesso delle competenze necessarie. In tale contesto, la Commissione mantiene una stretta cooperazione con lo Stato membro interessato.



Articolo 4

Tipologie di intervento finanziario e procedure di attuazione

1. La Commissione attua il sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In particolare, il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento è attuato mediante gestione diretta o indiretta conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e c), di tale regolamento.
2. Il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento è finanziato dal bilancio generale dell'Unione o da eventuali contributi di altri donatori pubblici o privati come entrata con destinazione specifica esterna, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. Il finanziamento dell'Unione per le azioni di sostegno ai sensi del presente regolamento da attuare mediante gestione diretta può essere concesso direttamente dalla Commissione senza un invito a presentare proposte, conformemente all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine, la Commissione può concludere accordi quadro di partenariato o basarsi su accordi quadro di partenariato esistenti conclusi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.
4. Quando la Commissione attua interventi di sostegno di emergenza attraverso organizzazioni non governative, i criteri relativi alla capacità finanziaria e operativa si considerano soddisfatti in presenza di un accordo quadro di partenariato in vigore tra tale organizzazione e la Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96.

Articolo 5

Costi ammissibili

1. Il finanziamento dell'Unione può coprire tutti i costi diretti necessari per l'attuazione delle azioni ammissibili di cui all'articolo 3, compresi l'acquisto, la preparazione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di beni e servizi effettuati nell'ambito di tali azioni.
2. Possono essere coperti a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 anche i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner.
3. Il finanziamento dell'Unione può altresì coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento.
4. Il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.
5. Possono essere ammissibili al finanziamento dell'Unione le spese sostenute da un'organizzazione partner prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.

Articolo 6

Complementarità e coerenza dell'azione dell'Unione

Si perseguono sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, in particolare con quelli attraverso i quali può essere offerta qualche forma di assistenza o sostegno di emergenza, come il regolamento (CE) n. 2012/2002, la decisione n. 1313/2013/UE, il regolamento (CE) n. 1257/96, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, il regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).



Articolo 7

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, mediante sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del presente regolamento.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e gli accordi con organizzazioni internazionali e servizi specializzati degli Stati membri conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali verifiche e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 8

Controllo e valutazione

1. Le azioni che ottengono un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento sono controllate periodicamente. Al più tardi 12 mesi dopo l'attivazione del sostegno di emergenza per una situazione specifica in conformità dell'articolo 2, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, proposte intese a porvi fine.
2. Entro il 17 marzo 2019 la Commissione presenta al Consiglio una valutazione del funzionamento del presente regolamento, corredata di suggerimenti circa il futuro del regolamento stesso e, se del caso, di proposte di modifica o abrogazione di quest'ultimo.


Articolo 9

Entrata in vigore e attivazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il Consiglio decide di attivare il sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento a partire dal giorno della sua entrata in vigore per l'attuale afflusso di rifugiati e migranti nell'Unione per un periodo di tre anni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

16CE0941



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/370 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

che approva la sostanza attiva pinoxaden in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per tale sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 dispone che la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾ si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la sostanza attiva pinoxaden le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte dalla decisione 2005/459/CE della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 31 marzo 2004 il Regno Unito ha ricevuto dalla Syngenta Crop Protection AG una richiesta concernente l'iscrizione della sostanza attiva pinoxaden nell'allegato I della suddetta direttiva. La decisione 2005/459/CE ha confermato la completezza del fascicolo ritenendolo in linea di massima conforme alle prescrizioni in tema di dati e informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. Il 30 novembre 2005 lo Stato membro relatore designato, il Regno Unito, ha presentato un progetto di relazione di valutazione. Il 6 giugno 2011 sono state chieste al richiedente informazioni supplementari conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione ⁽⁴⁾. La valutazione delle informazioni supplementari a cura del Regno Unito è stata presentata il 30 gennaio 2012 sotto forma di addenda al progetto di relazione di valutazione.
- (4) Tale progetto è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»). Il 14 giugno 2013 l'Autorità ha presentato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁵⁾ sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva pinoxaden come antiparassitario. Il progetto di relazione di valutazione e le conclusioni dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 29 gennaio 2016 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza pinoxaden.
- (5) Dai vari esami effettuati è risultato che i prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden possono essere considerati in generale conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare la sostanza pinoxaden.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2005/459/CE della Commissione, del 22 giugno 2005, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pinoxaden nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GUL 160 del 23.6.2005, pag. 32).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GUL 53 del 26.2.2011, pag. 51).

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2013. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pinoxaden (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva pinoxaden come antiparassitario). EFSA Journal 2013;11(6):3269, 112 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2013.3269.



- (6) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (7) È opportuno lasciar trascorrere un periodo di tempo ragionevole prima dell'approvazione, per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni risultanti dall'approvazione.
- (8) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenuto conto della situazione specifica dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, dovrebbero tuttavia applicarsi le seguenti disposizioni. Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall'approvazione per riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o revocare, secondo i casi, le autorizzazioni in vigore. In deroga al termine di cui sopra è opportuno prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di cui all'allegato III, come specificato nella direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego previsto, in conformità ai principi uniformi.
- (9) L'esperienza acquisita con le iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono emergere difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà risulta quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni alcun nuovo obbligo rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate, che modificano l'allegato I di detta direttiva, o dai regolamenti che approvano le sostanze attive.
- (10) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (11) È altresì opportuno permettere agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden affinché dispongano del tempo necessario per adempiere agli obblighi di cui al presente regolamento per quanto riguarda tali autorizzazioni provvisorie.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva pinoxaden, specificata all'allegato I, è approvata alle condizioni stabilite in tale allegato.


Articolo 2

Riesame dei prodotti fitosanitari

1. A norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri, ove necessario, modificano o revocano entro il 31 dicembre 2016 le autorizzazioni in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden come sostanza attiva.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (G.U.L. 366 del 15.12.1992, pag. 10).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (G.U.L. 153 dell'11.6.2011, pag. 1).



Entro tale data essi verificano, in particolare, che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I del presente regolamento, escluse quelle riportate nella colonna di detto allegato relativa alle disposizioni specifiche, e che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafi da 1 a 4, di tale direttiva e all'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente pinoxaden come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, tutte iscritte entro il 30 giugno 2016 nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è riesaminato dagli Stati membri in conformità ai principi uniformi enunciati all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in base a un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e tenuto conto della colonna relativa alle disposizioni specifiche dell'allegato I del presente regolamento. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto soddisfi le condizioni fissate all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

In base a quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente pinoxaden come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2017; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente pinoxaden come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2017 o entro il termine, se successivo, fissato per tale modifica o revoca rispettivamente dall'atto o dagli atti con cui la sostanza o le sostanze in questione sono state approvate o aggiunte all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Proroga delle autorizzazioni provvisorie in vigore

Gli Stati membri possono prorogare fino al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni provvisorie in vigore per i prodotti fitosanitari contenenti pinoxaden.

Articolo 5

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016, ad eccezione dell'articolo 4, che si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Pinoxaden N. CAS 243973-20-8 N. CIPAC 776	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate	≥ 970 g/kg Tenore massimo di toluene 1 g/kg	1 luglio 2016	30 giugno 2026	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza pinoxaden, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 29 gennaio 2016 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.</p> <p>In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.</p> <p>Gli Stati membri interessati attuano all'occorrenza programmi di monitoraggio nelle zone sensibili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita M2.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:</p> <p>a) un metodo convalidato di analisi dei metaboliti M11, M52, M54, M55 e M56 nelle acque sotterranee;</p> <p>b) la rilevanza dei metaboliti M3, M11, M52, M54, M55 e M56 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee se la sostanza pinoxaden è classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come H361D (sospettato di nuocere al feto).</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti indicate alla lettera a) entro il 30 giugno 2018 e le informazioni indicate alla lettera b) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione della sostanza pinoxaden conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).




ALLEGATO II

Alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
497	Pinoxaden N. CAS 243973-20-8 N. CIPAC 776	8-(2,6-diethyl-p-tolyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-dimethylpropionate	≥ 970 g/kg Tenore massimo di toluene 1 g/kg	1 luglio 2016	30 giugno 2026	<p>Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza pinoxaden, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata il 29 gennaio 2016 dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.</p> <p>In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.</p> <p>Gli Stati membri interessati attuano all'occorrenza programmi di monitoraggio nelle zone sensibili per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dal metabolita M2.</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda:</p> <p>a) un metodo convalidato di analisi dei metaboliti M11, M52, M54, M55 e M56 nelle acque sotterranee;</p> <p>b) la rilevanza dei metaboliti M3, M11, M52, M54, M55 e M56 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee se la sostanza pinoxaden è classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come H361d (sospettato di nuocere al feto).</p> <p>Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni pertinenti indicate alla lettera a) entro il 30 giugno 2018 e le informazioni indicate alla lettera b) entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione della sostanza pinoxaden conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008»</p>

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.



REGOLAMENTO (UE) 2016/371 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, eccetto quelle autorizzate dalla Commissione in conformità del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione riguardo all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Con domanda presentata dalla InQpharm Europe Ltd. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante un estratto acquoso titolato del fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L) e la riduzione del peso corporeo [domanda n. EFSA-Q-2013-00973 ⁽²⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «aiuta a ridurre il peso corporeo».
- (6) Il 16 luglio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di estratto acquoso titolato del fagiolo (*Phaseolus vulgaris* L.) e la riduzione del peso corporeo. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) In seguito a una domanda presentata dalla Natural Alternative International, Inc. (NAI), a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la beta-alanina e l'aumento delle prestazioni fisiche durante l'esercizio fisico ad alta intensità di breve durata [domanda n. EFSA-Q-2013-00974 ⁽³⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La beta-alanina aumenta le prestazioni fisiche durante l'esercizio ad alta intensità di breve durata».
- (8) Il 16 luglio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui non è stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di beta-alanina e l'aumento delle prestazioni fisiche durante l'esercizio ad alta intensità di breve durata. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(7):3754.⁽³⁾ EFSA Journal 2014;12(7):3755.

- (9) In seguito a una domanda della Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante yogurt senza grassi e lattici fermentati conformi alle specifiche «senza grassi», «a basso contenuto di zuccheri», «a elevato tenore proteico», «fonte di calcio» e «fonte di vitamina D» per le indicazioni nutrizionali e per la riduzione del grasso corporeo e addominale mantenendo al contempo una massa corporea magra nel contesto di una dieta ipocalorica [domanda n. EFSA-Q-2014-00126 ⁽¹⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Gli yogurt senza grassi e i lattici fermentati con fermenti lattici vivi, aggiunta di vitamina D, senza aggiunta di zuccheri, contribuiscono a ridurre il grasso corporeo e addominale nel contesto di una dieta ipocalorica».
- (10) Il 7 gennaio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo di yogurt senza grassi e lattici fermentati con aggiunta di fermenti lattici vivi conformi alle specifiche «senza grassi», «a basso contenuto di zuccheri», «a elevato tenore proteico», «fonte di calcio» e «fonte di vitamina D» per le indicazioni nutrizionali e la riduzione del grasso corporeo e addominale mantenendo al contempo una massa corporea magra nel contesto di una dieta ipocalorica. In tale parere l'Autorità ha anche segnalato che il richiedente non ha fornito informazioni relative a studi condotti sull'uomo da cui fosse possibile trarre conclusioni sulla fondatezza scientifica dell'indicazione. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (11) In seguito a una domanda della Federación Nacional de Industrias Lácteas (FeNIL), presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante yogurt senza grassi e lattici fermentati con fermenti lattici vivi conformi alle specifiche «senza grassi», «a basso contenuto di zuccheri», «a elevato tenore proteico», «fonte di calcio» e «fonte di vitamina D» per le indicazioni nutrizionali e il mantenimento di una massa corporea magra nel contesto di una dieta ipocalorica [domanda n. EFSA-Q-2014-00127 ⁽²⁾]. L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Gli yogurt senza grassi e i lattici fermentati con fermenti lattici vivi, aggiunta di vitamina D, senza aggiunta di zuccheri, contribuiscono al mantenimento di una massa corporea magra (muscolatura e ossa) nel contesto di una dieta ipocalorica».
- (12) Il 7 gennaio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui non si può stabilire una relazione causa-effetto tra il consumo di yogurt senza grassi e lattici fermentati con fermenti lattici vivi conformi alle specifiche «senza grassi», «a basso contenuto di zuccheri», «a elevato tenore proteico», «fonte di calcio» e «fonte di vitamina D» per le indicazioni nutrizionali e il mantenimento di una massa corporea magra nel contesto di una dieta ipocalorica. In tale parere l'Autorità ha anche segnalato che il richiedente non ha fornito informazioni relative a studi condotti sull'uomo da cui fosse possibile trarre conclusioni sulla fondatezza scientifica dell'indicazione. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (13) Con domanda presentata dalla Avesthagen Limited a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il Teestar™, un estratto di semi di fieno greco titolato nel suo contenuto di galattomannano e a una riduzione della risposta glicemica post-prandiale (domanda n. EFSA-Q-2014-00153 ⁽³⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il Teestar™ riduce i livelli di glucosio nel sangue».
- (14) L'8 gennaio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui non è stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di Teestar™, un estratto di semi di fieno greco titolato nel suo contenuto di galattomannano e una riduzione della risposta glicemica post-prandiale. In tale parere l'Autorità ha inoltre osservato che, in assenza di elementi di prova che possano confermare un effetto del Teestar™ sulle risposte glicemiche postprandiali negli esseri umani, gli studi sugli animali in merito a suoi potenziali meccanismi non sono adeguati a sostenere la fondatezza scientifica dell'indicazione. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti pervenute alla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3948.

⁽²⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3949.

⁽³⁾ EFSA Journal 2015;13(1):3952.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.	Estratto acquoso titolato del fagiolo (<i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	Aiuta a ridurre il peso corporeo.	Q-2013-00973
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.	Beta-alanina	La beta-alanina aumenta le prestazioni fisiche durante l'esercizio ad alta intensità di breve durata	Q-2013-00974
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.	Yogurt senza grassi e latticini fermentati con fermenti lattici vivi conformi alle specifiche «senza grassi», «a basso contenuto di zuccheri», «a elevato tenore proteico», «fonte di calcio» e «fonte di vitamina D» per le indicazioni nutrizionali	Gli yogurt senza grassi e i latticini fermentati con fermenti lattici vivi, aggiunta di vitamina D, senza aggiunta di zuccheri, contribuiscono a ridurre il grasso corporeo e addominale nel contesto di una dieta ipocalorica	Q-2014-00126
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.	Yogurt senza grassi e latticini fermentati con fermenti lattici vivi conformi alle specifiche «senza grassi», «a basso contenuto di zuccheri», «a elevato tenore proteico», «fonte di calcio» e «fonte di vitamina D» per le indicazioni nutrizionali	Gli yogurt senza grassi e i latticini fermentati con fermenti lattici vivi, aggiunta di vitamina D, senza aggiunta di zuccheri, contribuiscono al mantenimento di una massa corporea magra (muscolatura e ossa) nel contesto di una dieta ipocalorica	Q-2014-00127
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati.	Teestar™, un estratto di semi di fieno greco titolato nel suo contenuto di galattomannano	Il Teestar™ riduce i livelli di glucosio nel sangue	Q-2014-00153

16CE0943



REGOLAMENTO (UE) 2016/372 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità».
- (3) Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere riguardo all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.
- (5) Con domanda presentata dalla Lycotec Ltd. a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il «L-tug licopene» e la riduzione del colesterolo LDL (lipoproteina a bassa densità) nel sangue (domanda EFSA-Q-2014-00590 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «È stato dimostrato che il "L-tug licopene" abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche».
- (6) Il 26 febbraio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità secondo cui i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di «L-tug licopene» e la riduzione delle concentrazioni di colesterolo LDL nel sangue. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2015; 13(2): 4025.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Indicazione sulla salute riguardante la riduzione dei rischi di malattia [articolo 14, paragrafo 1, lettera a)].	L-tug licopene	È stato dimostrato che il «L-tug licopene» abbassa/riduce il colesterolo nel sangue. L'ipercolesterolemia costituisce un fattore di rischio per lo sviluppo di cardiopatie coronariche.	Q-2014-00590

16CE0944



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/373 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	170,8
	MA	104,1
	SN	176,8
	TN	107,9
	TR	111,1
	ZZ	134,1
	0707 00 05	MA
TR		142,7
ZZ		113,5
0709 93 10	MA	60,7
	TR	156,0
	ZZ	108,4
0805 10 20	EG	45,7
	IL	75,0
	MA	55,1
	TN	57,2
	TR	65,0
	ZZ	59,6
	0805 50 10	MA
TR		94,8
ZZ		109,8
0808 10 80	BR	84,6
	US	170,6
	ZZ	127,6
0808 30 90	AR	89,9
	CL	156,6
	CN	79,6
	TR	153,6
	ZA	103,7
	ZZ	116,7

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE0945



DECISIONE (UE) 2016/374 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2016

che modifica la decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere i livelli di riferimento per la gestione delle foreste, i valori minimi per la definizione di foresta e l'anno di riferimento delle emissioni per la Repubblica di Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50 dell'atto di adesione della Croazia, quando gli atti delle istituzioni adottati anteriormente all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono stati contemplati nell'atto stesso o nei suoi allegati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta gli atti necessari a tal fine se l'atto iniziale non è stato adottato dalla Commissione.
- (2) La decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fissa, negli allegati II, V e VI rispettivamente, i livelli di riferimento degli Stati membri per la gestione delle foreste, i valori minimi per la definizione di foresta e l'anno o il periodo di riferimento delle emissioni.
- (3) In seguito all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, negli allegati II, V e VI della decisione n. 529/2013/UE dovrebbero figurare anche, rispettivamente, il livello di riferimento specifico, i valori per la definizione di foresta e l'anno di riferimento per la Croazia.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 529/2013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 529/2013/UE è così modificata:

- 1) nell'allegato II, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserita la voce seguente:

«Croazia – 6 289»;

- 2) nell'allegato V, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserita la voce seguente per la superficie (ha), la copertura arborea (%) e l'altezza arborea (m), rispettivamente:

«Croazia 0,1 10 2»;

⁽¹⁾ Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività (OJ L 165, 18.6.2013, pag. 80).



3) nell'allegato VI, dopo la voce relativa alla Bulgaria è inserita la voce seguente:

«Croazia 1990».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM

16CE0946



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/375 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

che autorizza l'immissione sul mercato del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 1419]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 gennaio 2014 la società Glycom A/S ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda la richiesta di immettere sul mercato il lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 10 giugno 2014 l'organismo irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione esso concludeva che il lacto-N-neotetraose soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 7 luglio 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Entro il termine di 60 giorni fissato all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state presentate obiezioni motivate.
- (5) Il 13 ottobre 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 29 giugno 2015 l'EFSA, nel suo parere scientifico sulla sicurezza del lacto-N-neotetraose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 ⁽²⁾, ha concluso che esso è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (7) Il 5 ottobre 2015 il richiedente ha inviato una lettera alla Commissione e fornito informazioni supplementari a sostegno dell'uso e dell'approvazione del 2'-O-fucosyllactose e del lacto-N-neotetraose negli integratori alimentari per la popolazione generale (esclusi i lattanti) a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 14 ottobre 2015 la Commissione ha consultato l'EFSA chiedendole una valutazione della sicurezza di questi nuovi prodotti negli integratori alimentari anche per i bambini (esclusi i lattanti).
- (9) Il 28 ottobre 2015 l'EFSA nella sua dichiarazione sulla sicurezza del lacto-N-neotetraose e del 2'-O-fucosyllactose quali nuovi ingredienti alimentari negli integratori alimentari per bambini ⁽³⁾ ha concluso che il lacto-N-neotetraose è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (10) La direttiva 96/8/CE della Commissione ⁽⁴⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. La direttiva 1999/21/CE della Commissione ⁽⁵⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti dietetici

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4183.

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(11):4299.

⁽⁴⁾ Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GUL 55 del 6.3.1996, pag. 22).

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).



destinati a fini medici speciali. La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. La direttiva 2006/125/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti a base di cereali e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. La direttiva 2006/141/CE della Commissione ⁽³⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ fissa prescrizioni per la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ fissa prescrizioni per l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. L'impiego del lacto-N-neotetraose dovrebbe essere autorizzato fatte salve le prescrizioni delle suddette normative.

- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il lacto-N-neotetraose di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatte salve le disposizioni specifiche delle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2002/46/CE, 2006/125/CE, 2006/141/CE, dei regolamenti (CE) n. 1925/2006 e (CE) n. 41/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

Articolo 2

1. La denominazione del lacto-N-neotetraose autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti che lo contengono è «lacto-N-neotetraose».
2. I consumatori devono essere informati che gli integratori alimentari contenenti lacto-N-neotetraose non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati altri alimenti addizionati di lacto-N-neotetraose.
3. I consumatori devono essere informati che gli integratori alimentari contenenti lacto-N-neotetraose destinati ai bambini nella prima infanzia non dovrebbero essere utilizzati se nello stesso giorno sono consumati latte materno o altri alimenti addizionati di lacto-N-neotetraose.

Articolo 3

La società Glycom A/S, Diplomvej 373, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
⁽²⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
⁽³⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).
⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).



ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL LACTO-N-NEOTETRAOSE

Definizione:

Denominazione chimica	β -D-galattopiranosil-(1 \rightarrow 4)-2-acetamido-2-deossi- β -D-glucopiranosil-(1 \rightarrow 3)- β -D-galattopiranosil-(1 \rightarrow 4)-D-glucopiranosio
Formula chimica	C ₂₆ H ₄₅ NO ₂₁
Peso molecolare	707,63 g/mol
N CAS	13007-32-4

Descrizione: Il lacto-N-neotetraose è una polvere da bianca a biancastra.

Purezza:

Test	Specifiche
Tenore	Non meno del 96 %
D-lattosio	Non più dell'1,0 % p/p
Lacto-N-triose II	Non più dello 0,3 % p/p
Isomero lacto-N-neotetraose fruttosio	Non più dello 0,6 % p/p
pH (20 °C, soluzione al 5 %)	5,0-7,0
Acqua (%)	Non più del 9,0 %
Ceneri, solfatate	Non più dello 0,4 %
Acido acetico	Non più dello 0,3 %
Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone)	Non più di 50 mg/kg separatamente Non più di 200 mg/kg in combinazione
Proteine residue	Non più dello 0,01 %
Palladio	Non più di 0,1 mg/kg
Nichel	Non più di 3,0 mg/kg

Criteri microbiologici:

Conteggio totale dei batteri aerobi mesofili	Non più di 500 CFU/g
Lieviti	Non più di 10 CFU/g
Muffe	Non più di 10 CFU/g
Endotossine residue	Non più di 10 EU/mg



ALLEGATO II

IMPIEGHI AUTORIZZATI DEL LACTO-N-NEOTETRAOSE

Categoria di alimenti	Livelli massimi
Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte	0,6 g/l
Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte	0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande
Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente	0,6 g/l per le bevande 9,6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande	0,6 g/l per le bevande 6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 200 g/kg per i preparati per la macchiatura
Barrette ai cereali	6 g/kg
Edulcoranti da tavola	100 g/kg
Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE	0,6 g/l in combinazione con 1,2 g/l di 2'-O-fucosyllactose in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore
Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE	0,6 g/l in combinazione con 1,2 g/l di 2'-O-fucosyllactose in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE	6 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 0,6 g/l per prodotti alimentari liquidi, pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	0,6 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con 2'-O-fucosyllactose, a concentrazioni di 1,2 g/l, in rapporto di 1:2 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore
Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui i prodotti sono destinati
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso quali definiti dalla direttiva 96/8/CE (solo per i prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera)	2,4 g/l per le bevande 20 g/kg per le barrette
Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 (*)	30 g/kg
Bevande aromatizzate	0,6 g/l



Categoria di alimenti	Livelli massimi
Caffè, tè (eccettuato il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti	4,8 g/l ⁽²⁾
Integratori alimentari, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, eccettuati gli integratori alimentari destinati ai lattanti	1,5 g/giorno per la popolazione generale 0,6 g/giorno per i bambini nella prima infanzia

⁽¹⁾ A decorrere dal 20 luglio 2016 la categoria «Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009» è sostituita come segue: «Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta in conformità ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione».

⁽²⁾ Il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per l'uso.

16CE0947



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/376 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2016

che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 1423]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 giugno 2014 la società Glycom A/S ha presentato alle autorità competenti dell'Irlanda la richiesta di immettere sul mercato il 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare.
- (2) Il 3 ottobre 2014 l'ente irlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il 2'-O-fucosyllactose soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 9 ottobre 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 22 dicembre 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) Il 29 giugno 2015 l'EFSA ha concluso, nel suo «parere scientifico sulla sicurezza del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97» ⁽²⁾, che il 2'-O-fucosyllactose è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (7) Il 5 ottobre 2015 il richiedente ha inviato una lettera alla Commissione e ha fornito ulteriori informazioni a sostegno dell'uso e dell'approvazione di 2'-O-fucosyllactose e di lacto-N-neotetraose negli integratori alimentari per la popolazione generale (esclusi i lattanti) a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il 14 ottobre 2015 la Commissione ha consultato l'EFSA chiedendole di effettuare una valutazione della sicurezza di questi nuovi prodotti alimentari negli integratori alimentari anche per i bambini (esclusi i lattanti).
- (9) Il 28 ottobre 2015 l'EFSA ha concluso, nella sua «dichiarazione sulla sicurezza del lacto-N-neotetraose e del 2'-O-fucosyllactose quali nuovi ingredienti alimentari negli integratori alimentari per i bambini» ⁽³⁾, che il 2'-O-fucosyllactose è sicuro per gli usi e i livelli di uso proposti.
- (10) La direttiva 96/8/CE della Commissione ⁽⁴⁾ fissa prescrizioni relative agli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. La direttiva 1999/21/CE della Commissione ⁽⁵⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti

⁽¹⁾ GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4184.

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(11):4299.

⁽⁴⁾ Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso (GUL 55 del 6.3.1996, pag. 22).

⁽⁵⁾ Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).



dietetici destinati a fini medici speciali. La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fissa prescrizioni per gli integratori alimentari. La direttiva 2006/125/CE della Commissione ⁽²⁾ fissa prescrizioni per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. La direttiva 2006/141/CE della Commissione ⁽³⁾ fissa prescrizioni relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento. Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. Il regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione ⁽⁵⁾ fissa prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ fissa prescrizioni relative all'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. L'impiego del 2'-O-fucosyllactose dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le prescrizioni di tali norme.

- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il 2'-O-fucosyllactose di cui all'allegato I può essere immesso sul mercato dell'Unione quale nuovo ingrediente alimentare per gli impieghi definiti e ai livelli massimi specificati nell'allegato II, fatte salve le disposizioni specifiche delle direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2002/46/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE, dei regolamenti (CE) n. 1925/2006 e (CE) n. 41/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014.

Articolo 2

1. La denominazione del 2'-O-fucosyllactose autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari che lo contengono è «2'-O-fucosyllactose».
2. Si devono fornire informazioni al consumatore del fatto che gli integratori alimentari contenenti 2'-O-fucosyllactose non dovrebbero essere utilizzati se altri alimenti addizionati di 2'-O-fucosyllactose vengono consumati lo stesso giorno.
3. Si devono fornire informazioni al consumatore del fatto che gli integratori alimentari contenenti 2'-O-fucosyllactose destinati ai bambini nella prima infanzia non dovrebbero essere utilizzati se il latte materno o altri alimenti addizionati di 2'-O-fucosyllactose vengono consumati lo stesso giorno.


Articolo 3

La società Glycom A/S, Diplomvej 373, 2800 Kgs. Lyngby, Danimarca, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).
⁽²⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).
⁽³⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).
⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (GU L 16 del 21.1.2009, pag. 3).
⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).



ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL 2'-O-FUCOSYLLACTOSE

Definizione:

Denominazione chimica	α -L-fucopiranosil-(1→2)- β -D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio
Formula chimica	$C_{18}H_{32}O_{15}$
Peso molecolare	488,44 g/mol
N. CAS	41263-94-9


Descrizione: Il 2'-O-fucosyllactose è una polvere da bianca a biancastra.

Purezza:

Test	Specifiche
Tenore	Non meno del 95 %
D-lattosio	Non più dell'1 % p/p
L-fucosio	Non più dell'1 % p/p
Isomeri del difucosil-D-lattosio	Non più dell'1 % p/p
2'-Fucosil-D-lattulosio	Non più dello 0,6 % p/p
pH (20 °C, soluzione al 5 %)	3,2-7,0
Acqua (%)	Non più del 9,0 %
Ceneri, solfatate	Non più dello 0,2 %
Acido acetico	Non più dello 0,3 %
Solventi residui (metanolo, 2-propanolo, acetato di metile, acetone)	Non più di 50 mg/kg separatamente Non più di 200 mg/kg in combinazione
Proteine residue	Non più dello 0,01 %
Palladio	Non più di 0,1 mg/kg
Nichel	Non più di 3,0 mg/kg

Criteri microbiologici:


Conteggio totale dei batteri aerobi mesofili	Non più di 500 CFU/g
Lieviti	Non più di 10 CFU/g
Muffe	Non più di 10 CFU/g
Endotossine residue	Non più di 10 EU/mg



ALLEGATO II

IMPIEGHI AUTORIZZATI DI 2'-O-FUCOSYLLACTOSE

Categoria di alimenti	Livelli massimi
Prodotti non aromatizzati, pastorizzati e sterilizzati (compreso il trattamento UHT), a base di latte	1,2 g/l
Prodotti non aromatizzati, fermentati, a base di latte	1,2 g/l per le bevande 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande
Prodotti aromatizzati, fermentati, a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente	1,2 g/l per le bevande 19,2 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande
Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande	1,2 g/l per le bevande 12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 400 g/kg per i preparati per la macchiatura
Barrette ai cereali	12 g/kg
Edulcoranti da tavola	200 g/kg
Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE	1,2 g/l in combinazione con 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore
Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE	1,2 g/l in combinazione con 0,6 g/l di lacto-N-neotetraose in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE	12 g/kg per i prodotti diversi dalle bevande 1,2 g/l per i prodotti alimentari liquidi pronti per il consumo, commercializzati come tali o ricostituiti secondo le istruzioni del produttore
Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia	1,2 g/l per le bevande a base di latte e prodotti analoghi aggiunto da solo o in combinazione con lacto-N-neotetraose, a concentrazioni di 0,6 g/l, in rapporto di 2:1 nel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore
Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE	Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui i prodotti sono destinati
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, quali definiti dalla direttiva 96/8/CE (solo per i prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera)	4,8 g/l per le bevande 40 g/kg per le barrette
Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 (*)	60 g/kg
Bevande aromatizzate	1,2 g/l




Categoria di alimenti	Livelli massimi
Caffè, tè (eccettuato il tè nero), infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti	9,6 g/l ⁽²⁾
Integratori alimentari, quali definiti dalla direttiva 2002/46/CE, eccettuati gli integratori alimentari destinati ai lattanti	3,0 g/giorno per la popolazione generale 1,2 g/giorno per i bambini nella prima infanzia

⁽¹⁾ A decorrere dal 20 luglio 2016 la categoria «Prodotti di panetteria e paste alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009» è sostituita come segue: «Prodotti di panetteria e paste alimentari recanti diciture sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità ai requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione».

⁽²⁾ Il livello massimo si riferisce ai prodotti pronti per l'uso.

16CE0948



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/377 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto, la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati fuori borsa (contratti derivati «OTC»), anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.
- (2) Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d'America (USA) assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.
- (3) Il 1° settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali stabilite negli USA. Il parere tecnico ha individuato alcune differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali negli USA e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Tuttavia la presente decisione si basa non solo sull'analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali negli USA, ma anche sulla valutazione del risultato dei requisiti e della loro idoneità ad attenuare i rischi, a cui i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione possono essere esposti, in maniera ritenuta equivalente al risultato dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012.
- (4) A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.
- (5) In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (6) I requisiti giuridicamente vincolanti degli USA per le controparti centrali autorizzate (il termine utilizzato nell'ambito della CFTC è «registrazione») e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.




(CFTC) sono contenuti nella Commodity Exchange Act (CEA), come modificata dai titoli VII e VIII della Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act («la legge Dodd-Frank»), e nei regolamenti della CFTC emanati a norma della stessa. La CFTC è l'autorità competente per la vigilanza su tutti i contratti derivati che non si basano su un unico titolo (obbligazione o azione), prestito oppure gruppo o indice di titoli a base ristretta ed è responsabile dell'autorizzazione e della regolamentazione delle controparti centrali che offrono servizi di compensazione per quei contratti derivati («organismi di compensazione dei derivati» o DCO). I contratti derivati che rientrano fra le competenze della CFTC corrispondono pertanto a un sottogruppo dei contratti derivati coperti dalle disposizioni sulle controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. La presente decisione riguarda esclusivamente l'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza per i DCO e non le disposizioni legislative e di vigilanza sulle controparti centrali che offrono servizi di compensazione per i contratti derivati rientranti fra le competenze della Securities and Exchange Commission (SEC). Se una controparte centrale è autorizzata sia come organismo di compensazione nell'ambito della giurisdizione della SEC sia come DCO, la presente decisione la riguarda soltanto nella misura in cui fornisce servizi di compensazione per contratti derivati che ricadono nella giurisdizione della CFTC.

- (7) I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate dalla CFTC prevedono norme di alto livello fissate dai principi fondamentali per i DCO di cui alla sezione 5b(c)(2) della CEA e ai capitoli A e B della parte 39 dei regolamenti CFTC. Per essere autorizzate dalla CFTC, tutte le controparti centrali devono rispettare i principi fondamentali. I principi fondamentali sono integrati da specifiche norme di gestione dei rischi rafforzate applicabili ai DCO che sono stati designati come di rilevanza sistemica dal Financial Stability Oversight Council degli USA e per i quali la CFTC è stata nominata organismo di sorveglianza (SIDCO). Le norme di gestione dei rischi rafforzate sono fissate nel capitolo C della parte 39 dei regolamenti CFTC (regolamenti dal 39.30 al 39.42). Le norme di alto livello e le specifiche norme di gestione dei rischi rafforzate per i SIDCO (collettivamente, le «norme primarie») sono applicabili ai SIDCO e ai DCO che non sono stati designati come SIDCO ma hanno scelto volontariamente di essere giuridicamente vincolati da tali specifiche norme di gestione dei rischi («DCO che hanno optato per l'adesione»). Le norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili ai DCO.
- (8) Conformemente alle norme primarie i DCO devono adottare regole e procedure interne che richiedono l'approvazione della CFTC. Per quanto riguarda alcuni parametri stabiliti dalle norme primarie, le regole e procedure interne dei DCO devono prevedere disposizioni prescrittive in merito alle modalità secondo le quali il DCO li soddisferà. Inoltre queste regole e procedure interne contengono requisiti che integrano quelli prescritti dalle norme primarie. Una volta approvate dalla CFTC, le regole e procedure interne diventano giuridicamente vincolanti per i DCO e costituiscono parte integrante delle disposizioni legislative e di vigilanza che questi DCO devono rispettare. In caso di inadempienza alle norme primarie o alle regole e procedure interne del DCO, la CFTC ha il potere di imporre sanzioni ai DCO, come ammende e la sospensione o revoca dell'autorizzazione.
- (9) I requisiti giuridicamente vincolanti negli USA in materia di contratti derivati compensati dai DCO presentano quindi una struttura a due livelli. Le norme primarie per i SIDCO e i DCO che hanno optato per l'adesione costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti. Le regole e procedure interne dei SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti. Al momento di determinare l'equivalenza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, il tipo e il grado di dettaglio dei requisiti giuridici contenuti nelle regole e procedure interne dei SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione devono pertanto essere considerati parallelamente alle norme primarie per garantire che i requisiti giuridicamente vincolanti posti in essere tramite le componenti combinate delle disposizioni legislative e di vigilanza possano essere considerati equivalenti ai requisiti imposti dal titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.
- (10) Le norme primarie applicabili ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione integrate dalle relative regole e procedure interne producono risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Le norme primarie comprendono requisiti in materia di governance (tra cui requisiti organizzativi, requisiti concernenti l'alta dirigenza, comitati dei rischi, conservazione dei dati, partecipazioni qualificate, informazioni trasmesse all'autorità competente), conflitti di interesse, esternalizzazione, condotta negli affari, continuità e separazione operativa, nonché rischio di liquidità, garanzie obbligatorie, politica di investimento e rischio di regolamento.
- (11) Benché le norme primarie sui rischi di liquidità non impongano ai SIDCO né ai DCO che hanno optato per l'adesione il mantenimento di risorse di liquidità ammissibili per rispettare il «principio cover 2», ossia risorse liquide per coprire almeno l'inadempimento dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali essi hanno le esposizioni più grandi, siffatto DCO deve tuttavia istituire procedure per far fronte a qualsiasi carenza di liquidità evidenziata, garantendo la disponibilità delle risorse impegnate ogniqualvolta le perdite superino l'inadempimento del partecipante diretto nei confronti del quale ha la maggiore esposizione. Benché diverso da quello del




«principio cover 2» di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012, quest'approccio produce risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme di cui a detto titolo IV.

- (12) Le norme primarie concernenti la partecipazione, la gestione delle esposizioni, i requisiti in materia di margini, i fondi di garanzia in caso di inadempimento, le altre risorse finanziarie, le linee di difesa in caso di inadempimento e le procedure in caso di inadempimento seguono un approccio simile alle norme di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012, ma differiscono per alcuni aspetti. Per quanto riguarda il margine iniziale applicato alle posizioni proprietarie del partecipante diretto, le norme primarie prevedono un periodo di liquidazione minimo di un giorno per i contratti derivati non-OTC, tra cui future, opzioni, swap su materie prime energetiche dell'agricoltura e metalli, e di cinque giorni per tutti gli altri derivati, con un margine raccolto su base netta. Le norme dell'Unione tuttavia fissano periodi di liquidazione minimi di due giorni per i contratti derivati non-OTC e cinque giorni per i contratti derivati OTC, solitamente con un margine raccolto su base netta. Per quanto riguarda le posizioni proprietarie dei partecipanti diretti, pertanto, il più lungo periodo di liquidazione di due giorni per i contratti derivati non-OTC nell'Unione fa sì che le controparti centrali autorizzate nell'Unione raccolgano un margine maggiore rispetto a tali posizioni. Per contro, nel caso di margini iniziali raccolti rispetto alle posizioni dei clienti dei partecipanti diretti, le norme primarie prevedono che il margine sia raccolto su base lorda per tutte le categorie di contratti derivati, mentre nel diritto dell'Unione non si riscontra tale requisito. Questa differenza tra la raccolta di margine netto e lordo produce risultati equivalenti per l'importo del margine detenuto dai DCO in relazione alle posizioni dei clienti, compensando la differenza del periodo di liquidazione. Pertanto le norme primarie sui requisiti in materia di margini possono essere considerate equivalenti al diritto dell'Unione nella misura in cui riguardano le posizioni dei clienti dei partecipanti diretti. Inoltre il diritto dell'Unione prevede l'applicazione di una delle tre misure antiprociclicità per garantire che i margini iniziali non si riducano eccessivamente in congiunture economiche stabili né aumentino precipitosamente in situazioni di criticità, mentre le norme primarie non prevedono tale requisito specifico. Così queste misure offrono margini stabili e prudenziali. Inoltre, in conformità delle norme primarie, i SIDCO e i DCO che hanno optato per l'adesione sono tenuti ad applicare il «principio cover 2» se tali DCO sono stati designati come di rilevanza sistemica in più giurisdizioni o se sono coinvolti in attività con un profilo di rischio più complesso. Le norme dell'Unione, al contrario, prevedono il «principio cover 2» per tutte le controparti centrali.
- (13) Le disposizioni legislative e di vigilanza degli USA applicabili ai DCO dovrebbero pertanto essere ritenute equivalenti a condizione che, in conformità delle regole e procedure interne dei DCO autorizzati in qualità di SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione, esse garantiscano che i DCO rispettino i seguenti requisiti: 1) per i contratti derivati non-OTC eseguiti su mercati regolamentati, un periodo di liquidazione di due giorni rispetto al margine iniziale applicato alle posizioni proprietarie dei partecipanti diretti; 2) per tutti i contratti derivati, misure per limitare la prociclicità che offrano margini stabili e prudenziali e siano equivalenti almeno a una delle opzioni di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012; e 3) la disponibilità di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti affinché il DCO possa far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili, tenendo conto dei rischi aggiuntivi a cui tali DCO sono esposti in caso di fallimento concomitante di soggetti del gruppo dei partecipanti diretti inadempienti.
- (14) La Commissione nota che le caratteristiche specifiche concernenti alcuni contratti derivati del settore agricolo quotati in borsa, eseguiti su mercati regolamentati degli USA e compensati dai DCO, riguardano mercati che servono soprattutto controparti non finanziarie nazionali negli USA che gestiscono i propri rischi commerciali mediante tali contratti e che hanno un livello limitato di legami sistemici con il resto del sistema finanziario. Il rischio derivante dalla compensazione di questi contratti è trascurabile rispetto ai partecipanti diretti e alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Di conseguenza, la valutazione dell'equivalenza non è significativamente influenzata dalle caratteristiche normative applicabili a detti contratti derivati del settore agricolo.
- (15) È opportuno pertanto concludere che le disposizioni legislative e di vigilanza della CFTC, in cui sono comprese le norme primarie e le regole e procedure interne dei SIDCO e dei DCO che hanno optato per l'adesione rispondenti ai criteri stabiliti dalla presente decisione in relazione alla gestione dei rischi, dovrebbero essere considerate requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Soltanto i SIDCO e i DCO che hanno optato per l'adesione che rispettano tali requisiti giuridicamente vincolanti (ossia le norme primarie integrate dalle regole e procedure interne approvate dalla CFTC e i criteri stabiliti nel presente atto) possono essere riconosciuti dall'ESMA, la quale dovrebbe, a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, verificare che tali criteri facciano parte delle regole e procedure interne di qualsiasi controparte centrale soggetta a tale regime che richieda il riconoscimento nell'Unione. Allo stesso modo l'ESMA controlla, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, che il regime equivalente definito dalla presente decisione e le condizioni ivi contenute continuino a essere soddisfatti, e può revocare il riconoscimento in caso contrario. In particolare, l'ESMA accerta che la controparte centrale applichi un periodo di liquidazione di due giorni per le posizioni proprietarie dei partecipanti diretti nei contratti derivati non-OTC e che la controparte centrale applichi misure volte a limitare la prociclicità che siano equivalenti nell'offrire margini stabili e prudenziali a una delle tre misure di cui al regolamento (UE) n. 648/2012; essa accerta inoltre che la controparte centrale mantenga la disponibilità di



risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali ha le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili, tenendo conto dei rischi aggiuntivi a cui tali controparti centrali sono esposte in caso di fallimento concomitante di soggetti del gruppo dei partecipanti diretti inadempienti.

- (16) In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali stabilite negli USA devono inoltre consentire che, in tale giurisdizione, le controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.
- (17) La CFTC effettua il monitoraggio continuo dell'osservanza, da parte dei DCO, dei requisiti in materia di gestione dei rischi mediante procedure di sorveglianza e di esame basato sul rischio, compreso il test dei requisiti prudenziali. La CFTC svolge esami tramite commissioni esaminatrici. Alla conclusione dell'esame la CFTC redige una relazione in cui ne sintetizza i risultati, tra cui gli eventuali punti problematici. La relazione delinea le carenze individuate; varie misure sono a disposizione della CFTC per garantire che i DCO affrontino adeguatamente i problemi individuati, tra cui l'imposizione di ammende e la sospensione o revoca dell'autorizzazione qualora le carenze non vengano colmate. La relazione, o le informazioni ivi contenute, e le eventuali misure adottate di conseguenza possono essere condivise con le autorità di regolamentazione di un paese terzo sulla base di accordi di cooperazione.
- (18) È opportuno pertanto giungere alla conclusione che le disposizioni legislative e di vigilanza relative ai DCO consentono, su base continuativa, una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.
- (19) In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli USA devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi («controparti centrali di paesi terzi»).
- (20) Le controparti centrali di paesi terzi possono richiedere alla CFTC l'autorizzazione per il DCO. Sulla base dell'autorità conferitale dal 7 U.S.C. § 2(i), la CFTC può prevedere una conformità sostitutiva per le controparti centrali di paesi terzi, nella misura in cui abbia verificato la comparabilità tra i propri requisiti per i DCO e i requisiti del regime normativo del paese terzo. Se è prevista la conformità sostitutiva, la controparte centrale del paese terzo autorizzata quale DCO può soddisfare i requisiti della CFTC conformandosi ai requisiti comparabili della propria giurisdizione (quella del paese terzo). Per la concessione del riconoscimento è anche necessario concludere un memorandum d'intesa tra la CFTC e l'autorità di vigilanza competente del paese terzo della controparte centrale richiedente.
- (21) È opportuno pertanto giungere alla conclusione che le disposizioni legislative e di vigilanza della CFTC consentono un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi.
- (22) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti, relativi ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione, applicabili negli USA al momento della sua adozione. È opportuno che la Commissione, in cooperazione con l'ESMA, continui a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza relative ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione, nonché il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione.
- (23) Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili negli USA ai SIDCO e ai DCO che hanno optato per l'adesione non pregiudica la possibilità che la Commissione intraprenda un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi e in particolare le verifiche compiute dall'ESMA o le informazioni derivanti dalla cooperazione di vigilanza con la CFTC, conformemente alle procedure e ai meccanismi di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, le impongano di rivalutare l'equivalenza concessa con la presente decisione. La rivalutazione potrebbe determinare l'abrogazione della presente decisione.
- (24) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d'America (USA) in materia di organismi di compensazione dei derivati previste dalla sezione 5b della Commodity Exchange Act e dai capitoli A, B e C della parte 39 dei regolamenti CFTC, eccezion fatta per il regolamento 39.35 e il regolamento 39.39, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 purché le regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati designati come di rilevanza sistemica dalle autorità degli USA («organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica») e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione alle norme contenute nel capitolo C della parte 39 dei regolamenti CFTC e sono autorizzati e soggetti alla vigilanza della CFTC («organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione») contengano gli elementi di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Le norme specifiche contenute nelle regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione di cui al paragrafo 1 prevedono, per quanto riguarda il principio enunciato nel regolamento CFTC 39.13, specifiche misure di gestione dei rischi che garantiscono che i margini iniziali siano calcolati e raccolti nel rispetto dei parametri seguenti:


- a) nel caso di posizioni proprietarie dei partecipanti diretti in contratti derivati eseguiti su mercati regolamentati o mercati designati per contratti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7, un periodo di liquidazione di due giorni calcolato su base netta;
- b) nel caso di tutti i contratti derivati, misure intese a limitare la prociclicità equivalenti almeno a una delle misure seguenti:
 - i) misure che applicano una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che la controparte centrale consente di esaurire temporaneamente in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;
 - ii) misure che assegnano una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico;
 - iii) misure che garantiscono che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.

3. Le norme specifiche contenute nelle regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione di cui al paragrafo 1 prevedono, per quanto riguarda il principio enunciato nel regolamento 39.11 e nel regolamento 39.33 CFTC, misure specifiche per le risorse finanziarie tali da garantire che gli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica o gli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione mantengano la disponibilità di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a consentire loro di far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili, tenendo conto dei rischi aggiuntivi a cui gli organismi di compensazione dei derivati sono esposti in caso di fallimento concomitante di soggetti del gruppo dei partecipanti diretti inadempienti.

Articolo 2

1. I contratti derivati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non includono i contratti derivati per materie prime agricole che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) si basano su un prodotto agricolo sottostante che fa riferimento a categorie, prezzi, pesi, misure o fattori di conversione per materie prime agricole e loro prodotti pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e sono negoziati su un mercato designato per contratti dagli Stati Uniti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7, oppure si basano su un prodotto agricolo sottostante di zucchero, olio di soia, farina di soia, cacao, caffè o legname e sono negoziati su un mercato designato per contratti dagli Stati Uniti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7;
- b) si basano su un prodotto agricolo sottostante che funge da base per un contratto derivato su materie prime agricole offerto per la compensazione da un organismo di compensazione dei derivati stabilito negli USA;



- c) qualora il contratto specifichi uno o più luoghi di produzione del prodotto agricolo sottostante, nessuno di tali luoghi di produzione si trova all'interno dell'Unione;
- d) soddisfano una delle condizioni seguenti:
 - i) sono regolati fisicamente e, tranne nel caso in cui si basino su un prodotto agricolo sottostante del caffè, tutti i luoghi di consegna si trovano al di fuori dell'Unione;
 - ii) sono regolati in contanti e, tranne nel caso in cui si basino su un prodotto agricolo sottostante del caffè o dello zucchero, l'importo del regolamento non si basa sui prezzi di un prodotto agricolo sottostante per cui almeno uno dei luoghi di consegna si trova all'interno dell'Unione.

La condizione di cui al primo comma, lettera (b), è considerata non soddisfatta per un determinato contratto derivato su materie prime agricole qualora la maggioranza di tali contratti compensati da un organismo di compensazione dei derivati stabilito negli USA sia compensata per controparti stabilite nell'Unione e tali contratti siano anche offerti per la compensazione da una controparte centrale autorizzata nell'Unione.

2. L'articolo 1, paragrafo 3, non si applica agli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e agli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione che compensano solo i contratti derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE0949



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/378 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare la coerenza degli obblighi di segnalazione alleviando l'onere amministrativo a carico dei soggetti tenuti a rispettarli è necessario allineare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento e dal regolamento delegato che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Per poter garantire la qualità dei dati e l'effettivo monitoraggio del mercato nell'interesse della sua integrità, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero poter ricevere prontamente notifiche complete per ciascun giorno di negoziazione.
- (3) Ai fini di un uso efficace ed efficiente dei dati da parte delle autorità competenti, è opportuno assicurare la coerenza dei modelli e dei formati usati per notificare gli strumenti finanziari. Le finalità ricercate risultano favorite dalla conformità alle norme internazionali relative alle informazioni da inserire nelle notifiche.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (5) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (6) Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

⁽¹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Entro le ore 21.00 CET di ogni giorno in cui le negoziazioni sono aperte, la sede di negoziazione notifica con procedura automatizzata all'autorità competente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, ogni strumento finanziario che, entro le ore 18.00 CET del medesimo giorno, vi è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel sistema della sede di negoziazione, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione.
2. Lo strumento finanziario che, dopo le ore 18.00 CET, è stato per la prima volta oggetto di richiesta di ammissione alla negoziazione o ammesso alla negoziazione o negoziato nella sede di negoziazione, anche tramite inoltro di ordini o quotazioni nel suo sistema, oppure che ha cessato di esservi negoziato o ammesso alla negoziazione è notificato con procedura automatizzata all'autorità competente dalla sede di negoziazione entro le ore 21.00 CET del giorno successivo in cui le negoziazioni sono aperte.
3. A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'autorità competente trasmette con procedura automatizzata all'ESMA le notifiche previste ai paragrafi 1 e 2 ogni giorno entro le ore 23.59 CET usando canali di comunicazione elettronica protetti.

Articolo 2

Tutti i dati da includere nelle notifiche a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 sono presentati secondo i criteri e i formati indicati nell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica e in formato leggibile informaticamente e in un modello XML uniforme secondo la metodologia ISO 20022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Criteria e formati per la trasmissione delle notifiche alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014

Tabella 1

Legenda della tabella 3

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{CFI_CODE}	6 caratteri	Codice CFI di ISO 10962.
{COUNTRYCODE_2}	2 caratteri alfanumerici	Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1.
{CURRENCYCODE_3}	3 caratteri alfanumerici	Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	<ul style="list-style-type: none"> — Data e ora nel formato seguente: — AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora — «mm» indica il minuto; — «ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi. <ul style="list-style-type: none"> — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno); i valori sono arrotondati e non troncati.



SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{INDEX}	4 caratteri alfabetici	«EONA» — EONIA «EONS» — <i>swap</i> sull'EONIA «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Tesoro «SWAP» — <i>swap</i> «FUSW» — <i>swap</i> su future
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n cifre in totale	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166.
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo della persona giuridica secondo ISO 17442.
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{FISN}	35 caratteri alfanumerici	Codice FISN secondo ISO 18774.





Tabella 2

Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini della tabella 3 (campi 35-37)

Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
«AGRI» — Agricoli	«GROS» — Cereali e semi oleosi	«FWHT» — Frumento da foraggio «SOYB» — Soia «CORN» — Granturco «RPSD» — Colza «RICE» — Riso «OTHR» — Altro
	«SOFT» — Softs	«CCOA» — Cacao «ROBU» — Caffè Robusta «WHSG» — Zucchero bianco «BRWN» — Zucchero grezzo «OTHR» — Altro
	«POTA» — Patate	
	«OOLI» — Olio d'oliva	«LAMP» — Lampante
	«DIRY» — Prodotti lattiero-caseari	
	«FRST» — Silvicultura	
	«SEAF» — Prodotti ittici	
	«LSTK» — Bestiame	
	«GRIN» — Cereali	«MWHT» — Frumento da panificazione
«NRGY» — Energia	«ELEC» — Energia elettrica	«BSLD» — Carico di base «FITR» — Diritti di trasmissione finanziari «PKLD» — Carico di punta «OFFP» — Orario normale «OTHR» — Altro
	«NGAS» — Gas naturale	«GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF



Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
	«OILP» — Petrolio	«BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadese «COND» — Condensato «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubai «ESPO» — ESPO «ETHA» — Etanolo «FUEL» — Combustibile «FOIL» — Olio combustibile «GOIL» — Gasolio «GSLN» — Benzina «HEAT» — Gasolio da riscaldamento «JTFL» — JET Fuel «KERO» — Kerosene «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Nafta «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Urali «WTIO» — WTI
	«COAL» — Carbone «INRG» — Inter Energy «RNNG» — Energie rinnovabili «LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione «DIST» — Distillati	
«ENVR» — Ambientali	«EMIS» — Emissioni	«CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro
	«WTHR» — Meteo «CRBR» — Associati al carbonio	



Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
«FRGT» — Carico	«WETF» — <i>Wet</i>	«TNKR» — Petroliere
	«DRYF» — <i>Dry</i>	«DBCR» — Portarinfuse
	«CSHP» — Portacontainer	
«FRTL» — Concimi	«AMMO» — Ammoniaca «DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP) «PTSH» — Potassa «SLPH» — Zolfo «UREA» — Urea «UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)	
«INDP» — Prodotti industriali	«CSTR» — Edilizia «MFTG» — Manifatturieri	
«METL» — Metalli	«NPRM» — Non preziosi	«ALUM» — Alluminio «ALUA» — Leghe di alluminio «CBLT» — Cobalto «COPR» — Rame «IRON» — Minerale di ferro «LEAD» — Piombo «MOLY» — Molibdeno «NASC» — NASAAC «NICK» — Nichel «STEL» — Acciaio «TINN» — Stagno «ZINC» — Zinco «OTHR» — Altro
	«PRME» — Preziosi	«GOLD» — Oro «SLVR» — Argento «PTNM» — Platino «PLDM» — Palladio «OTHR» — Altro
«MCEX» — Esotici multimerchi		
«PAPR» — Carta	«CBRD» — Cartone ondulato grezzo «NSPT» — Carta da giornale «PULP» — Polpa «RCVP» — Carta di recupero	



Categoria di prodotti	Sottocategoria di prodotti	Ulteriore sottocategoria di prodotti
«POLY» — Polipropilene	«PLST» — Plastica	
«INFL» — Inflazione		
«OEST» — Statistiche economiche ufficiali		
«OTHC» — Altri C10 secondo la definizione dell'allegato III, tabella 10.1, sezione 10, del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati	«DLVR» — Con obbligo di consegna «NDLV» — Senza obbligo di consegna	
«OTHR» — Altro		

Tabella 3

Criteria e formati per le notifiche da trasmettere a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 596/2014

N.	CAMPO	CRITERI E FORMATI PER LE SEGNALAZIONI
Campi generali		
1	Codice identificativo dello strumento	{ISIN}
2	Nome completo dello strumento	{ALPHANUM-350}
3	Classificazione dello strumento	{CFI_CODE}
4	Indicatore di derivato su merci	«true» — sì «false» — no
Campi relativi all'emittente		
5	Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione	{LEI}
Campi relativi alla sede		
6	Sede di negoziazione	{MIC}
7	Nome breve dello strumento finanziario	{FISN}
8	Richiesta dell'emittente di ammissione alla negoziazione	«true» — sì «false» — no



N.	CAMPO	CRITERI E FORMATI PER LE SEGNALAZIONI
9	Data di approvazione dell'ammissione alla negoziazione	{DATE_TIME_FORMAT}
10	Data della richiesta di ammissione alla negoziazione	{DATE_TIME_FORMAT}
11	Data di ammissione alla negoziazione o data di prima negoziazione	{DATE_TIME_FORMAT}
12	Data di cessazione	{DATE_TIME_FORMAT}
Campi relativi al nozionale		
13	Valuta nozionale 1	{CURRENCYCODE_3}
Campi relativi a obbligazioni o altre forme di titoli di debito		
14	Importo nominale totale emesso	{DECIMAL-18/5}
15	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
16	Valuta del valore nominale	{CURRENCYCODE_3}
17	Valore nominale per unità/valore minimo di negoziazione	{DECIMAL-18/5}
18	Tasso fisso	{DECIMAL-11/10} espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)
19	Identificativo dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	{ISIN}
20	Nome dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	{INDEX} oppure {ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}
21	Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni
22	Differenziale in punti base dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile	{INTEGER-5}
23	Rango (<i>seniority</i>) dell'obbligazione	«SNDB» — debito senior «MZZD» — mezzanino «SBOD» — debito subordinato «JUND» — debito junior



N.	CAMPO	CRITERI E FORMATI PER LE SEGNALAZIONI
Campi relativi a derivati e derivati cartolarizzati		
24	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
25	Moltiplicatore del prezzo	{DECIMAL-18/17}
26	Codice dello strumento sottostante	{ISIN}
27	Emittente sottostante	{LEI}
28	Nome dell'indice sottostante	{INDEX} oppure {ALPHANUM-25} — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}
29	Termine dell'indice sottostante	{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«MNTH» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni
30	Tipo di opzione	«PUTO» — <i>put</i> «CALL» — <i>call</i> «OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di <i>call</i> o di <i>put</i>
31	Prezzo di esercizio	{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base «PNDG» se il prezzo non è disponibile
32	Valuta del prezzo di esercizio	{CURRENCYCODE_3}
33	Stile di esercizio dell'opzione	«EURO» — europeo «AMER» — americano «ASIA» — asiatico «BERM» — bermudiano «OTHR» — altro
34	Tipo di consegna	«PHYS» — regolato fisicamente «CASH» — regolato in contanti «OPTN» — facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi



N.	CAMPO	CRITERI E FORMATI PER LE SEGNALAZIONI
Derivati su merci e su quote di emissione		
35	Categoria di prodotti	Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.
36	Sottocategoria di prodotti	Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.
37	Ulteriore sottocategoria di prodotti	Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.
38	Tipo di operazione	«FUTR» — <i>future</i> «OPTN» — opzioni «TAPO» — TAPO «SWAP» — <i>swap</i> «MINI» — <i>mini</i> «OTCT» — OTC «ORIT» — vendita a fermo «CRCK» — <i>crack</i> «DIFF» — differenziale «OTHR» — Altro
39	Tipo di prezzo finale	«ARGM» — Argus/McCloskey «BLTC» — Baltic «EXOF» — Exchange «GBCL» — GlobalCOAL «IHSM» — IHS McCloskey «PLAT» — Platts «OTHR» — Altro

Derivati su tassi di interesse

— Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario su tassi di interesse.

40	Tasso di riferimento	{INDEX} oppure {ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}
----	----------------------	---



N.	CAMPO	CRITERI E FORMATI PER LE SEGNALAZIONI
41	Termine del contratto su tassi di interesse	{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«Mnth» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni
42	Valuta nozionale 2	{CURRENCYCODE_3}
43	Tasso fisso della gamba 1	{DECIMAL -11/10} espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)
44	Tasso fisso della gamba 2	{DECIMAL -11/10} espresso in percentuale (ad esempio, 7.0 indica 7 % e 0.3 indica 0,3 %)
45	Tasso variabile della gamba 2	{INDEX} oppure {ALPHANUM-25} — se il tasso di riferimento non è compreso nell'elenco {INDEX}
46	Termine del contratto su tassi di interesse della gamba 2	{INTEGER-3}+«DAYS» — giorni {INTEGER-3}+«WEEK» — settimane {INTEGER-3}+«Mnth» — mesi {INTEGER-3}+«YEAR» — anni

Derivati su cambi

— Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario del tipo cambi.

47	Valuta nozionale 2	{CURRENCYCODE_3}
48	Tipo FX	«FXCR» — FX valute incrociate «FXEM» — FX mercati emergenti «FXMJ» — FX Majors

16CE0950



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/379 DELLA COMMISSIONE**dell'11 marzo 2016****recante modifica del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell'ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽²⁾ definiscono la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché dei codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.
- (2) Al fine di migliorare la tracciabilità degli operatori da parte delle autorità competenti dello Stato membro di spedizione e di esportazione e al fine di garantire la correlazione tra le informazioni dello Stato membro di spedizione e quelle dello Stato membro di esportazione nell'eventualità in cui i prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa debbano essere esportati secondo le disposizioni ex articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE, lo speditore dovrebbe avere la possibilità di indicare il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI), così come definito all'articolo 1, paragrafo 18, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, corrispondente al dichiarante che presenta la dichiarazione di esportazione.
- (3) Al fine di una migliore completezza delle informazioni, nelle voci che contengono dati numerici è opportuno che non sia possibile inserire valori erronei pari a zero.
- (4) A norma del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione ⁽⁴⁾, determinate indicazioni relative a prodotti vinicoli, vale a dire la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta, l'annata di raccolta e la varietà di uve da vino, devono essere certificate in un documento di accompagnamento. Laddove vada utilizzato il sistema informatizzato, il contenuto del documento amministrativo elettronico dovrebbe pertanto essere adattato al fine di consentire la registrazione di tali indicazioni.
- (5) Alle condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, qualora una bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale, l'età della bevanda spiritosa può essere precisata nella sua designazione, presentazione o etichettatura. È quindi necessario modificare la descrizione dei dati relativi alle bevande spiritose nel documento amministrativo elettronico.
- (6) Ai fini dell'annullamento del movimento, il codice del motivo dell'annullamento deve essere contenuto nel messaggio di annullamento. I valori consentiti per detto codice sono composti da una sola cifra. La lunghezza dei dati in questione dovrebbe pertanto limitarsi a una cifra.
- (7) In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione, in


⁽¹⁾ GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GUL 197 del 29.7.2009, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GUL 128 del 27.5.2009, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16).



conformità dell'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE, possono autorizzare lo spedite a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario. Pertanto, i requisiti concernenti l'identificazione dell'operatore non dovrebbero applicarsi nei casi in cui la circolazione di prodotti energetici in sospensione d'accisa è frazionata conformemente all'articolo 23 della direttiva 2008/118/CE e il destinatario non è sicuramente noto.

- (8) La direttiva 95/59/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2011/64/UE del Consiglio ⁽²⁾. A fini di chiarezza, i riferimenti alla direttiva abrogata dal regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbero essere aggiornati.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GUL 291 del 6.12.1995, pag. 40).

⁽²⁾ Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GUL 176 del 5.7.2011, pag. 24).



ALLEGATO I


Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, le tabelle da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1


(di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1)

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico


A	B	C	D	E	F	G
		ATTRIBUTO	R			
	a	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione) 2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.	n1
	b	Indicatore di presentazione differita	D	«R» per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1	Valori possibili: 0 = falso 1 = vero Il valore è preimpostato a «falso». Questo dato non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.	n1
1		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)	n1




A	B	C	D	E	F	G
					<p>5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	
	<i>b</i>	Durata del tragitto	R		Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92.	an3
	<i>c</i>	Organizzazione del trasporto	R		Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinataro 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	<i>d</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
	<i>e</i>	Data e ora di convalida dell'e-AD	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
	<i>f</i>	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.	n..2
	<i>g</i>	Data e ora di convalida dell'aggiornamento	C	Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime




A	B	C	D	E	F	G
2	OPERATORE Speditore					
	a	Codice accisa dell'operatore	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.	an.13
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3	OPERATORE Luogo di spedizione					
	a	Riferimento del deposito fiscale	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.	an.13
	b	Nome dell'operatore	O			an..182
	c	Via	O			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	O			an..10
	f	Città	O			an..50
	g	NAD_LNG	C		«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	a2




A	B	C	D	E	F	G
4		UFFICIO di spedizione — Importazione	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «2»		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per l'immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 5. Inserire il codice di un ufficio doganale figurante nell'elenco degli uffici doganali.	an8
5		OPERATORE destinatario	C	«R», tranne per il tipo di messaggio «2» — Presentazione per esportazione con «domiciliazione» o per il codice del tipo di destinazione 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)	Per i codici del tipo di destinazione: — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Codice EORI	C	<p>«O» per il codice del tipo di destinazione 6</p> <p>— Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</p>	<p>Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE</p>	an..17
6		DATI COMPLEMENTARI OPERATORE destinatario	C	<p>«R» per il codice del tipo di destinazione 5</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</p>		
	<i>a</i>	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
	<i>b</i>	Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise	D	<p>«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (1)</p>		an..255
7		OPERATORE Luogo di consegna	C	<p>«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4</p> <p>— «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</p>	<p>Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.</p> <p>Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:</p> <p>— è «O» per l'e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;</p> <p>— non si applica per la bozza di e-AD.</p>	
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	<p>«R» per il codice del tipo di destinazione 1</p> <p>— «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</p>	<p>Per i codici del tipo di destinazione:</p> <p>— 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;</p> <p>— 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.</p>	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	<p>«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5</p> <p>— «O» per il codice del tipo di destinazione 4</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)</p>		an..182




A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 7 c, 7 e e 7 f: — «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5 — «O» per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>f</i>	Città	C			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
8		UFFICIO Luogo di consegna — Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5. Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.	an8
9		e-AD	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.	an..22
	<i>b</i>	Numero della fattura	R		Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an..35
	<i>c</i>	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	La data del documento che figura nella casella 9 b.	Data
	<i>d</i>	Codice del tipo di origine	R		I valori possibili per l'origine del movimento sono: 1 = Origine — Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Origine — Importazione [nella situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]	n1




A	B	C	D	E	F	G
	<i>e</i>	Data di spedizione	R		La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.	Data
	<i>f</i>	Ora di spedizione	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L'ora indicata è l'ora locale.	Ora
	<i>g</i>	ARC a monte	D	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)	L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito.	an21
9.1		Dau DI IMPORTAZIONE	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è «2» (importazione)		9X
	<i>a</i>	Numero del DAU di importazione	R	Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati.	an..21
10		UFFICIO autorità competente del luogo di spedizione	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr: allegato II, elenco codici 5.	an8
11		Garanzia del movimento	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6.	n..4



A	B	C	D	E	F	G	
12		OPERATORE Garante	C	«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 (Cfr. codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)	Indicare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X	
				O			Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
				O			
				C			Per 12c, d, f e g:
				C			«O» se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti «R»
				O			
				C			
				C			
				C			
				C			NAD_LNG
13		TRASPORTO	R				
			R		Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 7.	n..2	
			C	«R» se il codice del modo di trasporto è «altro» Altrimenti «O»	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350	
			C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2	
14		OPERATORE Organizzatore del trasporto	C	«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1 c è 3 o 4			




A	B	C	D	E	F	G
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
15		OPERATORE Primo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
16		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	R			99X
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13 a. Cfr. allegato II, elenco codici 8.	n..2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	C	«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 16 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	17	Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	999x
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.	an4
	<i>c</i>	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n8
	<i>d</i>	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.	n..15,3




A	B	C	D	E	F	G
					Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise. Il valore del dato deve essere superiore a zero	
<i>e</i>	Peso lordo	R			Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).	n..15,2
<i>f</i>	Peso netto	R			Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette). Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,2
<i>g</i>	Titolo alcolometrico	C		«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione	Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..5,2
<i>h</i>	Grado Plato	D		«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.	Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..5,2
<i>i</i>	Contrassegno fiscale	O			Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
<i>j</i>	LNG_del contrassegno fiscale	C		«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<i>k</i>	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D		«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali	Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.	n1
<i>l</i>	Denominazione di origine	O			Questa casella può essere utilizzata per certificare: 1. nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l'annata di raccolta e la o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (?). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (?) e ai relativi atti delegati ed esecutivi». Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (?);	an..350




A	B	C	D	E	F	G
					<p>2. nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, l'indicazione geografica (IG) o l'età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione sulle bevande spiritose (in particolare gli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (°)). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il o i prodotti descritti sono stati commercializzati ed etichettati in conformità delle disposizioni degli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti delegati ed esecutivi»;</p> <p>3. birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (°), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente»;</p> <p>4. alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria».</p>	
	m	LNC_della denominazione di origine	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	n	Dimensioni del produttore	O		Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17 I (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15
	O	Densità	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all'allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..5,2
	p	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati. Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la cui designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.	an..350



A	B	C	D	E	F	G
	q	LNG della designazione commerciale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	r	Marchio dei prodotti	D	«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9 b.	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
	s	LNG del marchio dei prodotti	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
17.1		IMBALLAGGIO	R			99x
	a	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.	an2
	b	Numero di colli	C	«R» se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.	n..15
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	e	LNG delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
17.2		PRODOTTO VITIVINICOLO	D	«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013		



A	B	C	D	E	F	G
	a	Categoria di prodotto vitivinicolo	R		Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti: 1 = Vino senza DOP/IGP 2 = Vino varietale senza DOP/IGP 3 = Vino DOP o IGP 4 = Vino importato 5 = Altro	n1
	b	Codice della zona viticola	D	«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)	Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.	n..2
	c	Paese terzo di origine	C	«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2 a è «4» (vino importato).	Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese «GR».	a2
	d	Altre informazioni	O			an..350
	e	LNG_delle altre informazioni	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	17.2.1	CODICE DELLE OPERAZIONI VITIVINICOLE	D	«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)		99x
	a	Codice delle operazioni vitivinicole	R		Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'elenco dell'allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009.	n..2
	18	DOCUMENTO Certificato	O			9x
	a	Breve descrizione del documento	C	«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18 c	Formulare una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 17.1.	an..350
	b	LNG_della breve descrizione del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	c	Riferimento del documento	C	«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18 a	Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.	an..350
	d	LNG del riferimento del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2


(¹) Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11).
 (²) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).
 (³) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 67).
 (⁴) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).
 (⁵) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).
 (⁶) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

Tabella 2

(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)

Annullamento

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida dell'annullamento	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD per cui è chiesto l'annullamento.	an21




A	B	C	D	E	F	G
3		ANNULLAMENTO	R			
	a	Motivo dell'annullamento	R		Indicare il motivo dell'annullamento dell'e-AD utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 10.	n1
	b	Informazioni complementari	C	— «R» se il codice del motivo di annullamento è 0 — «O» se il codice del motivo di annullamento è 1, 2, 3 o 4 (Cfr. casella 3 a)	Fornire eventuali informazioni supplementari sull'annullamento dell'e-AD	an..350
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

Tabella 3


(di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Cambiamento di destinazione


A	B	C	D	E	F	G
1		ATRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		Aggiornamento dell'e-AD	R			
	a	Numero progressivo	C	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	n..2
	b	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD di cui è cambiata la destinazione.	an21




A	B	C	D	E	F	G
	c	Durata del tragitto	D	«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92.	an3
	d	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	e	Numero della fattura	D	«R» se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an..35
	f	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione	La data del documento che figura nella casella 2 e.	date
	g	Codice del modo di trasporto	D	«R» se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7.	n..2
	h	Informazioni complementari	C	«R» se il codice del modo di trasporto è indicato come «altro»	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350
	i	LNG delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
3		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]	n1
4		OPERATORE Nuovo destinatario	D	«R» se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)	Per i codici del tipo di destinazione: — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
	h	Codice EORI	C	<p>— «O» per il codice del tipo di destinazione 6</p> <p>— Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>	<p>Formire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE</p>	an..17
5	OPERATORE Luogo di consegna	C	C	<p>— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4</p> <p>— «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>	<p>Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.</p> <p>Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:</p> <p>— è «O» alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;</p> <p>— non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.</p>	
a	Identificazione dell'operatore	C	C	<p>— «R» per il codice del tipo di destinazione 1</p> <p>— «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>	<p>Per i codici del tipo di destinazione:</p> <p>— 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;</p> <p>— 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.</p>	an..16
b	Nome dell'operatore	C	C	<p>— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3</p> <p>— «O» per il codice del tipo di destinazione 4</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>		an..182
c	Via	C	C	Per le caselle 5 c, 5 e e 5 f:		an..65
d	Numero civico	O	O	— «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4		an..11
e	Codice postale	C	C	— «O» per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
f	Città	C	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)		an..50



A	B	C	D	E	F	G
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
6		UFFICIO Luogo di consegna — Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5. Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.	an8
7		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2 d è «3» o «4»		
	a	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
8		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.	
	a	Numero IVA	O			an..14



A	B	C	D	E	F	G
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
9		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	D	«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione		99x
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2 g, vedere allegato II, elenco codici 8.	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 9 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.	a2
	f	LNG_delle informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350



A	B	C	D	E	F	G
	g	LNG, delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

Tabella 4

[di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)]

Notifica di cambiamento di destinazione/Notifica di frazionamento

A	B	C	D	E	F	G
1		NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	Tipo di notifica	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Cambiamento di destinazione 2 = Frazionamento	n1
	b	Data e ora della notifica	R	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
	c	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare l'ARC dell'e-AD per il quale è presentata la notifica	an21
	d	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare il numero progressivo dell'e-AD. Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	n..2




A	B	C	D	E	F	G
2	ARC A VALLE		C	«R» se il tipo di notifica nella casella 1 a è 2 Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		9x
	a	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		an21

Tabella 5


(di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Frazionamento


A	B	C	D	E	F	G
1		Frazionamento dell'e-AD	R			
	a	ARC a monte	R		Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare. Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
2		SM di frazionamento	R			
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
3		Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD	R			
	a	Numero di riferimento locale	R		Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l'e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.	9x
	b	Durata del tragitto	D	«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.	Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.	an..22




A	B	C	D	E	F	G
	c	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
3.1		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE] 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)	n1
3.2		OPERATORE Nuovo destinatario	C	«O» se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Per i codici del tipo di destinazione: — 1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all'operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa «R».	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Per i codici del tipo di destinazione: — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo spedite presso l'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182




A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>h</i>	Codice EORI	C	<p>— «O» per il codice del tipo di destinazione 6</p> <p>— Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)</p>	<p>Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE</p>	an..17
3.3		OPERATORE Luogo di consegna	C	<p>— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4</p> <p>— «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)</p>		
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	<p>— «R» per il codice del tipo di destinazione 1</p> <p>— «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)</p>	<p>Per i codici del tipo di destinazione:</p> <p>— 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;</p> <p>— 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.</p>	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	<p>— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3</p> <p>— «O» per il codice del tipo di destinazione 4</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)</p>		an..182




A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 3.3 c, 3.3 e e 3.3 f: — «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>f</i>	Città	C			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.4		UFFICIO Luogo di consegna — Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5. Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione figurante nell'elenco degli uffici doganali.	an8
3.5		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3 c è «3» o «4»		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10




A	B	C	D	E	F	G
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.6		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento	Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.	
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.7		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	D	«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento		99X
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	«R» se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 3.7 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350



A	B	C	D	E	F	G
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	3.8	Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	999x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell'e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le «informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD». Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..3
	b	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.	an..4
	c	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n8
	d	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3
	e	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio). Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,2
	f	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,2



A	B	C	D	E	F	G
	i	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
	j	LNG_del contrassegno fiscale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	k	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali	Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.	n1
	O	Densità	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..5,2
	p	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.	an..350
	q	LNG_della designazione commerciale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	r	Marchio dei prodotti	D	«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
	s	LNG_del marchio dei prodotti	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	3.8.1	IMBALLAGGIO	R			99x
	a	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.	an2
	b	Numero di colli	C	«R» se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.	n..15
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35




A	B	C	D	E	F	G
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

Tabella 6


(di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3)

Nota di ricevimento/Nota di esportazione

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida della nota di ricevimento/ nota di esportazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/ esportazione alla convalida della nota di ricevimento/di esportazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
	b	Numero progressivo	R		Indicare il numero progressivo dell'e-AD. Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	n..2




A	B	C	D	E	F	G
3	OPERATORE destinatario	C	«R», tranne se il dato relativo al tipo di messaggio nel corrispondente documento amministrativo elettronico è «2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione»;			
a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — non si applica al codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)	Per i codici del tipo di destinazione: — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione	an..16	
b	Nome dell'operatore	R				an..182
c	Via	R				an..65
d	Numero civico	O				an..11
e	Codice postale	R				an..10
f	Città	R				an..50
g	NAD_LNG	R			Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
h	Codice EORI	C	— «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE		an..17



A	B	C	D	E	F	G
4		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)	Per i codici del tipo di destinazione: — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 4 c, 4 e e 4 f: — «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5 — «O» per il codice del tipo di destinazione 1		an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)		an..10
	f	Città	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
5		UFFICIO di destinazione	C	«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a della tabella 1)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
6		NOTA di ricevimento/di esportazione	R			
	a	Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa	R		La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE.	Data
	b	Conclusione globale del ricevimento	R		I valori possibili sono: 1 = Merce ricevuta accettata e soddisfacente 2 = Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente 3 = Merce ricevuta rifiutata 4 = Merce ricevuta parzialmente rifiutata 21 = Merce in uscita accettata e soddisfacente 22 = Merce in uscita accettata anche se insoddisfacente 23 = Merce in uscita rifiutata	n..2
	c	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.	an..350
	d	LNG delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici I, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
7		Corpo di dati della NOTA di ricevimento/di esportazione	C	«R» se il valore della conclusione globale del ricevimento è diverso da 1 e 21 (Cfr. casella 6 b)		999x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD associato (casella 17 a della tabella 1) relativo allo stesso prodotto sottoposto ad accisa come nell'e-AD associato a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..3



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Indicatore di eccesso o difetto	D	«R» se si riscontra un eccesso o un difetto nel corpo di dati.	I valori possibili sono: S = Difetto E = Eccesso	a1
	<i>c</i>	Difetto o eccesso osservati	C	«R» se l'indicatore nella casella 7 b è fornito	Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12). Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3
	<i>d</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.	an4
	<i>e</i>	Quantità rifiutata	C	«R» se il codice della conclusione globale del ricevimento è 4 (cfr. casella 6 b)	Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12). Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3
7.1	MOTIVO DI INSODDISFAZIONE		D	«R» per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale del ricevimento 2, 3, 4, 22 o 23 (cfr. casella 6 b)		9X
	<i>a</i>	Motivo di Insoddisfazione	R		I valori possibili sono: 0 = Altro 1 = Eccesso 2 = Difetto 3 = Prodotti danneggiati 4 = Sigillo manomesso 5 = Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS — Export Control System) 7 = Quantità superiore a quella prevista dall'autorizzazione temporanea.	n1



A	B	C	D	E	F	G
	b	Informazioni complementari	C	— «R» se il codice del motivo di insoddisfazione è 0 — «O» se il codice del motivo di insoddisfazione è 1, 2, 3, 4, 5 o 7 (Cfr. casella 7.1 a)	Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.	an..350
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2»



ALLEGATO II

La tabella al punto 11 (Prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:

- (1) nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T200, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 3 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (*) e prodotti assimilati alle sigarette conformemente al punto 2, paragrafo 2, di tale direttiva;

(*) Direttiva 2011/64/CEE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).»;

- (2) nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T300, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/64/UE»;

- (3) nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T400, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/64/UE»;

- (4) nella riga per il prodotto sottoposto ad accisa con il codice T500, la dicitura relativa alla «Designazione» è sostituita dalla seguente:

«Tabacco da fumo, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE, diverso dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, secondo la definizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, e prodotti assimilati al tabacco da fumo diversi dal tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva».

16CE0951



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/380 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	236,2
	MA	101,5
	SN	176,8
	TN	107,9
	TR	93,2
	ZZ	143,1
	0707 00 05	MA
TR		148,3
ZZ		116,4
0709 93 10	MA	59,8
	TR	156,6
	ZZ	108,2
0805 10 20	EG	48,7
	IL	72,6
	MA	59,7
	TN	66,6
	TR	64,7
	ZZ	62,5
	0805 50 10	MA
TR		94,8
ZZ		118,0
0808 10 80	BR	88,6
	US	171,8
	ZZ	130,2
0808 30 90	AR	111,3
	CL	168,4
	CN	73,0
	TR	153,6
	ZA	101,4
	ZZ	121,5

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/381 DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2016

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È possibile migliorare efficacemente la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza, nelle acque soggette alla giurisdizione degli Stati membri, di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti.
- (2) La responsabilità del controllo della conformità delle navi alle norme internazionali in materia di sicurezza, protezione, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo ricade principalmente sullo Stato di bandiera, mentre è di competenza della compagnia della nave mantenerne le condizioni e le dotazioni, dopo la visita di controllo, per conformarsi ai requisiti stabiliti dalle convenzioni a essa applicabili. Tuttavia, in vari Stati di bandiera l'attuazione e l'applicazione di dette norme internazionali sono risultate gravemente carenti.
- (3) È pertanto necessario, come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo inferiore alle norme, che il controllo della conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza, protezione, prevenzione dell'inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo sia garantito anche dagli Stati di approdo, pur riconoscendo che le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo non costituiscono una visita e che le relative schede non sono certificati di navigabilità. Un approccio armonizzato all'efficace applicazione di tali norme internazionali da parte degli Stati membri costieri dell'Unione nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti dovrebbe evitare distorsioni della concorrenza.
- (4) La direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ definisce il regime dell'Unione del controllo da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell'Unione in questo ambito, in vigore dal 1995. Il regime dell'Unione si basa sulla struttura preesistente del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982.
- (5) Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente alcuni strumenti, procedure e attività del MOU di Parigi nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Ai sensi della suddetta direttiva, alcune decisioni adottate dall'organismo competente del MOU di Parigi diventano vincolanti per gli Stati membri dell'Unione.
- (6) Il comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del MOU di Parigi si riunisce ogni anno e, nel corso delle sue deliberazioni, decide su talune questioni aventi effetti giuridici.
- (7) A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la posizione da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, deve essere adottata con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.
- (8) Poiché le regole interne del MOU di Parigi rendono difficile la definizione di una posizione da adottare a nome dell'Unione conformemente all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE tempestivamente per ogni singola riunione del

⁽¹⁾ Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).



PSCC, in questo caso è efficace stabilire tale posizione su base pluriennale, sotto forma di principi guida e orientamenti, insieme a un quadro per la sua definizione annuale. Nel contempo, la maggior parte degli argomenti discussi nelle singole riunioni del PSCC riguardano questioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo e sono generalmente disciplinate da un unico atto giuridico dell'Unione, vale a dire la direttiva 2009/16/CE. Nelle particolari circostanze che si applicano al MOU di Parigi, è pertanto possibile stabilire una posizione generale da adottare a nome dell'Unione per diverse di tali riunioni.

- (9) L'Unione non è una parte contraente del MOU di Parigi. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad agire conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione e a esprimere il loro consenso a essere vincolati dalle decisioni adottate dal PSCC.
- (10) L'attuale metodo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera ha dato origine a conseguenze indesiderate e sproporzionate per gli Stati di bandiera che hanno flotte di modesta entità. Nel contempo, i progressi verso l'elaborazione di un metodo di calcolo alternativo sono stati lenti. È pertanto importante mettere rapidamente a punto un metodo alternativo al fine di garantire l'equità.
- (11) Le discussioni a livello tecnico e la cooperazione con i paesi terzi firmatari del MOU di Parigi nell'ambito del PSCC rivestono grande importanza per garantire l'efficacia e il buon funzionamento del MOU di Parigi.
- (12) La presente decisione dovrebbe riferirsi al periodo 2016-2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi, quando tale organo deve adottare decisioni aventi effetti giuridici, figura nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi è effettuata conformemente all'allegato II.

Articolo 3

Gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi agiscono conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione, di cui all'articolo 1, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.


Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2016.

Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2019.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM



ALLEGATO I

POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL MEMORANDUM D'INTESA DI PARIGI RELATIVO AL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO**Principi guida**

Nell'ambito del PSCC del MOU di Parigi, gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione:

- a) agiscono conformemente agli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza di navi inferiori alle norme, applicando rigidamente le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti;
- b) promuovono l'attuazione di un approccio armonizzato da parte dei membri del MOU di Parigi ai fini dell'efficace applicazione delle norme internazionali nei confronti delle navi che transitano in acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti;
- c) collaborano con i membri del MOU di Parigi per il conseguimento di un regime di ispezione globale e per un'equa ripartizione del volume delle ispezioni, in particolare mediante l'adozione dell'impegno di ispezione annuale elaborato conformemente alla metodologia concordata di cui all'allegato 11 del MOU di Parigi;
- d) lavorano nell'ambito del MOU di Parigi per mantenere idonee autorità competenti alle quali è assegnato, ad esempio tramite assunzione, un personale adeguato, in particolare ispettori qualificati, per l'ispezione delle navi;
- e) assicurano che le misure adottate nell'ambito del MOU di Parigi siano coerenti con il diritto internazionale e, in particolare, con le convenzioni, i codici e le risoluzioni internazionali pertinenti relativi alla sicurezza marittima, alla protezione marittima, alla prevenzione dell'inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo;
- f) promuovono lo sviluppo di approcci comuni con gli altri organismi incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo;
- g) assicurano la coerenza con le altre politiche dell'Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, della sicurezza, dell'ambiente ecc.

Orientamenti

Gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, si adoperano per sostenere le seguenti azioni da parte del MOU di Parigi:

- A. al fine di assicurare il regolare funzionamento del regime dell'Unione per il controllo da parte dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE, l'adozione:
 1. dei seguenti elementi del profilo di rischio della nave per identificare le navi da ispezionare:
 - a) le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera secondo la formula elaborata dal MOU di Parigi e di cui all'allegato al regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione ⁽¹⁾;
 - b) l'elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti conformemente alla metodologia adottata dal PSCC nella sua 37ª riunione nel maggio 2004 (punto 4.5.2 all'ordine del giorno);
 - c) il tasso medio di carenze e di fermi ai fini del calcolo del livello di efficienza delle compagnie, in base all'allegato del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione ⁽²⁾.
 2. di modifiche o aggiornamenti alle procedure e agli orientamenti del MOU di Parigi aventi effetti giuridici, che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la protezione marittima, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.
- B. provvedere al più presto all'elaborazione di un metodo alternativo per redigere le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera, al fine di garantirne l'equità, indipendentemente dalle dimensioni della flotta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'efficienza delle compagnie di navigazione (GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4).




ALLEGATO II

**DEFINIZIONE ANNUALE DELLA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE NELL'AMBITO DEL
COMITATO PER IL CONTROLLO DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO DEL MEMORANDUM D'INTESA
DI PARIGI RELATIVO AL CONTROLLO DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO**

Prima di ciascuna riunione annuale del PSCC del MOU di Parigi, vengono adottate le misure necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione europea, nonché di qualsiasi documento da discutere che rientri nelle competenze dell'Unione conformemente ai principi guida e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della riunione del PSCC, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione, per esame e approvazione.

16CE0953



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/382 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2016

relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina spellafili

[notificata con il numero C(2016) 1520]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di una macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.
- (2) Il motivo della misura è la non conformità della macchina spellafili ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
- (3) L'allegato I, punto 1.2.4.3 («Arresto di emergenza»), della direttiva 2006/42/CE richiede che la macchina sia munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza, che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischiano di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo. Sono escluse da quest'obbligo: a) le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede, b) le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. La macchina spellafili, anche se non esclusa dall'obbligo, non era munita di interruttore di arresto di emergenza.
- (4) L'allegato I, punto 1.3.7 («Rischi dovuti agli elementi mobili»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione. La macchina spellafili presentava le seguenti lacune:
 - rischio dovuto a elementi mobili per mancanza di dispositivi di protezione; nella fattispecie, una cinghia trapezoidale scoperta,
 - distanza insufficiente dalla zona pericolosa; nella fattispecie, vi è il rischio di inserire le mani nella zona di passaggio dei fili sui rulli se non si rispettano le distanze di sicurezza.
- (5) L'allegato I, punto 1.7.1 («Informazioni e avvertenze sulla macchina»), della direttiva 2006/42/CE stabilisce che qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate, conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle versioni linguistiche comprese dagli operatori. Nel caso della macchina spellafili le avvertenze che figurano nel manuale sono redatte solo in inglese.
- (6) L'allegato I, punto 1.7.4.2 («Contenuto delle istruzioni»), della direttiva 2006/42/CE specifica le informazioni che ciascun manuale di istruzioni deve contenere. Il manuale operativo della macchina spellafili non conteneva informazioni in merito ai rischi residui che permangono malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate, né informazioni sul livello di potenza acustica emesso come previsto dal punto 1.7.4.2, lettera l), i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento erano pressoché mancanti o poco chiari contrariamente a quanto previsto dal punto 1.7.4.2, lettera e).

(1) GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.



- (7) La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta.
- (8) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che la macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co.KG, Germania, non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Germania per vietare l'immissione sul mercato di una macchina spellafili del tipo QJ-001 fabbricata da Taizhou City Luqiao Qi Jin Wire Peeling Machine Manufacturing, Cina, e distribuita da Fringo GmbH&Co. KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione

16CE0954



DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE**del 7 marzo 2016****relativa all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/383]**

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

vista la decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese ⁽²⁾ («regolamento finanziario del CSI»),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, («accordo di partenariato ACP-UE»), stabilisce che il comitato degli ambasciatori è tenuto a controllare la strategia generale del CSI e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.
- (2) L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il consiglio di amministrazione del CSI «stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento».
- (3) Lo statuto e il regolamento interno del centro per lo sviluppo delle imprese, adottati con decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-UE ⁽³⁾ («statuto del CSI»), e il regolamento finanziario del CSI prevedono le necessarie garanzie in termini di informazione del comitato degli ambasciatori ACP-UE e di vigilanza da parte del comitato stesso.
- (4) Nel corso della sua 39ª sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE, e, a tal fine, ha delegato al comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie.
- (5) Nella decisione n. 4/2014 ⁽⁴⁾ il comitato degli ambasciatori ACP-UE ricorda che la chiusura del CSI deve rispettare le competenze delle autorità di supervisione del CSI che figurano nell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e le modalità dettagliate stabilite dal Consiglio dei ministri ACP-UE nella dichiarazione comune.
- (6) La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del CSI, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario del CSI e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.
- (7) La modifica del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI ⁽⁵⁾ o le relative deroghe, in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI, richiedono una procedura flessibile.

⁽¹⁾ Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54.



- (8) L'obbligo di nominare per un periodo di tre anni una società di revisione, così come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, e l'obbligo per detta società di redigere ogni anno una relazione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, di tale regolamento, necessitano di essere adeguati al fine di assicurare una procedura di chiusura dell'organismo maggiormente efficiente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il comitato degli ambasciatori ACP-UE esprime parere favorevole riguardo alla deroga all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, del regolamento finanziario del CSI, con effetto immediato.

2. In deroga all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, il CSI è autorizzato a nominare una società di revisione per un periodo di quattro anni che copre gli esercizi dal 2013 al 2016. La società di revisione sarà selezionata secondo le procedure di appalto previste dal regolamento finanziario del CSI.

In deroga all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento finanziario del CSI, sarà avviata una revisione pluriennale per gli esercizi non ancora sottoposti a revisione e sarà presentata una relazione finale unica al consiglio di amministrazione del CSI.

Articolo 2

Il comitato degli ambasciatori ACP-UE autorizza il consiglio di amministrazione del CSI a derogare al regolamento finanziario e al regime del personale del CSI e/o a modificarli in funzione delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI. Il consiglio di amministrazione del CSI informa immediatamente il comitato degli ambasciatori ACP-UE di qualsiasi decisione in tal senso relativa alla deroga e/o alla modifica del regolamento del CSI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.


Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

P. DE GOIJER

16CE0955



DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE

del 7 marzo 2016

relativa alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) [2016/384]

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 ⁽²⁾, e modificato per la seconda volta a Ouagadougou il 22 giugno 2010 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, dell'allegato III,

vista la decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 dello statuto e regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) dispone che il Comitato degli ambasciatori è incaricato di nominare i membri del consiglio di amministrazione per un periodo massimo di cinque anni.
- (2) Il mandato dei tre membri ACP del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese, nominati con decisione n. 3/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 30 luglio 2013 ⁽⁵⁾, modificato con decisione n. 2/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE ⁽⁶⁾, giunge a scadenza il 6 settembre 2018 o al momento della chiusura del Centro, se anteriore.
- (3) Un posto è divenuto vacante a seguito delle dimissioni di uno dei membri.
- (4) È pertanto necessario nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione per il periodo restante del mandato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del consiglio di amministrazione del CSI, in sostituzione della sig.ra Maria MACHAILO-ELLIS:

— sig. Lekwalo Leta MOSIENYANE.

Articolo 2

Fatte salve le decisioni successive che il Comitato potrebbe essere indotto ad adottare nell'ambito delle sue prerogative, per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 6 settembre 2018, o fino al momento della chiusura del Centro se anteriore, il consiglio di amministrazione del CSI è composto come segue:

sig. Jacek ADAMSKI

sig. Martin BENKO

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.


⁽²⁾ Accordo che modifica l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GUL 209 dell'11.8.2005, pag. 27).

⁽³⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUL 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽⁴⁾ GUL 66 dell'8.3.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GUL 263 del 5.10.2013, pag. 18.

⁽⁶⁾ Decisione n. 2/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 5 agosto 2014, relativa alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GUL 245 del 20.8.2014, pag. 9).



sig.ra Nicole BOLLEN

sig. John Atkins ARUHURI

sig. Lekwalo Leta MOSIENYANE

sig. Félix MOUKO.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione e potrà essere riveduta in qualsiasi momento in funzione della situazione del Centro.


Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2016

Per il Comitato degli ambasciatori ACP-UE

Il presidente

P. DE GOOIJER

16CE0956



DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-NORVEGIA N. 1/2016

dell'8 febbraio 2016

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/385]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, firmato a Bruxelles il 14 maggio 1973 ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa ⁽²⁾ («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, la Norvegia, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), l'Islanda, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina ⁽³⁾, Siria e Tunisia.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 29 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽⁴⁾ («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'UE e la Norvegia hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011.
- (5) L'UE e la Norvegia hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 9 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per la Norvegia rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012.
- (6) La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (7) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 171 del 27.6.1973, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 117 del 2.5.2006, pag. 2.

⁽³⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽⁴⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º maggio 2015.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016

Per il Comitato misto
Il presidente
Petros SOURMELIS



ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione del suddetto paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o la Norvegia notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e la Norvegia avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.


2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e la Norvegia.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'UE, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

⁽¹⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-ISLANDA N. 1/2016

del 17 febbraio 2016

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2016/386]

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾ («l'accordo»), in particolare l'articolo 11,

visto il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («il protocollo n. 3»),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 dell'accordo fa riferimento al protocollo n. 3 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione europea, l'Islanda, la Svizzera (incluso il Liechtenstein), la Norvegia, la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona, ossia Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria e Tunisia.
- (2) L'articolo 39 del protocollo n. 3 prevede che il Comitato misto di cui all'articolo 30 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni del suddetto protocollo.
- (3) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽³⁾ («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (4) L'Unione europea e l'Islanda hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011 e il 30 giugno 2011.
- (5) L'Unione europea e l'Islanda hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 12 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea e per l'Islanda il 1º maggio 2012.
- (6) La convenzione ha inserito i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova nella zona paneuromediterranea di cumulo dell'origine.
- (7) È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo in modo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il protocollo n. 3 dell'accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 301 del 31.12.1972, pag. 2.

⁽²⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽³⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Essa si applica a decorrere dal 1º maggio 2015.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2016

Per il Comitato misto

Il presidente

Petros SOURMELIS



ALLEGATO

Protocollo n. 3

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («la convenzione»).

Tutti i riferimenti al «pertinente accordo» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Composizione delle controversie

Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il Comitato misto può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione

1. Se l'Unione europea o l'Islanda notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Islanda avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.


2. Fino all'entrata in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Islanda.

Articolo 5

Disposizioni transitorie — cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Fær Øer, l'UE, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e la Repubblica di Moldova, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

⁽¹⁾ G.U. L. 54 del 26.2.2013, pag. 4.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/387 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2016****che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) L'11 marzo 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («il paese interessato») in base all'articolo 10 del regolamento di base, mediante un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 26 gennaio 2015 dal gruppo Saint-Gobain PAM («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano più del 25 % della produzione totale dell'Unione di tubi di ghisa duttile. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni e del pregiudizio notevole conseguente, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Prima dell'apertura del procedimento e in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha informato il governo dell'India di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di tubi di ghisa duttile originari dell'India arrecavano un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Il governo dell'India è stato invitato a partecipare a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione definitiva di comune accordo. Il governo dell'India ha accettato l'offerta delle consultazioni, che si sono tenute successivamente e durante le quali non è stato possibile pervenire a una soluzione definitiva di comune accordo.

1.2. Fase successiva della procedura

- (4) La Commissione ha successivamente informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India. Si è inoltre manifestato e ha formulato osservazioni un altro produttore indiano, Tata Metaliks DI Pipes Limited («Tata»).
- (5) A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni.

⁽¹⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.⁽²⁾ GU C 83 dell'11.3.2015, pag. 4.

- (6) Il 28 gennaio 2016 si è tenuta un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale su richiesta di Electrosteel Castings Limited.

1.3. Procedimento antidumping parallelo

- (7) Il 20 dicembre 2014 la Commissione ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾ relativo all'apertura di un'inchiesta antidumping concernente le importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India in base al regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾ («il regolamento antidumping di base»).
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione ⁽⁵⁾, il 18 settembre 2015 questa ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile («il regolamento antidumping provvisorio»). Le conclusioni definitive di tale inchiesta sono oggetto di un regolamento distinto ⁽⁶⁾.
- (9) Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito dell'attuale inchiesta antisovvenzioni e della inchiesta antidumping parallela sono, mutatis mutandis, identiche poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori rappresentativi dell'Unione e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.

1.4. Parti interessate

- (10) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. In particolare, la Commissione ha informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità indiane, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare.
- (11) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate ha chiesto un'audizione per presentare le proprie osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta.

1.5. Campionamento

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 27 del regolamento di base.

1.5.1. Campionamento dei produttori e degli importatori dell'Unione

- (13) Non è stato necessario ricorrere al campionamento dei produttori dell'Unione. Vi sono solo tre società o gruppi di società che producono il prodotto in esame nell'Unione e due di essi, che rappresentano il 96 % circa della produzione totale dell'Unione, hanno collaborato all'inchiesta.
- (14) Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Nessun importatore indipendente si è manifestato entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

1.5.2. Campionamento dei produttori esportatori dell'India


- (15) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione dell'India presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.

⁽³⁾ GU C 461 del 20.12.2014, pag. 35.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale)



- (16) Tre produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Essi hanno effettuato il 100 % delle esportazioni dall'India durante il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso che non fosse necessario ricorrere al campionamento.

1.6. Risposte al questionario e visite di verifica

- (17) Sono stati inviati questionari ai tre produttori esportatori o gruppi di produttori indiani, ai tre produttori dell'Unione e agli utilizzatori che si sono manifestati entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
- (18) Al questionario hanno risposto due dei tre produttori esportatori indiani; la Commissione ha pertanto ritenuto che il terzo produttore esportatore avesse smesso di collaborare all'inchiesta.
- (19) Nella fase di apertura dell'inchiesta i produttori dell'Unione che hanno collaborato e gli utilizzatori hanno convenuto che le informazioni raccolte nell'inchiesta antidumping parallela avrebbero potuto essere utilizzate anche nel presente procedimento. Varie altre decine di utilizzatori, oltre a quelli che si erano già manifestati nell'inchiesta antidumping parallela, hanno presentato informazioni.
- (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni fornite dai produttori esportatori dell'India ritenute necessarie per determinare in via provvisoria le sovvenzioni. Sono state effettuate visite di verifica presso le seguenti società:

- Electrosteel Castings Ltd, Kolkata, India («ECL»);
- Jindal Saw Limited, Nuova Delhi, India («Jindal»).


1.7. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (21) L'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame


- (22) Il prodotto in esame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile») originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.
- (23) I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l'approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l'irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell'acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6, 7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all'interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici.
- (24) Jindal e il governo dell'India hanno asserito che i tubi di ghisa duttile non rivestiti né all'interno né all'esterno («tubi non rivestiti») andrebbero esclusi dal prodotto in esame in base al fatto che sono prodotti semilavorati con caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche differenti e, se non sottoposti a un'ulteriore trasformazione, non possono essere utilizzati per il trasporto di acqua. I tubi non rivestiti non sono inoltre intercambiabili con il prodotto in esame e hanno un impiego finale differente.
- (25) Il denunciante ha contestato tale asserzione e ha sostenuto che tutti i tubi di ghisa duttile, rivestiti o meno, presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e lo stesso impiego finale. Egli ha inoltre sostenuto che le operazioni di rivestimento interno ed esterno sono considerate operazioni di finissaggio, che



rappresentano solo fino al 20 % del costo totale di produzione di tubi di ghisa duttile e non alterano le caratteristiche di base di tali tubi. Il denunciante ha inoltre sottolineato che i tubi non rivestiti non hanno in quanto tali alcun mercato di destinazione, alcuna funzione o alcun impiego reali se non il trasporto di acqua e di acque reflue, e non sono venduti sul mercato dell'Unione in quanto prima della commercializzazione devono essere necessariamente rivestiti per soddisfare le norme dell'UE. I tubi non rivestiti di ghisa duttile rientrano inoltre nello stesso codice doganale dei tubi rivestiti e la loro esclusione potrebbe pertanto determinare un'elusione delle misure compensative e pregiudicarne l'efficacia, data la rilevante capacità degli esportatori indiani di effettuare rivestimenti nell'Unione (circa 80 000 tonnellate l'anno). Al riguardo il denunciante ha inoltre asserito che dal 2013 le importazioni indiane di tubi non rivestiti hanno conosciuto un aumento significativo e nel 2015 erano quasi triplicate rispetto a tale anno. Il denunciante ritiene che questa tendenza sia destinata a continuare.

- (26) L'inchiesta ha dimostrato che i tubi non rivestiti non hanno alcun mercato, alcuna funzione o alcun impiego reali e non sono venduti in quanto tali sul mercato dell'Unione. Prima di diventare commerciabili e di soddisfare le norme dell'UE per il trasporto di acqua e di acque reflue essi devono necessariamente essere sottoposti a un'ulteriore trasformazione, ossia un rivestimento interno ed esterno. Benché la conformità con gli standard dell'UE non costituisca necessariamente un fattore decisivo per determinare la definizione del prodotto il fatto che, prima di essere destinati al loro impiego finale previsto, i tubi non rivestiti debbano essere sottoposti a un'ulteriore trasformazione è un fattore che non può essere ignorato nell'esaminare se un tubo non rivestito sia un prodotto finale o unicamente un prodotto semilavorato. La Commissione ritiene pertanto che i tubi non rivestiti di ghisa duttile andrebbero considerati tubi semilavorati di ghisa duttile.
- (27) I prodotti semilavorati e i prodotti finiti possono tuttavia essere considerati un unico prodotto se: i) presentano le stesse caratteristiche fondamentali, e ii) i costi connessi all'ulteriore trasformazione non sono sostanziali ⁽⁷⁾. È indubbio che il rivestimento interno ed esterno conferisca ai tubi non rivestiti una caratteristica fisica di base fondamentale per il loro impiego essenziale sul mercato dell'Unione, vale a dire il trasporto di acqua e di acque reflue in linea con le norme dell'UE. È inoltre incontestato che il costo dell'aggiunta del rivestimento interno ed esterno a un tubo non rivestito normalmente rappresenta fino al 20 % dei costi totali di produzione di un tubo di ghisa duttile. L'ulteriore trasformazione va di conseguenza considerata sostanziale.
- (28) Ne consegue che i tubi non rivestiti di ghisa duttile semilavorati non possono essere considerati un unico prodotto con i tubi di ghisa duttile finiti (rivestiti internamente ed esternamente) e andrebbero pertanto esclusi dal prodotto in esame.
- (29) La Commissione ha inoltre concluso che l'eventuale esclusione dei tubi non rivestiti dalla definizione del prodotto non comporta alcun rischio significativo di elusione. I tubi non rivestiti sono importati solo da una società collegata a Jindal che, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, nell'Unione dispone di una capacità di rivestimento limitata. Secondo i dati verificati della Commissione la capacità effettiva è pari a circa 15 000 tonnellate l'anno. Inoltre, benché successivamente al periodo dell'inchiesta le importazioni di tubi non rivestiti dall'India paiano in aumento, in base alle informazioni fornite dal denunciante i volumi sono ancora modesti (meno di 10 000 tonnellate nel 2015). Vista la limitata capacità di rivestimento della società collegata nell'Unione e alla luce del suo attuale piano di attività per i tubi non rivestiti per i prossimi anni (tra 15 000 e 21 000 tonnellate entro il 2017), è improbabile che tale sito di produzione possa diventare una via di accesso per un afflusso massiccio di tubi non rivestiti con l'unico scopo di rivestirli per eludere i dazi istituiti nell'Unione sui tubi finiti, operato che potrebbe eventualmente sollevare un problema a norma dell'articolo 23 del regolamento di base.
- (30) Jindal ha chiesto che i tubi a flange di ghisa duttile fossero esclusi dalla definizione del prodotto.
- (31) Contrariamente a quanto avviene per i tubi non rivestiti, la trasformazione finale dei tubi a flange di ghisa duttile comporta il rivestimento interno ed esterno: essi sono pertanto idonei al trasporto di acqua e di acque reflue senza essere sottoposti a un'ulteriore trasformazione. In sostanza tali tubi vengono tagliati nel senso della lunghezza a partire da tubi di ghisa duttile interi e muniti di flange da collegare con bulloni e dadi, mentre gli altri tubi di ghisa duttile sono collegati mediante raccordi a bicchiere. I costi di trasformazione legati al taglio nel senso della lunghezza e all'aggiunta di flange non possono essere ritenuti tali da modificare le caratteristiche di base di un tubo di ghisa, vale a dire l'idoneità al trasporto di acqua e di acque reflue, o da comportare costi di trasformazione sostanziali. Di conseguenza, anche se la fabbricazione di tubi a flange a partire da tubi di ghisa duttile richiede un'ulteriore trasformazione, la Commissione li ha ritenuti un unico prodotto e la richiesta di esclusione è respinta.
- (32) In considerazione di quanto precede il prodotto in esame è individuato in via definitiva come tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 10).



2.2. Prodotto simile

- (33) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, quale definito in precedenza, fabbricato e venduto in India e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. SOVVENZIONI

- (34) In base alle informazioni contenute nella denuncia e alle risposte ai questionari della Commissione fornite dal governo dell'India e dai produttori esportatori, sono state esaminate le prassi di sovvenzione e le misure collegate specifiche (regimi) che seguono, che si presume comportino la concessione di sovvenzioni.

- I) Trasferimento diretto di fondi e potenziale trasferimento diretto di fondi [articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base]:
- garanzie sui prestiti concesse dalla Banca centrale dell'India;
 - prestiti concessi nell'ambito del fondo per lo sviluppo siderurgico («Steel Development Fund»);
 - promozione della R&S nel settore siderurgico;
 - agevolazione della procedura di acquisto dei terreni (Stato del Rajasthan);
 - regime di restituzione dei dazi («Duty Drawback Scheme»);
- II) rinuncia da parte della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o mancata riscossione delle stesse [articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base]:
- regime per le unità orientate all'esportazione («Export Oriented Units Scheme»);
 - regime del prodotto mirato («Focus Product Scheme»);
 - regime del mercato mirato («Focus Market Scheme»);
 - regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale («Duty Free Import Authorisation»);
 - regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme»);
 - regime di autorizzazione preventiva («Advance Authorization Scheme»);
 - regime di promozione delle esportazioni incrementali («Incremental Exports Incentivisation Scheme»);
 - esenzione dall'IVA o sgravio dell'IVA (governo del Gujarat);
- III) fornitura di beni e servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato [articolo 3, paragrafo 1), lettera a), punto iii), del regolamento di base]:
- concessione di diritti di estrazione vincolata (carbone);
 - concessione di diritti di estrazione vincolata (minerale di ferro);
 - fornitura di terreni (Stato del Rajasthan);
 - tassa all'esportazione di minerale di ferro.

3.1. Regimi per i quali non sono stati accertati elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni

3.1.1. Regimi che non conferivano vantaggi alle società:

— **garanzie sui prestiti concesse dalla Banca centrale dell'India**

- (35) Il denunciante ha asserito che in passato il governo dell'India ha concesso ai produttori del settore siderurgico garanzie sui prestiti attraverso la Banca centrale dell'India. Il vantaggio conferito sarebbe pari alla differenza tra l'importo pagato per il prestito che è stato garantito e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato per un prestito analogo senza garanzia pubblica. La sovvenzione consisterebbe nella differenza tra l'importo degli interessi o del premio che la società avrebbe pagato per il prestito se questo fosse stato ottenuto secondo criteri commerciali, tenendo conto dei valori indicativi, e l'importo effettivamente pagato in ragione del fatto che il prestito è stato garantito dal governo dell'India.



(36) I due produttori esportatori indiani hanno ottenuto prestiti da diverse banche, tra cui la Banca centrale dell'India, che non erano tuttavia garantiti dal governo dell'India. I tassi di interesse corrisposti erano inoltre in linea con le condizioni di mercato praticate da altre banche per prestiti analoghi.

(37) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione.

— **Prestiti concessi nell'ambito del fondo per lo sviluppo siderurgico («Steel Development Fund»)**

(38) Il denunciante ha sostenuto che il governo dell'India eroga prestiti per finanziare progetti di R&S nel settore siderurgico attraverso il fondo per lo sviluppo siderurgico. Il vantaggio conferito sarebbe pari alla differenza tra l'interesse applicato per i prestiti a titolo del fondo per lo sviluppo siderurgico e l'interesse che sarebbe stato applicato a condizioni di mercato per un prestito commerciale.

(39) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno ricevuto prestiti a titolo del fondo per lo sviluppo siderurgico.

(40) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione.

— **Promozione della R&S nel settore siderurgico**

(41) Il denunciante ha asserito che il governo dell'India eroga fondi per incentivare progetti di R&S nel settore siderurgico. Il vantaggio corrisponderebbe all'importo dei finanziamenti erogati (50 % dei costi sostenuti per R&S).

(42) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito del regime in questione.

(43) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione.

— **Agevolazione della procedura di acquisto dei terreni e fornitura di terreni per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato (Stato del Rajasthan)**

(44) Il denunciante ha asserito che un produttore esportatore indiano era ammissibile al regime in questione, che consiste nell'agevolare l'acquisto di terreni per progetti che prevedono investimenti pari o superiori a 1 miliardo di INR a condizione che il 25 % dei terreni sia acquistato dal promotore con risorse proprie. Il vantaggio corrisponderebbe al pagamento del rimanente 75 % del valore dei terreni da parte del governo del Rajasthan.

(45) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno ricevuto finanziamenti nell'ambito del regime in questione.

(46) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione.

— **Regime per le unità orientate all'esportazione («Export Oriented Units Scheme»)**

(47) Il denunciante ha asserito che i produttori esportatori del prodotto in esame sono ammissibili al regime in questione e si deve presumere che ne abbiano fatto richiesta in quanto esportano gran parte della loro produzione.

(48) Una società registrata come unità orientata all'esportazione ha diritto all'esenzione e/o al rimborso di diversi dazi e tasse. Il vantaggio sarebbe pari all'importo delle entrate pubbliche che sarebbero dovute a cui la pubblica amministrazione rinuncia.

(49) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non erano registrati come unità orientate all'esportazione.

(50) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione durante il PI.



— **Regime del mercato mirato («Focus Market Scheme»)**

- (51) Il denunciante ha asserito che i produttori esportatori del prodotto in esame sono ammissibili al regime in questione, che dà diritto a crediti sul dazio corrispondenti a una percentuale del valore fob delle esportazioni in determinati paesi. I crediti sul dazio possono essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione; il vantaggio conferito corrisponde quindi all'importo delle entrate pubbliche che sarebbero dovute a cui la pubblica amministrazione rinuncia.
- (52) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno ricevuto crediti sul dazio nell'ambito del regime in questione.
- (53) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione durante il PI.

— **Regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale («Duty Free Import Authorisation»)**

- (54) Il denunciante ha asserito che i produttori esportatori del prodotto in esame sono ammissibili al regime in questione, che consente l'importazione in franchigia doganale di fattori produttivi, carburanti, petrolio, fonti di energia e catalizzatori utilizzati come fattori produttivi nel processo di produzione, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Il vantaggio sarebbe pari all'importo delle entrate pubbliche che sarebbero dovute a cui la pubblica amministrazione rinuncia.
- (55) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno beneficiato del regime in questione.
- (56) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione durante il PI.

— **Regime di autorizzazione preventiva («Advance Authorization Scheme»)**

- (57) Il denunciante ha asserito che i produttori esportatori del prodotto in esame sono ammissibili al regime in questione, che consente l'importazione in franchigia doganale di fattori produttivi utilizzati per produrre un prodotto o una categoria di prodotti specifici, o prodotti intermedi da esportare o considerati esportati. Il vantaggio sarebbe pari all'importo delle entrate che sarebbero dovute e cui la pubblica amministrazione ha rinunciato.
- (58) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno beneficiato del regime in questione.
- (59) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione durante il PI.

— **Regime di promozione delle esportazioni incrementalì («Incremental Exports Incentivisation Scheme»)**

- (60) Il denunciante ha asserito che i produttori esportatori del prodotto in esame sono ammissibili al regime in questione, che è simile al regime del mercato mirato e dà diritto a crediti sul dazio corrispondenti a una percentuale della crescita incrementale registrata nell'esercizio finanziario 2012-2013 rispetto all'esercizio finanziario 2011-2012. I crediti sul dazio possono essere utilizzati per compensare i dazi all'importazione; il vantaggio conferito corrisponde quindi all'importo delle entrate pubbliche che sarebbero dovute a cui la pubblica amministrazione rinuncia.
- (61) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno beneficiato del regime in questione.
- (62) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione durante il PI.

— **Esenzione dall'IVA o sgravio dell'IVA (governo del Gujarat)**


- (63) Il denunciante ha asserito che un produttore esportatore del prodotto in esame (operante nel Gujarat) è ammissibile al regime in questione e ne ha probabilmente beneficiato; il regime consente l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di beni utilizzati in connessione con le esportazioni. Riducendo il gettito dell'IVA della pubblica amministrazione, l'esenzione rappresenterebbe un contributo finanziario. Il vantaggio conferito corrisponde all'importo delle entrate pubbliche che sarebbero dovute a cui la pubblica amministrazione rinuncia.
- (64) Durante il PI i due produttori esportatori indiani non hanno beneficiato del regime in questione per il prodotto in esame.



- (65) La Commissione non ha pertanto accertato elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni per il regime in questione durante il PI.

3.1.2. *Diritti di estrazione vincolata di carbone e di minerale di ferro*

- (66) Il denunciante ha assertedo che il governo dell'India fornisce beni ai produttori siderurgici, in particolare minerale di ferro e carbone, concedendo diritti di estrazione vincolata (vale a dire diritti che hanno consentito ai produttori siderurgici di estrarre minerale di ferro e carbone per uso proprio).
- (67) Il denunciante ha fatto riferimento alla pertinente legislazione indiana in materia di estrazione di minerale di ferro e di carbone, comprese le recenti modifiche, e ha ricordato che alcuni produttori indiani del prodotto in esame dispongono di miniere proprie.
- (68) Il denunciante ha ritenuto che l'estrazione vincolata di minerale del ferro fosse specifica de facto, in quanto limitata a determinate imprese, quali i produttori siderurgici, e che l'estrazione vincolata di carbone è specifica de jure, in quanto nell'assegnazione dei blocchi carboniferi viene data preferenza ai produttori siderurgici la cui capacità di produzione annua supera il milione di tonnellate.
- (69) Il denunciante ha ritenuto che il vantaggio conferito ai produttori indiani del prodotto in esame dalle licenze di estrazione vincolata di carbone fosse pari alla differenza tra il costo totale dei diritti di sfruttamento corrisposti per la licenza di estrazione, i costi di estrazione e di raffinazione per raggiungere il livello di qualità necessario e il prezzo cif indicativo del carbone da coke australiano al porto indiano.
- (70) Il denunciante ha ritenuto che il vantaggio conferito dalle licenze di estrazione vincolata di minerale di ferro debba essere valutato i) tenuto conto delle condizioni vigenti sul mercato mondiale per l'acquisto di minerale di ferro, in conformità all'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, oppure ii) in base alle condizioni vigenti in India, adeguate al fine di tenere conto dell'effetto della tassa all'esportazione di minerale di ferro, in quanto fattore distorsivo delle normali condizioni di mercato.
- (71) Il denunciante ha osservato che il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti («United States Department of Commerce» — USDOC) ha esaminato e compensato il programma di estrazione vincolata di minerale di ferro e il programma di estrazione vincolata di carbone in diverse inchieste riguardanti le importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio al carbonio laminati a caldo dall'India.
- (72) Il governo dell'India ha indicato le basi giuridiche a norma delle quali la concessione mineraria è esaminata e concessa ai richiedenti:
- la legge n. 67 del 1957 per lo sviluppo e la regolamentazione delle miniere e dei minerali («Mines and Minerals Development and Regulation» — MMDR), e successive modifiche;
 - la legge n. 3 del 2015 recante modifica della MMDR («MMDR Amendment Ordinance Act»);
 - le disposizioni del 1960 sulle concessioni minerarie («Mining Concession Rules» — MCR);
 - le disposizioni sulla conservazione e lo sviluppo dei minerali del 1988 («Mineral Conservation and Development Rules» — MCDR);
 - la legge del 1957 sull'acquisizione e lo sviluppo dei terreni carboniferi («Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act»);
 - la legge del 1973 sulla (nazionalizzazione dell') estrazione di carbone [«Coal Mine (Nationalisation) Act»];
 - la seconda ordinanza del 2014 (recante disposizioni speciali) sull'estrazione di carbone [«Coal Mine (Special Provisions) Second Ordinance»];
 - le disposizioni del 2012 recanti modifica dell'aggiudicazione dell'estrazione di carbone («Competitive Bidding of Coal Mines Amendment Rules»).
- (73) Il governo dell'India ha spiegato che nel paese il settore del minerale di ferro è sempre stato un mercato liberalizzato e che il settore del carbone è liberalizzato dal gennaio 2000.
- (74) A uno dei due produttori esportatori indiani sono stati concessi diritti di estrazione per il minerale di ferro (ma non per il carbone). Il minerale di ferro estratto in tale miniera non è tuttavia utilizzato per produrre il prodotto in esame (per via del suo basso tenore di ferro), bensì per altre operazioni commerciali del gruppo. Il produttore in questione si riforniva del minerale di ferro necessario per produrre il prodotto in esame presso fornitori indipendenti in India.



- (75) All'altro produttore esportatore indiano sono stati concessi diritti di estrazione per il carbone (ma non per il minerale di ferro). Il volume del carbone estratto annualmente non era sufficiente a soddisfare il suo fabbisogno; egli acquistava quindi carbone anche da fornitori indipendenti in Australia.
- (76) In seguito a una sentenza della Corte suprema indiana del 2014 questo produttore esportatore ha dimostrato che tutti i diritti di estrazione di carbone precedentemente assegnati erano stati ritirati e che è in corso una procedura competitiva per ottenere diritti di estrazione di carbone in India. Il produttore in questione non si rifornisce quindi più di carbone mediante diritti di estrazione vincolata. Egli ha inoltre dimostrato che, nel quadro della nuova procedura per l'assegnazione dei diritti di estrazione introdotta dal governo dell'India, non avrà legalmente diritto a beneficiare dei diritti di estrazione per via delle restrizioni inerenti alla procedura.
- (77) La Commissione non ha quindi bisogno di analizzare ulteriormente il regime in questione.

3.2. Regimi per i quali sono stati accertati elementi di prova dell'esistenza di sovvenzioni

3.2.1. Regime del prodotto mirato («Focus Product Scheme» — FPS)

a) Base giuridica

- (78) Il regime FPS è descritto dettagliatamente al paragrafo 3.15 del documento sulla politica del commercio estero («Foreign Trade Policy» — FTP) 2009-2014 nonché al paragrafo 3.9 del manuale di procedura («Handbook of Procedure» — HoP) 2009-2014.

b) Ammissibilità


- (79) Conformemente al punto 3.15.2 del documento FTP 09-14, sono ammissibili al regime in questione gli esportatori dei prodotti figuranti nell'appendice 37D del manuale HoP I 09-14.

c) Attuazione pratica

- (80) Nell'ambito del regime in questione le esportazioni dei prodotti di cui all'appendice 37D del manuale HoP hanno diritto a un credito sul dazio pari al 2 % del valore fob. Nel 2012 l'aliquota del credito sul dazio per i tubi di ghisa duttile è stata portata al 5 %; tali tubi sono quindi ammissibili al credito sul dazio.
- (81) I crediti sul dazio del regime FPS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore produttivo o bene, compresi i beni strumentali.
- (82) Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni una volta effettuata l'esportazione o la spedizione dei beni. Se il richiedente fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti di esportazione (ordine di esportazione, fatture, bolle di spedizione, certificati bancari di realizzazione), il governo dell'India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione dei crediti sul dazio.
- (83) Durante il PI entrambe le società si sono avvalse del regime in questione.

d) Conclusioni sul regime FPS

- (84) Il regime FPS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel regime FPS costituisce un contributo finanziario attribuito dal governo dell'India, dato che il credito sarà utilizzato in ultima analisi per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate della pubblica amministrazione indiana derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio nel regime FPS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità.
- (85) Il regime FPS è inoltre condizionato di diritto dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.



- (86) Tale regime non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non ha alcun obbligo di utilizzare effettivamente i beni importati in franchigia doganale nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore è ammissibile ai vantaggi del regime FPS a prescindere dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere il vantaggio è sufficiente che egli esporti i beni, senza dover dimostrare di aver importato fattori produttivi per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i fattori produttivi sul mercato interno e non importano beni utilizzabili come fattori produttivi possono pertanto beneficiare del regime. Un esportatore può inoltre usare i crediti sul dazio concessi a titolo del regime FPS per importare beni strumentali, benché questi ultimi non rientrino nel campo di applicazione dei regimi di restituzione dei dazi ammissibili di cui all'allegato I, lettera i) del regolamento di base, poiché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati.

e) Modifiche apportate dalla nuova politica del commercio estero («Foreign Trade Policy») 2015-2020


- (87) La nuova politica quinquennale del commercio estero per il 2015-2020 ha introdotto un nuovo regime, denominato regime per le esportazioni di merci dall'India («Merchandise Exports from India Scheme» — MEIS), che ha sostituito diversi regimi preesistenti, tra cui il regime FPS. Poiché i criteri di ammissibilità al regime FPS e al MEIS sono essenzialmente gli stessi, è chiaro che il primo non è stato interrotto ma solo ridenominato e il vantaggio da esso conferito viene tuttora conferito dal nuovo regime. Il vantaggio conferito dal regime FPS può essere quindi ancora compensato.
- (88) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha asserito che il regime MEIS non poteva essere automaticamente ritenuto una variante o un regime sostitutivo del regime FPS. La Commissione ha respinto tale argomentazione poiché, per quanto riguarda i produttori di tubi di ghisa duttile, i criteri di ammissibilità e i beneficiari del regime FPS e del MEIS sono gli stessi. Nella sua risposta al questionario lo stesso governo dell'India ha riconosciuto che il regime FPS è stato incorporato in un nuovo regime (il MEIS) ⁽⁸⁾. Tale asserzione è stata pertanto respinta.
- (89) L'importo del vantaggio conferito dai due regimi è tuttavia differente. L'aliquota di credito sul dazio offerta dal regime MEIS è attualmente pari al 2 % del valore fob delle esportazioni (quella del regime FPS era pari al 5 % durante il PI).
- (90) Sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni definitive i due produttori indiani hanno asserito che tale percentuale più bassa avrebbe dovuto costituire il parametro per quantificare l'importo dell'eventuale vantaggio da compensare. ECL ha fatto riferimento agli «Orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi» della Commissione ⁽⁹⁾ e all'esempio 1, secondo cui il vantaggio riveduto applicabile all'ultima parte del PI andrebbe applicato se il cambiamento ha carattere permanente. Tale asserzione era stata presentata anche dal governo dell'India in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (91) La Commissione ha respinto tale asserzione per il motivo che segue. A norma dell'articolo 5 del regolamento di base, «l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni». Durante il PI il vantaggio conferito ai produttori esportatori era un credito sul dazio pari al 5 % del valore fob delle esportazioni del prodotto in esame.
- (92) A norma dell'articolo 11 del regolamento di base, «le informazioni relative a un periodo successivo al periodo d'inchiesta non sono di norma prese in considerazione». Ciò significa che gli sviluppi successivi al PI possono essere presi in considerazione solo in circostanze eccezionali, ossia quando ignorarli sarebbe manifestamente inadeguato ⁽¹⁰⁾. Tale circostanza si è stata verificata, per esempio, al momento dell'adesione dei dieci nuovi Stati membri all'Unione europea nel 2004, che ha comportato per la Commissione l'obbligo di verificare se le informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta permanessero rappresentative per l'UE allargata ⁽¹¹⁾.
- (93) Nel caso in esame tale circostanza non si è tuttavia verificata. Dopo il PI il regime di sovvenzioni di base resta in vigore e durante il PI gli esportatori hanno beneficiato dell'aliquota del 5 %. Non è nemmeno possibile confermare l'ipotesi secondo cui l'aliquota ridotta del 2 % dopo il PI sia di carattere permanente in quanto il

⁽⁸⁾ Risposta del governo dell'India al questionario antisovvenzioni del 15 maggio 2015, pag. 24.

⁽⁹⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ Tribunale, causa T-462/04, Raccolta 2008, pag. II-3685, punto 67.

⁽¹¹⁾ Tribunale, causa T-462/04, Raccolta 2008, pag. II-3685, punti 68-74.



governo può modificare l'aliquota del regime in qualsiasi momento ⁽¹²⁾. Tali modifiche non sono solo di natura ipotetica, come dimostra la prassi in uso nel regime precedente. Il vecchio regime FPS era stato introdotto nel 2009 con una disposizione legislativa e il governo ha portato l'aliquota dal 2 % al 5 % con decorrenza dal 31 dicembre 2012 ⁽¹³⁾. In considerazione di tutti questi fattori la Commissione conclude che compensare un importo del 5 % per il regime FPS durante il PI non è manifestamente inadeguato. Se l'attuale aliquota del 2 % si dimostra durevole gli esportatori potranno chiedere un riesame intermedio che dimostri il cambiamento duraturo delle circostanze relative a questo regime di sovvenzioni.

f) **Calcolo dell'importo della sovvenzione**

- (94) L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del PI e registrato dal produttore esportatore che ha collaborato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata al momento dell'operazione di esportazione. A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (95) L'aliquota della sovvenzione stabilita per questo regime durante il PI per la società ECL e per la sua controllata Srikalahasthi Pipes Limited (nel seguito il «gruppo ECL») era pari al 4,35 % e per la società Jindal Saw India era pari al 3,11 %.

3.2.2. *Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali («Export Promotion Capital Goods Scheme» — EPCGS)*

a) **Base giuridica**

- (96) Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 del documento FTP 2009-2014 nonché nel capitolo 5 del manuale HoP 2009-2014.

b) **Ammissibilità**


- (97) Sono ammissibili a tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

c) **Attuazione pratica**

- (98) Purché rispetti l'obbligo di esportare i prodotti, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano, aventi fino a 10 anni) versando un'aliquota del dazio ridotta. Un obbligo di esportazione è un obbligo di esportare un valore minimo di beni pari a sei o otto volte l'importo del dazio risparmiato, a seconda del sottoregime prescelto. A tale scopo il governo dell'India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Tale regime accorda una riduzione del 3 % dell'aliquota del dazio di importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime. Per soddisfare l'obbligo di esportazione i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di beni destinati all'esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo il documento FTP 2009-2014 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari a 0 % nel quadro del regime EPCGS, ma in tal caso il periodo per assolvere l'obbligo di esportazione è più breve.
- (99) Il titolare della licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato locale. In tal caso il fabbricante locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante locale può beneficiare del vantaggio connesso alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS.

⁽¹²⁾ Il paragrafo 3.13 della «Nuova politica del commercio estero» afferma che il governo si riserva il diritto di imporre restrizioni o di modificare l'aliquota/il massimale del credito sul dazio illustrato nel capitolo.

⁽¹³⁾ Avviso pubblico n. 42 (RE2012)/2009-14 della direzione generale del Commercio estero dell'India.



- (100) È stato constatato che nel quadro del regime EPCGS le due società hanno ricevuto concessioni che è stato possibile attribuire al prodotto in esame durante il PI.

d) Conclusioni sul regime EPCGS

- (101) Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario attribuito dal governo dell'India, dato che tale concessione riduce le entrate della pubblica amministrazione indiana derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della società.
- (102) Il regime EPCGS è inoltre condizionato di diritto dall'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. Tale regime è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (103) Il regime EPCGS non può essere considerato un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi ammissibili, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati.
- (104) La nuova politica quinquennale del commercio estero 2015-2020 ha mantenuto tale regime, sebbene preveda solo l'opzione del dazio pari a 0 %. Poiché i criteri di ammissibilità sono essenzialmente gli stessi, non si può affermare che il regime EPCGS sia stato interrotto e che non debba quindi più essere compensabile.

e) Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (105) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L'importo così calcolato, attribuibile al PI, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale praticato in India durante il periodo dell'inchiesta.
- (106) A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione è stato ripartito in base all'adeguato fatturato delle esportazioni durante il PI, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (107) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ECL ha asserito che il regime EPCGS viene utilizzato nella produzione totale di tubi di ghisa duttile e non solo nella produzione dei beni esportati e ha pertanto chiesto che la sovvenzione fosse calcolata in base al fatturato totale anziché in base al fatturato delle esportazioni.
- (108) La Commissione ha respinto tale asserzione in quanto, come già indicato in precedenza, la sovvenzione è condizionata esclusivamente dall'andamento delle esportazioni. Questo approccio è anche coerente con la prassi seguita dalla Commissione in relazione allo stesso regime ⁽¹⁴⁾.
- (109) Lo stesso produttore esportatore ha chiesto che il vantaggio non prendesse in considerazione le voci/le macchine già ammortate molto prima del PI. La Commissione ha ammesso questa richiesta e ne ha informato la società.
- (110) L'aliquota della sovvenzione stabilita riguardo a questo regime durante il PI per il gruppo ECL era pari allo 0,03 % e per la società Jindal Saw India era pari allo 0,38 %.

⁽¹⁴⁾ Cfr. regolamento (UE) n. 115/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti originari dell'India (GU L 38 dell'11.2.2012, pag. 6, considerando 64).



3.2.3. Regime di restituzione dei dazi («Duty Drawback Scheme» — DDS)

a) **Base giuridica**

- (111) Il regime DDS è descritto dettagliatamente nelle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali («Custom & Central Excise Duties Drawback Rules») del 1995, modificate da notifiche successive.

b) **Ammissibilità**


- (112) Sono ammissibili a tale regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

c) **Attuazione pratica**

- (113) Un esportatore ammissibile può chiedere la restituzione dei dazi, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob dei prodotti esportati nel quadro di tale regime. I tassi di restituzione sono stati fissati dal governo dell'India per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame, e sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. L'aliquota DDS per il prodotto in esame durante il PI ammontava all'1,9 % del valore fob.
- (114) Per essere ammissibile ai vantaggi di tale regime, una società deve esportare. Nel momento in cui i dettagli della spedizione sono inseriti nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS viene fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha consegnato la nota di carico per l'esportazione («Export General Manifest» — EGM) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure a mezzo tratta.
- (115) L'esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione («Bank Realisation Certificate» — BRC). Tale documento può essere fornito dopo il pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato qualora l'esportatore non presenti il BRC entro i termini previsti.
- (116) L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.
- (117) In base alle norme di contabilità dell'India l'importo della restituzione dei dazi può essere infatti registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione.
- (118) È stato inoltre constatato che durante il PI le due società indiane hanno ricevuto vantaggi nel quadro del regime DDS.

d) **Conclusioni sul regime DDS**


- (119) Il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario attribuito dal governo dell'India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte della pubblica amministrazione indiana. Non esistono restrizioni per l'impiego di questi fondi. L'importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità.
- (120) Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione venga definita una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime.



- (121) In seguito alla divulgazione delle conclusioni il governo dell'India ha in primo luogo sostenuto che la Commissione non ha fornito i requisiti da essa ritenuti imprescindibili affinché il DDS potesse rappresentare un regime di restituzione dei dazi legittimo, né ha motivato tale decisione. In secondo luogo, secondo il governo dell'India esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime poiché, nel calcolo dei tassi di restituzione dei dazi, il governo dell'India tiene conto della quantità o del valore medi dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto nonché dell'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. ECL ha presentato argomentazioni analoghe a quelle del governo dell'India.
- (122) La Commissione ha respinto tali argomentazioni per i motivi che seguono. Per quanto riguarda la prima argomentazione, nella divulgazione delle conclusioni la Commissione ha illustrato i motivi per cui non ha ritenuto il DDS un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile. Essa ha infatti chiarito che il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare i dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime.
- (123) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione non ritiene che il presunto nesso tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime sia sufficiente affinché il regime sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e nell'allegato III (definizioni e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'importo del credito non è in particolare calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Anche questa affermazione è stata pertanto respinta.
- (124) Il pagamento sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell'India in seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori va pertanto considerato una concessione diretta del governo dell'India condizionata dall'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuta specifica e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (125) In considerazione di quanto precede si conclude che il regime DDS è compensabile.

e) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

- (126) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione viene eseguita nel quadro di tale regime. Da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo della restituzione che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione della sovvenzione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (127) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione in base al fatturato totale delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è condizionata dall'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (128) Una delle due società ha calcolato la quota di materia prima utilizzata nella produzione del prodotto in esame che è stata importata e su cui ha pagato i dazi. La società in questione ha successivamente asserito, sia prima che dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, che se la Commissione dovesse compensare il vantaggio conferito dal regime DDS, non dovrebbe compensare l'importo totale del DDS ricevuto ma solo le somme che superano i dazi effettivamente pagati per le importazioni di fattori produttivi utilizzati nella produzione del prodotto in esame. L'asserzione della società è stata sostenuta anche dal governo dell'India nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (129) La Commissione ha respinto tale asserzione in quanto, come spiegato nella sezione d), «Conclusioni sul DDS», benché denominato «restituzione dei dazi», il regime in questione costituisce in sostanza un trasferimento diretto



di fondi e non entrate cui il governo dell'India ha rinunciato. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non vi è pertanto alcuna certezza che la quota di materia prima importata e utilizzata nella produzione di tubi di ghisa duttile resti invariata.

- (130) L'aliquota della sovvenzione stabilita riguardo a questo regime durante il PI per il gruppo ECL era pari all'1,66 % e per la società Jindal Saw India era pari all'1,37 %.

3.2.4. Fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato

3.2.4.1. Introduzione

- (131) Il denunciante ha asserito che i prezzi del minerale di ferro (la principale materia prima del prodotto in esame) in India sono distorti a causa dell'imposizione di una tassa all'esportazione di minerale di ferro e della politica di doppia tariffazione per il trasporto ferroviario delle merci, che hanno come obiettivo ed effetto il sovvenzionamento dei produttori indiani del prodotto in esame. Tali interventi ridurrebbero il costo di tale materia prima in India rispetto ad altri mercati non influenzati dagli interventi del governo dell'India.
- (132) Il denunciante ha inoltre aggiunto che, intervenendo sul mercato del minerale di ferro, il governo dell'India non fornisce direttamente minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, ma incarica o dà ordine di farlo alle società di estrazione di minerale di ferro.
- (133) Secondo il denunciante il governo incarica o dà ordine a tutte le società di estrazione di minerale di ferro in India, statali e private, di espletare il compito di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, nel quadro di una strategia a sostegno dell'industria siderurgica.

3.2.4.2. Analisi.

- (134) Al fine di stabilire l'esistenza di una sovvenzione compensabile devono sussistere tre elementi: a) un contributo finanziario, b) un vantaggio e c) la specificità (articolo 3 del regolamento di base).


a) **Contributo finanziario**

- (135) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), secondo trattino, del regolamento di base afferma che vi è un contributo finanziario quando la pubblica amministrazione «*incarichi o dia ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni illustrate nei punti i), ii) e iii), che di norma spettano alla pubblica amministrazione, e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione*». Il tipo di funzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii) si realizza laddove «*la pubblica amministrazione fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni [...]*». Tali disposizioni rispecchiano l'articolo 1.1, lettera a) 1, punti iii) e iv) dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e andrebbero interpretate e applicate alla luce della pertinente giurisprudenza dell'OMC.
- (136) Nel procedimento OMC sulle restrizioni all'esportazione l'UE, in qualità di parte terza, ha offerto al panel la propria interpretazione iniziale su queste disposizioni, che non erano state fino ad allora interpretate⁽¹⁵⁾. In seguito alla divulgazione delle conclusioni diverse parti hanno fatto riferimento a tali indicazioni.
- (137) Il panel ha stabilito che il significato ordinario dei due termini «*incaricare*» e «*dare ordine*» di cui all'articolo 1.1, lettera a) 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative richiede che l'intervento del governo racchiuda un concetto di delega (nel caso dell'incarico) o di imposizione (nel caso dell'ordine)⁽¹⁶⁾. Esso ha respinto l'argomentazione relativa alla causa e all'effetto formulata dagli Stati Uniti e ha chiesto un intervento esplicito e positivo di delega o di imposizione⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁵⁾ Relazione del panel DS 194, allegato B-3, punto 4.

⁽¹⁶⁾ Relazione del panel DS 194, del 29 giugno 2001, «United States — Measures treating export restraints as subsidies», punto 8.29.

⁽¹⁷⁾ Relazione del panel DS 194, punto 8.44.



- (138) In un procedimento successivo l'organo d'appello ha tuttavia sostenuto che la sostituzione dei termini «incarichi» e «dia ordine» con i termini «deleghi» e «imponga» è una norma troppo rigida ⁽¹⁸⁾. Secondo l'organo d'appello, un «incarico» si verifica quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato e un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita la sua autorità su un organismo privato ⁽¹⁹⁾. In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dati a un organismo privato comportino una qualche forma di minaccia o di incentivo ⁽²⁰⁾. Il punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali ⁽²¹⁾ o quando il suo intervento può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato ⁽²²⁾. L'incarico e l'ordine implicano invece un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incentivazione ⁽²³⁾.
- (139) Ne consegue che il livello probatorio stabilito dall'organo d'appello, in particolare la sua conclusione secondo cui nella maggior parte dei casi ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dati a un organismo privato comportino una qualche forma di minaccia o di incentivo, è meno rigoroso rispetto all'originaria posizione dell'UE sostenuta nel procedimento «United States — Measures treating export restraints as subsidies». Lo stesso vale per il parere dell'UE secondo cui un organismo privato svolgerebbe le funzioni che di norma spetterebbero al governo solo se a tale organismo non è lasciata alcuna scelta nel momento in cui riceve l'incarico o l'ordine del governo, ad esempio quando questo fissa il prezzo al quale l'organismo privato è tenuto a vendere.
- (140) L'UE ha di conseguenza adeguato la propria interpretazione agli orientamenti ricevuti in materia dall'organo d'appello.
- (141) In linea con tali decisioni dell'OMC non tutte le misure di governo in grado di conferire vantaggi si configurano come contributi finanziari a norma dell'articolo 3 del regolamento di base e dell'articolo 1.1, lettera a), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Va provata l'esistenza di una politica o di un programma di governo intesi a promuovere il settore oggetto dell'inchiesta (nella fattispecie l'industria dei tubi di ghisa duttile), esercitando l'autorità su organismi pubblici o privati (nel caso specifico: le società di estrazione di minerale di ferro) o conferendo loro la responsabilità di fornire minerale di ferro all'industria dei tubi di ghisa duttile per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.
- (142) In linea con il test in cinque fasi dell'OMC ⁽²⁴⁾ la Commissione ha dunque riesaminato molto accuratamente la natura dell'intervento della pubblica amministrazione (se questo comporti un incarico o un ordine dato alle società di estrazione di minerale di ferro), la natura degli enti incaricati [se le società di estrazione siano enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base] e l'intervento degli enti cui è stato dato l'incarico o l'ordine (se le società che estraggono minerale di ferro cui è stato dato l'incarico o l'ordine forniscano minerale di ferro all'industria dei tubi di ghisa duttile per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato e fungano pertanto da tramite della pubblica amministrazione). La Commissione ha inoltre verificato se la funzione svolta spettasse di norma alla pubblica amministrazione (se la fornitura di minerale di ferro alle società di produzione in India per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato costituisca una normale attività di governo) e se tale funzione non differisca in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione (se l'effettiva fornitura di minerale di ferro da parte delle società di estrazione differisca in sostanza da quel che avrebbe fatto la pubblica amministrazione stessa).
- i) Incarico delle società di estrazione di minerale di ferro da parte del governo dell'India
- (143) In considerazione delle conclusioni dell'organo d'appello di cui sopra la Commissione ha esaminato in primo luogo se il sostegno del governo dell'India all'industria dei tubi di ghisa duttile sia effettivamente l'obiettivo di una politica di governo e non semplicemente un «effetto secondario» dell'esercizio di poteri normativi generali. L'inchiesta ha esaminato in particolare se le distorsioni di prezzo constatate rientrassero tra gli obiettivi di governo o se i prezzi più bassi del minerale di ferro fossero invece un effetto «involontario» della regolamentazione generale di governo.
- (144) Diversi documenti dimostrano che il governo dell'India perseguiva esplicitamente l'obiettivo programmatico di sostenere l'industria dei tubi di ghisa duttile.

⁽¹⁸⁾ Relazione dell'organo d'appello DS296, del 21 febbraio 2005, «United States — Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMs) from Korea», punti 110-111.

⁽¹⁹⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 116.


⁽²⁰⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 116.

⁽²¹⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 115.

⁽²²⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel DS 194, punto 8.31.

⁽²³⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 296, punto 115.

⁽²⁴⁾ Relazione del panel DS 194, punto 8.25.




- (145) Nel 2005 un gruppo di esperti istituito dal ministero per l'Acciaio al fine di elaborare orientamenti sull'assegnazione di concessioni minerarie a titolo preferenziale ha pubblicato una relazione (la «relazione Dang») che riporta diverse conclusioni e raccomandazioni pertinenti. Già all'epoca si osservava che, a parte le risorse umane, l'accesso garantito alle forniture locali di minerale di ferro a prezzi scontati rispetto ai prezzi mondiali sembrava conferire all'acciaio indiano un importante vantaggio competitivo che andava preservato, sviluppato e sfruttato appieno ⁽²⁵⁾ (sottolineatura aggiunta).
- (146) In seguito alla divulgazione delle conclusioni il governo dell'India ed ECL hanno asserito che la sola base giuridica di cui si sia avvalsa la Commissione sia la relazione Dang. Essi hanno citato una relazione del panel in cui i suoi membri concludevano di non essere convinti che l'unico riferimento alla politica delle concessioni minerarie figurante nella relazione Dang fornisce elementi a sostegno della determinazione dell'esistenza di un programma di estrazione vincolata del minerale di ferro ⁽²⁶⁾. ECL ha inoltre sostenuto che la relazione Dang era stata redatta da un esperto indipendente, era priva di valore giuridico e non era in grado di fissare obiettivi programmatici per l'India.
- (147) La Commissione osserva in primo luogo che gli obiettivi programmatici governativi non figurano necessariamente in testi giuridicamente vincolanti. Essi potrebbero figurare in una serie di documenti e dichiarazioni programmatiche di governo quali relazioni, discorsi e comunicazioni al Parlamento, dichiarazioni ecc.
- (148) In secondo luogo le asserzioni presentate dalle parti contengono errori di fatto. Come illustrato nei considerando da 153 a 169, per giungere alla conclusione che il governo dell'India ha perseguito l'obiettivo programmatico di sostenere l'industria dei tubi di ghisa duttile la Commissione ha tenuto conto di diversi altri documenti e atti giuridici oltre alla relazione Dang.
- (149) In terzo luogo, per quanto riguarda la loro asserzione basata sulla relazione del panel è opportuno citare l'intero punto 7.211, pertinente in materia:
- « [...] non siamo convinti che l'unico riferimento alla politica delle concessioni minerarie figurante nella relazione Dang fornisca elementi di sostegno nella determinazione dell'esistenza di un programma di estrazione vincolata del minerale di ferro. Riteniamo estremamente pertinente che, sebbene la relazione Dang descriva l'industria indiana del minerale di ferro e le politiche applicabili a tale industria, non vi siano riferimenti a programmi o politiche che favoriscono l'estrazione vincolata, né vi siano indicazioni che ai produttori siderurgici siano state accordate concessioni minerarie a condizioni diverse da quelle fornite ad altre società di estrazione. È infatti del tutto possibile che il riferimento a una politica di concessioni minerarie vincolate, sul quale si basano gli Stati Uniti, fosse semplicemente inteso a rinviare al fatto che alle società siderurgiche sono accordate concessioni minerarie e a indicare che tali concessioni dovessero continuare a essere accordate ai produttori siderurgici.» (sottolineatura aggiunta, nota a piè di pagina omessa) ⁽²⁷⁾.
- (150) La citazione evidenzia che il panel non ha contestato il fatto che la relazione Dang descriva l'industria indiana del minerale di ferro e le politiche applicabili a tale settore. Tra i membri del gruppo di esperti ⁽²⁸⁾ figuravano infatti anche rappresentanti del governo e dell'industria ed è ragionevole ritenere che essi fossero adeguatamente informati delle politiche governative vigenti e della situazione dell'industria. Contrariamente a quanto avviene per l'estrazione vincolata, la relazione è inoltre esplicita in merito all'obiettivo strategico di favorire i produttori siderurgici indiani (accesso garantito alle forniture locali di minerale di ferro a prezzi scontati rispetto ai prezzi mondiali) e al fatto che tale vantaggio andasse mantenuto e incentivato.
- (151) In considerazione di quanto precede la Commissione ha respinto tali asserzioni.
- (152) Per attuare il suddetto obiettivo programmatico specifico (scoraggiare le esportazioni di minerale di ferro) il governo dell'India ha adottato le due misure descritte nel seguito.

⁽²⁵⁾ Relazione del «gruppo di esperti» sull'assegnazione di concessioni minerarie a titolo preferenziale per il minerale di ferro, presentata al ministero per l'Acciaio il 26 agosto 2005, pag. 36. La relazione è disponibile sul sito Internet del ministero per l'Acciaio ed è stata da ultimo consultata il 23 novembre 2015: <http://steel.gov.in/GRANT%20OF%20MINING%20LEASES.pdf>.

⁽²⁶⁾ Relazione del panel DS436, del 14 luglio 2014, «United States — Countervailing Measures on Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products from India», punto 7.211.

⁽²⁷⁾ Relazione del panel DS436, punto 7.211.

⁽²⁸⁾ La pagina 1 della relazione Dang indica che il gruppo di esperti era presieduto Shri R.K Dang, ex segretario del ministero delle Miniere, e che tra i membri figuravano rappresentanti di dipartimenti/ministeri, governi degli Stati, rappresentanti del settore e delle associazioni di categoria nonché esperti nei settori dell'ambiente e dell'attività mineraria.



- (153) La prima consiste nella decisione, adottata il 1º marzo 2007, di istituire tasse all'esportazione di minerale di ferro, inizialmente a un tasso di 300 INR/t⁽²⁹⁾, che è stato in seguito periodicamente modificato. In particolare nel marzo 2011 il tasso è stato portato al 20%⁽³⁰⁾ e nel dicembre 2011 al 30%⁽³¹⁾; nell'aprile 2015 la tassa all'esportazione di minerale di ferro a basso grado di purezza (tenore di ferro inferiore al 58%) è stata ridotta al 10%⁽³²⁾. È opportuno osservare che il minerale di ferro a basso grado di purezza non ha molti impieghi in India e non è dunque necessario tenerlo a disposizione degli utilizzatori indiani.
- (154) Il sostegno alle industrie a valle può essere in generale una motivazione determinante per l'istituzione di restrizioni all'esportazione e, in particolare, di tasse all'esportazione. Il fatto che i principali obiettivi programmatici delle restrizioni all'esportazione (e delle elevate tasse all'esportazione) consistano nel tutelare e promuovere le industrie a valle, fornendo alle industrie a valle nazionali materie prime e fattori produttivi a prezzi contenuti è stato accertato anche dalla relazione dell'OCSE sull'impatto economico delle restrizioni all'esportazione di materie prime⁽³³⁾ («la relazione dell'OCSE»).
- (155) La seconda misura consiste in una politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci, introdotta dal ministero delle Ferrovie il 22 maggio 2008⁽³⁴⁾. Tale politica ha istituito tariffe diverse per il trasporto del minerale di ferro destinato al consumo interno e di quello destinato all'esportazione. La differenza media è pari al triplo⁽³⁵⁾. Il trasporto ferroviario di merci rappresenta una parte assai rilevante del costo totale del minerale di ferro⁽³⁶⁾.
- (156) Prima e dopo la divulgazione delle conclusioni definitive ECL ha asserito che la politica di doppia tariffazione era stata abolita nel 2009. In base alle informazioni fornite dal governo dell'India e dal produttore esportatore la Commissione ha tuttavia stabilito che, attraverso diverse circolari sulle tariffe emanate dal governo dell'India, questo ha continuato e continua ad applicare, durante e dopo il PI, tariffe diverse per il trasporto del minerale destinato al consumo interno e di quello destinato all'esportazione, a vantaggio del primo⁽³⁷⁾. In particolare, alle esportazioni si applica una tariffa basata sulla distanza, tariffa che a determinate condizioni non è applicata al consumo interno. La Commissione ha pertanto respinto l'asserzione.
- (157) Queste due misure costituiscono nel loro insieme una restrizione mirata all'esportazione, sostanzialmente istituita nel 2007/2008 e ulteriormente ampliata nel marzo e nel dicembre 2011 con l'aumento dell'aliquota della tassa all'esportazione di minerale di ferro. I documenti programmatici che seguono dimostrano da un lato l'esistenza di un obiettivo programmatico di sostenere l'industria dei tubi di ghisa duttile e, dall'altro, la soddisfazione del governo dell'India per aver finora raggiunto i suoi obiettivi:
- (158) La relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica per il dodicesimo piano quinquennale, pubblicata nel novembre 2011⁽³⁸⁾, afferma esplicitamente quanto segue:

— *«il ministero ha adottato misure per scoraggiare l'esportazione attraverso l'istituzione di tariffe più elevate e di prelievi speciali»* (pag. 16);

— *«attualmente l'esportazione del minerale di ferro viene scoraggiata attraverso tariffe più elevate. È fondamentale portare avanti questa politica e, se necessario, aumentare ulteriormente le aliquote d'imposta. Al contempo è necessario seguire da*

⁽²⁹⁾ In base alla media dei prezzi del minerale ferro praticati sul mercato interno in tale periodo, tale valore corrisponderebbe a una percentuale compresa tra il 12% e il 15%.

⁽³⁰⁾ Notifica doganale n. 27/2011 del 1º marzo 2011, disponibile sul sito Internet del ministero delle Finanze e da ultimo consultata il 23 novembre 2015: <http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/cen/cus2711.pdf>.

⁽³¹⁾ Secondo calendario delle tariffe all'esportazione, pubblicato dalla direzione centrale delle Accise e dei dazi doganali («Board of Excise and Customs»), da ultimo consultato il 23 novembre 2015: <http://www.cbec.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-tariff2015-16/sch2-exptariff.pdf>.

⁽³²⁾ Notifica doganale n. 30/2015, del 30 aprile 2015, pubblicata dalla direzione centrale delle Accise e dei dazi doganali («Board of Excise and Customs»), da ultimo consultata il 23 novembre 2015: <http://www.cbec.gov.in/resources/htdocs-cbec/ub1516/do-ltr-jstru1-post-budget.pdf>.

⁽³³⁾ OECD Trade Policy Studies, «The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials», pubblicata il 16 novembre 2010 e da ultimo consultata il 23 novembre 2015: <http://www.oecd.org/publications/the-economic-impact-of-export-restrictions-on-raw-materials-9789264096448-en.htm>.


⁽³⁴⁾ Ufficio del controllore e revisore generale (CAG) dell'India, relazione di audit sulla politica di doppia tariffazione per il trasporto del minerale di ferro sulle ferrovie indiane, dell'8 maggio 2015. Le informazioni sono disponibili sul sito Internet del CAG, da ultimo consultato il 23 novembre 2015: <http://www.saiindia.gov.in/english/home/public/In%20Media/14of2015.pdf>.

⁽³⁵⁾ Governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento degli Affari economici, documento di lavoro n. 3/2014-DEA, «Indias Merchandise Exports: some important issues and policy suggestions», pag. 40. Tale documento è disponibile sul sito Internet del ministero delle Finanze ed è stato da ultimo consultato il 23 novembre 2015: <http://finmin.nic.in/workingpaper/Working%20Paper%20on%20Trade%2028082014.pdf>.

⁽³⁶⁾ Articolo «India hikes rail freight rates on iron ore exports», in The Wall Street Journal, 16 marzo 2010, da ultimo consultato il 23 novembre 2015: <http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703734504575125151243861216>.

⁽³⁷⁾ L'ultima modifica delle tariffe per il trasporto del minerale di ferro è l'addendum n. 16 alla circolare sulle tariffe n. 36 del 2009, dell'1.9.2015, adottata dal ministero delle Ferrovie del governo dell'India. Cfr. http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2k15/RC_36_09_Addendum-16.pdf, da ultimo consultato il 26 gennaio 2016.

⁽³⁸⁾ Ministero per l'Acciaio, relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica per il dodicesimo piano quinquennale (2012-2017), novembre 2011. La relazione è disponibile sul sito Internet della commissione di pianificazione del governo dell'India ed è stata da ultimo consultata il 23 novembre 2015: http://planningcommission.gov.in/aboutus/committee/wrkgrp12/wg_steel2212.pdf.



vicino l'esportazione del minerale di ferro per assicurarsi che il solo aumento delle tariffe sia sufficiente a raggiungere l'obiettivo della conservazione delle risorse per uso interno. Possono essere prese in considerazione anche ulteriori misure, quali tariffe di trasporto più elevate sulle merci esportate, aumento delle tariffe di trasporto interno ecc. nonché altre misure amministrative» (punto 3.6.3.3, pag. 46);

- «nel 2010-11 l'esportazione del minerale di ferro è diminuita principalmente a causa del divieto di esportazione istituito dallo Stato di Karnataka e delle misure tributarie adottate dal governo centrale per limitare l'esportazione del minerale di ferro dal paese... L'elevata domanda di esportazioni degli ultimi anni ha fatto aumentare la base produttiva del paese, il che ha determinato un livello di produzione nettamente superiore alla domanda interna. Il governo ha adottato diverse importazioni iniziate per scoraggiare attività estrattive eccessive destinate a soddisfare un mercato di esportazione in espansione. Tra queste figurano finora l'istituzione di misure tributarie quali i dazi all'esportazione, l'aumento del costo del trasporto ferroviario per le esportazioni ecc.» (punti 4.2.5.2 e 4.2.5.4, pag. 57);
- «le misure programmatiche a lungo termine intese a frenare le esportazioni di minerale di ferro dovrebbero mirare ad attrarre investimenti nella capacità siderurgica, onde promuovere l'aggiunta di valore e l'esportazione di prodotti finiti. A breve termine e nell'immediato questo obiettivo può essere raggiunto ricorrendo ad adeguate misure tributarie. L'esportazione del minerale di ferro dal paese è attualmente scoraggiata mediante: i) l'istituzione di un dazio all'esportazione pari al 20% ad valorem sul minerale di ferro e ii) l'applicazione di tariffe molto più elevate per il trasporto ferroviario di minerale di ferro destinato all'esportazione. Tali misure hanno contribuito a ridurre i prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno rispetto a quello internazionale e hanno svolto un ruolo fondamentale nel rendere il minerale di ferro disponibile per le industrie nazionali a prezzi competitivi. Al fine di scoraggiare efficacemente l'esportazione di minerale di ferro dal paese si raccomanda l'elaborazione di misure tributarie adeguate, da calibrare regolarmente in linea con le esigenze del mercato del minerale, sia a livello interno che internazionale» (punto 4.2.6.5, pag. 60) (sottolineatura aggiunta).

(159) Il dodicesimo piano quinquennale ⁽³⁹⁾ (2012-2017) ha confermato le dichiarazioni programmatiche della relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica:

- «nell'economia globale alcune risorse naturali come il carbone e il minerale di ferro di buona qualità stanno iniziando a scarseggiare, mentre aumenta la domanda delle economie in via di sviluppo, in particolare la Cina e, ora, l'India. La disponibilità sul mercato interno di alcune di queste materie prime ci conferisce un vantaggio competitivo che dovremmo sfruttare per costruire industrie nazionali che aggiungano valore a tali risorse, creando in tal modo nuovi posti di lavoro e migliorando la nostra bilancia commerciale. Per intensificare ulteriormente questa variazione di valore le politiche di governo e la struttura dei dazi andrebbero concepite in modo da incentivare l'aggiunta di valore all'acciaio, anziché esportarlo come materia prima» (pagina 67, punto 13.7.2) (sottolineatura aggiunta).

(160) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha contestato il riferimento da parte della Commissione ai documenti succitati. Essa ha in primo luogo sostenuto che la relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica non aveva alcun valore giuridico in quanto si trattava esclusivamente di un parere o di una valutazione di alcuni individui e non era un documento avallato dal governo. In secondo luogo ha affermato che il dodicesimo piano quinquennale è stato citato erroneamente in quanto in esso figurava anche, ad esempio, una raccomandazione secondo cui le esportazioni su vasta scala di minerale di ferro avevano destato gravi preoccupazioni circa la sua futura disponibilità ed occorreva affrontare con urgenza i problemi del degrado ambientale, degli sfollati, delle strozzature del trasporto e così via.


(161) Per quanto riguarda la prima argomentazione la Commissione ritiene che, benché non sia stata pubblicata dal governo, la relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica descrive la condizione dell'industria indiana del minerale di ferro e la politica del governo ad essa applicata. Tra i membri del gruppo di esperti figuravano infatti anche rappresentanti del governo e dell'industria ⁽⁴⁰⁾ ed è ragionevole ritenere che essi fossero adeguatamente informati delle politiche governative vigenti e della situazione dell'industria.

(162) Per quanto riguarda la seconda argomentazione la Commissione non ha mai asserito che tale piano quinquennale si limitasse agli obiettivi programmatici e alle raccomandazioni citati relativi al minerale di ferro. Le raccomandazioni cui si riferisce il produttore esportatore riguardano presunte attività illegali di estrazione e presunti danni ambientali che, al momento della pubblicazione della relazione, rappresentavano una problematica di rilievo che è stata oggetto di numerose decisioni giudiziarie di chiudere le miniere, ad esempio, negli Stati di Karnataka, di Odisha e di Goa. Il fatto che tale politica persegua anche un obiettivo ambientale non fa venir meno il principale obiettivo economico. È anzi perfettamente accettabile che una politica di governo persegua due obiettivi contemporaneamente. La Commissione ha pertanto respinto tali asserzioni.

(163) ECL ha inoltre sostenuto che la commissione di pianificazione dell'India, che opera dal 1950 e che ha formulato i piani quinquennali, è stata sciolta il 1° gennaio 2015 e che non vi saranno ulteriori piani quinquennali.

⁽³⁹⁾ «The Twelfth five year plan (2012 — 2017) Economic Sectors» Volume II, capitolo 13, pagina 67, punto 13.7.2. Il piano, datato 10 maggio 2013, è disponibile sul sito Internet della commissione di pianificazione del governo dell'India ed è stato da ultimo consultato il 23 novembre 2015: http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/pdf/12fyp_vol2.pdf.

⁽⁴⁰⁾ Per il riferimento, cfr. nota a piè di pagina 38, pag. 185.



- (164) Dal sito Internet indicato ⁽⁴¹⁾ risulta in effetti che la commissione di pianificazione è stata sciolta ⁽⁴²⁾. Un'eventuale scadenza del piano quinquennale dopo il 2017 non incide tuttavia sulla conclusione che fino ad allora il piano resterà in vigore.
- (165) ECL ha infine citato un'altra parte della relazione del gruppo di lavoro sull'industria siderurgica in cui si affermava che i prezzi del minerale di ferro erano esenti dall'intervento del governo ed erano determinati da forze di mercato. In essa si sosteneva inoltre che i prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno avevano generalmente seguito l'andamento dei prezzi internazionali ⁽⁴³⁾.
- (166) Le restrizioni mirate all'esportazione non eliminano completamente le forze di mercato sul mercato interno indiano, ma hanno gravi conseguenze in quanto riducono le esportazioni e incoraggiano gli operatori di mercato a vendere i loro prodotti a un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza di tale politica. Questa conclusione non è in contraddizione con quanto affermato nella relazione, secondo cui i prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno hanno generalmente seguito l'andamento dei prezzi internazionali. Le esportazioni e le importazioni indiane non sono state in effetti vietate completamente. È pertanto inevitabile che i prezzi internazionali incidano in qualche misura sui prezzi praticati sul mercato interno indiano, il che non significa tuttavia che i prezzi interni siano allo stesso livello o a un livello più elevato rispetto ai prezzi internazionali. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (167) Istituito tali restrizioni mirate all'esportazione (in particolare attraverso le tasse all'esportazione e la politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci) il governo dell'India mette le società di estrazione di minerale di ferro in una situazione economicamente irrazionale, che le spinge a vendere i loro prodotti a un prezzo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere in assenza di tale politica.
- (168) Il governo dell'India ha svolto un ruolo più attivo rispetto a semplici atti di incentivazione, come stabilito dall'organo di appello ⁽⁴⁴⁾. Le misure adottate dal governo dell'India riducono la libertà d'azione delle società di estrazione di minerale di ferro, limitando in pratica le loro decisioni commerciali in merito a dove vendere il loro prodotto e a quale prezzo. Viene loro impedito di massimizzare le entrate in quanto i loro proventi sono pesantemente ridotti da tali misure.
- (169) La dichiarazione programmatica di cui alla relazione Dang del 2005, secondo cui l'accesso garantito alle forniture locali di minerale di ferro a prezzi scontati rispetto ai prezzi mondiali andava preservato, sviluppato e sfruttato appieno (cfr. considerando 145) e il successivo riscontro, nel dodicesimo piano quinquennale, dell'affermazione secondo cui la disponibilità sul mercato interno di alcune di queste materie prime conferiva all'India un vantaggio competitivo ⁽⁴⁵⁾ dimostrano altresì che il governo dell'India si aspetta che le società di estrazione di minerale di ferro non riducano drasticamente la produzione interna ma mantengano stabile la fornitura di minerale di ferro estratto localmente. Tali aspettative sono state soddisfatte, come osservato dallo stesso governo dell'India nella relazione per il dodicesimo piano quinquennale citata nel considerando 158, quarto trattino, nonché nelle dichiarazioni formulate dal ministero per l'Acciaio di cui ai considerando da 174 a 176. Nel fascicolo non figura inoltre alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui il governo dell'India ha consentito ai produttori di minerale di ferro di adeguare liberamente la loro produzione alla domanda quale influenzata dalle restrizioni mirate all'esportazione da esso istituite. È anzi risaputo che in un regime di libero mercato è ragionevole supporre che le società di estrazione di minerale di ferro non vanificherebbero importanti investimenti iniziali e costi fissi elevati riducendo la produzione al solo fine di evitare un eccesso di offerta e la conseguente pressione al ribasso sui prezzi praticati sul mercato interno dovuti alle misure istituite dal governo dell'India. I produttori di minerale di ferro sono pertanto incentivati dal governo dell'India a mantenere la produzione per rifornire il mercato interno, benché in una situazione in cui le esportazioni sono state disincentivate un fornitore razionale adeguerebbe la produzione.
- (170) Mediante tali misure il governo dell'India spinge pertanto le società di estrazione a mantenere il minerale di ferro in India in quanto impossibilitate a vendere ai prezzi più elevati che sarebbero praticati in India in assenza di tali misure.
- (171) In questo senso i produttori di fattori produttivi sono «incaricati» dalla pubblica amministrazione a fornire beni agli utilizzatori nazionali di minerale di ferro, vale a dire ai produttori siderurgici, compresi i produttori di tubi di ghisa duttile, per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Alle società di estrazione di minerale di ferro è conferita la responsabilità di creare in India un mercato artificioso, frammentato e caratterizzato da prezzi bassi.
- (172) In altri termini, nell'applicare le restrizioni mirate all'esportazione, il governo dell'India sa come i produttori di minerale di ferro risponderanno alle misure e quali saranno le conseguenze. Benché per rispondere alla restrizione all'esportazione possano ridurre leggermente la produzione interna, i produttori non la sospenderebbero né la ridimensionerebbero tanto da portarla a livelli estremamente contenuti. Come spiegato nel


⁽⁴¹⁾ <http://niti.gov.in/content/index.php>, consultato il 27 gennaio 2016.

⁽⁴²⁾ Ciò è confermato dall'archivio del sito Internet della commissione: <http://planningcommission.gov.in/>, consultato il 27 gennaio 2016.

⁽⁴³⁾ Cfr. nota a piè di pagina 38, pag. 57.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. considerando 138.


⁽⁴⁵⁾ Si veda il riferimento nella nota a piè di pagina 39.



considerando 169, nel settore minerario l'adeguamento della produzione resterebbe anzi moderato, con la conseguente riduzione dei prezzi praticati sul mercato interno. A tale riguardo gli effetti sono stabiliti ex ante e non ex post e non sono quindi «involontari». Esiste un chiaro «nesso dimostrabile» tra la politica e la condotta degli enti privati coinvolti, che fungono da tramite del governo nel condurre la sua politica intesa a fornire all'industria dei tubi di ghisa duttile minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

- (173) Lo stesso governo dell'India riconosce il successo della sua politica di restrizioni mirate all'esportazione. Nel 2013 il comitato permanente sul carbone e sull'acciaio, istituito in seno al ministero per l'Acciaio, ha pubblicato la sua trentottesima relazione sulla revisione della politica di esportazione del minerale di ferro ⁽⁴⁶⁾.
- (174) In risposta a un quesito del comitato il ministero per l'Acciaio ha comunicato che, sebbene dal 2004-05 il consumo interno di minerale di ferro da parte delle industrie nazionali abbia mostrato una tendenza al rialzo, la produzione di minerale di ferro è sempre stata ben più elevata del consumo interno per via della produzione di minerale nel paese destinata all'esportazione. Per migliorare la disponibilità di minerale di ferro per l'industria siderurgica nazionale e per conservare tale minerale per il fabbisogno interno a lungo termine, sono state tuttavia adottate misure tributarie per disincentivare l'esportazione di minerale di ferro e attualmente viene riscosso un dazio all'esportazione con un'aliquota del 30 % ad valorem su tutte le varietà di minerale di ferro (tranne i pellet), che ha determinato un calo significativo delle esportazioni nel 2011-12 e nell'anno in corso (punto 2.7, pag. 14).
- (175) Il ministero per l'Acciaio ha presentato una sintesi della politica del commercio estero in materia di esportazione di minerale di ferro (punto 4.13, pag. 23), in cui figurano le seguenti informazioni:
- l'esportazione di minerale di ferro con un tenore di ferro superiore al 64 % è convogliata attraverso la società per il commercio di metalli e di minerali («Metal and Mineral Trading Company» — MMTC) ed è consentita mediante licenze rilasciate dalla direzione generale per il Commercio estero («Directorate general for Foreign Trade» — DGTF);
 - il minerale ad alto tenore di ferro (superiore al 64 %) proveniente da Bailadila, nello Stato di Chhattisgarh, può essere esportato con restrizioni quantitative imposte soprattutto al fine di soddisfare innanzitutto la domanda interna. Le quantità esportate non possono eccedere 1,81 milioni di tonnellate l'anno per i masselli e 2,71 milioni di tonnellate l'anno per i fini.
- (176) Il ministero per l'Acciaio ha inoltre comunicato al comitato che, con l'aumento del dazio all'esportazione del 20 % ad valorem a partire dal 1º marzo 2011, le esportazioni di minerale di ferro sono diminuite di circa il 37 %, passando a 61,74 milioni di tonnellate nel 2011-12, rispetto ai 97,66 milioni di tonnellate nel 2010-11. Con l'ulteriore aumento del dazi all'esportazione sul minerale di ferro al 30 % ad valorem dal 30 dicembre 2011 le esportazioni sono ulteriormente diminuite. Durante il primo semestre del 2012-13 le esportazioni sono diminuite di oltre il 50 % per arrivare a 14,4 milioni di tonnellate, rispetto ai 30,75 milioni di tonnellate durante lo stesso periodo dell'anno precedente. Il ministero per l'Acciaio ha esaminato la questione a più riprese con il ministero delle Finanze al fine di riscuotere i dazi all'esportazione appropriati sul minerale di ferro per disincentivare efficacemente le esportazioni e migliorare la disponibilità del minerale di ferro per la propria industria siderurgica a prezzi accessibili (punto 4.19, pag. 26).
- (177) La Commissione ha in conclusione constatato che il governo aveva incaricato le società di estrazione di condurre la sua politica intesa a creare un mercato interno frammentato e a fornire all'industria siderurgica nazionale minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.
- ii) Incarichi a enti privati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) del regolamento di base
- (178) La Commissione ha quindi valutato se le società indiane di estrazione di minerale di ferro siano incaricate dal governo dell'India a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
- (179) I due produttori esportatori indiani acquistavano la stragrande maggioranza del minerale di ferro da imprese private, ad eccezione di una quantità modesta di minerale di ferro acquistata dalla società nazionale per lo sviluppo dei minerali («National Mineral Development Corporation» — NMDC), che è uno dei principali operatori sul mercato ed è di proprietà del governo dell'India.
- (180) Fatta salva la questione dell'eventuale controllo significativo del governo dell'India sulla NMDC ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, che è irrilevante ai fini della presente inchiesta, la Commissione ha ritenuto che tutte le società di estrazione di minerale di ferro, indipendentemente dal fatto che siano di proprietà pubblica, sono enti privati incaricati dal governo dell'India, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

⁽⁴⁶⁾ Ministero per l'Acciaio, comitato permanente sul carbone e sull'acciaio (2012-2013), «Review of export of iron ore policy», trentottesima relazione, disponibile sul sito Internet del portale indiano per l'ambiente e da ultimo consultata il 23 novembre 2015: <http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Review%20of%20Export%20of%20Iron%20Ore%20Policy.pdf>.




iii) Fornitura di minerale di ferro da parte delle società di estrazione di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.

- (181) Nella fase successiva la Commissione ha verificato se le società di estrazione di minerale di ferro abbiano effettivamente condotto la suddetta politica di governo intesa a fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Questo ha richiesto un'analisi dettagliata dell'evoluzione del mercato in India rispetto a un opportuno valore indicativo.
- (182) Mediante le restrizioni mirate all'esportazione e altre misure correlate, il governo dell'India ha spinto le società di estrazione a vendere sul mercato interno a prezzi inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in condizioni diverse (vale a dire che, in assenza di tali misure, le società di estrazione avrebbero esportato il minerale di ferro a prezzi più elevati). Tali società non hanno invece esportato i propri prodotti a causa della politica del governo dell'India a favore dell'industria a valle, compresa l'industria dei tubi di ghisa duttile.
- (183) I dati riguardanti la produzione, il consumo, le importazioni e le esportazioni di minerale di ferro nel corso degli anni sono i seguenti ⁽⁴⁷⁾:


	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Produzione (in migliaia di tonnellate)	187 696	213 250	212 960	218 553	207 157	168 582	136 618	152 433	128 187
Consumo (in migliaia di tonnellate)	78 601	86 816	86 816	96 955	107 220	100 572	103 399	110 500	n.d.
Importazioni (in migliaia di tonnellate)	483	293	69	897	1 867	978	3 056	369	11 433
Esportazioni (in migliaia di tonnellate)	91 425	68 473	68 904	101 531	46 890	47 153	18 122	16 302	7 492

(184) Le tendenze sono illustrate nel grafico sottostante:



(185) I dati mostrano l'incidenza delle restrizioni all'esportazione sul mercato interno del minerale di ferro in India.


⁽⁴⁷⁾ Fonte: Ufficio indiano per le miniere («Indian Bureau of Mines»), <http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951> e risposte del governo dell'India al questionario. I dati sono riferiti per esercizio finanziario, che va dal 1° aprile dell'anno x al 31 marzo dell'anno x+1.



- (186) L'effetto più evidente di questa politica è l'impressionante riduzione del volume delle esportazioni di minerale di ferro in seguito all'introduzione delle restrizioni mirate all'esportazione nel 2007, e nuovamente in seguito al loro ampliamento nel 2011. Le restrizioni mirate all'esportazione hanno quindi raggiunto l'obiettivo perseguito dal governo dell'India di disincentivare le esportazioni e tenere il minerale di ferro a disposizione dell'industria nazionale a valle a prezzi più bassi.
- (187) Le tendenze della produzione del minerale di ferro mostrano che la produzione nazionale era rimasta sostanzialmente stabile fino al 2011, anno in cui ha iniziato a diminuire. Tale diminuzione non sembra essere riconducibile a un adeguamento della produzione alle restrizioni all'esportazione da parte delle società di estrazione di minerale di ferro; essa si spiega anzi essenzialmente con le numerose decisioni giudiziarie di chiudere le miniere a causa di presunte attività illegali di estrazione e di presunti danni ambientali, ad esempio negli Stati di Karnataka, Odisha e Goa.
- (188) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha sostenuto che, se l'obiettivo del governo dell'India era assicurare un eccesso di offerta di minerale di ferro per renderlo disponibile per gli utilizzatori nazionali a prezzi contenuti, sembra illogico che la corte suprema e i tribunali statali locali abbiano vietato l'estrazione negli Stati sopracitati. Il governo dell'India avrebbe potuto impugnare i vari provvedimenti di chiusura delle miniere.
- (189) La Commissione osserva che il sistema giudiziario indiano è indipendente dal governo e soggetto solo alla legge. Al contempo, dalle informazioni in possesso della Commissione emerge che le chiusure erano dovute a violazioni della legislazione nazionale in materia di ambiente e di diritti di estrazione. Come spiegato nel considerando 162, sembra che la politica di governo relativa al minerale di ferro persegua contemporaneamente obiettivi economici e ambientali. Ne consegue che il fatto che il governo non abbia impugnato le decisioni giudiziarie relative al pilastro ambientale di tale politica non implica che esso ne avesse accantonato il pilastro economico. Tale asserzione è stata pertanto respinta.
- (190) Nonostante il calo della produzione del minerale di ferro, il mercato indiano presenta una sovraccapacità costante e irrazionale rispetto alla somma del consumo interno e delle esportazioni meno le importazioni, il che ha determinato un eccesso di offerta di minerale di ferro sul mercato interno, come riconosciuto e auspicato dal governo dell'India.
- (191) In seguito alla divulgazione delle conclusioni, con riferimento alla tabella di cui al considerando 183 ECL ha asserito che la Commissione ha omesso di analizzare il fatto che le esportazioni di minerale di ferro dall'India erano elevate e hanno continuato a esserlo anche dopo l'aumento al 30 % della tassa all'esportazione di minerale di ferro, operato nel dicembre 2011.
- (192) La Commissione ha sottolineato che l'obiettivo della tassa all'esportazione del minerale di ferro non era interrompere completamente le esportazioni, ma diminuirle, aumentando nel contempo la disponibilità sul mercato interno. È pertanto irragionevole aspettarsi che in seguito all'istituzione della tassa all'esportazione le esportazioni vengano meno. La Commissione ha tuttavia osservato che, poco dopo la sua introduzione, la tassa all'esportazione ha inciso fortemente sulle esportazioni. Nel 2012-2013 le vendite all'esportazione sono diminuite di oltre il 60 % rispetto al 2011-2012 e hanno continuato a diminuire in misura rilevante, fino a calare dell'84 % nel 2014-2015 rispetto al 2011-2012. Nel contempo la produzione è diminuita solo del 24 % tra il 2011-2012 e il 2014-2015 per i motivi di cui al considerando 187. La disponibilità di minerale di ferro per le vendite sul mercato interno per lo stesso periodo è dunque rimasta stabile. Ciò dimostra chiaramente che la tassa all'esportazione ha conseguito i suoi obiettivi di frenare le esportazioni di minerale di ferro.
- (193) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto confrontare anche la produzione di minerale di ferro destinato a un uso vincolato e non vincolato in India. Secondo ECL l'uso vincolato è stato storicamente importante, mentre tra il 2009-2010 e il 2013-2014 la produzione non vincolata di minerale di ferro era diminuita del 41 %, il che spiega in parte il calo delle esportazioni dei produttori non vincolati osservato dal 2009-2010.
- (194) Tale asserzione contiene errori di fatto, come illustra la tabella sottostante ⁽⁴⁸⁾:

	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Produzione vincolata (in migliaia di tonnellate)	43 797	44 761	42 967	44 961	50 099	43 885
Valore indicizzato (in migliaia di tonnellate)	100	102	98	103	114	100


⁽⁴⁸⁾ Fonte: Ufficio indiano per le miniere («Indian Bureau of Mines»), <http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951> e risposte del governo dell'India al questionario. I dati sono riferiti per esercizio finanziario, che intercorre dal 1° aprile dell'anno x al 31 marzo dell'anno x+1.



	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Produzione non vincolata (in migliaia di tonnellate)	174 756	162 396	125 615	91 657	102 334	84 302
Valore indicizzato (in migliaia di tonnellate)	100	93	72	52	59	48
Produzione totale (in migliaia di tonnellate)	218 553	207 157	168 582	136 618	152 433	128 187

- (195) A partire da 2011-2012 la produzione non vincolata è infatti diminuita. Come spiegato in precedenza la diminuzione è stata principalmente dovuta alla chiusura di miniere durante tale periodo. La diminuzione della produzione non vincolata non può tuttavia essere ammessa come motivo per il calo delle esportazioni. Come si evince dalla tabella di cui al considerando 183, le esportazioni sono diminuite del 59 % tra il 2012-2013 (quando sono iniziati gli effetti dell'aliquota più elevata della tassa all'esportazione, pari al 30 %) e il 2014-2015, mentre durante lo stesso periodo la produzione non vincolata è diminuita solo dell'8 %. Tale asserzione è stata quindi respinta.
- (196) ECL ha inoltre asserito che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto anche delle differenze di evoluzione dei vari gradi del minerale di ferro. Per quanto riguarda in particolare i gradi di minerale di ferro più utilizzati dai produttori di tubi di ghisa duttile, tra il 2010-2011 e il 2013-2014 la produzione di fini di minerale di ferro al 60-62 % è diminuita del 44 % e tra il 2009-2010 e il 2013-2014 la produzione di fini di minerale di ferro al 62 %-65 % è diminuita del 30 %.
- (197) L'evoluzione della produzione di minerale di ferro a elevato grado di purezza è in linea con l'evoluzione generale sopra indicata per la produzione di minerale di ferro. La Commissione ha pertanto constatato che essa non modifica le conclusioni di cui ai considerando da 183 a 187.
- (198) Le importazioni di minerale di ferro in India sono sempre state trascurabili per quantità e valore. Durante l'esercizio fiscale 2012-2013 è stato registrato un leggero aumento delle importazioni, che sono nuovamente diminuite nel corso dell'esercizio seguente. Nel 2014-2015 esse sono di nuovo aumentate fino a raggiungere il loro massimo storico, pur attestandosi ancora al di sotto del 10 % della produzione nazionale indiana.
- (199) Questa evoluzione successiva al PI è riconducibile all'attuale livello eccezionalmente basso dei prezzi internazionali dovuto all'aumento della fornitura di minerale di ferro (Australia, Brasile e Sud Africa, i principali paesi produttori, hanno tutti aumentato la produzione) e alla contestuale riduzione della domanda di minerale di ferro dovuta al rallentamento della crescita cinese e al contesto economico globale.
- (200) La Commissione ha inoltre analizzato l'eventuale incidenza dell'eccesso di offerta di minerale di ferro sul prezzo del minerale di ferro praticato sul mercato interno indiano e derivante dalle restrizioni all'esportazione istituite dal governo dell'India.
- (201) La Commissione ha calcolato il prezzo medio del minerale di ferro praticato sul mercato interno indiano in base ai dati pubblicati mensilmente a livello di paese e per ciascuno Stato dall'ufficio indiano per le miniere («Indian Bureau of Mines» — IBM), suddivisi per grado (masselli o fini) e per tenore di ferro ⁽⁴⁹⁾.
- (202) Tali prezzi sono basati sulle dichiarazioni presentate all'IBM dalle società di estrazione nel quadro delle norme indiane sulla conservazione e sullo sviluppo dei minerali («Indian Mineral Conservation and Development Rules» — MCDR) e sono quindi considerati più rappresentativi di quelli pubblicati dalla stampa specializzata riferiti a un'unica società (come la società nazionale per lo sviluppo dei minerali — NMDC) o a un'unica regione dell'India.
- (203) Tra tutti i gradi la Commissione ha analizzato l'andamento del prezzo medio dei fini di minerale di ferro con un tenore di ferro compreso tra il 60 % e il 65 % in quanto si tratta della qualità più utilizzata dai produttori del prodotto in esame in India. Tali dati dettagliati, ripartiti per grado, sono tuttavia disponibili solo a partire dalla metà del 2009. Per gli anni precedenti la Commissione si è quindi avvalsa dei dati relativi al prezzo medio

⁽⁴⁹⁾ MEDIA mensile dei prezzi di vendita dei minerali dell'ufficio indiano per le miniere («Indian Bureau of Mines»), link alla pagina Internet fornito dal governo dell'India, da ultimo consultata 23 novembre 2015: <http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951>.



praticato sul mercato interno indiano per tutti i gradi e tipi di minerale di ferro (anche in questo caso calcolando diritti di sfruttamento medi del 14 %, tasse del 2 % e trasporto di 900 INR/t), senza distinzione tra tipi (masselli o fini) e tenore di ferro. I costi medi di trasporto sono stati basati su quelli riferiti dai due produttori esportatori. La Commissione ha inoltre aggiunto 25 INR per la movimentazione e il carico tra la miniera e il treno/l'autocarro in base ai costi verificati di uno dei produttori esportatori. Il metodo di calcolo dei diritti di sfruttamento e delle tasse è stato basato sui dati presentati dal governo dell'India ed è stato successivamente divulgato ai produttori esportatori.

- (204) Il prezzo medio praticato sul mercato interno dei fini di minerale di ferro con un tenore di ferro compreso tra il 60 % e il 65 % è stato confrontato con il prezzo medio dei fini di minerale di ferro con un tenore di ferro del 62 % ⁽⁵⁰⁾ importati in Cina (CFR porto di Tianjin) pubblicati dal Fondo monetario internazionale ⁽⁵¹⁾. Essendo la Cina il maggior importatore di minerale di ferro, il prezzo all'importazione in tale paese è considerato il prezzo indicativo per questa merce.
- (205) Per eliminare i costi del trasporto internazionale di merci, il prezzo medio praticato sul mercato interno è stato confrontato anche con il prezzo fob delle esportazioni di minerale di ferro dall'Australia. Essendo l'Australia il maggior produttore di minerale di ferro, il suo prezzo fob all'esportazione è rappresentativo anche dei prezzi internazionali. Analogamente ai prezzi praticati sul mercato interno indiano, i dati relativi all'Australia sono disponibili a livello aggregato di masselli e fini ⁽⁵²⁾. I prezzi fob all'esportazione dall'Australia sono inoltre disponibili anche in un'altra fonte, ma solo per i fini ⁽⁵³⁾.
- (206) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha chiesto che i prezzi fob australiani e i prezzi cinesi CFR fossero adeguati al ribasso per l'assenza di umidità (2 % per i masselli e 8 % per i fini) e per le perdite durante la movimentazione (2 %), per l'esportazione presumibilmente più elevate che per i prezzi praticati sul mercato interno. Il produttore esportatore ha anche chiesto un ulteriore adeguamento dei prezzi fob australiani per i costi di stivaggio ⁽⁵⁴⁾, dato che questi sono necessariamente compresi nei prezzi fob australiani mentre non sono sostenuti in India nei casi in cui il minerale di ferro è venduto sul mercato interno.
- (207) La Commissione ha ammesso la richiesta di adeguare al ribasso il prezzo fob australiano per assenza di umidità in quanto i dati statistici indiani si basano sul minerale di ferro contenente umidità. Le differenze di tenore di umidità per i fini e i masselli di minerale di ferro hanno inoltre potuto essere verificate rispetto ai dati del denunciante. I prezzi fob australiani sono disponibili a livello aggregato ed è stato applicato un adeguamento in base a una media ponderata per tutto il «paniere di fini e masselli» (- 6,75 %) secondo la ripartizione tra masselli e fini riferita dalle autorità australiane (dipartimento australiano dell'Industria, dell'innovazione e della scienza).
- (208) La Commissione ha inoltre deciso di detrarre i costi di stivaggio dai prezzi fob australiani. La maggior parte dei servizi compresi nello stivaggio in un porto sono infatti connessi alla movimentazione del minerale di ferro nel porto e alle successive operazioni di carico su una nave, costi che invece non si hanno quando il minerale di ferro è scaricato da un autocarro in una fabbrica indiana; essi sono stati pertanto detratti dal prezzo fob australiano. La Commissione ha così effettuato un confronto equo tra i prezzi praticati sul mercato interno indiano del minerale di ferro proveniente da una miniera indiana e trasportato verso una fabbrica in India (senza esservi scaricato) e i prezzi praticati sul mercato interno australiano del minerale di ferro proveniente da una miniera e trasportato verso un porto (senza esservi scaricato).
- (209) La Commissione ha tuttavia respinto la richiesta di un adeguamento per le perdite durante la movimentazione in quanto, esaminando diverse fonti, non è stata in grado di stabilire con certezza che i prezzi fob comprendessero le perdite durante la movimentazione e che queste fossero superiori del 2 % a quelle eventualmente subite quando il minerale di ferro viene venduto sul mercato interno.
- (210) ECL ha inoltre sostenuto che il prezzo all'esportazione australiano comprende una tassa del 22,5 % sui profitti minerari e che i prezzi australiani non sono quindi comparabili ai prezzi indiani del minerale di ferro. Dal sito Internet cui il produttore esportatore ha fatto riferimento emerge tuttavia che tale tassa sostituisce i diritti di sfruttamento pagati dalle società di estrazione e che tutti i diritti di tale natura pagati prima della sua introduzione vengono rimborsati ⁽⁵⁵⁾. Poiché, come indicato nel considerando precedente, i prezzi indiani comprendono i diritti di sfruttamento, al fine di garantire un confronto equo è ragionevole tenere conto di questa tassa compresa nel prezzo australiano.

⁽⁵⁰⁾ Il valore indicativo si basa su questo livello di tenore di ferro.


⁽⁵¹⁾ Fondo monetario internazionale, «Primary commodity prices», da ultimo consultato il 23 novembre 2015: http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls.

⁽⁵²⁾ <http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx>, consultato da ultimo il 1° febbraio 2016.

⁽⁵³⁾ Governo australiano, dipartimento dell'Industria, dell'innovazione e della scienza, «China Resources Quarterly Southern spring ~ Northern autumn 2015», disponibile all'indirizzo: <http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Westpac-Industry-Science-China-Resources-Quarterly.aspx#>; da ultimo consultato il 1° febbraio 2016.

⁽⁵⁴⁾ Secondo le informazioni fornite da ECL i costi di stivaggio per i fini di minerale di ferro destinati all'esportazione comprendono, tra l'altro, il pagamento di un canone per il magazzino nel porto, costi legati all'uso di attrezzature speciali nel porto, costi aggiuntivi connessi alle operazioni di carico del minerale di ferro sulla nave.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. <http://www.mining-tax.com.au>, consultato il 29 gennaio 2016.



(211) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo fob australiano adeguato come indicatore indiretto il più preciso possibile di un prezzo non distorto praticato sul mercato interno indiano. Il confronto tra le varie serie di dati figura nella sottostante tabella 4 e nel grafico successivo:

	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015
Prezzo sul mercato interno indiano (tutti i gradi e tipi) ⁽¹⁾	1 803	2 197	2 480	2 330	3 143	3 564	3 712	3 363	3 903
Prezzo praticato sul mercato interno indiano (fini al 60-65 %) ⁽¹⁾	1 803	2 197	2 480	2 931	3 038	3 914	3 569	3 117	3 676
Importazioni in Cina di fini al 62 % CFR Tianjin ex AU ⁽²⁾	1 545	1 716	2 966	4 481	7 229	7 582	7 121	7 948	5 017
fob IODEX Australia (solo fini al 62 %) ⁽³⁾	n.d.	n.d.	2 758	4 167	6 723	7 193	6 692	7 138	4 557
fob Australia (tutti i gradi e tipi al 62 %) ⁽⁴⁾	1 884	2 365	3 448	3 359	5 225	7 083	6 152	6 755	5 130
fob Australia adeguato (tutti i gradi e tipi al 62 %) ⁽⁵⁾	1 396	1 844	2 854	2 771	4 510	6 241	5 374	5 936	4 421


(1) MEDIA mensile dei prezzi di vendita dei minerali dell'ufficio indiano per le miniere («Indian Bureau of Mines»), link alla pagina Internet fornito dal governo dell'India: <http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&=index&=87&=17951>, da ultimo consultato il 23 novembre 2015.

(2) Fondo monetario internazionale, «Primary commodity prices», da ultimo consultato il 23 novembre 2015: http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls.

(3) Governo australiano, dipartimento dell'Industria, dell'innovazione e della scienza, «China Resources Quarterly Southern spring ~ Northern autumn 2015», disponibile all'indirizzo: <http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Westpac-Industry-Science-China-Resources-Quarterly.aspx#>; da ultimo consultato il 1° febbraio 2016.

(4) <http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx>, da ultimo consultato il 1° febbraio 2016.

(5) In base ai dati disponibili all'indirizzo: <http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx#>, da ultimo consultato il 1° febbraio 2016, adeguato per i) tenore di umidità, di media ponderata del - 6,75 %, e ii) — costi di stivaggio di 360 INR.



- (212) Dal confronto emerge che gli interventi del governo dell'India sul minerale di ferro, che hanno determinato una drastica riduzione delle esportazioni di minerale di ferro e un eccesso di offerta in India, hanno anche inciso sui prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno. In primo luogo dal 2008 i prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano sono costantemente inferiori ai prezzi internazionali. In secondo luogo, mentre i prezzi internazionali mostrano un aumento significativo negli anni dal 2008 al 2011, corrispondenti ai momenti in cui sono state introdotte (2007/2008) e rafforzate (2011) le restrizioni all'esportazione, l'andamento dei prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano è piuttosto stagnante, come se questo fosse scisso e inalterato dalla situazione nel resto del mondo.
- (213) Le restrizioni mirate all'esportazione del governo dell'India hanno quindi raggiunto l'obiettivo di rendere il minerale di ferro disponibile per le industrie nazionali a prezzi più bassi, mantenendo stabili i prezzi praticati sul mercato interno indiano, sebbene sul mercato mondiale i prezzi di tale materia prima stessero conoscendo un aumento rilevante. Non vi è alcun motivo per cui i prezzi indiani non avrebbero dovuto seguire l'andamento dei prezzi internazionali, se non per le restrizioni all'esportazione e per altre misure correlate istituite dal governo dell'India. Se le restrizioni mirate all'esportazione non fossero state istituite i produttori indiani di minerale di ferro avrebbero beneficiato di vendite più redditizie realizzate secondo i prezzi internazionali più elevati. Essi sono stati invece spinti a continuare a produrre e a fornire minerale di ferro sul mercato interno a prezzi più bassi.
- (214) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha asserito che l'aumento significativo delle importazioni in India registrato nel 2014-2015 dimostra che il prezzo praticato sul mercato interno indiano non era completamente disgiunto dai prezzi internazionali. Se il governo dell'India avesse veramente voluto fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato avrebbe incaricato e dato ordine ai produttori di minerale di ferro di ridurre ulteriormente i prezzi. Produttori indiani di minerale di ferro come NMDC e Runda avrebbero inoltre mantenuto invariati i prezzi del minerale di ferro che, come osservato nella denuncia, erano molto più elevati rispetto ai prezzi internazionali.
- (215) La Commissione ha osservato che i prezzi praticati sul mercato interno indiano sono rimasti inferiori ai prezzi internazionali per tutto il periodo in cui la tassa all'importazione è stata in vigore e dal 2013 sono rimasti pressoché invariati rispetto alla parallela e significativa riduzione dei prezzi internazionali. Nel fascicolo non figura inoltre alcun elemento a sostegno dell'asserzione secondo cui NMDC e Runda hanno mantenuto il minerale di ferro a prezzi più elevati rispetto ai prezzi internazionali. Tale asserzione è stata pertanto respinta.
- (216) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Jindal ha contestato anche la constatazione della Commissione circa l'esistenza di un incarico, dal momento che i produttori di minerale di ferro potevano decidere, come avrebbero effettivamente fatto, di ridurre la produzione e il prezzo sugli altri mercati sarebbe diminuito, come sarebbe effettivamente accaduto.
- (217) Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui i produttori di minerale di ferro avrebbero deciso di ridurre la produzione, come spiegato nel considerando 187 la Commissione ha constatato che la diminuzione della produzione in passato è stata causata soprattutto dalla chiusura di miniere presumibilmente illegali. In secondo luogo, come spiegato nel considerando 169, le società di estrazione non ridurrebbero la produzione per via dell'importante investimento iniziale necessario per avviare l'attività. Tale asserzione è stata pertanto respinta.
- (218) L'asserzione relativa alla diminuzione dei prezzi negli altri mercati è stata respinta dalla Commissione per gli stessi motivi di cui al considerando 269.
- (219) Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che le società indiane di estrazione di minerale di ferro sono state incaricate di fornire all'industria nazionale di tubi di ghisa duttile minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato.
- iv) Funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione e prassi che non differisce in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione
- (220) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive ECL ha asserito che la Commissione aveva valutato soltanto il primo dei cinque criteri pertinenti (incarico e ordine) e non avesse esaminato gli altri quattro. La Commissione ha respinto l'argomentazione in quanto in tale fase aveva già esaminato in modo molto approfondito la natura delle società di estrazione (considerando da 178 a 180) e la funzione da esse svolta (considerando da 181 a 219). Essa ha poi brevemente aggiunto le sue considerazioni sul quarto e sul quinto criterio.
- (221) Per quanto riguarda il criterio relativo alle funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, non ancora ulteriormente chiarito dal panel ⁽⁶⁶⁾, la Commissione ha ritenuto che la fornitura alle società nazionali di materie prime situate in un dato paese fosse una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione. Nel

⁽⁶⁶⁾ Panel, DS 194, punto 8.59.



quadro del diritto internazionale generale gli Stati hanno la sovranità sulle loro risorse naturali. Pur godendo di una ampia discrezionalità nell'organizzazione dello sfruttamento delle loro risorse naturali, la loro sovranità di traduce di norma in uno specifico potere regolamentare governativo. A tale riguardo stabilire se una pubblica amministrazione eserciti *abitualmente* questa funzione è irrilevante⁽⁵⁷⁾. La Commissione ha quindi constatato che la fornitura di minerale di ferro presente nel suolo indiano all'industria siderurgica indiana è una funzione che di norma spetta alla pubblica amministrazione.

- (222) Per quanto riguarda il criterio relativo all'assenza di differenza in sostanza, la Commissione ha rilevato che la formulazione è nata nella relazione del 1960 del panel sul riesame a norma dell'articolo XVI:5, in cui era stata utilizzata una formulazione analoga in relazione a prelievi finanziati dai produttori, che sono stati ritenuti non differire in sostanza dalle prassi di tassazione e di sovvenzionamento della pubblica amministrazione⁽⁵⁸⁾. Alla luce di quanto esposto questo criterio richiede la constatazione che la fornitura di beni da parte degli enti privati incaricati non differisce in sostanza dall'ipotesi in cui tali beni siano stati forniti dalla pubblica amministrazione stessa.
- (223) ECL ha asserito che una differenza di prassi tra il governo dell'India e le società di estrazione indiane nel fornire il minerale di ferro potrebbe riscontrarsi nel livello di determinazione del prezzo. Benché la pubblica amministrazione possa aver deciso di fissare un prezzo contenuto per la fornitura di minerale di ferro alle società siderurgiche nazionali, le società di estrazione non dispongono di tale potere.
- (224) L'ipotesi secondo cui la pubblica amministrazione poteva anche intervenire sul mercato fissando i prezzi non crea alcuna differenza in sostanza. Nella fattispecie essa ha scelto di incaricare le società private di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, il cui livello varia nel tempo. Tale prassi non differisce da una prassi in cui la pubblica amministrazione fornisce minerale di ferro direttamente ai produttori siderurgici indiani a livelli di prezzi fluttuanti, che essa avrebbe potuto fissare su base giornaliera o mensile in funzione di determinati indicatori relativi alla situazione della domanda e dell'offerta sul mercato interno indiano. Ne consegue che non vi è in sostanza alcuna differenza tra intervenire direttamente sul mercato, fornendo minerale di ferro nel quadro di un sistema di prezzi governativi in costante evoluzione, o conferire alle società di estrazione la responsabilità di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. La Commissione ha quindi respinto l'asserzione secondo cui la questione delle «condizioni pre-determinate dalla pubblica amministrazione» mostrerebbe una differenza in sostanza tra fornitura di minerale di ferro diretta e indiretta all'industria indiana dei tubi di ghisa duttile.
- (225) La Commissione ha infine constatato che la prassi di intervenire indirettamente sul mercato attraverso restrizioni all'esportazione è seguita da diverse pubbliche amministrazioni in tutto il mondo. Nella sola India esiste una varietà enorme di tasse all'esportazione. La Commissione ha pertanto ritenuto evidente di trovarsi di fronte a una prassi «della pubblica amministrazione».

v) Conclusione

- (226) Con le restrizioni mirate all'esportazione (cfr. considerando 157) il governo dell'India ha spinto le società nazionali di estrazione di minerale di ferro a vendere tale materia prima sul mercato interno e le ha «incaricate» di fornirle in India per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Le misure in questione hanno ottenuto l'effetto auspicato di distorcere il mercato interno indiano del minerale di ferro e di portare il prezzo a un livello artificiosamente basso, a vantaggio dell'industria a valle. La funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato di norma spetta alla pubblica amministrazione e la prassi seguita in tal senso dalle società di estrazione non differisce in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione. La Commissione ha pertanto concluso che il governo dell'India ha attribuito un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base, interpretato e applicato in conformità delle pertinenti norme dell'OMC di cui alla lettera a) 1), punto iv), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
- (227) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il governo dell'India e i due produttori esportatori hanno contestato la valutazione della Commissione, secondo la quale le restrizioni mirate all'esportazione individuate possono essere definite un contributo finanziario attribuito da una pubblica amministrazione. Essi hanno in particolare asserito che, per determinare un contributo finanziario, invece di esaminare l'azione positiva di una pubblica amministrazione o la natura della misura istituita la Commissione ha analizzato la reazione a tale misura (o i suoi effetti). ECL ha inoltre constatato che la Commissione non è riuscita a stabilire l'esistenza di un atto che conferisse responsabilità ai produttori di minerale di ferro o che impartisse loro un ordine perentorio. Le stesse parti hanno inoltre contestato il fatto che la Commissione si fosse basata su riferimenti in relazioni isolate e hanno sostenuto che questi non potevano essere considerati una prova o un sostegno sufficienti per determinare l'esistenza di un contributo finanziario attribuito dal governo dell'India.

⁽⁵⁷⁾ Panel, DS 194, punto 8.59 che respinge l'argomentazione sostenuta a tal fine dal Canada al punto 8.56.


⁽⁵⁸⁾ Panel, riesame a norma dell'articolo XVI:5, L/1160, adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/188, punto 12).



- (228) La Commissione non ha concordato con la posizione delle parti, secondo le quali essa aveva analizzato solo gli effetti delle restrizioni mirate all'esportazione. Come precedentemente spiegato nella presente sezione, l'analisi della Commissione si è composta di varie fasi. In primo luogo essa ha stabilito gli obiettivi programmatici perseguiti, vale a dire disincentivare le esportazioni di minerale di ferro. In secondo luogo, mediante la tassa all'esportazione di minerale di ferro e la politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci, la Commissione ha stabilito l'esistenza degli atti giuridici che hanno spinto i produttori di minerale di ferro a vendere il loro prodotto sul mercato interno indiano a prezzi inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati praticati in condizioni diverse. La Commissione ha successivamente stabilito che le società indiane di estrazione di minerale di ferro erano effettivamente spinte dal governo a fornire minerale di ferro all'industria dei tubi di ghisa duttile per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. La funzione di fornire minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato inoltre di norma spetta alla pubblica amministrazione e la prassi seguita in tal senso dalle società di estrazione non differisce in sostanza dalla prassi della pubblica amministrazione.
- (229) La Commissione non si è pertanto unicamente basata su diverse relazioni e dichiarazioni programmatiche o sugli effetti delle misure individuate, ma ha invece analizzato tutti gli elementi necessari al fine di stabilire l'esistenza di un contributo finanziario indiretto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e iii), del regolamento di base.

b) **Vantaggio**

- (230) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta del riesame.
- (231) Essa ha innanzitutto calcolato la media ponderata del prezzo di acquisto del minerale di ferro prodotto dai due produttori indiani durante il PI. Tale media è stata calcolata su base mensile e sul prodotto quale consegnato dalla miniera allo stabilimento in India.
- (232) Il prezzo medio di acquisto è stato basato sui prezzi al netto dell'IVA e sulle quantità indicate per singola operazione nell'elenco delle fatture presentate dalle società e verificate durante le visite di verifica. Nei casi in cui il tenore di ferro del minerale di ferro acquistato era diverso dal 62 % il prezzo d'acquisto è stato adeguato per tener conto delle differenze di qualità (e di prezzo).
- (233) Questo prezzo medio ha dovuto essere confrontato con un opportuno valore indicativo. A norma dell'articolo 6, lettera d), del regolamento di base, l'adeguatezza del corrispettivo si determina in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura, prescrizione che rispecchia l'articolo 14, lettera d), dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e che andrebbe interpretata e applicata alla luce di quest'ultimo.
- (234) La Commissione ha osservato che tutte le condizioni di mercato vigenti in India sono influenzate dalle restrizioni mirate all'esportazione istituite dalla pubblica amministrazione. Nessuna operazione relativa al minerale di ferro in India sfugge al fatto che l'intero mercato indiano è frammentato e caratterizzato da prezzi bassi. È stato quindi impossibile stabilire il costo non distorto del minerale di ferro per un produttore di tubi di ghisa duttile o per qualsiasi altro operatore sul mercato indiano. Non è stato dunque possibile utilizzare alcun prezzo praticato sul mercato interno indiano quale opportuno valore indicativo.
- (235) Conformemente all'articolo 6, lettera d), secondo comma, lettera i), del regolamento di base, la Commissione ha poi cercato di adeguare le condizioni vigenti in India sulla base dei costi, prezzi e altri fattori effettivamente presenti nel paese. In altri termini la Commissione ha considerato quale sarebbe stato il prezzo del minerale di ferro in India se non fossero state istituite le restrizioni mirate all'esportazione della pubblica amministrazione. Questa metodologia sarebbe stata in grado di cogliere il vantaggio comparativo naturale dell'India nel fornire il minerale di ferro ai suoi produttori nazionali, eliminando al contempo l'indebito ulteriore vantaggio conferito dalle misure istituite dal governo dell'India.
- (236) Nemmeno tale metodologia ha tuttavia portato a un opportuno valore indicativo. Non è stato in particolare possibile calcolare quale sarebbe stato il «normale» costo di acquisto del minerale di ferro in India se non fossero state istituite le restrizioni mirate all'esportazione, in quanto tali costi sono determinati da una serie di altri fattori ignoti alla Commissione. Benché disponesse di dati sull'evoluzione della produzione e della domanda dall'introduzione delle restrizioni mirate all'esportazione, nel 2007/2008, la Commissione non disponeva di alcuna fonte affidabile per simulare l'evoluzione che avrebbero seguito l'offerta e la domanda del minerale di ferro sul mercato indiano in un dato anno in assenza di tali misure. Considerare i costi del minerale di ferro in uno qualsiasi degli anni precedenti l'istituzione delle restrizioni mirate all'esportazione (vale a dire qualsiasi anno prima del 2007)




avrebbe portato a decisioni arbitrarie e inaffidabili. Considerare i costi praticati in India nel 2004 o nel 2005 come indicatori indiretti dei costi praticati durante il PI non è stato ritenuto opportuno in quanto i costi possono variare notevolmente nell'arco di 10 anni. È stato quindi impossibile calcolare quali sarebbero stati i costi ipotetici in India per un produttore di ghisa duttile in assenza di distorsione. Non è stato pertanto neanche possibile utilizzare le condizioni presenti in India, sottoposte ad adeguamento, quale opportuno valore indicativo.

- (237) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha contestato il fatto che la Commissione avesse rifiutato di considerare i prezzi praticati sul mercato interno indiano quale opportuno valore indicativo, sostenendo che essa aveva omesso di analizzare i fornitori del mercato non vincolato, l'importanza degli operatori commerciali o le importazioni di minerale di ferro da parte di singoli produttori quali ECL. La Commissione avrebbe inoltre dovuto produrre elementi di prova certi del fatto che i prezzi privati sono distorti.
- (238) La Commissione non è stata in grado di determinare quale sarebbe stata la condotta di fornitori o operatori commerciali in assenza della tassa all'esportazione e della politica di doppia tariffazione per il trasporto delle merci. Come illustrato nella sezione sulla fornitura di beni per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato, la Commissione ha inoltre presentato una serie di elementi a dimostrazione che tutti i prezzi praticati sul mercato interno indiano sono state distorti dalla tassa all'esportazione.
- (239) ECL ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto adeguare i prezzi vigenti in India in base ai prezzi fob all'esportazione dall'India. Come già affermato, i prezzi all'esportazione dall'India non possono essere considerati un opportuno valore indicativo poiché gli esportatori indiani devono integrare nei prezzi applicati ai loro acquirenti internazionali i costi aggiuntivi sostenuti per il trasporto all'interno del territorio indiano e la tassa all'esportazione applicata alla frontiera indiana. Questi elementi differenziano in modo significativo il caso in esame rispetto ai casi precedenti cui ha fatto riferimento ECL, nei quali la Commissione aveva utilizzato quale valore indicativo il prezzo all'esportazione di una materia prima (principalmente il gas) originaria dello stesso paese di esportazione ⁽⁵⁹⁾. Nel corso dell'udienza del 28 gennaio 2016 (cfr. considerando 6) anche il consigliere-auditore ha ritenuto che la tassa indiana all'esportazione poteva distorcere i prezzi fob all'esportazione dall'India, che sono quindi inattendibili quale opportuno valore indicativo. Anche questa affermazione è stata pertanto respinta.
- (240) Infine, in linea con l'articolo 6, lettera d), secondo comma, punto ii), del regolamento di base, la Commissione è pertanto tornata alle condizioni vigenti sul mercato di un altro paese, di cui il beneficiario può disporre.
- (241) La Commissione ha cercato di individuare un prezzo non distorto del minerale di ferro estratto nella miniera di un altro paese rappresentativo e di simulare che tale miniera fosse in realtà situata in India. Nel caso in esame la maggior parte del minerale di ferro a livello mondiale è esportato dall'Australia in Cina. Si è quindi deciso di considerare i prezzi a livello franco miniera praticati in Australia, di cui la Commissione tuttavia non disponeva. Inoltre, poiché il prezzo indiano comprende i costi di trasporto dalla miniera alla fabbrica, onde effettuare il confronto allo stesso stadio commerciale è stato ritenuto opportuno includere anche i costi che sarebbero dovuti per il trasporto dalla miniera australiana a un acquirente australiano di minerale di ferro. Dato che nemmeno tali dati erano disponibili, la Commissione ha utilizzato i costi di trasporto dalla miniera australiana a qualsiasi porto locale.
- (242) La Commissione ha equiparato i costi del trasporto da una miniera australiana al porto ai costi del trasporto da una miniera australiana a un acquirente australiano di minerale di ferro per i motivi che seguono. Mentre una data miniera australiana può distare meno da un dato acquirente che dal porto più vicino, un'altra miniera può distare meno dal porto più vicino che da un determinato acquirente. A livello nazionale è pertanto ragionevole supporre che i costi di trasporto da una miniera australiana a un porto situato nello stesso paese rispecchino le pertinenti spese di spedizione a un acquirente.
- (243) La Commissione era anche consapevole della sentenza dell'organo di appello, secondo cui gli adeguamenti per le spese di spedizione devono riflettere le spese di spedizione generalmente applicabili per il bene in esame nel paese in cui ha luogo la fornitura ⁽⁶⁰⁾. Considerato che l'India è in larga misura autosufficiente per quanto riguarda il minerale di ferro e che in tale paese non ci sono state importazioni significative di minerale di ferro in quanto, data la sovraccapacità del paese e i prezzi bassi, i produttori indiani non hanno bisogno di importazioni, non era opportuno aggiungere i costi di trasporto internazionale di merci al prezzo franco porto australiano (a livello fob). Aggiungere le spese di spedizione internazionale non sarebbe quindi stato rappresentativo delle spese di spedizione generalmente applicabili al minerale di ferro in India.
- (244) La Commissione ha pertanto utilizzato come valore indicativo un prezzo fob sostitutivo in Australia, che riflette le condizioni di cui gli utilizzatori indiani di minerale di ferro avrebbero potuto disporre in assenza delle restrizioni mirate all'esportazione, come se il minerale di ferro fosse stato spedito da una miniera indiana a una fabbrica.


⁽⁵⁹⁾ Cfr., ad esempio, il regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell'8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (G.U. L 185 del 12.7.2008, pag. 1).

⁽⁶⁰⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 436, punto 4.317.




- (245) Più specificamente, la Commissione ha utilizzato il prezzo fob australiano pubblicato dalla «China Resources Quarterly Southern spring ~ Northern autumn 2015»⁽⁶¹⁾ per il minerale di ferro al 62 % (informazioni riportate nella tabella 4 nel precedente considerando 211).
- (246) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha contestato il fatto che la Commissione utilizzasse i prezzi fob australiani e ha chiesto che utilizzasse invece i prezzi fob brasiliani, mediamente inferiori del 10-15 % ai prezzi fob australiani.
- (247) La Commissione ha ritenuto che i prezzi fob australiani costituissero un valore indicativo più opportuno poiché l'Australia rappresenta circa il 50 % delle esportazioni mondiali di minerale di ferro, mentre la quota di vendite all'esportazione internazionali del Brasile è solo del 26 % circa. Essa ha pertanto respinto tale asserzione.
- (248) La Commissione ha poi confrontato il prezzo pagato dai produttori indiani per l'acquisto di minerale di ferro (compresi i costi di trasporto nel territorio indiano) con il prezzo fob in Australia (che comprende i costi di trasporto nel territorio australiano).
- (249) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha chiesto che i prezzi fob australiani fossero confrontati con i prezzi indiani adeguati praticati sul mercato interno a livello fob. In alternativa, qualora avesse confrontato i prezzi fob australiani con i prezzi indiani praticati sul mercato interno, la Commissione avrebbe dovuto aggiungere al prezzo indiano i costi di movimentazione e di carico dalla miniera al porto e nel porto, nonché i costi di stivaggio. I prezzi fob australiani avrebbero dovuto inoltre essere adeguati al ribasso per l'assenza di umidità (2 % per i masselli e 8 % per i fini) e per le perdite durante la movimentazione (2 %), per l'esportazione più elevate che per i prezzi praticati sul mercato interno.
- (250) In linea con la valutazione di cui ai considerando da 205 a 210, la Commissione ha riconosciuto che anche per il calcolo del vantaggio è stato necessario operare alcuni ulteriori adeguamenti per applicare lo stesso tipo di spese di spedizione sia ai prezzi praticati sul mercato interno indiano sia ai prezzi fob australiani.
- (251) La maggior parte dei servizi compresi nello stivaggio in un porto sono infatti connessi alla movimentazione del minerale di ferro nel porto e alle successive operazioni di carico su una nave, costi che invece non si hanno dopo che il minerale di ferro è stato scaricato da un autocarro in una fabbrica indiana; essi sono stati pertanto detratti dal prezzo fob australiano. Poiché i costi di stivaggio comprendono tuttavia anche i costi connessi alle operazioni di scarico del minerale di ferro nel porto, la Commissione ha deciso di eliminare dal prezzo indiano del minerale di ferro anche tali costi di movimentazione. Essa ha così effettuato un confronto equo tra i prezzi praticati sul mercato interno indiano del minerale di ferro proveniente da una miniera indiana e trasportato verso una fabbrica in India (senza esservi scaricato) e i prezzi praticati sul mercato interno australiano del minerale di ferro proveniente da una miniera e trasportato verso un porto (senza esservi scaricato).
- (252) Il prezzo fob australiano è stato poi adeguato al ribasso per l'assenza di umidità. La Commissione si è basata su una media ponderata per tutto il «paniere di fini e masselli», calcolata individualmente per ciascuno dei due produttori esportatori (e non su una media ponderata, come nel considerando 207).
- (253) Per gli stessi motivi indicati nei considerando 208 e 209, la Commissione ha anche detratto dai prezzi fob australiani i costi di stivaggio, mentre non ha applicato adeguamenti per le perdite durante la movimentazione.
- (254) Per quanto riguarda il prezzo praticato sul mercato interno indiano, la Commissione ha respinto la richiesta di adeguare i prezzi indiani praticati sul mercato interno a un livello fob poiché questo implica che il minerale di ferro non è consegnato all'ingresso della fabbrica dei produttori esportatori. Al fine quindi di stabilire un prezzo del minerale di ferro quale consegnato all'ingresso della fabbrica, oltre ai costi medi di trasporto la Commissione ha aggiunto un importo a copertura della movimentazione e delle operazioni di carico tra la miniera e il treno/ l'autocarro in base ai dati verificati di cui all'elenco dei costi di uno dei produttori esportatori.
- (255) Su tale base la Commissione ha effettuato un confronto equo tra i prezzi praticati sul mercato interno indiano del minerale di ferro proveniente da una miniera indiana e trasportato verso una fabbrica in India (senza esservi scaricato) e i prezzi praticati sul mercato interno australiano del minerale di ferro proveniente da una miniera e trasportato verso un porto (senza esservi scaricato).
- (256) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Jindal ha asserito che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare i costi medi indiani del trasporto dalla miniera allo stabilimento ottenuti da uno dei produttori esportatori, bensì i costi effettivi riferiti da Jindal.

⁽⁶¹⁾ Governo australiano, dipartimento per l'Industria e la scienza, «China Resources Quarterly, Southern winter — Northern Summer 2015», pag. 20, da ultimo consultato il 23 novembre 2015: <http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Documents/crq/CRQ-Winter-2015.pdf>.



- (257) Per calcolare il vantaggio in modo imparziale e non discriminatorio per entrambi i produttori esportatori la Commissione ha tuttavia ritenuto di dover utilizzare una media ponderata standard del costo del trasporto dalla miniera allo stabilimento. Nel quadro del confronto con un prezzo indicativo al di fuori dell'India, qualsiasi altro metodo avrebbe determinato un vantaggio o uno svantaggio artificioso per le società, in funzione degli effettivi costi logistici e della distanza geografica tra il produttore esportatore e le miniere presso cui si è rifornito.
- (258) La Commissione ha quindi moltiplicato la differenza tra i due prezzi medi per le quantità di minerale di ferro effettivamente acquistate dai produttori indiani durante il PI.
- (259) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL ha asserito che la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare tutte le quantità di minerale di ferro effettivamente acquistate ma solo la parte utilizzata per produrre tubi di ghisa duttile durante il PI. Avrebbero dovuto essere inoltre utilizzati gli acquisti di fini e di masselli, e non solo dei primi. La Commissione ha accolto la richiesta e ha informato entrambi i produttori esportatori delle modifiche apportate.
- (260) ECL ha inoltre asserito che nel calcolo del vantaggio per alcune società del gruppo erano stati inclusi solo gli acquisti di fini. La Commissione ha rettificato tale errore per entrambi i produttori esportatori, inserendo tutti gli acquisti di minerali di ferro (fini e masselli). Nei casi in cui il tenore di ferro era diverso dal 62 %, la Commissione ha adeguato il prezzo di acquisto di conseguenza su una base proporzionale. I due produttori esportatori sono stati rispettivamente informati delle rettifiche apportate.
- (261) L'importo complessivo della differenza rappresenta il «risparmio» ottenuto dai produttori indiani che acquistano minerale di ferro sul mercato distorto indiano rispetto al prezzo che avrebbero pagato in assenza di distorsioni. Questo importo complessivo rappresenta in ultima analisi il vantaggio conferito ai produttori indiani dal governo dell'India durante il PI.
- (262) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione in base al fatturato totale del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione ha conferito un vantaggio alla produzione totale del prodotto in esame e non solo alla produzione destinata all'esportazione.
- (263) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Jindal ha asserito che la Commissione ha calcolato un vantaggio negativo per alcuni mesi del PI. Il minerale di ferro non è stato quindi fornito alla società per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Essa inoltre ha affermato di non aver ricevuto alcuna sovvenzione dopo il PI in quanto importava minerale di ferro; la sovvenzione nei suoi confronti non è pertanto compensabile.
- (264) ECL ha analogamente sostenuto che per il periodo 2014-2015 i prezzi praticati sul mercato interno indiano non risultano più inferiori ai prezzi fob australiani, fattore che la Commissione non può quindi negare dato che deve tenere conto della situazione al momento dell'istituzione delle misure.
- (265) La Commissione ha riconosciuto di aver calcolato un vantaggio negativo per alcuni mesi del PI. Questo è stato tuttavia compensato dal vantaggio positivo ricevuto durante il resto del PI, con il risultato che per la società interessata è stato stabilito un margine di sovvenzione positivo.
- (266) L'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base dispone che la Commissione non adotti misure compensative a due condizioni: i) «qualora le sovvenzioni siano state revocate» o ii) «sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione».
- (267) Per quanto riguarda la prima condizione, la Commissione ha osservato che il sistema di restrizioni all'esportazione non è stato soppresso né revocato. Questa condizione non è quindi soddisfatta.
- (268) Per quanto riguarda la seconda condizione, è opportuno ricordare che essa si applica principalmente a sovvenzioni una tantum e non ricorrenti, ripartite su un determinato periodo, che non continuino in futuro a conferire vantaggi a nessuno dei produttori esportatori ⁽⁶²⁾. Nel caso in esame la situazione è diversa per i motivi che seguono.

⁽⁶²⁾ Cfr. a tale proposito il regolamento (CE) n. 320/2008 del Consiglio, del 7 aprile 2008, che abroga il dazio compensativo istituito sulle importazioni di alcuni microcircuiti elettronici detti DRAM (Dynamic Random Access Memories — Memorie dinamiche ad accesso casuale) originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento (GUL 96 del 9.4.2008, pag. 1, considerando 88).



- (269) Successivamente al PI i prezzi indicativi fob australiani, adeguati per le spese di stivaggio e l'umidità, sono simili ai prezzi praticati sul mercato interno indiano. Nel considerando 212 la Commissione ha però stabilito che l'andamento dei prezzi del minerale di ferro praticati sul mercato interno indiano è piuttosto stagnante e non segue le fluttuazioni dei prezzi del resto del mondo. Nel contempo non è escluso che nel prossimo futuro i prezzi internazionali, tra cui i prezzi fob australiani, aumentino di nuovo in risposta alle fluttuazioni della domanda e dell'offerta internazionali di minerale di ferro. Non è quindi possibile concludere che il sistema delle restrizioni all'esportazione sia una sovvenzione una tantum e non ricorrente, in quanto è probabile che in futuro conferisca vantaggi. Qualora in futuro i prezzi internazionali rimangano tuttavia costantemente al di sotto dei prezzi indiani praticati sul mercato interno, ciascun produttore esportatore ha diritto di chiedere la restituzione dei dazi pagati se dimostra che l'importo delle sovvenzioni compensabili è stato eliminato o ridotto a norma dell'articolo 21 del regolamento di base.
- (270) Alla luce di quanto precede le condizioni che giustifichino la mancata adozione di misure compensative di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, non sono soddisfatte.
- (271) L'aliquota della sovvenzione stabilita riguardo a questo regime durante il PI per il gruppo ECL era del 3,01 % e per la società Jindal Saw India era del 3,91 %.

c) Specificità

- (272) Le restrizioni all'esportazione istituite dal governo dell'India vanno ad esclusivo vantaggio dell'industria siderurgica. Esse sono pertanto specifiche a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Sebbene esse conferiscano vantaggi ad altri prodotti a valle diversi dai tubi di ghisa duttile, il vantaggio è limitato solo a determinate industrie indiane. Le caratteristiche intrinseche del minerale di ferro limitano il possibile utilizzo della sovvenzione a un determinato settore, ma ciò non significa che, per essere specifica, la sovvenzione vada ulteriormente limitata a un sottoinsieme di tale settore ⁽⁶³⁾.
- (273) In seguito alla divulgazione delle conclusioni ECL e Jindal hanno contestato la valutazione della specificità effettuata dalla Commissione, sostenendo che fosse inadeguata e giuridicamente errata. In particolare, ECL ha citato una relazione dell'organo d'appello secondo il quale è possibile che, in relazione alla fornitura di beni, vi sia una probabilità maggiore di constatare la specificità nei casi in cui il fattore produttivo è utilizzato solo da un gruppo circoscritto di soggetti giuridici e/o di settori. L'organo d'appello ha inoltre dichiarato di non essere al contempo convinto che ogni fornitura di beni con limitazioni inerenti alle loro caratteristiche porti necessariamente alla constatazione di specificità ⁽⁶⁴⁾.
- (274) La Commissione ha osservato che il produttore esportatore non ha fatto riferimento alla nota a piè di pagina alla fine dello stesso punto, nella quale l'organo d'appello ha fatto riferimento alla relazione del panel sul procedimento ⁽⁶⁵⁾, la quale cita a sua volta la relazione del gruppo di esperti sul procedimento «US — Softwood Lumber». In quest'ultima il panel afferma:

«Non riteniamo che ciò implichi che ogni fornitura di un bene sotto forma di risorsa naturale sia automaticamente specifica, proprio perché, in alcuni casi, i beni forniti (quali, ad esempio, il petrolio, il gas, l'acqua ecc.) possono essere utilizzati da un numero indefinito di settori. Questa non è la situazione che si prospetta nel caso specifico. Come riconosce il Canada, le caratteristiche intrinseche del bene, il legname in piedi, limitano il suo eventuale utilizzo a determinate imprese» ⁽⁶⁶⁾.

- (275) Nella stessa ottica la Commissione ha ritenuto che, pur essendo una risorsa naturale, contrariamente al petrolio, al gas e all'acqua e analogamente al legname in piedi il minerale di ferro a elevato grado di purezza non può essere utilizzato da un numero indefinito di settori. Il suo utilizzo è anche più limitato di quello del minerale di ferro a basso grado di purezza. Il consumo di minerale di ferro a elevato grado di purezza è infatti strettamente limitato a un gruppo circoscritto di soggetti giuridici o di settori, nonché ad alcuni prodotti dell'industria siderurgica e, in particolare, alla produzione di tubi di ghisa duttile. Su questa base la Commissione ha stabilito l'esistenza di una limitazione che circoscrive espressamente e inequivocabilmente la possibilità di beneficiare della sovvenzione a determinate imprese, con la conseguenza che tale sovvenzione non è disponibile in modo sufficientemente ampio nell'intera economia ⁽⁶⁷⁾. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni di ECL.


⁽⁶³⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 436, punto 4.398.

⁽⁶⁴⁾ Relazione dell'organo d'appello DS 436, punto 4.393.

⁽⁶⁵⁾ Relazione del panel 436 R, punti 7.131 e 7.132.

⁽⁶⁶⁾ Relazione del panel, «United States — Final Countervailing Duty Determination with Respect to Certain Softwood Lumber from Canada», WT/DS257/R e Corr. 1, adottata il 17 febbraio 2004, quale modificata dalla relazione dell'organo d'appello, WT/DS257/AB/R, punto 7.116.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. «European Communities And Certain Member States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft», WT/DS316/R del 30 giugno 2010, punto 7.919.



- (276) ECL ha inoltre asserito che la Commissione non è riuscita a stabilire su quale base abbia ritenuto la sovvenzione specifica *de jure*. Al riguardo la Commissione ha ritenuto che le sovvenzioni in questione sono specifiche *de jure* perché si limitano al minerale di ferro per mezzo degli atti giuridici che istituiscono una tassa all'esportazione di minerale di ferro ⁽⁶⁸⁾, da un lato, e degli atti giuridici che istituiscono la politica di doppia tariffazione per il trasporto del minerale di ferro ⁽⁶⁹⁾, dall'altro.
- (277) Alla luce di quanto precede la Commissione ha ritenuto che gli interventi del governo dell'India sono specifici per i produttori tubi di ghisa duttile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

3.2.4.3. Conclusioni

- (278) Istituito un sistema di restrizioni all'esportazione il governo dell'India ha incaricato le società di estrazione di minerale di ferro di fornire tale materia prima per un corrispettivo inferiore all'importo adeguato. Tale fornitura di beni costituisce un vantaggio finanziario per il beneficiario ed è specifica, quindi compensabile.

3.3. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (279) Gli importi delle sovvenzioni compensabili stabiliti erano i seguenti:

Società	FPS (punto 3.2.1)	EPCGS (punto 3.2.2)	DDS (punto 3.2.3)	Totale delle sovvenzioni all'esportazione	Minerale di ferro (punto 3.2.4)	TOTALE
Gruppo ECL	4,35 %	0,03 %	1,66 %	6,04 %	3,01 %	9,0 %
Jindal Saw	3,11 %	0,38 %	1,37 %	4,86 %	3,91 %	8,7 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione


- (280) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'Unione che costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (281) Dal momento che vi sono solo tre produttori dell'Unione e il gruppo SG PAM ha fornito i dati per le sue controllate e le stime per l'unico produttore dell'Unione che non ha collaborato, Tiroler Rohre GmbH («TRM»), tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza dell'altro produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.
- (282) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stabilita a [590 000 — 610 000] tonnellate. La Commissione ha stabilito la produzione totale dell'Unione in base a tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia per il produttore che non ha collaborato e compresi i dati raccolti durante l'inchiesta presso i produttori dell'Unione che hanno collaborato. Vi sono solo tre produttori nell'Unione e le due società che hanno collaborato rappresentano il 96 % circa della produzione totale dell'Unione.

4.2. Consumo dell'Unione

- (283) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni dai paesi terzi nell'Unione. La Commissione ha stabilito il totale delle vendite dell'industria dell'Unione sulla base dei dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e delle informazioni contenute nella denuncia per il produttore che non ha collaborato. I volumi delle importazioni sono stati ricavati da dati Eurostat.

⁽⁶⁸⁾ L'ultimo atto giuridico è il secondo elenco delle tariffe all'esportazione, pubblicato dalla direzione centrale delle Accise e delle dogane («Board of Excise and Customs»), cfr. nota 31.

⁽⁶⁹⁾ L'ultima modifica delle tariffe di trasporto per il minerale di ferro è l'addendum n. 16 alla circolare sulle tariffe n. 36 del 2009, dell'1.9.2015, adottata dal ministero delle Ferrovie del governo dell'India. Cfr. http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2k15/RC_36_09_Addendum-16.pdf, da ultimo consultato il 26 gennaio 2016.



- (284) In seguito alle osservazioni sulle conclusioni la Commissione ha constatato di aver assegnato alcune delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione alle vendite nell'Unione. La rettifica delle cifre relative alle vendite ha determinato lievi modifiche/rettifiche di alcuni intervalli di valori e/o valori indicizzati relativi ad alcuni indicatori di pregiudizio, vale a dire il consumo complessivo dell'Unione, la quota di mercato dei produttori esportatori, la quota di mercato dell'industria dell'Unione e i prezzi di vendita dell'Unione. Tali rettifiche hanno tuttavia inciso solo marginalmente sugli indicatori di pregiudizio e non hanno influenzato le tendenze né hanno modificato la conclusione circa l'esistenza di un pregiudizio notevole.
- (285) Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Consumo dell'Unione [in 1 000(k) tonnellate]

	2011	2012	2013	PI
Consumo	570 – 620	490 – 540	460 – 510	520 – 570
Valore indicizzato	100	87	83	93

Fonte: risposte al questionario, informazioni contenute nella denuncia e dati Eurostat.

- (286) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 7 %. Esso ha seguito un andamento a U, diminuendo sensibilmente (più del 13 %) tra il 2011 e il 2012, calando ulteriormente nel 2013 e aumentando nel periodo dell'inchiesta. Questa evoluzione può essere in parte spiegata dal fatto che gli utilizzatori finali dei tubi di ghisa duttile sono aziende di servizi di approvvigionamento idrico, reti fognarie e irrigazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di enti pubblici che dipendono da finanziamenti statali. Nel 2011 e nel 2012 la crisi economica si è trasformata in una vera e propria crisi del debito pubblico. Ciò ha indotto i governi dell'Unione a ridurre drasticamente gli investimenti e la spesa pubblici, il che spiega il calo significativo della domanda di tubi duttili specialmente in paesi come la Spagna, il Portogallo e l'Italia.

4.3. Importazioni dall'India

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India

- (287) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat che sono in linea con i dati forniti dai produttori esportatori dell'India. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata a partire dalla stessa fonte.
- (288) Le importazioni nell'Unione dal paese interessato hanno mostrato il seguente andamento:

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2011	2012	2013	PI
Volume delle importazioni dall'India[in 1 000(k) tonnellate]	75 – 85	60 – 70	70 – 80	80 – 100
Volume delle importazioni (valore indicizzato)	100	83	94	110
Quota di mercato (%)	13 – 15	13 – 15	15 – 17	17 – 19
Quota di mercato (valore indicizzato)	100	95	112	118

Fonte: dati Eurostat e risposte al questionario.



- (289) Il volume delle importazioni dall'India è aumentato di oltre il 10 % durante il periodo in esame, malgrado la contrazione del mercato. La quota di mercato dei produttori esportatori indiani è aumentata di quasi il 18 %. È da notare che nel 2012-2013, allorché il consumo dell'Unione è rimasto a livelli modesti, le importazioni indiane hanno registrato un incremento significativo (quasi il 10 %), aumentando la quota di mercato di tale paese quasi del 17 %. Durante il PI le importazioni dall'India hanno continuato a crescere significativamente, con un ulteriore aumento della quota di mercato tra il 2013 e il PI.

4.3.2. Prezzi delle importazioni dall'India

- (290) Ai fini dell'analisi delle tendenze nell'evoluzione dei prezzi la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. In seguito all'esclusione dei tubi non rivestiti la Commissione ha eliminato il valore e il volume dei tubi non rivestiti importati dall'India dal calcolo del prezzo medio per gli anni in cui tali prodotti sono stati importati, vale a dire il 2013 e il PI.

- (291) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dall'India ha mostrato il seguente andamento:

Prezzi all'importazione (EUR/tonnellata)

	2011	2012	2013	PI
India	665	703	671	664
Valore indicizzato	100	106	101	100

Fonte: dati Eurostat e risposte al questionario.

- (292) I prezzi indiani sono rimasti stabili durante tutto il periodo in esame.


4.3.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (293) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta in base ai dati presentati dai produttori esportatori e dall'industria dell'Unione, confrontando:

- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
- la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base cif, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.

- (294) Entrambi i produttori esportatori hanno asserito che vi erano differenze di rilievo tra i prodotti che essi vendevano e quelli venduti dal denunciante, elemento che avrebbe inciso sull'equa comparabilità dei prezzi. Essi hanno in particolare affermato di non fabbricare tubi muniti di un giunto anti-sfilamento con due camere di tenuta, venduto da SG PAM con la denominazione commerciale «Universal joint», né di fabbricare giunti automatici per tubi a basso spessore, corrispondenti ai tubi di plastica utilizzati nella gamma di prodotti «Blutop» di SG PAM. Essi hanno inoltre asserito di non fabbricare tubi rivestiti internamente con materiale termoplastico, che SG PAM commercializza con la denominazione commerciale «Ductan» e utilizza nella gamma di prodotti «Blutop». Gli utilizzatori dell'Unione di tubi di ghisa duttile hanno confermato tali asserzioni e dichiarato inoltre che nessuno dei due produttori esportatori dell'India che hanno collaborato era in grado di fornire i prodotti individuati. La Commissione ha quindi escluso dai calcoli della sottoquotazione e del margine di pregiudizio i tubi muniti di «Universal joint» e la gamma di prodotti «Blutop», entrambi di SG PAM, esclusione che ha inciso su meno del 10 % delle transazioni in termini di volume. Inoltre, dati i volumi di vendita ridotti sul mercato dell'Unione, anche i tubi a flange sono stati esclusi dai calcoli della sottoquotazione.

- (295) In seguito alla divulgazione delle conclusioni il denunciante ha sostenuto che l'esclusione dello «Universal joint» era infondata in quanto ogni produttore esportatore dispone di una soluzione tecnica atta a sostituire questo tipo di giunto. La Commissione ha ricordato che molti utilizzatori avevano confermato che i produttori esportatori non sono in grado di fornire giunti anti-sfilamento con due camere di tenuta. Nella presente inchiesta il tipo di giunto non è stato comunque ritenuto un elemento essenziale ai fini della distinzione tra diversi tipi di prodotto




per il confronto dei prezzi. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto equo dei prezzi in base ai singoli tipi di prodotto. In considerazione del modesto volume di prodotti muniti di tale giunto, delle difficoltà nell'effettuare un confronto equo dei prezzi e del fatto che la stragrande maggioranza di tipi di prodotto è stata oggetto del calcolo della sottoquotazione e del margine di pregiudizio, la Commissione ha ritenuto che fosse opportuno escludere i giunti anti-sfilamento con due camere di tenuta dal calcolo del margine di sottoquotazione.

- (296) Jindal ha inoltre asserito che la comparabilità dei prezzi era influenzata da altre differenze fisiche riguardanti, tra l'altro, il rivestimento esterno e interno, e che tali differenze avrebbero dovuto perciò essere altresì adeguate/escluse. Tali asserzioni sono state tuttavia respinte. Sia l'industria dell'Unione sia i produttori esportatori indiani avevano riferito di vendite nell'Unione di tipi di prodotto con caratteristiche fisiche comparabili ed era stato pertanto effettuato un confronto equo di tali altre presunte differenze.
- (297) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Jindal ha asserito che gli adeguamenti del prezzo all'esportazione applicati dalla Commissione, vale a dire quelli relativi alle SGAV e al profitto, contravvengono al diritto dell'OMC. Lo stesso produttore esportatore ha asserito che tali prezzi all'esportazione adeguati (talvolta pari a 0 o persino negativi) non possono costituire una base per valutare se le importazioni oggetto di sovvenzioni rechino un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha espresso disaccordo. In linea con la prassi abituale della Commissione anche i prezzi dei produttori dell'Unione sono stati adeguati a livello franco fabbrica, detraendo, tra l'altro, le spese legate al trasporto. Il confronto tra il prezzo di rivendita dell'importatore e un prezzo franco fabbrica nell'Unione non sarebbe quindi equo. L'unico caso in cui il prezzo del produttore esportatore era inferiore a 0 è stato inoltre eliminato dal calcolo della sottoquotazione in seguito alla divulgazione delle conclusioni, con effetti irrilevanti sui margini.
- (298) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Jindal ha indicato che la Commissione aveva omesso di fornire informazioni riguardanti la corrispondenza tra i prodotti dell'Unione e i prodotti dei produttori esportatori per ciascun tipo di prodotto (numero di controllo del prodotto — NCP) e il produttore non poteva quindi verificare se la Commissione avesse analizzato la rilevanza della sottoquotazione dei prezzi in relazione alla proporzione dei tipi di prodotto per i quali non era stata constatata alcuna sottoquotazione.
- (299) Nei calcoli della sottoquotazione la corrispondenza tra i prodotti era rispettivamente del 99 % e del 95 % per i due produttori esportatori ed è stata constatata una sottoquotazione per il 98 % e il 91 % dei diversi tipi di prodotto venduti sul mercato dell'Unione. Considerando la proporzione molto elevata di tipi di prodotto oggetto di sottoquotazione la Commissione ha respinto l'asserzione secondo cui gli effetti della sottoquotazione non sarebbero stati adeguatamente analizzati.
- (300) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Tata ha asserito che la sottoquotazione dei prezzi basata sui costi di produzione dell'industria dell'Unione non era un'indicazione idonea per l'esame del pregiudizio in quanto il costo di produzione era gonfiato dagli elevati costi fissi e dalla sovraccapacità. Come osservato di seguito, la sottoquotazione dei prezzi è un confronto tra i prezzi. La sottoquotazione dei prezzi è comunque solo uno dei vari indicatori esaminati per stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole.
- (301) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, se necessario debitamente adeguato e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta e ha evidenziato medie ponderate dei margini di sottoquotazione del 30,9 % e del 31,7 % per i due produttori esportatori che hanno collaborato.

4.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.4.1. Osservazioni generali

- (302) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria durante il periodo in esame.
- (303) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione che hanno collaborato e delle stime contenute nella denuncia per il produttore che non ha collaborato. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.



- (304) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni.
- (305) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2. Indicatori macroeconomici

4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (306) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione complessivi hanno mostrato il seguente andamento:

Produzione dell'Unione [in 1 000(k) tonnellate], capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2011	2012	2013	PI
Produzione	580 – 600	460 – 480	530 – 550	590 – 610
Volume della produzione (<i>valore indicizzato</i>)	100	79	91	101
Capacità di produzione	1 000 – 1 100	1 000 – 1 100	1 000 – 1 100	1 000 – 1 100
Capacità di produzione (<i>valore indicizzato</i>)	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti	52 % – 57 %	42 % – 47 %	45 % – 50 %	53 % – 58 %

Fonte: risposte al questionario e informazioni contenute nella denuncia.

- (307) Nel periodo dell'inchiesta la produzione complessiva dell'industria dell'Unione è stata leggermente superiore rispetto al 2011, benché in tale periodo le vendite nell'Unione siano state molto inferiori. L'aumento della produzione osservato nel 2013 e nel PI è dovuto all'incremento delle vendite all'esportazione.
- (308) La capacità è rimasta stabile durante tutto il periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato marginalmente in linea con l'aumento della produzione nel periodo in esame. Ciononostante l'utilizzo degli impianti è rimasto relativamente basso, al [53-58 %]. La produzione di tubi di ghisa duttile è caratterizzata da costi fissi relativamente elevati. Uno scarso utilizzo degli impianti peggiora l'ammortamento dei costi fissi, che può incidere sulla redditività dell'industria dell'Unione.

4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (309) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Volume delle vendite [in 1 000(k) tonnellate] e quota di mercato dell'industria dell'Unione

	2011	2012	2013	PI
Vendite	430 – 470	370 – 410	340 – 380	380 – 420
Volume delle vendite (<i>valore indicizzato</i>)	100	88	82	89



	2011	2012	2013	PI
Quota di mercato	75 % – 80 %	76 % – 81 %	73 % – 78 %	71 % – 76 %
Quota di mercato (<i>valore indicizzato</i>)	100	101	98	96

Fonte: risposte al questionario, informazioni contenute nella denuncia e dati Eurostat.

- (310) Le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite dell'11 % nel periodo in esame, passando a (380 kt — 420 kt) nel periodo dell'inchiesta. Per l'industria dell'Unione la diminuzione del volume delle vendite è stata molto più significativa rispetto a quella del volume dei consumi, il che ha comportato un calo del 4 % della quota di mercato nel periodo in esame.
- (311) ECL ha asserito che la diminuzione del volume delle vendite in base alle tonnellate metriche non tiene conto del fatto che durante il periodo in esame il denunciante ha introdotto e venduto tubi molto più leggeri; tale diminuzione è pertanto esagerata. Tale asserzione non è stata suffragata da elementi di prova ed è stata pertanto respinta. La Commissione ha tuttavia escluso dal calcolo della sottoquotazione e del margine di pregiudizio una serie di tubi più leggeri (i «Blutop») per i motivi di cui al considerando 294.

4.4.2.3. Crescita

- (312) Il consumo complessivo del prodotto in esame nell'Unione è diminuito del 7 % durante il periodo in esame: è sceso drasticamente nel 2012 di oltre il 13 %, è rimasto basso nel 2013 e ha iniziato a riprendersi nel periodo dell'inchiesta. All'inizio del periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione, le importazioni da paesi terzi e le importazioni indiane sono diminuite in linea con il consumo. Alla fine del periodo in esame, sebbene il consumo nell'Unione abbia iniziato ad aumentare, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente di tale ripresa dal momento che sia il volume delle vendite sia la quota di mercato dell'Unione erano diminuiti, mentre le importazioni dall'India avevano guadagnato quote di mercato.

4.4.2.4. Occupazione e produttività

- (313) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento:

Numero di dipendenti e produttività


	2011	2012	2013	PI
Dipendenti	2 400 – 2 500	2 300 – 2 400	2 300 – 2 400	2 400 – 2 500
Dipendenti (<i>valore indicizzato</i>)	100	93	93	99
Produttività (t/dipendente)	220 – 240	180 – 200	210 – 230	230 – 250
Produttività (<i>valore indicizzato</i>)	100	82	96	102

Fonte: risposte al questionario.

- (314) Nel periodo dell'inchiesta l'occupazione e la produttività sono rimaste a un livello simile a quello registrato nel 2011. Il fatto che l'occupazione non sia diminuita è tuttavia riconducibile principalmente a un significativo aumento nelle vendite al di fuori dell'Unione.

4.4.2.5. Entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping

- (315) Tutti i margini di sovvenzione sono risultati superiori al livello de minimis. L'entità dell'importo delle sovvenzioni compensabili ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati i prezzi delle importazioni dal paese interessato e i loro volumi.



- (316) Questa è la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame: non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping.

4.4.3. Indicatori microeconomici

4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (317) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Prezzi di vendita nell'Unione

	2011	2012	2013	PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	990 – 1050	1 000 – 1 060	1 020 – 1 060	1 000 – 1 060
Valore indicizzato	100	102	104	101
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	900 – 950	1 000 – 1 050	900 – 950	850 – 900
Valore indicizzato	100	110	104	96

Fonte: risposte al questionario.

- (318) Il prezzo medio unitario di vendita è aumentato nel 2012 e nel 2013, per poi perdere il 3 % nel PI e tornare a un livello simile a quello registrato all'inizio del periodo in esame. I costi di produzione sono aumentati nel 2012 per poi scendere nel 2013 e durante il PI, soprattutto a causa della riduzione del prezzo della principale materia prima, cioè il minerale di ferro e i rottami metallici.
- (319) Jindal ha asserito che il calo della redditività dell'industria dell'Unione è incoerente con l'aumento durante il PI del margine tra il prezzo unitario di vendita dell'industria dell'Unione e il costo di produzione, argomentazione su cui la Commissione ha espresso disaccordo. I costi di produzione figuranti nella tabella di cui sopra non sono stati utilizzati nel calcolo della redditività. Il costo di produzione è stato calcolato in base al costo di fabbricazione del prodotto in esame e alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) per le quattro società di produzione nell'Unione che hanno collaborato. La redditività è stata invece calcolata in base all'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite, comprensivo dei costi delle merci vendute, delle SGAV, dei costi per R&S e di alcuni altri costi sostenuti da tutte le società di produzione nell'Unione che hanno collaborato nonché dalle filiali di vendita. La redditività può pertanto evolvere in modo diverso dai prezzi unitari di vendita e dal costo di produzione.


4.4.3.2. Costo del lavoro

- (320) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ha mostrato il seguente andamento:

Costo medio del lavoro per dipendente (kEUR/dipendente/anno)

	2011	2012	2013	PI
Costo del lavoro	56 – 58	56 – 58	58 – 60	58 – 60
Valore indicizzato	100	100	103	104

Fonte: risposte al questionario.



- (321) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 4 %, meno dell'incremento generale delle retribuzioni nell'Unione rilevato da Eurostat.
- (322) Jindal ha indicato che la Commissione ha omesso di fornire i dati Eurostat su cui si è basata per sostenere l'affermazione secondo cui il costo del lavoro per l'industria dell'Unione è aumentato meno di quanto non sia aumentato per l'intero settore industriale dell'Unione. La Commissione ha chiarito che la crescita del costo del lavoro nell'intero settore industriale dell'Unione europea, quale riferita da Eurostat ⁽⁷⁰⁾, è stata del 6,9 % tra il 2011 e il 2014 e di quasi il 5 % tra il 2011 e il 2013.

4.4.3.3. Scorte

- (323) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno mostrato il seguente andamento:

Scorte [in 1 000(k) tonnellate]

	2011	2012	2013	PI
Scorte finali	110 – 130	80 – 100	80 – 100	90 – 110
Scorte finali (<i>valore indicizzato</i>)	100	74	73	82
Scorte finali in percentuale della produzione	20 % – 22 %	20 % – 22 %	16 % – 18 %	16 % – 18 %

Fonte: risposte al questionario.

- (324) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito. Tale diminuzione è dovuta principalmente a requisiti per il capitale di esercizio più rigidi imposti dalla gestione di tale settore industriale nell'Unione.

4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (325) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno mostrato il seguente andamento:

Redditività, flusso di cassa (in mio EUR), investimenti (in mio EUR) e utile sul capitale investito

	2011	2012	2013	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	2,5 – 3,0	(-),5,5 – (-),6,0	(-),1,0 – (-),1,5	1,5 – 2,0
Flusso di cassa	8 mio – 10 mio	7 mio – 9 mio	5 mio – 7 mio	8 mio – 10 mio
Flusso di cassa (<i>valore indicizzato</i>)	100	92	67	101
Investimenti	18 mio – 20 mio	11 mio – 12 mio	13 mio – 15 mio	22 mio – 24 mio
Investimenti (<i>valore indicizzato</i>)	100	60	67	120
Utile sul capitale investito (%)	49	(-),155	(-),29	20

Fonte: risposte al questionario.

⁽⁷⁰⁾ <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database#> → Population and Labour Conditions → Labour Costs → Labour COST index, nominal value — annual data (NACE Rev. 2) (lc_lci_r2_a), insieme di dati per l'industria (esclusa l'edilizia).




- (326) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione che hanno collaborato esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è scesa dal [2,5 %-3,0 %] del 2011 al [1,5 %-2,0 %] nel periodo dell'inchiesta, ed è stata negativa nel 2012 e 2013. La maggior parte delle vendite del prodotto in esame nell'UE sono state effettuate tramite le filiali di vendita dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, e i loro costi e redditività sono stati presi in considerazione.
- (327) Il denunciante ha asserito che l'industria si aspettava una redditività superiore al 12 %, come era comunemente accaduto tra il 2007 e il 2009. Le vendite in quegli anni erano tuttavia state particolarmente elevate grazie al boom economico del periodo 2007-2008 e all'incentivo fiscale dei governi dell'Unione per la spesa al fine di contrastare gli effetti della crisi economica del 2009. Quegli anni non possono pertanto essere considerati rappresentativi. Il denunciante ha sostenuto inoltre che la redditività a due cifre sia giustificata da un elevato livello di spesa per R&S. Dall'inchiesta sono emersi pochi elementi atti a dimostrare un'attività di R&S intensa: il produttore dell'Unione che spendeva di più per questa attività vi aveva destinato l'1,8 % del fatturato nel 2011 e l'1,6 % nel periodo dell'inchiesta. Sulla base della redditività ottenuta in industrie simili, come la produzione di tubi di acciaio inossidabile senza saldature, si è ritenuto che un margine di redditività del 5 % fosse ragionevole per questo tipo di industria.
- (328) Il flusso di cassa netto, corrispondente alla capacità dei produttori dell'Unione che hanno collaborato di autofinanziare le proprie attività, si è attestato su un livello simile nel 2011 e nel periodo dell'inchiesta.
- (329) Il livello degli investimenti è stato superiore durante il PI rispetto al 2011. Nel 2012 e nel 2013 il livello degli investimenti è stato tuttavia molto inferiore e l'aumento nel periodo dell'inchiesta non ha compensato il calo degli anni precedenti. L'aumento degli investimenti durante il PI è in gran parte dovuto a un importante investimento da parte di un produttore dell'Unione che ha collaborato per sostituire un'attrezzatura essenziale che si era guastata. L'utile sul capitale investito, corrispondente al profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è stato molto inferiore nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2011.

4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (330) L'industria dell'Unione ha perso il 4 % di quota di mercato in un mercato in declino, mentre le sue vendite sul mercato dell'Unione sono diminuite di più dell'11 %. Durante tutto il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto basso, pur registrando un lieve aumento rispetto all'inizio del periodo in esame, soprattutto a causa di un notevole aumento delle esportazioni dell'industria dell'Unione. Mentre l'industria dell'Unione si è in qualche misura ripresa dai risultati negativi registrati nel 2012 e nel 2013, nel periodo in esame la sua redditività è nel complesso diminuita e, alla fine del periodo dell'inchiesta, era pari solamente all'1,5-2,0 %, ben al di sotto del profitto di riferimento, fissato al 5 % (cfr. considerando 327).
- (331) Il fatto che altri indicatori di pregiudizio, come la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, il flusso di cassa, gli investimenti o l'utile sul capitale investito siano rimasti relativamente stabili o siano addirittura migliorati non può modificare la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, come illustrato al considerando 334.
- (332) I produttori esportatori e Tata hanno asserito che il fatto che diversi indicatori mostrino una tendenza stabile/positiva significa che l'industria dell'Unione non è in una situazione di pregiudizio. La Commissione ha respinto questa affermazione. In primo luogo, l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base dispone che l'esame dell'industria dell'Unione comprenda una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria e che «tali fattori, singolarmente o combinati,» non «costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante». In secondo luogo, ai fini della constatazione dell'esistenza di un pregiudizio notevole non è necessario che tutti i fattori e indicatori economici attinenti presentino una tendenza negativa. La presenza di tendenze stabili o addirittura positive in alcuni indicatori di pregiudizio non esclude inoltre la presenza di un pregiudizio notevole. Tale constatazione deve piuttosto basarsi su una valutazione complessiva di tutti gli indicatori, approccio che è stato pienamente confermato dalla giurisprudenza europea ⁽⁷¹⁾.
- (333) Una redditività bassa, associata a una continua contrazione delle vendite e della quota di mercato nell'Unione, mette l'industria dell'Unione in una situazione economica difficile.

⁽⁷¹⁾ Sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, T-310/12, punti 134 e 135.



- (334) In base a un'analisi complessiva di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio e data la difficile situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione, si conclude che essa abbia subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.


5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (335) In conformità all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha anche esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. Tali fattori sono: la crisi economica e la diminuzione della domanda, le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e la concorrenza dei prodotti sostitutivi come i tubi di plastica.

5.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (336) Già all'inizio del periodo in esame il volume delle vendite dei produttori esportatori indiani nell'Unione era quasi il doppio [75-85kt] del complesso di tutte le altre importazioni (45,8kt). Nel 2012 le vendite indiane sono diminuite in linea con il consumo, ma hanno mantenuto la propria quota di mercato. Tuttavia nel 2013, in un periodo in cui il consumo era ancora depresso e la redditività dell'industria dell'Unione negativa, i fabbricanti indiani sono riusciti ad aumentare in misura significativa sia le vendite sia la quota di mercato. Una tale espansione delle vendite indiane in un mercato in declino è stata possibile grazie a prezzi sovvenzionati aggressivi e vendite del prodotto in esame a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione. La politica aggressiva dei prezzi è continuata nel periodo dell'inchiesta. Nel periodo dell'inchiesta il volume delle vendite effettuate dai produttori esportatori indiani ha raggiunto le [85-95kt] e la loro quota di mercato ha raggiunto il [17-19 %]. Il livello di sottoquotazione dei prezzi è stato fissato al 30,9 % e al 31,7 %. Mentre le vendite e la quota di mercato indiane sono aumentate in modo sostanziale, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha subito un calo molto maggiore di quello del consumo e l'industria dell'Unione ha perso vendite per l'11 % e quota di mercato per il 4 %.
- (337) In seguito alla divulgazione delle conclusioni entrambi i produttori esportatori dell'India e Tata hanno asserito che non vi è coincidenza temporale tra la situazione dell'industria dell'Unione e le importazioni dall'India e che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione non è riconducibile alle importazioni dall'India. Essi hanno in particolare sostenuto che durante il PI, in un momento in cui le importazioni dall'India erano rilevanti, l'industria dell'Unione è tornata ad essere redditizia e ha aumentato il volume delle vendite, e hanno asserito che la Commissione non ha adeguatamente valutato altri fattori, segnatamente la crisi finanziaria e la sovraccapacità dell'industria dell'Unione, quali principali responsabili del pregiudizio.
- (338) Nell'esaminare se le importazioni oggetto di sovvenzioni abbiano causato un pregiudizio a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, occorre in particolare considerare se le importazioni oggetto di sovvenzioni siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori, il che implica un confronto con il prezzo del prodotto simile dell'industria dell'Unione. La Commissione ha esaminato se tali importazioni abbiano avuto l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti e ha ricordato che la continua pressione esercitata da importazioni oggetto di sovvenzioni a basso prezzo, che non consente all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita, può costituire un nesso di causalità ai sensi del regolamento di base ⁽⁷⁾.
- (339) Una diminuzione significativa del consumo dell'Unione nel 2011 e nel 2012 è stata causata dalla crisi finanziaria globale e dalla contrazione della spesa pubblica; tale calo del consumo ha contribuito alla situazione dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame. A partire dal 2013, in un periodo in cui il consumo dell'Unione era ancora depresso, e fino alla fine del periodo dell'inchiesta, le importazioni indiane oggetto di sovvenzioni verso l'Unione sono tuttavia aumentate in misura significativa, del 16 %, rispetto a un aumento complessivo del 10 % nel corso dell'intero periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni dall'India è contemporaneamente aumentata quasi del 18 % nel periodo in esame e del 6 % tra il 2013 e la fine del PI, grazie a prezzi di vendita del prodotto in esame sensibilmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha stabilito che durante il PI le esportazioni indiane oggetto di sovvenzioni erano effettuate a prezzi inferiori di oltre il 30 % a quelli dell'Unione.
- (340) L'industria dell'Unione non ha quindi potuto beneficiare pienamente della ripresa a livello mondiale dalla crisi finanziaria e dell'aumento del consumo dell'Unione intervenuti a partire dal 2013. Sebbene tra il 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione abbia aumentato il volume delle vendite, quest'ultimo è diminuito complessivamente del 10 % nel periodo in esame, mentre le importazioni indiane sono aumentate del 10 % nello

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1).



stesso periodo. L'afflusso di importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India, effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ha impedito a quest'ultima di aumentare i volumi delle vendite sul mercato UE in una misura che avrebbe potuto garantire livelli di profitto sostenibili. Al fine di mantenere il volume di produzione l'industria dell'Unione ha aumentato il volume delle esportazioni. Si è quindi verificata una coincidenza temporale tra le importazioni oggetto di sovvenzioni effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (circa il 30 %), che hanno avuto l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi sul mercato dell'Unione, il che a sua volta ha impedito aumenti dei prezzi che altrimenti sarebbero intervenuti, e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

- (341) Data la coincidenza temporale tra la notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni indiane sovvenzionate e la perdita di vendite e di quota di mercato dell'industria dell'Unione, tradottesi in una redditività molto bassa, si conclude che le importazioni oggetto di sovvenzioni sono state la causa della situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Crisi economica e diminuzione della domanda

- (342) Il consumo del prodotto in esame nell'Unione è diminuito del 7 %. La diminuzione del consumo (del 13 % dal 2011 al 2012) è stata causata dalla crisi economica e dalla contrazione della spesa pubblica. Il calo del consumo sembra aver contribuito al pregiudizio all'inizio del periodo in esame, e potrebbe avervi contribuito anche nel 2013. Nel 2013, e specialmente nel periodo dell'inchiesta, le importazioni indiane oggetto di sovvenzioni sono tuttavia state il principale fattore di pregiudizio a esercitare una pressione al ribasso sulle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa e a impedire il ritorno a una redditività sostenibile.

5.2.2. Importazioni da paesi terzi

- (343) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha mostrato il seguente andamento:

Importazioni da paesi terzi in volume (tonnellate metriche)

	2011	2012	2013	PI
Cina	31 136	28 019	12 266	13 903
<i>Valore indicizzato</i>	100	90	39	45
Paesi terzi esclusa la Cina	14 693	12 183	20 153	22 524
<i>Valore indicizzato</i>	100	83	137	153
Tutti i paesi terzi	45 828	40 202	32 419	36 427
<i>Valore indicizzato</i>	100	88	71	79

Fonte: Eurostat.

- (344) Le importazioni dall'India hanno rappresentato la maggioranza delle importazioni nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Mentre le importazioni dall'India sono aumentate sostanzialmente durante il periodo in esame, le altre importazioni sono diminuite di più del 20 % nello stesso periodo. Mentre le importazioni indiane hanno aumentato la propria quota di mercato, quella delle importazioni da altri paesi è diminuita. Dato il volume ridotto delle importazioni dai paesi terzi nonché il fatto che esse sono diminuite in termini sia di volume sia di quota di mercato, non vi è alcuna indicazione che esse abbiano causato un pregiudizio all'industria dell'Unione.



- (345) I produttori esportatori hanno affermato che uno dei produttori dell'Unione ha importato il prodotto in esame dai suoi impianti di produzione cinesi, provocando pregiudizio a se stesso, ma non sono emersi elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Gli elementi di prova verificati hanno dimostrato che le importazioni nell'Unione dagli impianti cinesi del produttore dell'Unione erano state molto modeste. Secondo i dati Eurostat il totale delle importazioni dalla Cina si è inoltre ridotto in misura significativa durante il periodo considerato. Il totale delle importazioni cinesi ha perso più di 2 punti percentuali sulla propria quota di mercato, il che esclude che siano la causa del pregiudizio.

5.2.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (346) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione che hanno collaborato

	2011	2012	2013	PI
Volume delle esportazioni [in 1 000(k) tonnellate]	120 – 140	100 – 120	150 – 170	160 – 180
Volume delle esportazioni (valore indicizzato)	100	78	116	130
Prezzo all'esportazione (EUR/t)	1 000 – 1 050	1 050 – 1 100	1 000 – 1 050	950 – 1 000
Prezzo medio all'esportazione (valore indicizzato)	100	108	104	99

Fonte: risposte al questionario.

- (347) Nel periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione al di fuori dell'Unione sono aumentate del 30 %, mentre il prezzo medio di vendita è rimasto relativamente stabile. Pertanto le vendite al di fuori dell'Unione sono in realtà un fattore che mitiga il pregiudizio. In assenza di un aumento delle vendite al di fuori dell'Unione, l'industria dell'Unione sarebbe in una situazione ancora più pregiudizievole.
- (348) Jindal ha indicato che i prezzi di vendita all'esportazione dell'industria dell'Unione erano inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione e non hanno pertanto potuto mitigare il pregiudizio. L'aumento delle vendite al di fuori dell'Unione ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare il livello di produzione, mantenere il livello di occupazione e potenziare l'utilizzo degli impianti, migliorando l'assorbimento dei costi fissi. Il fatto che i prezzi unitari medi all'esportazione fossero leggermente più bassi (entro un intervallo del 5 %) rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione può essere riconducibile a molteplici fattori, come la vendita di tipi di prodotti meno sofisticati, diametri maggiori, un volume di vendite più ingente ecc., e i prezzi al di fuori dell'Unione potrebbero quindi essere inferiori al costo delle vendite nell'UE.
- (349) I produttori esportatori hanno inoltre asserito che il pregiudizio è stato autoinflitto perché il denunciante si è concentrato sempre più sull'attività produttiva nella RPC e gran parte delle sue vendite nei paesi terzi è costituita da prodotti cinesi, il che comporta, tra l'altro, uno scarso utilizzo degli impianti. La Commissione non ha accettato tale argomentazione. Come osservato in precedenza le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono aumentate notevolmente (del 30 %), il che ha impedito il calo della produzione e un peggioramento di diversi altri indicatori di pregiudizio.

5.2.4. Concorrenza dei prodotti sostitutivi

- (350) Le parti interessate hanno sostenuto che il pregiudizio era stato causato da una forte concorrenza da parte dei prodotti sostitutivi, in particolare tubi di plastica [di polietilene (PE), cloruro di polivinile (PVC) e polipropilene (PP)]. I tubi di plastica di piccolo diametro sono inizialmente molto meno costosi per unità; tenuto conto dei costi di manutenzione e della durata di vita del prodotto, nel lungo periodo il prodotto in esame presenta tuttavia vantaggi in termini di costi. I tubi di plastica esercitano una certa pressione concorrenziale sul prodotto in esame, specialmente per i piccoli diametri; nel periodo in esame i tubi di ghisa duttile non hanno tuttavia perso quote di mercato in favore di quelli di plastica e in alcuni casi sono perfino riusciti a recuperare parte della quota di



mercato dei tubi di plastica. Pertanto è poco probabile che la concorrenza da parte dei prodotti sostitutivi in plastica sia stata la causa del grave pregiudizio nel periodo in esame.

5.2.5. Altri fattori

- (351) I produttori esportatori e Tata hanno asserito che il pregiudizio è dovuto a una sovraccapacità strutturale. Il fatto che nel periodo in esame l'industria dell'Unione sia stata caratterizzata da un tasso di utilizzo degli impianti scarso non significa tuttavia necessariamente che essa risenta di una sovraccapacità strutturale e/o di inefficienze di portata tale da giustificare un adeguamento al ribasso del prezzo non pregiudizievole. Si ricorda che, nonostante uno scarso utilizzo degli impianti, persino inferiore al tasso stabilito nel periodo dell'inchiesta, nel 2011 l'industria dell'Unione aveva una redditività maggiore. Tale asserzione è stata pertanto respinta.
- (352) Jindal ha asserito che nel periodo in esame le SGAV dell'industria dell'Unione sono raddoppiate; questo ha rappresentato un fattore di pregiudizio che ha inficiato il nesso di causalità. Poiché si è constatato che nel periodo in esame le SGAV erano aumentate solo marginalmente, tale argomentazione è stata respinta.
- (353) I produttori esportatori e Tata hanno asserito che un aumento degli investimenti è un chiaro indice di miglioramento della situazione e che l'aumento delle importazioni indiane non causa il pregiudizio. La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, anche l'aumento del volume di investimenti [22-24 milioni di EUR] è stato relativamente basso in rapporto al totale delle vendite dell'industria dell'Unione, superiore a 400 milioni di EUR. In aggiunta, si è verificato un guasto di un grande mescolatore di ghisa liquida di un produttore dell'Unione, la cui sostituzione ha richiesto una spesa ingente a carico del capitale fisso durante il PI. Secondo ECL il guasto ha causato una riduzione della redditività dell'industria dell'Unione. Va osservato che era stata effettuata una serie di calcoli per isolare l'incidenza del guasto del mescolatore sulla redditività; l'argomentazione è pertanto respinta.
- (354) Jindal ha asserito che l'aumento del margine tra il prezzo unitario di vendita e il costo di produzione durante il PI indica una mancanza di nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. Come spiegato al considerando 319, il prezzo unitario di vendita e il costo di produzione per unità non sono calcolati sulla stessa base e non esiste pertanto un rapporto diretto tra questi due indicatori. L'aumento dei prezzi rispetto al costo di produzione durante il PI non è stato comunque sufficiente a ripristinare la redditività di riferimento dell'industria dell'Unione.
- (355) Lo stesso produttore esportatore ha ritenuto che, dato che nel 2011 e durante il PI i prezzi all'importazione erano a livelli simili (secondo i dati Comext) si può concludere che vi sia una coincidenza temporale tra la sottoquotazione dei prezzi/prezzi sostanzialmente inferiori e il buon andamento dell'industria dell'Unione nel 2011. Tale ipotesi si basa su presupposti che la Commissione non condivide. Nel 2011 la situazione dell'industria dell'Unione non era prospera, dato che la redditività era inferiore al profitto di riferimento del 5 %.

5.3. Conclusione sul nesso di causalità

- (356) È stato stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato. Esisteva una coincidenza temporale tra la sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni e il calo delle vendite e della quota di mercato nell'UE subito dall'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni sovvenzionate provenienti dall'India risultavano inferiori del 30,9 % e del 31,7 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione. Ciò si è tradotto in una redditività molto bassa per l'industria dell'UE.
- (357) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. La crisi economica e la diminuzione della domanda hanno contribuito al pregiudizio all'inizio del periodo in esame. In assenza di una significativa sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione da parte delle importazioni oggetto di sovvenzioni, la situazione di tale industria non avrebbe tuttavia subito ripercussioni così negative. In particolare le vendite non sarebbero diminuite a tal punto, l'utilizzo degli impianti sarebbe stato maggiore e la redditività sarebbe stata più sostenibile. Si è pertanto ritenuto che il calo del consumo non abbia inficiato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole.
- (358) Gli altri fattori individuati, quali le importazioni da paesi terzi, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione e la concorrenza da parte dei prodotti sostitutivi, non sono stati ritenuti tali da inficiare il nesso di causalità di cui sopra, nemmeno considerando il loro eventuale effetto combinato.



- (359) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'India e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno inficiato il nesso di causalità. Il pregiudizio consisteva principalmente nella diminuzione delle vendite nell'Unione, nella perdita di quote di mercato da parte dell'industria dell'Unione, nel basso utilizzo degli impianti e nel basso livello di redditività.

6. INTERESSE DELL'UNIONE


- (360) In conformità all'articolo 31 del regolamento di base, la Commissione ha verificato se l'istituzione di misure compensative fosse contraria all'interesse dell'Unione. Essa ha dedicato particolare attenzione alla necessità di eliminare gli effetti di distorsione delle sovvenzioni pregiudizievoli e di ripristinare un'effettiva concorrenza. La determinazione dell'interesse dell'Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, dei distributori e degli utilizzatori finali, quali i servizi di approvvigionamento idrico, reti fognarie e irrigazione.

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (361) Gli impianti di produzione dell'industria dell'Unione si trovano in Francia, Germania, Spagna e Austria. L'industria dell'Unione impiega direttamente più di 2 400 addetti alla produzione e alle vendite del prodotto in esame. Due produttori su tre hanno collaborato all'inchiesta. Il produttore che non ha collaborato non si è opposto all'apertura dell'inchiesta. Come dimostrato sopra, le due società che hanno collaborato hanno registrato un notevole pregiudizio e sono state colpite negativamente dalle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (362) Si prevede che l'istituzione di dazi compensativi ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione e consentirà ai produttori dell'Unione di aumentare sia le vendite che il tasso di utilizzo degli impianti. Ciò si tradurrebbe in un miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione fino ai livelli considerati necessari per un'industria ad alta intensità di capitale come questa e impedirebbe di perdere posti di lavoro. In assenza di misure è molto probabile che la situazione economica dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente.
- (363) Si conclude quindi che l'istituzione di dazi compensativi sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

6.2. Interesse degli importatori indipendenti, dei distributori, degli utilizzatori e delle altre parti interessate

- (364) Nessun importatore indipendente si è manifestato entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Molti distributori si sono manifestati e hanno espresso la propria opinione.
- (365) Entrambi i produttori esportatori hanno asserito che, alla luce della posizione dominante del denunciante sul mercato dell'Unione, l'istituzione di misure compensative nei confronti dell'India sarebbe contraria all'interesse dell'Unione, anche considerato che il denunciante fabbrica il prodotto in esame in Cina e che, in caso di istituzione di tali misure, potrebbe facilmente importarlo nell'Unione, rafforzando ulteriormente la sua posizione dominante.
- (366) L'inchiesta ha dimostrato che, nel periodo in cui questa si è svolta, le importazioni nell'Unione dagli impianti ubicati in Cina collegati al denunciante sono state insignificanti. Non vi è peraltro alcuna indicazione tale da far ritenere che, in caso di istituzione di misure, il denunciante si avvarrà in futuro degli impianti di produzione ubicati in Cina per sostituire le importazioni dall'India.
- (367) Come indicato nel regolamento antidumping provvisorio, la Commissione ha inviato una richiesta di ulteriori informazioni al fine di analizzare in maniera più approfondita l'effetto delle misure sugli utilizzatori dell'Unione e ha ricevuto circa 50 risposte, provenienti essenzialmente dai distributori del prodotto in esame, da imprese di costruzioni e da diverse aziende di servizi di approvvigionamento idrico dell'UE, la cui identità può essere reperita nel fascicolo dell'inchiesta.
- (368) Quasi tutti gli utilizzatori che hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni hanno espresso preoccupazione per la quota di mercato molto ampia detenuta dal denunciante e hanno manifestato il timore che, dopo l'istituzione dei dazi, i suoi principali concorrenti, ossia le società indiane, siano costretti a uscire dal mercato dell'Unione, lasciando il denunciante in una posizione dominante. Alcuni distributori hanno altresì sostenuto che



SG PAM aveva rifiutato di commerciare con loro o aveva offerto loro condizioni meno favorevoli in quanto avevano iniziato a collaborare con i produttori esportatori. Un utilizzatore ha fornito due offerte di prezzo che a suo avviso dimostravano che nel dicembre 2015 SG PAM aveva aumentato i prezzi di circa il 25 %. Alcuni utilizzatori hanno inoltre sostenuto che SG PAM aveva utilizzato la sua posizione di forza per manipolare le offerte a favore dei suoi prodotti.

- (369) Se è vero che le regole di concorrenza dell'UE impongono alle aziende con quote di mercato rilevanti norme di comportamento più rigorose, spetta in ultima istanza all'autorità garante della concorrenza determinare l'esistenza di una posizione dominante e se vi sia abuso della stessa. Tali autorità procedono in primo luogo all'esame del prodotto e del mercato geografico pertinenti. Ad esempio nella causa relativa ai tubi di scarico di HDPE e di MDPE, non è stato escluso che questi facessero concorrenza ai tubi di ghisa duttile e ai tubi di acciaio, sebbene in ultima istanza la definizione di mercato del prodotto sia stata lasciata aperta ⁽⁷³⁾. Nel caso di specie, in assenza di una formale denuncia in materia di concorrenza la Commissione non è stata in grado di definire il prodotto e il mercato geografico pertinenti.
- (370) Gli accordi di distribuzione esclusiva che offrono condizioni più vantaggiose o addirittura restrizioni verticali più rigorose per la distribuzione di beni non sono di per sé illegali ⁽⁷⁴⁾; spetta in ultima istanza a un'autorità garante della concorrenza valutare se tali restrizioni siano anticoncorrenziali o si configurino addirittura come un abuso. Per quanto riguarda le offerte di prezzo che evidenziano presunti aumenti di prezzo da parte di SG PAM, in mancanza di indagini più approfondite sulle offerte e sulle circostanze precise la Commissione le ha ritenute difficilmente confrontabili. Essa ha inoltre ricevuto un solo elemento di prova dei presunti aumenti di prezzo, che non può di per sé dimostrare che tali aumenti fossero diffusi.
- (371) Nei procedimenti antisovvenzioni la Commissione esamina i problemi di concorrenza per stabilire se, nel complesso, l'istituzione di misure compensative sia chiaramente contraria all'interesse dell'Unione. Una siffatta analisi non può includere una valutazione della concorrenza nello stretto senso giuridico, che può essere effettuata soltanto da una autorità competente garante della concorrenza. Al di là della posizione di forza sul mercato già detenuta dal denunciante, non sono stati comunque forniti solidi elementi di prova che indichino che, in caso di istituzione di misure compensative, egli possa intraprendere un comportamento anticoncorrenziale. Non è stata fornita alcuna decisione di nessuna autorità garante che attestasse che il denunciante avesse intrapreso un comportamento anticoncorrenziale per il prodotto in esame, né è stata fornita alcuna sentenza in cui il denunciante fosse stato riconosciuto colpevole di manipolare le offerte.
- (372) Si ricorda che l'obiettivo dell'istituzione di misure compensative è ristabilire condizioni di parità in cui i produttori dell'Unione e di paesi terzi competano a condizioni eque, e non estromettere i produttori esportatori dal mercato. Secondo le norme dell'Unione i dazi sarebbero pertanto fissati unicamente a un livello tale da consentire comunque agli esportatori indiani di continuare a competere con i produttori dell'Unione, ma a prezzi equi. Le misure antidumping e quelle compensative combinate sono infatti fissate al livello di dumping e di sovvenzionamento, sotto al livello di sottoquotazione.
- (373) Inoltre, diversi produttori situati in paesi terzi (Cina, Turchia, Russia e Svizzera) vendono già sul mercato dell'Unione. I volumi delle loro vendite nel periodo in esame erano modesti e in diminuzione. Una delle ragioni di tale diminuzione nelle vendite degli altri importatori risulta tuttavia essere stata la concorrenza aggressiva da parte dei produttori indiani. I prezzi sovvenzionati indiani erano ben inferiori a quelli di tutti gli altri principali paesi importatori (a eccezione della Russia). Gli utilizzatori hanno confermato che, qualora l'industria dell'Unione aumenti unilateralmente i prezzi, le importazioni da altri paesi potrebbero aumentare nel medio termine, una volta che tali esportatori di paesi terzi abbiano ricevuto le ulteriori certificazioni richieste dagli Stati membri. Gli utilizzatori hanno anche confermato che la società svizzera, sebbene presente sul mercato dell'Unione, produce tubi più sofisticati e ad alto valore aggiunto che non sono facilmente sostituibili con i prodotti indiani.

Prezzo medio all'importazione in EUR

	2011	2012	2013	PI
India	665	703	671	664
Cina	955	1 014	1 059	1 054

⁽⁷³⁾ Sentenza Solvay/Wienerberger, M.565, punto 19, citata nella causa EtexGroup/Glynwed PipeSystems, M.2294, punto 8.

⁽⁷⁴⁾ Orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali(2010/C-130/01).



	2011	2012	2013	PI
Svizzera	1 711	1 678	1 554	1 526
Russia	697	696	652	627
Turchia	1 246	1 544	1 272	1 010

Fonte: Eurostat.

6.3. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (374) La Commissione è pertanto convinta che, nel ponderare gli interessi, la protezione dell'industria dell'Unione contro le sovvenzioni pregiudizievoli debba essere prioritaria rispetto all'interesse degli utilizzatori di evitare potenziali effetti negativi sulla concorrenza sul mercato dell'Unione. Sebbene vi sia il timore che i dazi compensativi possano consolidare la già forte posizione del produttore leader dell'Unione, diversi fattori attenuanti, come la concorrenza costante da parte di esportatori indiani o di altra origine e da parte di prodotti sostituiti, garantiscono che sull'industria dell'Unione sia mantenuta una sufficiente pressione concorrenziale tale da evitare potenziali effetti negativi sulla concorrenza nel mercato dell'Unione. Infine, la Commissione è pronta a monitorare l'effetto delle misure da essa istituite sulla concorrenza sul mercato dell'Unione.

7. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

- (375) Viste le conclusioni della Commissione in merito alla sovvenzione, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India.

7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (376) Per stabilire il livello di tali misure, si è tenuto conto dei margini di sovvenzione rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (377) Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che un'impresa dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente conseguire in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni sovvenzionate, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione.
- (378) Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato quindi calcolato mettendo a confronto la media ponderata del prezzo delle importazioni oggetto di sovvenzioni, utilizzata al considerando 301 per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione per il prodotto simile. Il prezzo non pregiudizievole è stato calcolato sommando al costo di produzione un margine di utile ragionevole. Il margine di profitto di riferimento è stato fissato al 5 %, come indicato al considerando 327.
- (379) La differenza eventualmente risultante da tale confronto è stata poi espressa come percentuale del prezzo medio complessivo all'importazione cif.
- (380) In seguito alla divulgazione delle conclusioni Jindal ha asserito che, invece di sommare le SGAV e il profitto al costo di produzione per stabilire un prezzo non pregiudizievole per l'industria dell'Unione, questo andrebbe adeguato al ribasso per via della sovraccapacità strutturale e delle inefficienze dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 351 la Commissione non ha ritenuto che vi fosse una sovraccapacità strutturale e ha pertanto respinto tale asserzione.




- (381) In seguito alla divulgazione delle conclusioni i due produttori esportatori hanno asserito che la metodologia utilizzata per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio era viziata in quanto il confronto con i prezzi di vendita dell'Unione non è basato sul prezzo effettivo praticato al primo acquirente indipendente nell'Unione, ma su un prezzo all'esportazione costruito che è artificialmente basso. I margini di pregiudizio sono pertanto artificialmente elevati.
- (382) Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di sovvenzione. Questa valutazione si basa sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente. In caso contrario, nel valutare la stessa situazione di margine di pregiudizio con i due strumenti si giungerebbe a due risultati diversi. La Commissione ha pertanto ritenuto che la metodologia applicata costituisce una base accurata per confrontare i prezzi e stabilire così il livello di eliminazione del pregiudizio. Tale asserzione viene pertanto respinta ed è confermata la metodologia impiegata per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio.

7.2. Misure definitive

- (383) Alla luce delle conclusioni di cui sopra, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che venga superato il margine di sovvenzione accertato.
- (384) In seguito alla divulgazione l'industria dell'Unione ha chiesto l'istituzione di misure sotto forma di dazi specifici anziché di dazi *ad valorem*. Si ricorda che nella fase provvisoria erano stati istituiti dazi antidumping *ad valorem*, che costituiscono di norma la forma preferita di misure in quanto più efficaci in caso di variazioni dei prezzi all'esportazione. L'industria dell'Unione ha chiesto l'istituzione di misure sotto forma di dazi specifici per tre motivi principali:
- i prezzi all'esportazione indiani di tubi di ghisa duttile hanno seguito una tendenza al ribasso, accentuatasi in seguito all'istituzione dei dazi antidumping provvisori;
 - dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie i produttori esportatori indiani hanno già intrapreso pratiche di assorbimento e nella fattispecie accordi tra società collegate sono altamente probabili;
 - i prezzi dei tubi di ghisa duttile possono variare in funzione delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.
- (385) Per quanto riguarda il primo e il secondo motivo addotti dall'industria, in certa misura collegati, non è detto che una diminuzione dei prezzi delle esportazioni indiane dopo il periodo dell'inchiesta abbia necessariamente portato a un aumento delle sovvenzioni. L'eventuale inefficacia di un dazio *ad valorem* per contrastare il livello delle sovvenzioni posteriori al periodo dell'inchiesta dovrebbe, se del caso, essere oggetto di una domanda di riesame intermedio da parte dell'industria dell'Unione a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. Per quanto riguarda il terzo punto, l'industria stessa ha riconosciuto che dal 2014 i prezzi della principale materia prima usata nella produzione di tubi di ghisa duttile, ossia il minerale di ferro, sono scesi. Il calo dei prezzi del minerale di ferro può infatti aver contribuito alla diminuzione dei prezzi dei tubi di ghisa duttile verificatasi dalla fine del periodo dell'inchiesta. Tale riduzione dei prezzi non comporta tuttavia automaticamente un aumento del livello di sovvenzionamento. Il fatto che i prezzi dei tubi di ghisa duttile possano variare in funzione delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime non costituisce un motivo per istituire un dazio fisso anziché un dazio *ad valorem*.
- (386) Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene che l'istituzione di un dazio fisso, che sarebbe eccessivamente oneroso per gli importatori qualora i prezzi all'esportazione diminuissero in linea con i prezzi delle materie prime, sia ingiustificata. I dazi fissi sono peraltro più appropriati per prodotti omogenei e non per prodotti come quello in esame, di cui esiste una varietà di tipi.

7.3. Offerta di impegno

- (387) Durante l'audizione con il consigliere-auditore (cfr. considerando 5) e successivamente per iscritto, ECL ha proposto un impegno al fine di essere soggetto all'aliquota FPS inferiore (2 %), accettando però automaticamente un dazio più elevato senza riesame in caso di ripristino dell'aliquota del 5 %. A norma dell'articolo 13 del



regolamento di base, un'offerta di impegno consiste in un impegno da parte del paese di origine a eliminare la sovvenzione o ad adottare altre misure relative ai suoi effetti o in un impegno dell'esportatore a modificare i suoi prezzi. La proposta dell'esportatore non conteneva alcun impegno in materia di prezzi. In ogni caso, un impegno è una forma equivalente di misure, come stabilito sulla base dei risultati dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto l'offerta di impegno.

- (388) Gli importatori possono inoltre chiedere un rimborso per l'esatto importo concesso tramite questo regime.
- (389) Le aliquote del dazio compensativo sono state quindi fissate confrontando i margini di pregiudizio e i margini di sovvenzione. Di conseguenza, vengono proposte le seguenti aliquote del dazio compensativo:

Società	Margini di sovvenzione	Margini di pregiudizio	Aliquota del dazio compensativo
Gruppo ECL	9,0 %	54,6 %	9,0 %
Jindal Saw	8,7 %	48,8 %	8,7 %
Tutte le altre società	9,0 %	54,6 %	9,0 %

- (390) Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione accertata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (a differenza del dazio per l'intero paese applicabile a «tutte le altre società») sono applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari dell'India e fabbricati dalle società specificamente menzionate. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote; ad esse si applica pertanto l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (391) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione della società o alla creazione di nuovi soggetti giuridici produttivi o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione ⁽⁷³⁾ corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare le eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della denominazione della società o a cambiamenti a livello di soggetti giuridici produttivi o di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
- (392) Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nella fattispecie siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure compensative. Una delle misure speciali dispone la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni stabilite nell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da detta fattura saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (393) Per una corretta applicazione del dazio antisovvenzioni, è opportuno che il livello del dazio residuo non venga applicato solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno effettuato alcuna esportazione nell'Unione durante il PI.
- (394) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303 00 10 10 e 7303 00 90 10).

⁽⁷³⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, CHAR, 4/35, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.



2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio compensativo definitivo	Codice addizionale TARIC
Electrosteel Castings Ltd	9,0 %	C055
Jindal Saw Limited	8,7 %	C054
Tutte le altre società	9,0 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e indicato nella presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

16CE0959



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/388 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2016****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») il 18 settembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («il paese interessato»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta il 20 dicembre 2014 ⁽³⁾ in seguito a una denuncia presentata il 10 novembre 2014 dal gruppo Saint-Gobain PAM («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell'Unione.
- (3) Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
- (4) L'11 marzo 2015 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni separata relativa alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. Le conclusioni definitive di tale inchiesta sono oggetto di un regolamento distinto («il regolamento antisovvenzioni») ⁽⁵⁾.

1.2. Fase successiva della procedura

- (5) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Si è inoltre manifestato e ha formulato osservazioni un altro produttore indiano, Tata Metaliks DI Pipes Limited («Tata»). Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU C 461 del 20.12.2014, pag. 35).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU C 83 dell'11.3.2015, pag. 4).


⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



- (6) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive e ha verificato in loco le informazioni supplementari fornite da una società collegata a uno dei produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, stabilita in Italia.
- (7) In relazione ad alcuni aspetti dei calcoli provvisori del pregiudizio Jindal Saw Limited («Jindal») ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»), il quale ha esaminato la richiesta e ha risposto per iscritto direttamente al produttore esportatore.
- (8) La Commissione ha successivamente informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (9) Il 28 gennaio 2016 si è tenuta un'audizione con il consigliere-auditore su richiesta di Electrosteel Castings Limited («ECL»).
- (10) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.3. Prodotto in esame e prodotto simile

- (11) Come indicato ai considerando 15 e 16 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è stato provvisoriamente definito come tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile») originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90.
- (12) I tubi di ghisa duttile sono utilizzati per l'approvvigionamento di acqua potabile, lo smaltimento delle acque reflue e l'irrigazione di terreni agricoli. Il trasporto dell'acqua mediante tali tubi può avvenire tramite pressione o anche soltanto per gravità. Il diametro dei tubi è compreso fra 60 mm e 2 000 mm e la lunghezza può essere di 5,5, 6, 7 o 8 metri. Di norma i tubi sono rivestiti all'interno con cemento o altri materiali ed esternamente con zinco, vernici o nastro adesivo. I principali utilizzatori finali sono aziende di servizi pubblici.
- (13) Jindal e il governo dell'India hanno asserito che i tubi di ghisa duttile non rivestiti né all'interno né all'esterno («tubi non rivestiti») andrebbero esclusi dal prodotto in esame in base al fatto che sono prodotti semilavorati con caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche differenti e, se non sottoposti a un'ulteriore trasformazione, non possono essere utilizzati per il trasporto di acqua. I tubi non rivestiti non sono inoltre intercambiabili con il prodotto in esame e hanno un impiego finale differente.
- (14) Il denunciante ha contestato tale asserzione e ha sostenuto che tutti i tubi di ghisa duttile, rivestiti o meno, presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e lo stesso impiego finale. Egli ha inoltre sostenuto che le operazioni di rivestimento interno ed esterno sono considerate operazioni di finissaggio, che rappresentano solo fino al 20 % del costo totale di produzione di tubi di ghisa duttile e non alterano le caratteristiche di base di un tubo di ghisa duttile. Il denunciante ha inoltre sottolineato che i tubi non rivestiti non hanno in quanto tali alcun mercato di destinazione, alcuna funzione o alcun impiego reali se non il trasporto di acqua e di acque reflue, e non sono venduti sul mercato dell'Unione in quanto prima della commercializzazione devono essere necessariamente rivestiti per soddisfare le norme dell'UE. I tubi non rivestiti di ghisa duttile rientrano inoltre nello stesso codice doganale dei tubi rivestiti e la loro esclusione potrebbe pertanto determinare un'elusione delle misure antidumping e pregiudicarne l'efficacia, data la rilevante capacità degli esportatori indiani di effettuare rivestimenti nell'Unione (circa 80 000 tonnellate l'anno). Al riguardo il denunciante ha inoltre asserito che dal 2013 le importazioni indiane di tubi non rivestiti hanno conosciuto un aumento significativo e nel 2015 erano quasi triplicate rispetto a tale anno. Il denunciante ritiene che questa tendenza sia destinata a continuare.
- (15) L'inchiesta ha dimostrato che i tubi non rivestiti non hanno alcun mercato, alcuna funzione o alcun impiego reali e non sono venduti in quanto tali sul mercato dell'Unione. Prima di diventare commerciabili e di soddisfare le norme dell'UE per il trasporto di acqua e di acque reflue essi devono necessariamente essere sottoposti a un'ulteriore trasformazione, ossia un rivestimento interno ed esterno. Benché la conformità con gli standard dell'UE non costituisca necessariamente un fattore decisivo per determinare la definizione del prodotto, il fatto che, prima di essere destinati al loro impiego finale previsto, i tubi non rivestiti debbano essere sottoposti a un'ulteriore trasformazione è un fattore che non può essere ignorato nell'esaminare se un tubo non rivestito sia un prodotto finale o unicamente un prodotto semilavorato. La Commissione ritiene pertanto che i tubi non rivestiti di ghisa duttile andrebbero considerati tubi semilavorati di ghisa duttile.




- (16) I prodotti semilavorati e i prodotti finiti possono tuttavia essere considerati un unico prodotto se: i) presentano le stesse caratteristiche fondamentali, e ii) i costi connessi all'ulteriore trasformazione non sono sostanziali⁽⁶⁾. È indubbio che il rivestimento interno ed esterno conferisca ai tubi non rivestiti una caratteristica fisica di base fondamentale per il loro impiego essenziale sul mercato dell'Unione, vale a dire il trasporto di acqua e di acque reflue in linea con le norme dell'UE. È inoltre incontestato che il costo dell'aggiunta del rivestimento interno ed esterno a un tubo non rivestito normalmente rappresenta fino al 20 % dei costi totali di produzione di un tubo di ghisa duttile. L'ulteriore trasformazione va di conseguenza considerata sostanziale.
- (17) Ne consegue che i tubi non rivestiti di ghisa duttile semilavorati non possono essere considerati un unico prodotto con i tubi di ghisa duttile finiti (rivestiti internamente ed esternamente) e andrebbero pertanto esclusi dal prodotto in esame.
- (18) La Commissione ha inoltre concluso che l'eventuale esclusione dei tubi non rivestiti dalla definizione del prodotto non comporta rischi significativi di elusione. I tubi non rivestiti sono importati solo da una società collegata a Jindal che, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, nell'Unione dispone di una capacità di rivestimento limitata. Secondo i dati verificati della Commissione la capacità effettiva è pari a circa 15 000 tonnellate l'anno. Inoltre, benché successivamente al periodo dell'inchiesta le importazioni di tubi non rivestiti dall'India paiano in aumento, in base alle informazioni fornite dal denunciante i volumi sono ancora modesti (meno di 10 000 tonnellate nel 2015). Vista la limitata capacità di rivestimento della società collegata nell'Unione e alla luce del suo attuale piano di attività per i tubi non rivestiti per i prossimi anni (tra 15 000 e 21 000 tonnellate entro il 2017), è improbabile che tale sito di produzione possa diventare una via di accesso per un afflusso massiccio di tubi non rivestiti con l'unico scopo di rivestirli per eludere i dazi istituiti nell'Unione sui tubi finiti, operato che potrebbe potenzialmente sollevare un problema a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.
- (19) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie Jindal ha chiesto che i tubi a flange di ghisa duttile fossero esclusi dalla definizione del prodotto, richiesta ribadita in seguito della divulgazione delle conclusioni definitive.
- (20) Contrariamente a quanto avviene per i tubi non rivestiti, la trasformazione finale dei tubi a flange di ghisa duttile comporta il rivestimento interno ed esterno: essi sono pertanto idonei al trasporto di acqua e di acque reflue senza essere sottoposti a un'ulteriore trasformazione. In sostanza tali tubi vengono tagliati nel senso della lunghezza a partire da tubi di ghisa duttile interi e muniti di flange da collegare con bulloni e dadi, mentre gli altri tubi di ghisa duttile sono collegati mediante raccordi a bicchiere. I costi di trasformazione legati al taglio nel senso della lunghezza e all'aggiunta di flange non possono essere ritenuti tali da modificare le caratteristiche di base di un tubo di ghisa, vale a dire l'idoneità al trasporto di acqua e di acque reflue, o da comportare costi di trasformazione sostanziali. Di conseguenza, anche se la fabbricazione di tubi a flange a partire da tubi di ghisa duttile richiede un'ulteriore trasformazione, la Commissione li ha ritenuti un unico prodotto e la richiesta di esclusione è respinta.
- (21) In considerazione di quanto precede il prodotto in esame è individuato in via definitiva come tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90.
- (22) Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame, quale definito in precedenza, fabbricato e venduto in India e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2. DUMPING

2.1. Valore normale

- (23) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie ECL ha affermato che alcuni costi dichiarati nelle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) per le vendite sul mercato interno erano già stati dichiarati come costi di fabbricazione, il che ha determinato un doppio conteggio; tali costi andrebbero pertanto rettificati. Egli ha inoltre chiesto che fossero rettificati alcuni costi presi in considerazione per la costruzione del valore normale e che, in fase di costruzione dello stesso, fossero detratte determinate indennità. In base agli elementi di prova verificati a sua disposizione la Commissione ha ammesso che alcuni costi erano stati dichiarati due volte e li ha rettificati detraendoli dalle SGAV; ha inoltre rettificato, ove necessario, alcuni costi e indennità utilizzati per la costruzione del valore normale.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1784/2000 del Consiglio, dell'11 agosto 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi di ghisa malleabile originari del Brasile, della Repubblica ceca, del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia (GU L 208 del 18.8.2000, pag. 10).




- (24) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la Commissione ha stabilito che, per lo stesso produttore esportatore, determinati costi legati ai prezzi (principalmente costi finanziari) erano stati erroneamente detratti nei casi in cui era stato costruito il valore normale. Tale errore è stato rettificato e la società in questione ne è stata informata.
- (25) Entrambi i produttori esportatori hanno asserito che, nel costruire il valore normale, la Commissione avrebbe dovuto detrarre i costi medi del credito, anziché escluderli del tutto, come invece ha fatto nella fase provvisoria.
- (26) Tale asserzione è stata respinta in quanto i costi medi del credito sono considerati pertinenti solo nel determinare il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno, mentre sono irrilevanti nella costruzione del valore normale in base al costo di produzione, come avvenuto per i tipi di prodotto in esame. Ciò è dovuto al fatto che i costi del credito non sono connessi al costo di produzione ma sono di norma un fattore di cui si tiene conto nel calcolo dei prezzi.
- (27) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie Jindal ha inoltre sostenuto che, per le vendite non rappresentative (⁷), la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare l'effettivo margine di profitto realizzato per tali vendite, in quanto troppo elevato, ma piuttosto la media ponderata del margine di profitto della società. Il produttore esportatore ha ribadito tale asserzione in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, senza però fornire alcun nuovo elemento di prova.
- (28) La Commissione ha respinto tale asserzione in quanto il valore normale per tali vendite non rappresentative è stato basato sul profitto effettivamente realizzato dal produttore esportatore sulle vendite, come previsto all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.
- (29) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie lo stesso produttore esportatore ha inoltre asserito che negli adeguamenti applicati per costruire il valore normale avrebbero dovuto essere detratti i costi di trasporto. Ciò era tuttavia già stato fatto dato che, nel costruire il valore normale, la Commissione ha detratto i costi connessi al trasporto per stabilire un livello franco fabbrica già nella fase provvisoria.
- (30) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive lo stesso produttore esportatore ha dichiarato che vi era stato un errore materiale e che, di conseguenza, negli adeguamenti applicati per costruire il valore normale non erano stati detratti i costi di imballaggio. L'asserzione è stata ritenuta giustificata e l'errore è stato corretto di conseguenza.
- (31) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie l'industria dell'Unione ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto adeguare il valore normale in considerazione della tassa indiana all'esportazione di minerale di ferro. Nella parallela inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha stabilito che i prezzi del minerale di ferro in India erano distorti dalle diverse restrizioni all'esportazione vigenti in tale paese. Date le circostanze non occorre esaminare tale distorsione ulteriormente nel corso della presente inchiesta, in quanto questo implicherebbe un doppio conteggio degli effetti della sovvenzione.
- (32) In assenza di altre osservazioni si confermano i considerando da 19 a 32 del regolamento provvisorio.


2.2. Prezzo all'esportazione

- (33) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie ECL ha affermato che alcuni costi dichiarati nelle SGAV delle società collegate nell'Unione per le vendite all'esportazione erano già stati dichiarati come costi successivi all'importazione, il che ha determinato un doppio conteggio. La società ha inoltre chiesto la rettifica di alcuni costi presi in considerazione sia nel calcolo del prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sia nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del medesimo regolamento. La Commissione ha ammesso che alcuni costi erano stati dichiarati due volte e li ha detratti dalle SGAV delle società collegate nell'Unione; ha inoltre rettificato, ove opportuno, alcuni costi e indennità utilizzati per la costruzione del valore normale.
- (34) Anche l'altro produttore esportatore ha individuato alcuni costi che erano stati detratti due volte, vale a dire come costi successivi all'importazione e come parte delle SGAV delle società collegate nell'Unione, e ha chiesto che fossero ricalcolate determinate indennità. La Commissione ha esaminato l'asserzione e, ove necessario, ha appurato rettifiche. Come spiegato anche nella divulgazione delle conclusioni definitive, i pochi prezzi all'esportazione negativi che figuravano negli allegati della divulgazione erano connessi a note di credito e sconti, come confermato dal fatto che anche i quantitativi dichiarati erano negativi, e non erano riconducibili ad alcun adeguamento applicato in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.


⁽⁷⁾ Nella fase provvisoria la Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di alcuni tipi di prodotto non erano rappresentative in quanto costituivano meno del 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. Cfr. considerando 21 del regolamento provvisorio.



- (35) Tale produttore esportatore ha anche asserito che la Commissione non avrebbe dovuto applicare l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base ai fini della costruzione del prezzo all'esportazione, che avrebbe dovuto essere invece basato sui prezzi di trasferimento tra il produttore esportatore e la sua società collegata nell'Unione. Egli ha sostenuto che tali prezzi sono attendibili per tre motivi. In primo luogo, il prezzo praticato dalla società alle sue società collegate nell'Unione è stato ritenuto in linea con quello praticato dal produttore esportatore a importatori indipendenti nell'Unione. In secondo luogo, il prezzo praticato dal produttore esportatore alle sue società collegate nell'Unione era in linea anche con i suoi prezzi all'esportazione praticati a importatori indipendenti in altri mercati. In terzo luogo, le autorità doganali nazionali dell'Unione hanno costantemente ritenuto che i prezzi praticati dai produttori esportatori alle loro società collegate fossero attendibili. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il produttore esportatore ha ribadito la propria asserzione, senza tuttavia presentare nuove argomentazione né nuovi elementi di prova.
- (36) Nella fase provvisoria il produttore esportatore aveva già presentato tale asserzione (cfr. considerando 44 del regolamento provvisorio). La Commissione ha pertanto respinto la prima e la seconda argomentazione del produttore esportatore per gli stessi motivi illustrati al considerando 45 del regolamento provvisorio e ha respinto la terza argomentazione della società per i motivi di cui al considerando 37 del regolamento provvisorio, sulla cui base aveva respinto un'asserzione analoga presentata dall'altro produttore esportatore.
- (37) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive Jindal ha ribadito che l'adeguamento dei costi del credito per il soggetto giuridico ad essa collegato in Spagna avrebbe dovuto essere rettificato applicando una nuova formula per il calcolo del tasso di interesse. L'adeguamento è stato tuttavia calcolato in base ai dati forniti dalla società nella sua risposta al questionario. Non è stato fornito alcun elemento di prova in merito al motivo per cui tali dati non potessero essere utilizzati. La Commissione non ha pertanto ravvisato alcun motivo per cambiare la propria metodologia e applicare, per il calcolo dei costi del credito, il tasso della Banca centrale europea disponibile al pubblico, come richiesto dal produttore esportatore. Non è stato dimostrato che questo fosse il tasso applicabile al soggetto giuridico ad essa collegato in Spagna. Tale asserzione è stata pertanto respinta.
- (38) Nel regolamento provvisorio i costi di trasformazione per i tubi non rivestiti lavorati da una società collegata a uno dei produttori esportatori, stabilita in Italia, non sono stati detratti per i motivi di cui ai considerando 40 e 41 del regolamento provvisorio.
- (39) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive il denunciante ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto detrarre i costi di trasformazione per questa società collegata a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, per due motivi principali. In primo luogo, per assicurare la coerenza con la detrazione dei costi di trasformazione connessi alle flange sostenuti da una società collegata nel Regno Unito (considerando 42 del regolamento provvisorio). In secondo luogo, poiché in casi precedenti la Commissione ha detratto i costi di trasformazione, anche quando quelli sostenuti nell'Unione erano superiori a quelli sostenuti nel paese di origine.
- (40) Come indicato ai considerando da 13 a 17 i tubi non rivestiti sono esclusi dalla definizione del prodotto. La Commissione ha pertanto escluso dal calcolo del prezzo all'esportazione tutte le vendite di tubi non rivestiti sottoposti a un'ulteriore trasformazione nell'Unione. L'asserzione del denunciante è pertanto respinta in quanto priva di oggetto.
- (41) Nel regolamento provvisorio (cfr. i considerando 42 e 43), nello stabilire il prezzo all'esportazione sono stati detratti i costi di trasformazione connessi all'aggiunta di flange e al taglio dei tubi in parti più piccole sostenuti dalle società nel Regno Unito collegate a entrambi i produttori esportatori, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.
- (42) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive Jindal ha chiesto che i tubi a flange venduti dalla sua società collegata stabilita nel Regno Unito fossero esclusi dalla definizione del prodotto in esame e, di conseguenza, dal calcolo del margine di dumping della società.
- (43) Per i motivi illustrati ai considerando 19 e 20 la Commissione non ha ritenuto opportuno escludere i tubi a flange dalla definizione del prodotto in esame. Tali tubi, che hanno rappresentato solo una piccola parte delle vendite complessive degli importatori collegati, sono stati tuttavia esclusi dal calcolo del prezzo all'esportazione.
- (44) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie Jindal ha sostenuto che detrarre le SGAV e il profitto nel calcolo del prezzo all'esportazione per le sue società collegate in Italia e nel Regno Unito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, fosse irragionevole in quanto tali voci erano reputate palesemente eccessive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la società ha ribadito la sua asserzione, senza tuttavia fornire nuovi elementi di prova, sostenendo quanto segue.



- (45) In primo luogo, le SGAV sarebbero state influenzate dalle attività di trasformazione effettuate dalle due società collegate nell'Unione. La società ha proposto di utilizzare piuttosto le SGAV dichiarate dalla sua società collegata in Spagna, che non è stata coinvolta nelle attività di trasformazione durante il PI. In secondo luogo, la società ha anche proposto, come ulteriore possibilità, di escludere costi specifici dichiarati nelle SGAV e sostenuti dalla società collegata in Italia, che erano peculiari delle attività di trasformazione, e costi connessi ad attività di esportazione in paesi terzi. Essa ha presentato a tal fine dati supplementari, verificati dalla Commissione durante una seconda visita di verifica effettuata presso la società collegata in Italia. Per la società collegata nel Regno Unito non sono state presentate informazioni analoghe, ma si è dedotto che, al fine di adeguare il prezzo all'esportazione, avrebbe dovuto essere applicato lo stesso importo di SGAV rettificate applicato alla società collegata in Italia.
- (46) La Commissione ha respinto la prima asserzione in quanto, nel costruire il prezzo all'esportazione, ha ritenuto opportuno utilizzare le SGAV effettivamente sostenute da ciascuna società collegata, a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La Commissione non ha ravvisato il motivo per cui i costi effettivi non possano essere ritenuti una base di partenza ragionevole.
- (47) La Commissione ha ritenuto fondata la seconda opzione in quanto le vendite nell'Unione di merci trasformate, effettuate da entrambi gli operatori commerciali, erano state escluse dal calcolo del prezzo all'esportazione, il che giustificava altresì una ripartizione dei costi intesa ad escludere costi connessi ad attività di trasformazione. In base alla seconda verifica in loco, durante la quale è stata accertata l'ulteriore disaggregazione delle SGAV dichiarate per la società collegata in Italia, la Commissione ha inoltre ammesso alcuni dei costi come connessi esclusivamente alla trasformazione di tubi non rivestiti (che, come indicato in precedenza, sono esclusi dalla definizione del prodotto). A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, nel costruire il prezzo all'esportazione non sono state quindi prese in considerazione le SGAV connesse ad attività di trasformazione. Per quanto riguarda la società collegata nel Regno Unito le SGAV non sono state ulteriormente rettificate in quanto, dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, la società non ha fornito alcuna ulteriore disaggregazione di tali spese. Tutti i costi connessi alle attività di esportazione in paesi terzi erano stati infine già detratti nella fase provvisoria per tutte le società collegate nell'Unione.
- (48) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive Jindal ha affermato che la struttura del suo gruppo è cambiata dopo il PI e che le esportazioni non sono più effettuate tramite i suoi importatori collegati nel Regno Unito e in Spagna. Presunti cambiamenti della struttura del gruppo dopo il PI non possono tuttavia incidere sui margini di dumping, che erano stati stabiliti in base a dati verificati relativi al PI. Tale argomentazione è quindi stata respinta.
- (49) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive lo stesso produttore esportatore ha inoltre affermato che per l'adeguamento delle SGAV, da un lato, e del profitto, dall'altro, la Commissione ha adottato un approccio diverso. Per l'adeguamento delle SGAV la Commissione si è basata sulle SGAV effettivamente sostenute mentre per l'adeguamento del profitto gli importi effettivi sono stati sostituiti da un importo teorico.
- (50) Durante il PI questa società collegata era tuttavia in perdita; non è stato pertanto possibile utilizzare un margine di profitto effettivo. Come indicato al considerando 43 del regolamento provvisorio, in mancanza di riferimenti equi, come livello di profitto dell'importatore indipendente è stato utilizzato un profitto medio del 3,7 %, ritenuto equo per un importatore indipendente. La Commissione ha ritenuto che utilizzare tale livello di profitto fosse più accurato che utilizzare il livello di profitto di un importatore collegato, qualora disponibile.
- (51) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive anche ECL ha asserito che, nel costruire il prezzo all'esportazione, non avrebbe dovuto essere detratta la totalità delle SGAV delle sue società collegate nell'Unione. La società ha asserito che le sue controllate nell'Unione svolgono la funzione di importatore e di divisione marketing del produttore esportatore e ha sostenuto che, nel costruire il prezzo all'esportazione, per le società collegate nell'Unione andrebbero detratte solo le SGAV connesse alle loro attività di importatori. L'asserzione è stata ripresentata in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, senza che siano stati però forniti nuovi elementi.
- (52) La Commissione ha respinto tale asserzione per i motivi che seguono. In primo luogo, durante il PI il produttore esportatore ha esportato nell'Unione non solo tramite le sue società collegate, ma anche direttamente, sebbene in quantitativi modesti. L'inchiesta ha inoltre rivelato che il produttore esportatore ha sostenuto costi connessi alle vendite all'esportazione nell'Unione anche in India (ad esempio per il personale dedicato alle vendite all'esportazione nell'Unione e altre SGAV), il che ha dimostrato che le attività di esportazione e i costi connessi sostenuti dalla società erano condivisi tra la società madre e le sue società collegate nell'Unione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la società ha sostenuto che le principali funzioni di marketing erano svolte dalle società collegate nell'Unione, che ne sostenevano pertanto le spese corrispondenti. Questo non contraddice



tuttavia la valutazione della Commissione in quanto la società ha ammesso che alcuni costi connessi alle vendite all'esportazione nell'Unione erano sostenuti dalla società madre. L'argomentazione secondo cui le società collegate nell'Unione erano le divisioni marketing della società madre è stata pertanto respinta.

- (53) In secondo luogo, la commercializzazione, la pubblicità e altre attività intese a reperire clienti nell'Unione sono attività tipicamente svolte da un importatore, che ne sostiene di norma i costi. Essi rientrano, nello specifico, tra i costi connessi alla vendita di un prodotto. In assenza di importazioni del prodotto in esame nell'Unione i costi imputati dalla società alle attività di esportazione non sarebbero inoltre stati sostenuti. La distinzione tra attività di esportazione e di importazione svolte dal produttore esportatore non era quindi giustificata e andrebbe altresì respinta. I costi sostenuti dalle società collegate nell'Unione connessi alle esportazioni in paesi terzi del prodotto in esame o di altri prodotti erano stati tuttavia già detratti dalle SGAV dei soggetti giuridici.
- (54) In assenza di altre osservazioni la Commissione ha confermato i considerando da 33 a 48 del regolamento provvisorio.


2.3. Confronto

- (55) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie ECL ha affermato che i costi del credito intrasocietari, vale a dire i costi del credito tra la società madre in India e le sue società collegate nell'Unione, non avrebbero dovuto essere detratti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera g), del regolamento di base, dato che la Commissione non ha ammesso il prezzo di trasferimento tra il produttore esportatore e le sue società collegate nell'UE. Nello stabilire il prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione aveva inoltre già detratto i costi del credito delle società collegate nell'Unione connessi alle loro vendite a clienti indipendenti. Tale asserzione è stata accettata.
- (56) Lo stesso produttore esportatore ha inoltre asserito che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, ai fini di un confronto equo tra valore normale e prezzo all'esportazione, dal valore normale andrebbe detratto un importo equivalente al regime di restituzione dei dazi («Duty Drawback Scheme») e al regime del prodotto mirato («Focus Product Scheme»).
- (57) La Commissione ha respinto tale asserzione per i motivi che seguono. In primo luogo, come indicato al considerando 53 del regolamento provvisorio, non è stato effettuato alcun adeguamento relativo alla restituzione dei dazi, in quanto i produttori esportatori non sono riusciti a dimostrare che l'imposta non pagata o rimborsata sulle vendite all'esportazione sia inclusa nel prezzo praticato sul mercato interno. Ciò è stato altresì confermato nella parallela inchiesta antisovvenzioni⁽⁹⁾, in cui è stabilito che i cosiddetti regime di restituzione dei dazi e regime del prodotto mirato costituiscono sovvenzioni sotto forma di contributo finanziario da parte del governo dell'India e non possono essere considerati sistemi di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva ammissibili.
- (58) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive lo stesso produttore esportatore ha ribadito che il regime di restituzione dei dazi e il regime del prodotto mirato avrebbero dovuto essere detratti dal valore normale, ma non ha fornito nuovi elementi fattuali o nuove argomentazioni al riguardo. La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione.
- (59) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e di quelle definitive il denunciante ha nuovamente asserito che la Commissione dovrebbe applicare in via eccezionale la metodologia del dumping mirato di cui all'articolo 2, paragrafo 11, seconda frase, del regolamento di base.
- (60) La Commissione non ha stabilito alcun nuovo elemento che le consenta di discostarsi dalla sua valutazione provvisoria, in base alla quale l'applicazione della metodologia del dumping mirato era ingiustificata.
- (61) In assenza di altre osservazioni si confermano le conclusioni raggiunte ai considerando da 49 a 54 del regolamento provvisorio.

2.4. Margini di dumping

- (62) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie ECL ha asserito che i valori cif utilizzati per il calcolo del margine di dumping e di pregiudizio erano incoerenti. La società ha affermato in particolare che il valore cif utilizzato come denominatore per il calcolo del margine di dumping per Electrosteel Casting Ltd dovrebbe essere lo stesso valore cif utilizzato ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, il quale rispecchia il prezzo all'esportazione costruito a livello cif.
- (63) La Commissione ha ritenuto che il denominatore utilizzato per il calcolo del margine di dumping dovesse essere l'effettivo prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, con il quale una merce è stata dichiarata alle autorità doganali

⁽⁹⁾ Cfr. i considerando da 84 a 86 e da 119 a 125 del regolamento antisovvenzioni.



dell'Unione. Oltre a garantire che il margine di dumping sia calcolato come percentuale dell'effettivo prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, tale metodologia garantisce che i dazi antidumping siano riscossi dalle autorità doganali dell'Unione sulla base di tale effettivo prezzo cif, franco frontiera dell'Unione. L'asserzione è stata pertanto respinta. I prezzi all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, utilizzati sia per il calcolo del dumping sia del pregiudizio, erano inoltre i prezzi costruiti a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. La metodologia utilizzata per il calcolo del dumping e del pregiudizio è pertanto coerente. Ciò non esclude tuttavia che il dazio definitivo debba essere espresso in percentuale del valore cif quale riferito alle autorità doganali.

- (64) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha sostenuto che dal confronto tra i margini di dumping e di pregiudizio dei due produttori esportatori emergeva un'anomalia in quanto uno di essi aveva un margine di dumping più basso associato a un margine di pregiudizio più elevato, mentre l'altro produttore esportatore presentava la situazione contraria.
- (65) Questa differenza è dovuta al fatto che, per i motivi illustrati in precedenza, per i due produttori esportatori sono stati costruiti (in larga misura) sia il prezzo all'esportazione sia il valore normale. Invece di riflettere i prezzi effettivamente praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato interno indiano e su quello dell'Unione, i margini di dumping riflettevano quindi la struttura dei costi delle due società.
- (66) Il denunciante ha asserito che l'esclusione dei tubi non rivestiti sottovalutava il margine di dumping di uno dei produttori esportatori, margine che avrebbe dovuto essere fissato a un livello più elevato. Poiché la Commissione ha deciso di escludere tali tubi dalla definizione del prodotto per i motivi di cui ai considerando da 13 a 19, tale asserzione è respinta in quanto priva di oggetto.
- (67) Il denunciante ha inoltre sostenuto che, nel calcolo dei margini di dumping, avrebbero dovuto essere presi in considerazione i livelli dei prezzi dopo il PI. Egli ha in particolare sostenuto che dopo il PI i produttori esportatori hanno ridotto i prezzi sul mercato dell'Unione, mentre i prezzi sul mercato interno indiano sarebbero rimasti stabili.
- (68) Il denunciante ha giustamente indicato che «usando il termine "normalmente", l'articolo 6, n. 1, del regolamento di base consente eccezioni al divieto di tener conto di informazioni relative ad un periodo successivo al periodo d'indagine»^(*). La richiesta di calcolare un nuovo prezzo all'esportazione e un valore normale per entrambi i produttori esportatori per un periodo successivo al PI richiederebbe tuttavia una nuova inchiesta completa e approfondita da parte della Commissione, comprensiva della raccolta e della verifica dei dati dei produttori esportatori. Ciò è tecnicamente e giuridicamente impossibile nel quadro del presente procedimento. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (69) In assenza di altre osservazioni è stata confermata la metodologia utilizzata per calcolare i margini di dumping, quale descritta ai considerando 55 e 56 del regolamento provvisorio.
- (70) Tenuto conto degli adeguamenti applicati al valore normale e al prezzo all'esportazione e in assenza di ulteriori osservazioni, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping
Jindal Saw Ltd	19,0 %
Electrosteel Casting Ltd	4,1 %
Margine di dumping a livello nazionale	19,0 %

3. PREGIUDIZIO

3.1. Osservazioni preliminari

- (71) Diverse parti hanno asserito che la divulgazione delle conclusioni provvisorie non riferisse informazioni sufficienti circa il consumo dell'Unione, le statistiche relative a importazioni ed esportazioni, e i dati relativi ai macro e microindicatori per la determinazione del pregiudizio. L'asserzione è stata in parte accolta; di seguito sono fornite informazioni supplementari sugli indicatori di pregiudizio, presentate sotto forma di intervalli di valori al fine di soddisfare le legittime richieste di riservatezza.

^(*) Sentenza del 14 novembre 2006, Nanjing Metalink International Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, T-138/02, punto 61.



- (72) In seguito alle osservazioni sulle conclusioni definitive la Commissione ha constatato di aver assegnato alcune delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione alle vendite nell'Unione. La rettifica delle cifre relative alle vendite ha determinato lievi modifiche/rettifiche di alcuni intervalli di valori e/o valori indicizzati relativi ad alcuni indicatori di pregiudizio, vale a dire il consumo complessivo dell'Unione, la quota di mercato dei produttori esportatori, la quota di mercato dell'industria dell'Unione e i prezzi di vendita dell'Unione. Tali rettifiche hanno tuttavia inciso solo marginalmente su tali indicatori di pregiudizio, non hanno influenzato le tendenze né hanno modificato la conclusione circa l'esistenza di un pregiudizio notevole.

3.2. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (73) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori dell'Unione che costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (74) Dal momento che vi sono solo tre produttori dell'Unione e il gruppo SG PAM ha fornito i dati per le sue controllate e le stime per l'unico produttore dell'Unione che non ha collaborato, Tiroler Rohre GmbH («TRM»), tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza dell'altro produttore dell'Unione che ha collaborato all'inchiesta.
- (75) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta è stata stabilita a 590 000 — 610 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito la produzione totale dell'Unione in base a tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, comprese quelle fornite nella denuncia per il produttore che non ha collaborato e compresi i dati raccolti durante l'inchiesta presso i produttori dell'Unione che hanno collaborato. I due produttori dell'Unione che hanno collaborato rappresentano il 96 % circa della produzione totale dell'Unione.

3.3. Consumo dell'Unione

- (76) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa, con l'aggiunta delle importazioni dai paesi terzi nell'Unione. La Commissione ha stabilito il totale delle vendite dell'industria dell'Unione sulla base dei dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e delle informazioni contenute nella denuncia per il produttore che non ha collaborato. I volumi delle importazioni sono stati ricavati da dati Eurostat e sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori indiani che hanno collaborato.
- (77) Il consumo dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Consumo dell'Unione

	2011	2012	2013	PI
Consumo [in 1 000(k) tonnellate]	570 – 620	490 – 540	460 – 510	520 – 570
Valore indicizzato	100	87	83	93

Fonte: risposte al questionario, informazioni contenute nella denuncia e dati Eurostat.

- (78) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 7 %. Esso ha seguito un andamento a U, diminuendo sensibilmente (più del 13 %) tra il 2011 e il 2012, calando ulteriormente nel 2013 e aumentando nel periodo dell'inchiesta. Questa evoluzione può essere in parte spiegata dal fatto che gli utilizzatori finali dei tubi di ghisa duttile sono aziende di servizi di approvvigionamento idrico, reti fognarie e irrigazione. Nella maggior parte dei casi si tratta di enti pubblici che dipendono da finanziamenti statali. Nel 2011 e nel 2012 la crisi economica si è trasformata in una vera e propria crisi del debito pubblico, con ripercussioni nel 2013, il che ha indotto i governi dell'Unione a ridurre drasticamente gli investimenti e la spesa pubblici. Ciò spiega il calo significativo della domanda di tubi di ghisa duttile, soprattutto in paesi come la Spagna, il Portogallo e l'Italia.



3.4. Importazioni dall'India

3.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India

- (79) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base a dati Eurostat, sottoposti a un controllo incrociato con i dati forniti dai produttori esportatori, da cui sono emerse differenze marginali. In seguito all'esclusione dei tubi non rivestiti dalla definizione del prodotto, la Commissione ha eliminato il volume dei tubi non rivestiti importati dall'India dalle importazioni totali per gli anni in cui tali tubi sono stati importati, vale a dire il 2013 e il PI. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata a partire dalla stessa fonte.

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2011	2012	2013	PI
Volume delle importazioni dall'India [in 1 000(k) tonnellate]	75 – 85	60 – 70	70 – 80	80 – 100
Volume delle importazioni (valore indicizzato)	100	83	94	110
Quota di mercato (%)	13 – 15	13 – 15	15 – 17	17 – 19
Quota di mercato (valore indicizzato)	100	95	112	118

Fonte: dati Eurostat e risposte al questionario.

- (80) Il volume delle importazioni dall'India è aumentato di oltre il 10 % durante il periodo in esame, malgrado la contrazione del mercato. Nello stesso periodo la quota di mercato dei produttori esportatori indiani è aumentata di quasi il 18 %. È da notare che nel 2012-2013, allorché il consumo dell'Unione è rimasto su livelli modesti, subendo persino un'ulteriore contrazione, le importazioni indiane hanno registrato un incremento significativo (quasi il 10 %), aumentando la quota di mercato di tale paese quasi del 17 %. Durante il PI le importazioni dall'India hanno continuato a crescere significativamente, con un ulteriore aumento del 6 % della quota di mercato tra il 2013 e il PI.

3.4.2. Prezzi delle importazioni dall'India

- (81) Ai fini dell'analisi delle tendenze nell'evoluzione dei prezzi la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat. In seguito all'esclusione dei tubi non rivestiti la Commissione ha eliminato il valore e il volume dei tubi non rivestiti importati dall'India dal calcolo del prezzo medio per gli anni in cui tali prodotti sono stati importati, vale a dire il 2013 e il PI.
- (82) Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dall'India ha mostrato il seguente andamento:

Prezzi all'importazione

	2011	2012	2013	PI
India (EUR/tonnellata)	665	703	671	664
Valore indicizzato	100	106	101	100


Fonte: dati Eurostat e risposte al questionario.

- (83) Dopo aver registrato un aumento del 6 % tra il 2011 e il 2012, i prezzi sono scesi nel 2013 e durante il PI hanno raggiunto lo stesso livello registrato all'inizio del periodo in esame.



3.4.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (84) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta in base ai dati presentati dai produttori esportatori e dall'industria dell'Unione, confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani che hanno collaborato al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti su base cif, opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.
- (85) Entrambi i produttori esportatori hanno asserito che vi erano differenze di rilievo tra i prodotti che essi vendevano e quelli venduti dal denunciante, elemento che avrebbe inciso sull'equa comparabilità dei prezzi. Essi hanno in particolare asserito di non fabbricare tubi muniti di un giunto anti-sfilamento con due camere di tenuta, venduto da SG PAM con la denominazione commerciale «Universal joint», né di fabbricare giunti automatici per tubi a basso spessore, corrispondenti ai tubi di plastica utilizzati nella gamma di prodotti «Blutop» di SG PAM. Essi hanno inoltre asserito di non fabbricare tubi rivestiti internamente con materiale termoplastico, che SG PAM commercializza con la denominazione commerciale «Ductan» e utilizza nella gamma di prodotti «Blutop». Gli utilizzatori dell'Unione di tubi di ghisa duttile hanno confermato tali asserzioni e che nessuno dei due produttori esportatori dell'India che hanno collaborato fosse inoltre in grado di fornire i prodotti individuati. La Commissione ha quindi escluso dai calcoli della sottoquotazione e del margine di pregiudizio i tubi muniti di «Universal joint» e la gamma di prodotti «Blutop», entrambi di SG PAM, esclusione che ha inciso su meno del 10 % delle transazioni in termini di volume.
- (86) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il denunciante ha sostenuto che l'esclusione dello «Universal joint» era infondata in quanto ogni produttore esportatore dispone di una soluzione tecnica atta a sostituire questo tipo di giunto. La Commissione ha ricordato che molti utilizzatori avevano confermato che i produttori esportatori non sono in grado di fornire giunti anti-sfilamento con due camere di tenuta. Nella presente inchiesta il tipo di giunto non è stato comunque ritenuto un elemento essenziale per distinguere tra diversi tipi di prodotto ai fini del confronto dei prezzi. Non è stato pertanto possibile effettuare un confronto equo dei prezzi in base ai singoli tipi di prodotto. In considerazione del modesto volume di prodotti muniti di tale giunto, delle difficoltà nell'effettuare un confronto equo dei prezzi e del fatto che, come illustrato al considerando 91, la stragrande maggioranza di tipi di prodotto è stata oggetto del calcolo della sottoquotazione e del margine di pregiudizio, la Commissione ha sostenuto che fosse opportuno escludere i giunti anti-sfilamento con due camere di tenuta dal calcolo del margine di sottoquotazione.
- (87) Jindal ha inoltre asserito che la comparabilità dei prezzi era influenzata da altre differenze fisiche riguardanti, tra l'altro, il rivestimento esterno e interno, e che tali differenze avrebbero dovuto perciò essere altresì adeguate/escluse. Tali asserzioni sono state tuttavia respinte. Sia l'industria dell'Unione sia i produttori esportatori indiani avevano riferito di vendite nell'Unione di tipi di prodotto con caratteristiche fisiche comparabili e, ai fini del calcolo della sottoquotazione e del margine di pregiudizio, era stato pertanto effettuato un confronto equo di tali altre presunte differenze.
- (88) Come indicato al considerando 43, i tubi a flange sono stati esclusi dal calcolo del prezzo all'esportazione dei produttori esportatori. Anche le vendite dell'industria dell'Unione dello stesso prodotto sono state quindi escluse dal calcolo della sottoquotazione. Il volume di tubi a flange venduti sul mercato dell'Unione era modesto (meno dell'1 %).
- (89) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive Jindal ha asserito che gli adeguamenti del prezzo all'esportazione applicati dalla Commissione, vale a dire quelli relativi alle SGAV e al profitto, contravvengono al diritto dell'OMC. Lo stesso produttore esportatore ha asserito che tali prezzi all'esportazione adeguati (talvolta pari a 0 o persino negativi) non possono costituire una base per valutare se le importazioni oggetto di dumping rechino un pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione ha espresso disaccordo. In linea con la prassi abituale della Commissione anche i prezzi dei produttori dell'Unione sono stati adeguati a livello franco fabbrica, detraendo, tra l'altro, le spese legate al trasporto. Il confronto tra il prezzo di rivendita dell'importatore e un prezzo franco fabbrica nell'Unione non sarebbe quindi equo. L'unico caso in cui il prezzo del produttore esportatore era inferiore a 0 è stato inoltre eliminato dal calcolo della sottoquotazione in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, con effetti irrilevanti sui margini.
- (90) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive Jindal ha indicato che la Commissione aveva omesso di fornire informazioni riguardanti la corrispondenza tra i prodotti dell'Unione e i prodotti dei produttori esportatori per ciascun tipo di prodotto (numero di controllo del prodotto — NCP) e il produttore non poteva quindi verificare se la Commissione avesse analizzato la rilevanza della sottoquotazione dei prezzi in relazione alla proporzione dei tipi di prodotto per i quali non era stata constatata alcuna sottoquotazione.



- (91) Nei calcoli della sottoquotazione la corrispondenza tra i prodotti era rispettivamente del 99 % e del 95 % per i due produttori esportatori ed è stata constatata una sottoquotazione per il 98 % e il 91 % dei diversi tipi di prodotto venduti sul mercato dell'Unione. Considerando la proporzione molto elevata di tipi di prodotto oggetto di sottoquotazione la Commissione ha respinto l'asserzione secondo cui gli effetti della sottoquotazione non sarebbero stati adeguatamente analizzati.
- (92) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive Tata ha asserito che la sottoquotazione dei prezzi basata sui costi di produzione dell'industria dell'Unione non era un'indicazione idonea per l'esame del pregiudizio in quanto il costo di produzione era gonfiato dagli elevati costi fissi e dalla sovraccapacità. Come osservato nel seguito la sottoquotazione dei prezzi è un confronto tra i prezzi. La sottoquotazione dei prezzi è comunque solo uno dei vari indicatori esaminati per stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio notevole.
- (93) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, se necessario debitamente adeguato e detratti sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ed ha evidenziato medie ponderate dei margini di sottoquotazione del 30,9 % e del 31,7 % per i due produttori esportatori che hanno collaborato.

3.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

3.5.1. Osservazioni generali

- (94) I dati microeconomici e macroeconomici sono divulgati sotto forma di intervalli di valori e di valori indicizzati al fine di soddisfare le legittime richieste di riservatezza di cui al considerando 71.

3.5.2. Indicatori macroeconomici

3.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti


- (95) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti dell'Unione complessivi hanno mostrato il seguente andamento:

Produzione dell'Unione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2011	2012	2013	PI
Produzione [in 1 000(k) tonnellate]	580 – 600	460 – 480	530 – 550	590 – 610
Volume della produzione (valore indicizzato)	100	79	91	101
Capacità di produzione	1 000 – 1 100	1 000 – 1 100	1 000 – 1 100	1 000 – 1 100
Capacità di produzione (valore indicizzato)	100	100	100	100
Utilizzo degli impianti	52 – 57 %	42 – 47 %	45 – 50 %	53 – 58 %

Fonte: risposte al questionario e informazioni contenute nella denuncia.

- (96) Nel periodo dell'inchiesta la produzione complessiva dell'industria dell'Unione è stata leggermente superiore rispetto al 2011, benché in tale periodo le vendite nell'Unione siano state molto inferiori (cfr. tabella sottostante). L'aumento della produzione osservato nel 2013 e nel PI è dovuto all'aumento delle vendite all'esportazione (cfr. considerando 128).
- (97) La capacità è rimasta stabile durante tutto il periodo in esame. L'utilizzo degli impianti è aumentato marginalmente in linea con l'aumento della produzione nel periodo in esame. Ciononostante, l'utilizzo degli impianti è rimasto relativamente basso, al 53-58 %. La produzione di tubi di ghisa duttile è caratterizzata da costi fissi relativamente elevati. Uno scarso utilizzo degli impianti peggiora l'ammortamento dei costi fissi, che può incidere sulla redditività dell'industria dell'Unione.



3.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (98) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Volume delle vendite e quota di mercato dell'industria dell'Unione

	2011	2012	2013	PI
Vendite [in 1 000(k) tonnellate]	430 – 470	370 – 410	340 – 380	380 – 420
Volume delle vendite (<i>valore indicizzato</i>)	100	88	82	89
Quota di mercato (%)	75 – 80	76 – 81	73 – 78	71 – 76
Quota di mercato (<i>valore indicizzato</i>)	100	101	98	96

Fonte: risposte al questionario, informazioni contenute nella denuncia e dati Eurostat.

- (99) Le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite dell'11 % nel periodo in esame, passando a 380 — 420 kt nel periodo dell'inchiesta. Per l'industria dell'Unione la diminuzione del volume delle vendite è stata molto più significativa rispetto a quella del volume dei consumi, il che ha comportato un calo del 4 % della quota di mercato nel periodo in esame.
- (100) ECL ha asserito che la diminuzione del volume delle vendite in base alle tonnellate metriche non tiene conto del fatto che durante il periodo in esame il denunciante ha introdotto e venduto tubi molto più leggeri; tale diminuzione è pertanto esagerata. Tale asserzione non è stata suffragata da elementi di prova ed è stata pertanto respinta. La Commissione ha tuttavia escluso dal calcolo della sottoquotazione e del margine di pregiudizio una serie di tubi più leggeri (i «Blutop») per i motivi di cui al considerando 85.

3.5.2.3. Crescita

- (101) Il consumo complessivo del prodotto in esame nell'Unione è diminuito del 7 % durante il periodo in esame: è sceso drasticamente nel 2012 di oltre il 13 %, è rimasto basso nel 2013 e ha iniziato a riprendersi nel periodo dell'inchiesta. All'inizio del periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione, le importazioni da paesi terzi e le importazioni indiane sono diminuite in linea con il consumo. Alla fine del periodo in esame, sebbene il consumo nell'Unione abbia iniziato ad aumentare, l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare pienamente di tale ripresa dal momento che sia il volume delle vendite sia la quota di mercato dell'Unione erano diminuiti, mentre le importazioni dall'India avevano guadagnato quote di mercato.


3.5.2.4. Occupazione e produttività

- (102) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno mostrato il seguente andamento:

Numero di dipendenti e produttività

	2011	2012	2013	PI
Dipendenti	2 400 – 2 500	2 300 – 2 400	2 300 – 2 400	2 400 – 2 500
Dipendenti (<i>valore indicizzato</i>)	100	93	93	99
Produttività/Dipendente	220 – 240	180 – 200	210 – 230	230 – 250
Produttività (<i>valore indicizzato</i>)	100	82	96	102

Fonte: risposte al questionario.



- (103) Nel periodo dell'inchiesta l'occupazione e la produttività sono rimaste a un livello simile a quello registrato nel 2011. Il fatto che l'occupazione non sia diminuita è tuttavia riconducibile principalmente a un significativo aumento nelle vendite al di fuori dell'Unione, come indicato ai considerando 127 e 128, il che ha consentito all'industria dell'Unione di riassumere personale.

3.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (104) Tutti i margini di dumping sono risultati superiori al livello *de minimis*. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, considerati la rilevante sottoquotazione dei prezzi da parte delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e i volumi di queste ultime.
- (105) Questa è la prima inchiesta antidumping relativa al prodotto in esame: non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

3.5.3. Indicatori microeconomici

3.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi


- (106) Nel periodo in esame i prezzi medi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti non collegati nell'Unione hanno mostrato il seguente andamento:

Prezzi di vendita nell'Unione

	2011	2012	2013	PI
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	990 – 1 050	1 000 – 1 060	1 020 – 1 060	1 000 – 1 060
Valore indicizzato	100	102	104	101
Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)	900 – 950	1 000 – 1 050	900 – 950	850 – 900
Valore indicizzato	100	110	104	96

Fonte: risposte al questionario.

- (107) Il prezzo medio unitario di vendita è aumentato nel 2012 e nel 2013, per poi perdere il 3 % nel periodo dell'inchiesta e tornare a un livello simile a quello registrato all'inizio del periodo in esame. I costi di produzione sono aumentati nel 2012 per poi scendere nel 2013 e durante il PI, soprattutto a causa della riduzione del prezzo della principale materia prima, cioè il minerale di ferro e i rottami metallici.
- (108) Jindal ha asserito che il calo della redditività dell'industria dell'Unione è incoerente con l'aumento durante il PI del margine tra il prezzo unitario di vendita dell'industria dell'Unione e il costo di produzione, argomentazione su cui la Commissione ha espresso disaccordo. I costi di produzione figuranti nella tabella di cui sopra non sono stati utilizzati nel calcolo della redditività. Il costo di produzione è stato calcolato in base al costo di fabbricazione del prodotto in esame e alle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) per le quattro società di produzione nell'Unione che hanno collaborato. La redditività è stata invece calcolata in base all'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite, comprensivo dei costi delle merci vendute, delle SGAV, dei costi per R&S e di alcuni altri costi sostenuti da tutte le società di produzione nell'Unione che hanno collaborato nonché dalle filiali di vendita. La redditività può pertanto evolvere in modo diverso dai prezzi unitari di vendita e dal costo di produzione.



3.5.3.2. Costo del lavoro

- (109) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ha mostrato il seguente andamento:

Costo medio del lavoro per dipendente

	2011	2012	2013	PI
Costo del lavoro (kEUR/dipendente/anno)	56 – 58	56 – 58	58 – 60	58 – 60
Valore indicizzato	100	100	103	104

Fonte: risposte al questionario.

- (110) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 4 %, meno dell'incremento generale delle retribuzioni nell'Unione rilevato da Eurostat.
- (111) Jindal ha indicato che la Commissione ha omesso di fornire i dati Eurostat su cui si è basata per sostenere l'affermazione secondo cui il costo del lavoro per l'industria dell'Unione è aumentato meno di quanto non sia aumentato per l'intero settore industriale dell'Unione. La Commissione ha chiarito che la crescita del costo del lavoro nell'intero settore industriale dell'Unione europea, quale riferita da Eurostat ⁽¹⁰⁾, è stata del 6,9 % tra il 2011 e il 2014 e di quasi il 5 % tra il 2011 e il 2013.

3.5.3.3. Scorte

- (112) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno mostrato il seguente andamento:


Scorte

	2011	2012	2013	PI
Scorte finali[in 1 000(k) tonnellate]	110 – 130	80 – 100	80 – 100	90 – 110
Scorte finali (valore indicizzato)	100	74	73	82
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	20 – 22	20 – 22	16 – 18	16 – 18

Fonte: risposte al questionario.

- (113) Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito. Tale diminuzione è dovuta principalmente a requisiti per il capitale di esercizio più rigidi imposti dalla gestione di tale settore industriale nell'Unione.

⁽¹⁰⁾ <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database#> → Population and Labour Conditions → Labour Costs → Labour COST index, nominal value — annual data (NACE Rev. 2) (lc_lci_r2_a), insieme di dati per l'industria (esclusa l'edilizia).



3.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

- (114) Nel periodo in esame redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione che hanno collaborato hanno mostrato il seguente andamento:

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2011	2012	2013	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	2,5 – 3,0	(-)5,5 – (-)6,0	(-)1,0 – (-)1,5	1,5 – 2,0
Flusso di cassa (milioni di EUR)	8 – 10	8 – 10	5 – 7	8 – 10
Flusso di cassa (<i>valore indicizzato</i>)	100	92	67	101
Investimenti (milioni di EUR)	18 – 20	11 – 12	13 – 15	22 – 24
Investimenti (<i>valore indicizzato</i>)	100	60	67	120
Utile sul capitale investito (%)	49	(-)155	(-)29	20

Fonte: risposte al questionario.

- (115) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione che hanno collaborato esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale del fatturato delle stesse vendite. La redditività dell'industria dell'Unione è scesa dal 2,5-3,0 % del 2011 all'1,5-2,0 % nel periodo dell'inchiesta, ed è stata negativa nel 2012 e 2013.
- (116) Il flusso di cassa netto, corrispondente alla capacità dei produttori dell'Unione che hanno collaborato di autofinanziare le proprie attività, si è attestato su un livello simile nel 2011 e nel periodo dell'inchiesta.
- (117) Il livello degli investimenti è stato superiore durante il PI rispetto al 2011. Nel 2012 e nel 2013 il livello degli investimenti è stato tuttavia molto inferiore e l'aumento nel periodo dell'inchiesta non ha compensato il calo degli anni precedenti. L'aumento di investimenti durante il PI è in gran parte dovuto a un importante investimento da parte di un produttore dell'Unione che ha collaborato per sostituire un'attrezzatura essenziale che si era guastata. L'utile sul capitale investito, corrispondente al profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è stato molto inferiore nel periodo dell'inchiesta rispetto al 2011.

3.6. Conclusioni relative al pregiudizio

- (118) L'industria dell'Unione ha perso il 4 % di quote di mercato in un mercato in declino, mentre le sue vendite sul mercato dell'Unione sono diminuite dell'11 %. Durante tutto il periodo in esame l'utilizzo degli impianti è rimasto basso, pur registrando un lieve aumento rispetto all'inizio del periodo in esame, soprattutto a causa di un notevole aumento delle esportazioni dell'industria dell'Unione. Mentre l'industria dell'Unione si è in qualche misura ripresa dai risultati negativi registrati nel 2012 e nel 2013, nel periodo in esame la sua redditività è nel complesso diminuita e, alla fine del periodo dell'inchiesta, era pari solamente all'1,5-2,0 %, ben al di sotto del profitto di riferimento, fissato al 5 % (cfr. considerando 126 del regolamento provvisorio).




- (119) Il fatto che altri indicatori di pregiudizio, come la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, il flusso di cassa, gli investimenti o l'utile sul capitale investito siano rimasti relativamente stabili o siano addirittura migliorati non può modificare la conclusione secondo cui l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole, come illustrato al considerando 122.
- (120) I produttori esportatori e Tata hanno asserito che il fatto che diversi indicatori mostrino una tendenza stabile/positiva significa che l'industria dell'Unione non è in una situazione di pregiudizio. La Commissione ha respinto tale argomentazione. In primo luogo, l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base dispone che l'esame dell'industria dell'Unione comprende una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria e che «tali fattori, singolarmente o combinati,» non «costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante». In secondo luogo, ai fini della constatazione dell'esistenza di un pregiudizio notevole non è necessario che tutti i pertinenti fattori e indicatori economici presentino una tendenza negativa. La presenza di tendenze stabili o addirittura positive in alcuni indicatori di pregiudizio non esclude inoltre la presenza di un pregiudizio notevole. Tale constatazione deve piuttosto basarsi su una valutazione complessiva di tutti gli indicatori, approccio che è stato pienamente confermato dalla giurisprudenza europea ⁽¹⁾.
- (121) Una redditività bassa, associata a una contrazione delle vendite e a una perdita di quote di mercato nell'Unione, mette l'industria dell'Unione in una situazione economico-finanziaria difficile.
- (122) In base a un'analisi complessiva di tutti i pertinenti indicatori di pregiudizio e data la difficile situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione, si conclude che essa stia subendo un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

4. NESSO DI CAUSALITÀ

- (123) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie entrambi i produttori esportatori dell'India e Tata hanno asserito che non vi è coincidenza temporale tra la situazione dell'industria dell'Unione e le importazioni dall'India e che la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione non è riconducibile alle importazioni dall'India. Essi hanno in particolare sostenuto che durante il PI, in un momento in cui le importazioni dall'India erano rilevanti, l'industria dell'Unione è tornata ad essere redditizia e ha aumentato il volume delle vendite, e hanno asserito che la Commissione non ha adeguatamente valutato altri fattori, segnatamente la crisi finanziaria e la sovraccapacità dell'industria dell'Unione, quali principali responsabili del pregiudizio. Tali asserzioni sono state ampiamente ribadite in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (124) Nell'esaminare se le importazioni oggetto di dumping abbiano causato un pregiudizio a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, occorre esaminare in particolare se le importazioni oggetto di dumping siano state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori, il che implica un confronto con il prezzo del prodotto simile dell'industria dell'Unione. La Commissione ha esaminato se tali importazioni abbiano avuto l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti e ha ricordato che la continua pressione esercitata da importazioni oggetto di dumping a basso prezzo, che non consente all'industria dell'Unione di adeguare i suoi prezzi di vendita, può costituire un nesso di causalità ai sensi del regolamento di base ⁽²⁾.
- (125) Al considerando 102 del regolamento provvisorio la Commissione ha riconosciuto che una diminuzione significativa del consumo dell'Unione nel 2011 e nel 2012 è stata causata dalla crisi finanziaria globale e dalla contrazione della spesa pubblica e che tale calo del consumo ha contribuito alla situazione dell'industria dell'Unione all'inizio del periodo in esame. A partire dal 2013, in un periodo in cui il consumo dell'Unione era ancora depresso, e fino alla fine del periodo dell'inchiesta, le importazioni indiane oggetto di dumping verso l'Unione sono tuttavia aumentate in misura significativa, del 16 %, rispetto a un aumento complessivo del 10 % nel corso dell'intero periodo in esame. La quota di mercato delle importazioni dall'India è contemporaneamente aumentata quasi del 18 % nel periodo in esame e del 6 % tra il 2013 e la fine del PI, grazie a prezzi di vendita del prodotto sensibilmente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione. L'inchiesta ha stabilito che durante il PI le esportazioni indiane oggetto di dumping erano effettuate a prezzi inferiori di oltre il 30 % a quelli dell'Unione.
- (126) L'industria dell'Unione non ha quindi potuto beneficiare pienamente della ripresa a livello mondiale dalla crisi finanziaria e dell'aumento del consumo dell'Unione intervenuti a partire dal 2013. Sebbene tra il 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione abbia aumentato il volume delle vendite, quest'ultimo è diminuito complessivamente del 10 % nel periodo in esame, mentre le importazioni indiane sono aumentate del 10 % nello

⁽¹⁾ Sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals Co Ltd/Consiglio dell'Unione europea, T-310/12, punti 134 e 135.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1043/2011 della Commissione, del 19 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 1, considerando 103).



stesso periodo. L'afflusso di importazioni oggetto di dumping dall'India, effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ha impedito a quest'ultima di aumentare i volumi delle vendite sul mercato UE in una misura che avrebbe potuto garantire livelli di profitto sostenibili. Al fine di mantenere il volume di produzione l'industria dell'Unione ha aumentato il volume delle esportazioni (cfr. tabella sottostante). Si è quindi verificata una coincidenza temporale tra le importazioni oggetto di dumping effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (circa il 30 %), che hanno avuto l'effetto di deprimere notevolmente i prezzi sul mercato dell'Unione, il che a sua volta ha impedito aumenti dei prezzi che altrimenti sarebbero intervenuti, e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.

- (127) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione ha mostrato il seguente andamento:

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione che hanno collaborato

	2011	2012	2013	PI
Volume delle esportazioni [in 1 000(k) tonnellate]	120 – 140	100 – 120	150 – 170	160 – 180
Volume delle esportazioni (valore indicizzato)	100	78	116	130
Prezzo all'esportazione (EUR/t)	1 000 – 1 050	1 050 – 1 100	1 000 – 1 050	950 – 1 000
Prezzo medio all'esportazione (valore indicizzato)	100	108	104	99

Fonte: risposte al questionario.

- (128) Nel periodo in esame le vendite dell'industria dell'Unione al di fuori dell'Unione sono aumentate del 30 %, mentre il prezzo medio di vendita è rimasto relativamente stabile. Pertanto le vendite al di fuori dell'Unione sono in realtà un fattore che mitiga il pregiudizio. In assenza di un aumento delle vendite al di fuori dell'Unione, l'industria dell'Unione si sarebbe trovata in una situazione ancora più pregiudizievole.
- (129) Jindal ha indicato che i prezzi di vendita all'esportazione dell'industria dell'Unione erano inferiori ai prezzi di vendita dell'Unione e non hanno pertanto potuto mitigare il pregiudizio. L'aumento delle vendite al di fuori dell'Unione ha consentito all'industria dell'Unione di aumentare il livello di produzione, mantenere il livello di occupazione e potenziare l'utilizzo degli impianti, migliorando l'assorbimento dei costi fissi. Il fatto che i prezzi unitari medi all'esportazione fossero leggermente più bassi (entro un intervallo del 5 %) rispetto ai prezzi di vendita dell'Unione può essere riconducibile a molteplici fattori, come la vendita di tipi di prodotti meno sofisticati, diametri maggiori, un volume di vendite più ingente ecc., e i prezzi al di fuori dell'Unione potrebbero quindi essere inferiori al costo delle vendite nell'UE.
- (130) I produttori esportatori hanno inoltre asserito che il pregiudizio è stato autoinflitto perché il denunciante si è concentrato sempre più sull'attività produttiva nella RPC e gran parte delle sue vendite nei paesi terzi è costituita da prodotti cinesi, il che comporta, tra l'altro, lo scarso utilizzo degli impianti. La Commissione non ha accettato tale argomentazione. Come osservato in precedenza le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione sono aumentate notevolmente (del 30 %), il che ha impedito il calo della produzione e un peggioramento di diversi altri indicatori di pregiudizio.
- (131) I produttori esportatori e Tata hanno asserito che il pregiudizio è dovuto a una sovraccapacità strutturale. Il fatto che nel periodo in esame l'industria dell'Unione sia stata caratterizzata da un tasso di utilizzo degli impianti scarso non significa tuttavia necessariamente che essa risenta di una sovraccapacità strutturale e/o di inefficienze di portata tale da giustificare un adeguamento al ribasso del prezzo non pregiudizievole. Si ricorda che, nonostante uno scarso utilizzo degli impianti nel 2011, persino inferiore al tasso stabilito nel periodo dell'inchiesta, l'industria dell'Unione aveva una redditività maggiore. Tale asserzione è stata pertanto respinta.
- (132) Jindal ha asserito che nel periodo in esame le SGAV dell'industria dell'Unione sono raddoppiate; questo ha rappresentato un fattore di pregiudizio che ha inficiato il nesso di causalità. Poiché si è constatato che nel periodo in esame le SGAV erano aumentate solo marginalmente tale argomentazione è stata respinta.



- (133) I produttori esportatori e Tata hanno asserito che un aumento degli investimenti è un chiaro indice di miglioramento della situazione e che l'aumento delle importazioni indiane non causa un pregiudizio. La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, anche l'aumento del volume di investimenti, 22-24 milioni di EUR, è stato relativamente basso in rapporto al totale delle vendite dell'industria dell'Unione, superiore a 400 milioni di EUR. In aggiunta, come rilevato al considerando 117, si è verificato un guasto di un grande mescolatore di ghisa liquida di un produttore dell'Unione, la cui sostituzione ha richiesto una spesa ingente a carico del capitale fisso durante il PI.
- (134) Secondo ECL il guasto ha causato una riduzione della redditività. Va osservato che già nella fase provvisoria era stata effettuata una serie di calcoli per isolare l'incidenza del guasto del mescolatore sulla redditività; l'argomentazione è pertanto respinta.
- (135) Jindal ha asserito che l'aumento del margine tra il prezzo unitario di vendita e il costo di produzione durante il PI indica una mancanza di nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Come spiegato al considerando 108, il prezzo unitario di vendita e il costo di produzione per unità non sono calcolati sulla stessa base e non esiste pertanto un rapporto diretto tra questi due indicatori. L'aumento dei prezzi rispetto al costo di produzione durante il PI non è stato comunque sufficiente a ripristinare la redditività di riferimento dell'industria dell'Unione.
- (136) Lo stesso produttore esportatore ha ritenuto che, dato che nel 2011 e durante il PI i prezzi all'importazione erano a livelli simili (secondo i dati Comext) si può concludere che vi sia una coincidenza temporale tra la sottoquotazione dei prezzi/prezzi sostanzialmente inferiori e il buon andamento dell'industria dell'Unione nel 2011. Tale ipotesi si basa chiaramente su presupposti che la Commissione non condivide. Nel 2011 la situazione dell'industria dell'Unione non era prospera, dato che la redditività era inferiore al profitto di riferimento del 5 %.
- (137) Se non fossero state effettuate importazioni indiane oggetto di dumping a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di vendita dell'industria dell'Unione, pratica che è servita a deprimere notevolmente i prezzi o ad impedire aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti, i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sarebbero aumentati, l'utilizzo degli impianti sarebbe migliorato e i livelli di redditività sarebbero ulteriormente saliti. La Commissione conclude pertanto che il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione è stato causato dalle importazioni indiane oggetto di dumping che hanno impedito aumenti di prezzo che avrebbero consentito il ritorno dell'industria dell'Unione a una redditività sostenibile. Come illustrato ai considerando precedenti tale nesso di causalità non è stato inficiato da altri fattori, quali le crisi finanziarie, le vendite all'esportazione dell'Unione, lo scarso utilizzo degli impianti ecc.
- (138) In assenza di altre osservazioni circa il nesso di causalità si confermano le conclusioni di cui al considerando 109 del regolamento provvisorio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (139) Entrambi i produttori esportatori hanno asserito che, alla luce della posizione dominante del denunciante sul mercato dell'Unione, l'istituzione di misure antidumping nei confronti dell'India sarebbe contraria all'interesse dell'Unione, anche considerato che il denunciante fabbrica il prodotto in esame in Cina e che, in caso di istituzione di tali misure, potrebbe facilmente importarlo nell'Unione, rafforzando ulteriormente la sua posizione dominante.
- (140) L'inchiesta ha dimostrato che, nel periodo in questa si è svolta, le importazioni nell'Unione dagli impianti ubicati in Cina collegati al denunciante sono state insignificanti. Non vi è peraltro alcuna indicazione tale da far ritenere che, in caso di istituzione di misure, il denunciante si avvarrà in futuro degli impianti di produzione ubicati in Cina per sostituire le importazioni dall'India.
- (141) Come indicato nel regolamento provvisorio, la Commissione ha inoltre inviato una richiesta di ulteriori informazioni al fine di analizzare in maniera più approfondita il possibile effetto dell'istituzione delle misure sulla concorrenza e ha ricevuto circa 50 risposte, provenienti essenzialmente dai distributori del prodotto in esame, da imprese di costruzioni e da diverse aziende di servizi di approvvigionamento idrico dell'UE, la cui identità può essere reperita nel fascicolo dell'inchiesta.
- (142) Quasi tutti gli utilizzatori che hanno risposto alla richiesta di ulteriori informazioni hanno espresso preoccupazione per la quota di mercato molto ampia detenuta dal denunciante e hanno manifestato il timore che, dopo




l'istituzione dei dazi i suoi principali concorrenti, ossia le società indiane, sarebbero costretti a uscire dal mercato dell'Unione, lasciando il denunciante in una posizione dominante. Alcuni distributori hanno altresì sostenuto che SG PAM aveva rifiutato di commerciare con loro o aveva offerto loro condizioni meno favorevoli in quanto avevano iniziato a collaborare con i produttori esportatori. Un utilizzatore ha fornito due offerte di prezzo che a suo avviso dimostravano che nel dicembre 2015 SG PAM aveva aumentato i prezzi di circa il 25 %. Alcuni utilizzatori hanno inoltre sostenuto che SG PAM aveva utilizzato la sua posizione di forza per manipolare le offerte a favore dei suoi prodotti.

- (143) Se è vero che le regole di concorrenza dell'UE impongono alle aziende con quote di mercato rilevanti norme di comportamento più rigorose, spetta in ultima istanza all'autorità garanti della concorrenza determinare l'esistenza di una posizione dominante e se vi sia abuso della stessa. Tali autorità procedono in primo luogo all'esame del prodotto e del mercato geografico pertinenti. Ad esempio nella causa relativa ai tubi di scarico di HDPE e di MDPE, non è stato escluso che questi facessero concorrenza ai tubi di ghisa duttile e ai tubi di acciaio, sebbene in ultima istanza la definizione di mercato del prodotto sia stata lasciata aperta ⁽¹³⁾. Nel caso di specie, in assenza di una formale denuncia in materia di concorrenza la Commissione non è stata in grado di definire il prodotto e il mercato geografico pertinenti.
- (144) Gli accordi di distribuzione esclusiva che offrono condizioni più vantaggiose o addirittura restrizioni verticali più rigorose per la distribuzione di beni non sono di per sé illegali ⁽¹⁴⁾; spetta in ultima istanza a un'autorità garante della concorrenza valutare se tali restrizioni siano anticoncorrenziali o si configurino addirittura come un abuso. Per quanto riguarda le offerte di prezzo che evidenziano presunti aumenti di prezzo da parte di SG PAM, in mancanza di indagini più approfondite sulle offerte e sulle circostanze precise la Commissione le ha ritenute difficilmente confrontabili. Essa ha inoltre ricevuto un solo elemento di prova dei presunti aumenti di prezzo, che non può di per sé dimostrare che tali aumenti fossero diffusi.
- (145) Nei procedimenti antidumping la Commissione esamina i problemi di concorrenza per stabilire se, nel complesso, l'istituzione di misure antidumping sia chiaramente contraria all'interesse dell'Unione. Una siffatta analisi non può includere una valutazione della concorrenza nello stretto senso giuridico, che può essere effettuata soltanto da una autorità competente garante della concorrenza. Al di là della posizione di forza sul mercato già detenuta dal denunciante, non sono stati comunque forniti solidi elementi di prova che indichino che, in caso di istituzione di misure antidumping, egli possa intraprendere un comportamento anticoncorrenziale. Non è stata fornita alcuna decisione di nessuna autorità garante che attestasse che il denunciante avesse intrapreso un comportamento anticoncorrenziale per il prodotto in esame, né è stata fornita alcuna sentenza in cui il denunciante fosse stato riconosciuto colpevole di manipolare le offerte.
- (146) Si ricorda che l'obiettivo dell'istituzione di misure antidumping è ristabilire condizioni di parità in cui i produttori dell'Unione e di paesi terzi competano a condizioni eque, e non estromettere i produttori esportatori dal mercato. Secondo le norme dell'Unione i dazi sarebbero pertanto fissati unicamente a un livello tale da consentire comunque agli esportatori indiani di continuare a competere con i produttori dell'Unione, ma a prezzi equi. Le misure antidumping e quelle compensative combinate sono infatti fissate al livello di dumping e di sovvenzionamento, sotto al livello di sottoquotazione.
- (147) Inoltre, diversi produttori situati in paesi terzi (Cina, Turchia, Russia e Svizzera) vendono già sul mercato dell'Unione. I volumi delle loro vendite nel periodo in esame erano modesti e in diminuzione. Una delle cause di tale diminuzione nelle vendite di altri importatori sembra tuttavia da individuarsi nell'aggressiva politica dei prezzi praticata dai produttori indiani, i cui prezzi erano ben inferiori a quelli di tutti gli altri principali paesi importatori (ad eccezione della Russia).
- (148) Gli utilizzatori hanno confermato che, qualora l'industria dell'Unione aumenti unilateralmente i prezzi, le importazioni da altri paesi potrebbero aumentare nel medio termine, una volta che tali esportatori di paesi terzi abbiano ricevuto le ulteriori certificazioni richieste dagli Stati membri.
- (149) La Commissione è pertanto convinta che, nel ponderare gli interessi, la protezione dell'industria dell'Unione contro il dumping pregiudizievole debba essere prioritaria rispetto all'interesse degli utilizzatori di evitare potenziali effetti negativi sulla concorrenza sul mercato dell'Unione. Sebbene vi sia il timore che i dazi antidumping possano consolidare la già forte posizione del produttore leader dell'Unione, diversi fattori attenuanti, come la concorrenza costante da parte di esportatori indiani o di altra origine e da parte di prodotti sostituivi, garantiscono che sull'industria dell'Unione sia mantenuta una sufficiente pressione concorrenziale tale da evitare potenziali effetti negativi sulla concorrenza sul mercato dell'Unione. Occorre infine ribadire che la Commissione è pronta a monitorare l'effetto delle misure da essa istituite sulla concorrenza nel mercato dell'Unione.

⁽¹³⁾ Sentenza Solvay/Wienerberger (M.565, punto 19), citata nella causa EtexGroup/Glynwed Pipe Systems (M.2294, punto 8).

⁽¹⁴⁾ Orientamenti della Commissione sulle restrizioni verticali (2010/C-130/01).



- (150) La conclusione di cui al considerando 121 del regolamento provvisorio è pertanto confermata.


6. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

6.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (151) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie Jindal ha asserito che, invece di sommare le SGAV e il profitto al costo di produzione per stabilire un prezzo non pregiudizievole per l'industria dell'Unione, questo andrebbe adeguato al ribasso per via della sovraccapacità strutturale e delle inefficienze dell'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 131 la Commissione non ha ritenuto che vi fosse una sovraccapacità strutturale e ha pertanto respinto tale asserzione.
- (152) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie i due produttori esportatori hanno asserito che la metodologia utilizzata per calcolare il livello di eliminazione del pregiudizio era viziata in quanto il confronto con i prezzi di vendita dell'Unione non è basato sul prezzo effettivo praticato al primo acquirente indipendente nell'Unione, ma su un prezzo all'esportazione costruito che è artificialmente basso. I margini di pregiudizio sono pertanto artificialmente elevati. Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.
- (153) Lo scopo del calcolo di un margine di pregiudizio è determinare se, per eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping, sia sufficiente applicare al prezzo all'esportazione di tali importazioni un'aliquota del dazio inferiore a quella basata sul margine di dumping. Questa valutazione si basa sul prezzo all'esportazione al livello frontiera dell'Unione, considerato un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Nel caso delle vendite all'esportazione tramite importatori collegati, per analogia con il metodo seguito per il calcolo del margine di dumping, il prezzo all'esportazione è costruito sulla base del prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Poiché il prezzo all'esportazione è un elemento indispensabile nel calcolo del margine di pregiudizio e dato che il suddetto articolo è l'unico articolo del regolamento di base a fornire orientamenti per la costruzione del prezzo all'esportazione, si giustifica l'applicazione per analogia dell'articolo in questione. L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base costituisce inoltre la base per la detrazione dei costi di trasformazione, ove opportuno, nonché di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita. La Commissione ha pertanto ritenuto che la metodologia applicata costituisse una base accurata per confrontare i prezzi e stabilire pertanto il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (154) Tale asserzione viene pertanto respinta ed è confermata la metodologia impiegata per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio di cui ai considerando da 123 a 127 del regolamento provvisorio.

6.2. Misure definitive

- (155) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello dei margini di dumping, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nella fattispecie, l'aliquota del dazio andrebbe pertanto fissata al livello dei margini di pregiudizio accertati.
- (156) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive l'industria dell'Unione ha chiesto l'istituzione di misure sotto forma di dazi specifici anziché di dazi *ad valorem*. Si ricorda che nella fase provvisoria erano stati istituiti dazi *ad valorem*, che costituiscono di norma la forma preferita di misure in quanto più efficaci in caso di variazioni dei prezzi all'esportazione. L'industria dell'Unione ha chiesto l'istituzione di misure sotto forma di dazi specifici per tre motivi principali:
- i prezzi all'esportazione indiani di tubi di ghisa duttile hanno seguito una tendenza al ribasso, accentuatasi in seguito all'istituzione dei dazi antidumping provvisori,
 - dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie i produttori esportatori indiani hanno già intrapreso pratiche di assorbimento e nella fattispecie accordi tra società collegate sono altamente probabili,
 - i prezzi dei tubi di ghisa duttile possono variare in funzione delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime.




- (157) Per quanto riguarda il primo motivo addotto dall'industria, qualsiasi diminuzione dei prezzi delle esportazioni indiane dopo il periodo dell'inchiesta che abbia comportato un aumento del dumping è trattata in modo più adeguato nel quadro di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Per quanto riguarda il secondo motivo, in qualche modo collegato al primo, il regolamento di base contiene una disposizione specifica in materia di pratiche di assorbimento. È bene notare che la disposizione relativa all'assorbimento (articolo 12 del regolamento di base) prevede che le variazioni del valore normale possano essere riesaminate, il che riconosce implicitamente che le diminuzioni dei prezzi all'esportazione possono essere causate da variazioni dei costi, le quali comportano conseguenti diminuzioni del valore normale e determinano di conseguenza il livello di dumping. Per quanto riguarda infine il terzo punto l'industria stessa ha riconosciuto che dal 2014 i prezzi della principale materia prima per la produzione di tubi di ghisa duttile, ossia il minerale di ferro, sono scesi, il che inciderà sul valore normale e sul prezzo all'esportazione, con un conseguente effetto sul livello di dumping. Il calo dei prezzi del minerale di ferro può effettivamente aver contribuito alla diminuzione dei prezzi dei tubi di ghisa duttile verificatasi dalla fine del periodo dell'inchiesta. Il fatto che i prezzi dei tubi di ghisa duttile possano variare in funzione delle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime non costituisce un motivo per istituire un dazio fisso anziché un dazio *ad valorem*.
- (158) Per tutti i motivi sopra esposti si ritiene che l'istituzione di un dazio fisso, che sarebbe eccessivamente oneroso per gli importatori qualora i prezzi all'esportazione diminuissero in linea con i prezzi delle materie prime, sia ingiustificata. I dazi fissi sono peraltro più appropriati per prodotti omogenei e non per prodotti come quello in esame, di cui esiste una varietà di tipi.
- (159) Parallelamente all'inchiesta antidumping è stata effettuata un'inchiesta antisovvenzioni. Dato il ricorso alla regola del dazio inferiore e considerato il fatto che i margini di sovvenzione definitivi sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione dovrebbe istituire il dazio compensativo definitivo al livello dei margini di sovvenzione definitivi stabiliti e poi istituire un dazio antidumping definitivo che raggiunga il livello di eliminazione del pregiudizio pertinente.
- (160) Per quanto riguarda le misure antidumping, al fine di evitare un doppio conteggio, la Commissione ha tenuto conto del fatto che tre dei regimi di sovvenzione sono sovvenzioni all'esportazione che riducono di fatto i prezzi all'esportazione, aumentando di conseguenza i margini di dumping. La Commissione ha pertanto detratto dal margine di dumping gli importi delle sovvenzioni accertati in relazione ai regimi di contingenti all'esportazione nell'ambito della parallela inchiesta antisovvenzioni. Alla luce di quanto precede le aliquote alle quali tali dazi saranno istituiti sono fissate come segue:

Denominazione della società	Margine di sovvenzione	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio	Dazio compensativo	Dazio antidumping	Dazi totali
Jindal Saw Ltd	8,7 %	19,0 %	48,8 %	8,7 %	14,1 %	22,8 %
Electrosteel Casting Ltd	9,0 %	4,1 %	54,6 %	9,0 %	0 %	9,0 %
Tutte le altre società				9,0 %	14,1 %	23,1 %

- (161) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione accertata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (162) Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della denominazione della società o alla creazione di nuovi soggetti giuridici produttivi o di vendita) vanno inviate alla Commissione⁽¹⁵⁾, corredate di tutte le informazioni pertinenti, in particolare le eventuali modifiche delle attività della società riguardanti la produzione e le vendite sul mercato interno e all'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento della denominazione della società o a cambiamenti a livello di soggetti giuridici produttivi o di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

⁽¹⁵⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.



- (163) Per ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nella fattispecie siano necessarie misure particolari per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Una delle misure speciali dispone la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni stabilite nell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da detta fattura saranno soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

6.3. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (164) Alla luce dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio. Gli importi depositati dovrebbero essere svincolati nella parte eccedente le aliquote definitive combinate del dazio antidumping e del dazio compensativo.

6.4. Esecutività delle misure

- (165) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie il denunciante ha asserito che uno dei produttori esportatori ha iniziato ad assorbire i dazi provvisori istituiti rifiutando di aumentare i propri prezzi. Tale asserzione non può essere verificata nell'ambito della presente inchiesta. Qualora fosse presentata una distinta richiesta di inchiesta antiassorbimento, un riesame a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento potrebbe essere aperto su presentazione di elementi di prova.
- (166) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 ed ex 7303 00 90 (codici TARIC 7303 00 10 10 e 7303 00 90 10).

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice aggiuntivo TARIC
Electrosteel Casting Ltd	0 %	C055
Jindal Saw Ltd	14,1 %	C054
Tutte le altre società	14,1 %	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e indicato nella presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in India. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».



4. Salvo diverse disposizioni si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e dei dazi compensativi adottati dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 ⁽¹⁶⁾ della Commissione.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota a piè di pagina 5.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/389 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2016

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾, scade il 30 giugno 2016.
- (2) Una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'acibenzolar-s-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾ è stata presentata, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ⁽⁴⁾, entro i termini previsti da tale articolo.
- (3) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (4) Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 1° marzo 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (5) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.
- (6) L'8 maggio 2014 ⁽⁵⁾ l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che l'acibenzolar-s-metile soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 dicembre 2014 la Commissione ha presentato il progetto della relazione di esame per l'acibenzolar-s-metile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
- (7) È stato accertato, con riguardo a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.
- (8) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'acibenzolar-s-metile.
- (9) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione dell'acibenzolar-s-metile si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acibenzolar-s-metile possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli usi come attivatore della resistenza delle piante.


⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GUL L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GUL L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

⁽⁵⁾ The EFSA Journal 2014; 12(8):3691. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu.



- (10) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario fissare alcune condizioni. È in particolare opportuno chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (11) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (12) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato la scadenza per l'acibenzolar-s-metile al fine di consentire il completamento del processo di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, poiché è stata presa una decisione in merito al rinnovo prima della data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° aprile 2016.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva acibenzolar-s-metile, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acibenzolar-s-metile, amitrolo, bentazone, cialofop butile, diquat, esfenvalerate, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), glifosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cialotrina, metalaxyl-M, metsulfuron metile, picolinafen, prosulfuron, pimetozina, piralflufen-etile, tiabendazolo, tifensulfuron metile e triasulfuron (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 48).



ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Acibenzolar-s-metile N. CAS 135158-54-2 N. CIPAC 597	S-methyl benzo[1,2,3]thiazio-7-carbothioate	970 g/kg Toluene: max 5 g/kg	1° aprile 2016	31 marzo 2031	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sull'acibenzolar-s-metile, in particolare delle appendici I e II.</p> <p>Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione:</p> <p>a) al rischio per i consumatori attraverso l'ingestione di alimenti;</p> <p>b) alla protezione degli operatori e dei lavoratori;</p> <p>c) al rischio per gli organismi acquatici.</p> <p>Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.</p> <p>Entro il 1° giugno 2017 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda la pertinenza e la riproducibilità dei cambiamenti morfometrici osservati nel cervello dei feti legati all'esposizione all'acibenzolar-s-metile, e la possibilità che detti cambiamenti siano prodotti tramite un meccanismo d'azione endocrino. Le informazioni da presentare comprendono un esame sistematico degli elementi di prova disponibili valutati sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010).</p>

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 20 sull'acibenzolar-s-metile è soppressa;
- 2) nella parte B, è aggiunta la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«98	Acibenzolar-s-metile N. CAS 135158-54-2 N. CIPAC 597	S-methyl benzo[1,2,3]thiazolo-7-carbothioate	970 g/kg Toluene: max 5 g/kg	1° aprile 2016	31 marzo 2031	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si tiene conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sull'acibenzolar-s-metile, in particolare delle appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per i consumatori attraverso l'ingestione di alimenti; b) alla protezione degli operatori e dei lavoratori; c) al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Entro il 1° giugno 2017 il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda la pertinenza e la riproducibilità dei cambiamenti morfometrici osservati nel cervelletto dei feti legati all'esposizione all'acibenzolar-s-metile, e la possibilità che detti cambiamenti siano prodotti tramite un meccanismo d'azione endocrino. Le informazioni da presentare comprendono un esame sistematico degli elementi di prova disponibili valutati sulla base degli orientamenti disponibili (ad esempio il documento orientativo dell'EFSA sulla metodologia di esame sistematico del 2010).»

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/390 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	103,5
	MA	95,4
	TN	107,9
	TR	108,3
	ZZ	103,8
0707 00 05	MA	83,4
	TR	145,9
	ZZ	114,7
0709 93 10	MA	57,2
	TR	160,0
	ZZ	108,6
0805 10 20	EG	45,6
	IL	72,9
	MA	54,7
	TN	55,8
	TR	64,6
	ZZ	58,7
0805 50 10	MA	141,2
	TR	82,8
	ZZ	112,0
0808 10 80	BR	88,6
	US	152,5
	ZZ	120,6
0808 30 90	AR	118,4
	CL	179,3
	CN	72,0
	TR	153,6
	ZA	109,2
	ZZ	126,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/391 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 (in %)
09.4067	—
09.4068	0,360102
09.4069	0,171264
09.4070	—

16CE0963



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/392 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016, figurano nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 (in kg)
09.4410	0,163559	—
09.4411	0,165399	—
09.4412	0,171234	—
09.4420	0,173131	—
09.4421	—	350 000
09.4422	0,173132	—

16CE0964



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/393 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2016

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2016


Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 63).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno 2016 (in %)
09.4273	2,422583
09.4274	—

16CE0965



DECISIONE (UE) 2016/394 DEL CONSIGLIO
del 14 marzo 2016

relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ⁽²⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE non sono rispettati dalla Repubblica del Burundi.
- (2) Conformemente all'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'8 dicembre 2015 sono state avviate consultazioni con la Repubblica del Burundi in presenza dei rappresentanti del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dell'Unione africana, della Comunità dell'Africa orientale e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
- (3) Durante le consultazioni, i rappresentanti del governo burundese hanno presentato proposte d'impegno giudicate insoddisfacenti.
- (4) È pertanto opportuno decidere la chiusura delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e adottare misure appropriate ai fini dell'adempimento di tali impegni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le consultazioni avviate con la Repubblica del Burundi a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE sono chiuse.


Articolo 2

Le misure specificate nella lettera figurante all'allegato sono adottate quali misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è riesaminata con periodicità almeno semestrale, preferibilmente sulla base di missioni congiunte di monitoraggio da parte del Servizio europeo per l'azione esterna e dei servizi della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2016

Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI



ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA

Signor presidente della Repubblica,

L'Unione europea ritiene che la Repubblica del Burundi non abbia rispettato numerosi elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di partenariato ACP-UE»). Essa ha espresso a più riprese, in particolare durante il dialogo intensificato a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE, la propria preoccupazione per il mancato rispetto di taluni principi dei diritti umani, della democrazia e dello stato di diritto.

L'Unione europea ha pertanto avviato consultazioni con il governo del Burundi, a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, al fine di esaminare tali preoccupazioni e le possibili soluzioni.

In seguito all'accettazione dell'invito dell'Unione europea da parte del governo del Burundi, le consultazioni sono state avviate l'8 dicembre 2015 a Bruxelles.


Nel corso della riunione, le parti hanno discusso le misure necessarie per assicurare un rapido ritorno al rispetto dei principi e dei valori democratici, dei diritti umani e dello stato di diritto, in base agli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE e dei principi enunciati negli accordi di Arusha. La discussione e gli scambi vertevano su nove fascicoli per i quali l'Unione europea attendeva impegni specifici e concreti da parte del governo del Burundi.

L'Unione europea ha preso atto delle risposte fornite dalla controparte burundese nel corso delle consultazioni, in particolare per quanto riguarda:

- la riapertura dei media privati e la composizione delle controversie che li riguardano in applicazione della legge sulla stampa;
- la libertà di esercizio della professione di giornalista;
- la libertà e la sicurezza della società civile e dei difensori dei diritti umani;
- la gestione dei procedimenti giudiziari pendenti, conformemente agli impegni richiesti nell'ambito del dialogo intensificato a norma dell'articolo 8 dell'accordo di partenariato ACP-UE;
- la situazione dei detenuti arrestati durante le manifestazioni;
- le indagini da svolgere in merito alle accuse di tortura e di esecuzioni extragiudiziali;
- l'organizzazione, di concerto con la Comunità dell'Africa orientale e l'Unione africana o con un'altra mediazione internazionale, di un dialogo inter-burundese che consenta il ritorno al rispetto dei principi democratici;
- il disarmo e lo smantellamento, con il sostegno di osservatori internazionali, di qualsiasi organizzazione armata diversa dalla polizia nazionale e dalle forze di difesa;
- l'attuazione di un piano di uscita dalla crisi secondo un calendario da stabilire.

Nelle conclusioni formulate al termine delle consultazioni, l'Unione europea ha preso atto dell'impegno assunto dal governo del Burundi di fornire chiarimenti e accelerare alcuni procedimenti giudiziari. Al tempo stesso, tuttavia, l'Unione europea ha constatato che le risposte fornite dai rappresentanti del governo del Burundi non permettono complessivamente di porre rimedio al mancato rispetto degli elementi essenziali del partenariato con la Repubblica del Burundi, né di rispondere in modo soddisfacente alle decisioni del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana del 17 ottobre e del 13 novembre 2015.

La controparte europea ha pertanto deciso di chiudere le consultazioni e di adottare misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE.



Il ritorno al rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrà essere accompagnato da una graduale normalizzazione della cooperazione. Nell'allegato riguardante il prospetto degli impegni) sono indicati gli impegni attesi, raggruppati in quattro grandi settori che saranno valutati in parallelo, e le misure appropriate che rispondono ai progressi rilevati. Come potrà constatare, intendiamo rivedere e adeguare le modalità e le condizioni di finanziamento e di pagamento del nostro sostegno al contingente burundese che partecipa alla missione AMISOM (finanziato dal FES nell'ambito del Fondo per la pace in Africa) di concerto con l'Unione africana.

L'Unione europea si riserva il diritto di modificare le suddette misure in funzione dell'evolversi della situazione politica e dello stato di attuazione degli impegni.

Nel quadro della procedura prevista dall'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione del Burundi durante il periodo di validità della decisione a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE. Nel corso di tale periodo si manterrà un dialogo con il governo del Burundi allo scopo di accompagnare il processo di ritorno al rispetto degli elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE. L'Unione europea procederà a valutazioni periodiche della situazione, la prima delle quali avrà luogo entro sei mesi. La decisione a norma dell'articolo 96 potrà essere riesaminata dal Consiglio in funzione dell'evolversi della situazione e dell'attuazione o meno degli impegni.

Voglia gradire, Signor presidente, i nostri più distinti saluti.

Per il Consiglio
F. MOGHERINI
Presidente


Per la Commissione
N. MIMICA
Commissario



ALLEGATO

PROSPETTO DEGLI IMPEGNI

Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
<p>Assenza di impegno (situazione constatata al momento della chiusura delle consultazioni svolte a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE): gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-UE, vale a dire i) diritti umani, ii) principi democratici e iii) stato di diritto, non sono rispettati.</p>	<p>L'Unione europea (1) mantiene il suo appoggio a favore della popolazione del Burundi e continuerà a finanziare i contratti in fase di esecuzione, nonché azioni di emergenza, a diretto sostegno della popolazione e della società civile, per promuovere la lotta alla povertà e l'accesso ai servizi di base.</p> <p>A questo riguardo saranno presentati, per approvazione, agli organi decisionali dell'Unione europea due programmi di emergenza (accesso all'assistenza sanitaria: 40 000 000 EUR — e nutrizione/sviluppo rurale: 15 000 000 EUR). L'attuazione di questi progetti sarà affidata a organizzazioni non governative e/o agenzie internazionali.</p> <p>Le azioni umanitarie (compreso il sostegno ai rifugiati) continueranno a essere attuate in base alle esigenze individuate e con riserva di accesso alle popolazioni.</p> <p>Sono invece sospesi i contributi finanziari e i versamenti di fondi (compreso il sostegno al bilancio) a diretto beneficio dell'amministrazione o delle istituzioni burundesi.</p> <p>Le condizioni di finanziamento e le modalità di pagamento delle indennità ai militari burundesi che partecipano alla missione AMISOM e della quota versata al governo del Burundi per i costi di pre-dispiegamento (finanziate dal FES nell'ambito del Fondo per la pace in Africa) saranno rivedute e aggiornate di concerto con l'Unione africana.</p> <p>Queste misure non riguardano i programmi e i finanziamenti che favoriscono l'integrazione regionale, a prescindere dalle modalità di attuazione degli stessi.</p>
<p>Ambiti in cui si attendono impegni da parte del governo del Burundi e indicatori corrispondenti. Questi ambiti e gli indicatori corrispondenti saranno valutati globalmente, in funzione della loro evoluzione.</p> <p>1. Accordo politico su un piano di uscita dalla crisi</p> <p>Impegni attesi</p> <p>1.1: Partecipazione, di concerto con la Comunità dell'Africa orientale e l'Unione africana o con un'altra mediazione internazionale, a un dialogo che consenta il ritorno al rispetto dei principi democratici</p> <p>Indicatore:</p> <p>— svolgimento effettivo di un dialogo politico inclusivo che comprenda tutte le componenti della vita politica, secondo le modalità definite dalla mediazione internazionale e nel rispetto della presente decisione, e da cui scaturisca un piano di uscita dalla crisi o qualsiasi soluzione consensuale e pacifica della crisi nel rispetto degli accordi di Arusha al fine di ristabilire lo stato di diritto e una governance inclusiva.</p>	<p>A parte i programmi in fase di attuazione o di identificazione, il saldo non impegnato dell'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) ammonta a 322 000 000 EUR (2). Questi fondi restano disponibili per il Burundi e potrebbero essere mobilitati in funzione dei progressi constatati nell'attuazione degli impegni. In base alla valutazione dei progressi e degli impegni assunti dal governo burundese a livello dei quattro assi (allentamento delle tensioni, trattamento dei fascicoli giudiziari, dialogo politico e attuazione di un piano di uscita dalla crisi), le misure appropriate saranno adottate progressivamente secondo le seguenti tappe:</p> <p>1. In funzione dei progressi constatati, oltre al mantenimento del sostegno diretto alle popolazioni più vulnerabili, i servizi competenti dell'Unione europea prenderanno in considerazione di volta in volta, a seconda dell'urgenza e della pertinenza, eventuali impegni finanziari volti a rafforzare le capacità dell'amministrazione e delle istituzioni.</p>




Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
	<p>2. In caso di progressi più significativi, l'Unione europea valuterà il fascicolo relativo al pagamento dell'ultima quota di sostegno al bilancio nell'ambito del programma del 10° FES (importo massimo: 11 500 000 EUR).</p> <p>Potrebbe anche essere rilanciata l'adozione dei progetti (escluso il sostegno al bilancio) inizialmente previsti per il 2015.</p>
<p>1.2: Proseguimento del disarmo con il sostegno di osservatori internazionali; solo la polizia nazionale e le forze di difesa svolgono missioni di mantenimento dell'ordine pubblico nel rispetto dello stato di diritto</p> <p>Indicatore: — le decisioni del Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana in materia di disarmo (in particolare la decisione del 13 giugno 2015 sull'invio di esperti militari) e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in particolare quella del 12 novembre 2015) sono attuate.</p>	<p>3. Per preparare e accompagnare il piano di uscita dalla crisi, un'attuazione più completa delle misure permetterà di rilanciare la componente «governance» del programma indicativo nazionale (PIN) dell'11° FES e del programma di sostegno al bilancio dell'11° FES.</p> <p>In tal caso potrà essere rilanciato anche il programma previsto per il 2016 nel settore dell'energia.</p> <p>4. L'attuazione di tutte le misure consentirà infine la realizzazione illimitata di tutti i programmi e finanziamenti dell'Unione europea previsti per il Burundi nell'ambito del (PIN) dell'11° FES (432 000 000 EUR).</p>
<p>2. Misure volte ad allentare le tensioni e ad aprire lo spazio politico</p> <p>Impegni attesi</p> <p>2.1: Riapertura dei media privati e composizione delle controversie che li riguardano in applicazione della legge sulla stampa</p> <p>Indicatore: — le radio e le televisioni indipendenti emettono in tutto il territorio per garantire il pluralismo dell'informazione.</p> <p>2.2: Libertà di esercizio della professione di giornalista in condizioni di sicurezza</p> <p>Indicatore: — azioni concrete volte a combattere le intimidazioni nei confronti dei giornalisti — gli atti istruttori relativi alle azioni giudiziarie contro i responsabili di violenze a danno dei giornalisti; la situazione dei giornalisti è trattata conformemente alla legge sulla stampa e nel rispetto della libertà di espressione.</p> <p>2.3: Libertà e sicurezza della società civile e dei difensori dei diritti umani</p> <p>Indicatore: — annullamento dell'ordinanza del 23 novembre 2015 che sospende le attività di talune organizzazioni della società civile; cessazione delle intimidazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani</p>	
<p>3. Misure connesse ai fascicoli giudiziari</p> <p>Impegni attesi</p> <p>3.1: Trattamento dei procedimenti giudiziari pendenti, tra cui quelli avviati durante il dialogo intensificato a norma dell'articolo 8</p>	



Impegni del governo del Burundi	Misure appropriate dell'Unione europea
<p>Indicatore:</p> <p>— svolgimento delle udienze d'appello nelle cause interessate (MSD, F. BAMVUGINYUMVIRA, L. NGENDAKUMANA), nel rispetto delle regole e dei diritti della difesa.</p> <p>3.2: Trattamento dei fascicoli di detenuti collegati alle manifestazioni e ai successivi incidenti per la sicurezza conformemente al codice penale burundese e agli standard internazionali</p> <p>Indicatore:</p> <p>— presentazione di atti giuridici che attestino la scarcerazione dei manifestanti che non hanno commesso atti di violenza e, se del caso, la revoca del mandato d'arresto nei loro confronti; comparizione davanti a un magistrato di tutti i manifestanti ancora perseguiti, entro i termini legali e nel rispetto delle leggi burundesi, comprese le norme internazionali ratificate dal Burundi in materia di diritto a un processo equo.</p> <p>3.3: Indagini sulle accuse di torture e di esecuzioni extragiudiziali e follow-up delle conclusioni</p> <p>Indicatore:</p> <p>— pubblicazione di relazioni a seguito di indagini credibili, condotte con la partecipazione di esperti internazionali, su tutte le accuse di torture, violenze sessuali, sparizioni ed esecuzioni extragiudiziali e adozione delle misure nei confronti dei responsabili di tali atti.</p>	
<p>4. Attuazione del piano di uscita dalla crisi</p> <p>Impegno atteso</p> <p>Attuazione del piano di uscita dalla crisi secondo il calendario concordato</p> <p>Le conclusioni della mediazione internazionale e il piano di uscita dalla crisi sono attuati secondo il calendario e le modalità previsti per il piano.</p>	
<p>(¹) Compresa la Banca europea per gli investimenti (BEI).</p> <p>(²) 55 milioni di EUR del programma indicativo nazionale dell'11° FES sono già stati impegnati nel 2014; i due progetti di emergenza a beneficio della popolazione, attualmente in fase di preparazione, rappresenteranno un importo totale di 55 milioni di EUR.</p>	

16CE0966



DECISIONE (PESC) 2016/395 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 15 marzo 2016****relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2015/1823 (ATALANTA/1/2016)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 6 ottobre 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/1823 ⁽²⁾, con la quale il contrammiraglio Stefano BARBIERI è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Jan C. KAACK nuovo comandante della forza dell'UE quale successore del contrammiraglio Stefano BARBIERI a decorrere dal 23 marzo 2016.
- (4) Il 23 febbraio 2016 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2015/1823.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio (LH) Jan C. KAACK è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 23 marzo 2016.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2015/1823 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1823 del comitato politico e di sicurezza, del 6 ottobre 2015, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga le decisioni (PESC) 2015/607 e (PESC) 2015/1750 (ATALANTA/6/2015) (GUL 265 del 10.10.2015, pag. 10).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

16CE0967



DECISIONE (PESC) 2016/396 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 15 marzo 2016

relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2010/96/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad assumere le decisioni pertinenti per quanto riguarda il controllo politico e la direzione strategica dell'EUTM Somalia, comprese quelle relative alla nomina del comandante della missione dell'UE.
- (2) Il 3 febbraio 2015 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2015/173 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Antonio MAGGI quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.
- (3) Il 9 febbraio 2016 l'Italia ha proposto la nomina del generale di brigata Maurizio MORENA quale nuovo comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia in sostituzione del generale di brigata Antonio MAGGI.
- (4) Il 24 febbraio 2016 il Comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il generale di brigata Maurizio MORENA quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia in sostituzione del generale di brigata Antonio MAGGI a decorrere dal 21 marzo 2016.
- (5) È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2015/173.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Maurizio MORENA è nominato comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) a decorrere dal 21 marzo 2016.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2015/173 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016


Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ G.U.L. 44 del 19.2.2010, pag. 16.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/173 del Comitato politico e di sicurezza, del 3 febbraio 2015, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione EUTM Somalia/1/2013 (EUTM Somalia/1/2015) (G.U.L. 29 del 5.2.2015, pag. 14).



DECISIONE (UE) 2016/397 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2016

recante modifica della decisione 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni

[notificata con il numero C(2016) 1510]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 2014/312/UE della Commissione ⁽²⁾ ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni. Dopo l'adozione della decisione 2014/312/UE, DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd e Novasol SA hanno trasmesso congiuntamente all'Agenzia europea per le sostanze chimiche una richiesta di registrazione in conformità del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il fascicolo di registrazione conteneva le autoclassificazioni rivedute per l'acido adipico diidrazide (ADH), importante promotore di adesione e reticolante. Dalle informazioni trasmesse risultava che l'ADH era stato autoclassificato come pericoloso per l'ambiente acquatico (categoria 2 di tossicità cronica), con la relativa indicazione di pericolo H411 (tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). L'ADH è presente nei polimeri in dispersione spesso utilizzati nella formulazione di prodotti vernicianti a base acquosa per prolungare la durata di vita del prodotto. Le pitture con un ciclo di vita lungo hanno un minore impatto ambientale complessivo nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. In base alle informazioni disponibili il mercato non offre ancora alternative di pari efficienza ed efficacia. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione 2014/312/UE per autorizzare l'uso dell'ADH in prodotti vernicianti con il marchio UE Ecolabel in situazioni in cui non è tecnicamente possibile utilizzare materiali alternativi perché il prodotto non offrirebbe al consumatore il dovuto livello di funzionalità.
- (2) Anche per il metanolo, presente come residuo nei polimeri in dispersione utilizzati nei prodotti vernicianti, esistono classificazioni armonizzate CLP di tossicità acuta (categoria 3), con le relative indicazioni di pericolo H301 (tossico se ingerito), H311 (tossico a contatto con la pelle) e H331 (tossico se inalato), e di tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola (categoria 1), con la relativa indicazione di pericolo H370 (provoca danni agli organi). Il metanolo può essere presente nei polimeri in dispersione come prodotto di reazione o impurità proveniente da varie materie prime e il suo contenuto dipende dal tenore di legante nella pittura. Pertanto in molti casi supera il limite attuale fissato per i residui nella decisione 2014/312/UE. Tali materie prime sono utilizzate per ottenere importanti caratteristiche delle pitture, come ad esempio la resistenza al lavaggio, che è un requisito del marchio Ecolabel UE. Inoltre, tali caratteristiche contribuiscono ad aumentare la durata delle pitture con la conseguente riduzione dell'impatto complessivo che esse hanno sull'ambiente nell'arco del loro ciclo di vita grazie al minor numero di ripitture che esse comportano. A causa delle suddette classificazioni di ADH e metanolo, per un numero significativo di prodotti vernicianti non è attualmente possibile rinnovare l'autorizzazione a utilizzare il marchio Ecolabel UE ottenuta ai sensi delle decisioni della Commissione 2009/543/CE ⁽⁴⁾ e 2009/544/CE ⁽⁵⁾, secondo le informazioni di mercato presentate da titolari di autorizzazioni all'uso del marchio Ecolabel UE. È pertanto necessario concedere una deroga al criterio 5 della decisione


⁽¹⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GUL 164 del 3.6.2014, pag. 45).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2009/543/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (GUL 181 del 14.7.2009, pag. 27).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/544/CE della Commissione, del 13 agosto 2008, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GUL 181 del 14.7.2009, pag. 39).



2014/312/UE autorizzando l'uso del metanolo nei prodotti vernicianti con il marchio UE Ecolabel in situazioni in cui non è tecnicamente possibile sostituire materie prime funzionali che possono ingenerare presenza di metanolo nel prodotto.

- (3) Dopo l'adozione della decisione 2014/312/UE, sono state attribuite al 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC), un importante preservante di pellicola secca per prodotti vernicianti per esterni, le classificazioni armonizzate CLP «pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità acuta di categoria 1)» con la relativa indicazione di pericolo H400 (molto tossico per gli organismi acquatici) e «pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 1)», con la relativa indicazione di pericolo H410 (molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). Tale preservante è utilizzato nei prodotti per esterni, soprattutto in climi umidi, per impedire la proliferazione microbica. La sua funzione essenziale e l'assenza di sostituti erano noti al momento dell'adozione della suddetta decisione e la sua presenza in pitture con marchio Ecolabel UE è stata pertanto consentita in virtù di una deroga. Tuttavia, per effetto della nuova classificazione armonizzata, quando l'IPBC è presente in concentrazione superiore a 0,25 % p/p il prodotto finito è considerato pericoloso per l'ambiente acquatico (tossicità cronica categoria 3), con l'obbligo di recare sull'etichetta la relativa indicazione di pericolo H412 (nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata). La decisione 2014/312/UE vieta al momento di classificare il prodotto finito come «pericoloso per l'ambiente acquatico» anche se il limite massimo di concentrazione per l'uso di IPBC è di 0,65 %. Affinché l'IPBC possa essere utilizzato nelle pitture alla concentrazione necessaria, fino a una concentrazione massima di 0,65 %, il prodotto finito deve poter recare in etichetta l'indicazione di pericolo H412.
- (4) Per ragioni di coerenza e sulla base della definizione di cui all'articolo 2, punto 20, della decisione 2014/312/UE secondo la quale «trasparente» e «semitrasparente» sono sinonimi, il testo del criterio 3(a) e il relativo riferimento nella tabella 2 dovrebbero essere modificati.
- (5) Il criterio 5 e il punto 1, voci a), b) e c), dell'appendice della decisione 2014/312/UE impongono restrizioni e fissano norme per l'uso dei preservanti con riferimento al tipo di classificazione loro assegnata secondo il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che stabilisce il sistema unionale di approvazione dei principi attivi in determinati tipi di biocidi. Affinché le suddette restrizioni e norme siano coerenti e armonizzate con il regolamento (UE) n. 528/2012 è opportuno chiarire i seguenti aspetti della decisione 2014/312/UE: a) le definizioni di «preservanti per prodotti in scatola» e «preservanti di pellicola secca» dovrebbero essere formulate con riferimento all'articolo 3, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012; b) è opportuno chiarire che nel punto 1 dell'appendice le norme e le condizioni relative ai preservanti per prodotti in scatola e ai preservanti di pellicola secca si applicano ai principi attivi il cui uso in determinati tipi di biocidi è all'esame o è già stato approvato, subordinatamente all'applicazione di eventuali condizioni per l'approvazione; c) il riferimento alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ nel punto 1 dell'appendice deve essere soppresso perché detta direttiva è stata abrogata; d) nei requisiti di verifica di cui all'appendice, punto 1, voci a), b) e c), il riferimento all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 deve essere soppresso perché si riferisce solo a casi specifici.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/312/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La decisione 2014/312/UE è modificata come segue:

- 1) nell'articolo 2, le definizioni di «preservanti per prodotti in scatola» e «conservanti di pellicola secca» di cui ai punti 10 e 11 sono sostituite dalle seguenti:
 - «10) “preservanti per prodotti in scatola”, principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*) destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 6 di cui all'allegato V del medesimo regolamento. Essi sono in particolare utilizzati per la preservazione durante lo stoccaggio di prodotti fabbricati, mediante il controllo del deterioramento microbico per assicurarne la conservabilità, e per la preservazione delle tinte presenti nelle macchine per la colorazione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).



- 11) "preservanti di pellicola secca", principi attivi ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 destinati a essere utilizzati nel tipo di prodotto 7 di cui all'allegato V del medesimo regolamento, in particolare per la preservazione di pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti;

(*) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).»;

- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/312/UE è modificato come segue:

- 1) al criterio 3(a), «Resa», il quinto paragrafo è sostituito dal seguente: «I primer e i sottofondi opachi devono avere una resa minima di almeno 8 m² per litro di prodotto. I primer opachi con specifiche proprietà sigillanti/bloccanti e penetranti/fissanti e i primer con proprietà adesive speciali devono avere una resa minima di 6 m² per litro di prodotto.»;
- 2) al criterio 3, «Efficienza d'uso», nella tabella 2, all'ottava colonna, Primer (g), e alla nona colonna, Sottofondo e primer (h), il testo «6 m²/L (senza opacità)» è sostituito in entrambe le colonne dal seguente: «6 m²/L (senza proprietà specifiche)»;
- 3) l'appendice è modificata come segue:
 - a) nell'Elenco delle restrizioni e delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose, al punto 1, Preservanti aggiunti ai coloranti, ai leganti e al prodotto finito, il punto i), Regole relative all'autorizzazione dei biocidi, è sostituito dal seguente:

«i) Regole relative allo stato di approvazione dei preservanti

Le pitture devono contenere unicamente i principi attivi [ai termini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 528/2012] che soddisfano le prescrizioni di cui alle sottostanti voci 1a), 1b) e 1c) (a seconda dei casi) e sono approvati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per essere utilizzati nel tipo di prodotto 6, nel caso delle voci 1a) e 1b), o nel tipo di prodotto 7, nel caso della voce c), oppure sono iscritti nell'allegato I del suddetto regolamento. Inoltre una valutazione del rischio per l'utilizzo da parte di professionisti e di consumatori (non professionisti) deve figurare nelle relazione di valutazione. I richiedenti devono consultare l'ultima versione dell'elenco unionale di principi attivi approvati (*) e dell'allegato I del suddetto regolamento.

Nel periodo transitorio fino all'adozione della decisione che approva il principio attivo oppure lo iscrive nell'allegato I del suddetto regolamento le pitture possono contenere preservanti per i quali è stato trasmesso un fascicolo il cui esame è in corso in attesa di una decisione di approvazione.

(*) ECHA, Principi attivi biocidi — Elenco di sostanze attive approvate, <http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances>;

- b) nell'Elenco delle restrizioni e delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose, al punto 1, la voce a), «Preservanti di prodotti in scatola», e la voce b), «Conservanti per le macchine per la colorazione», sono sostituite dalle seguenti:

<p>«a) Preservanti per prodotti in scatola</p> <p><i>Applicabilità</i></p> <p>Tutti i prodotti salvo indicazioni diverse</p>	<p>I preservanti per prodotti in scatola classificati con le seguenti classi di pericolo in deroga possono essere utilizzati nei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE.</p> <p><i>Classi in deroga:</i> H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)</p> <p>I preservanti per prodotti in scatola classificati con le suddette classi in deroga devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni derogatorie:</p> <p>— il totale cumulativo delle concentrazioni non supera lo 0,060 % p/p;</p>	<p><i>Preservanti per prodotti in scatola</i></p> <p><i>Totale cumulativo nel prodotto finito</i></p> <p>0,060 % p/p</p>	<p><i>Verifica</i></p> <p>Il richiedente e i suoi fornitori di leganti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante</p> <p>Tale dichiarazione include il calcolo, a cura del richiedente, della concentrazione del principio attivo nel prodotto finito.</p> <p>Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm.</p>
--	--	--	---



	<p>— le sostanze classificate H400 (R50) e/ o H410 (R50/53) non sono bioaccumulabili; le sostanze non bioaccumulabili hanno un $\log_{10} K_{ow} \leq 3,2$ o un fattore di bioconcentrazione (BCF) ≤ 100;</p> <p>— per le sostanze il cui uso è approvato o che sono iscritte nell'allegato I del regolamento (UE) n. 582/2012 occorre fornire elementi che dimostrino che il prodotto rispetta le condizioni di approvazione;</p> <p>— se si utilizzano preservanti che rilasciano formaldeide, il tenore e le emissioni di formaldeide del prodotto finale soddisfano i requisiti in materia di restrizioni di cui alla voce 7(a);</p> <p>Ai seguenti preservanti si applicano limiti di concentrazione specifici:</p> <p>i) zinco piritione</p> <p>ii) N-(3-amminopropil)-n-dodecilpropan-1, 3-diammina</p>	<p><i>Limite di concentrazione</i></p> <p>0,050 %</p> <p>0,050 %</p>	
b) Preservanti per macchine per la colorazione	<p>Le classi di pericolo in deroga e le condizioni derogatorie di cui alla voce 1(a), si applicano anche ai preservanti utilizzati per proteggere le tinte durante il loro stoccaggio nelle macchine prima della miscelazione con le basi.</p> <p>I preservanti aggiunti per proteggere le tinte che saranno erogate dalle macchine non devono superare il totale cumulativo di 0,20 % p/p.</p> <p>I preservanti seguenti sono soggetti a limiti di concentrazione specifici che contribuiscono al totale cumulativo di preservante nel colorante:</p> <p>i) 3-iodo-2-propinil butilcarbammato (IPBC)</p> <p>ii) zinco piritione</p> <p>iii) N-3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1, 3-diammina</p>	<p><i>Totale cumulativo di preservanti nel colorante</i></p> <p>0,20 % p/p</p> <p>0,10 %</p> <p>0,050 %</p> <p>0,050 %</p>	<p><i>Verifica</i></p> <p>Il richiedente e/o i suoi fornitori di coloranti devono presentare una dichiarazione, suffragata dai numeri CAS e dalle classificazioni dei principi attivi nel prodotto finito e nel relativo legante.</p> <p>Tale dichiarazione include il calcolo della concentrazione del principio attivo nel prodotto finale.</p> <p>Devono essere indicati tutti i principi attivi fabbricati per i quali almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica hanno una o più dimensioni esterne comprese fra 1 nm e 100 nm.»</p>



d) nell'Elenco delle restrizioni e delle deroghe applicabili alle sostanze pericolose, è aggiunto il seguente punto:

«8. Sostanze contenute nei leganti e nei polimeri in dispersione			
a) Leganti e agenti per la reticolazione <i>Applicabilità</i> — Finiture interne/esterne — Decorazione, protezione e rivestimento del legno — Rivestimento dei metalli — Rivestimento dei pavimenti — Rivestimento ad alta brillantezza — Rivestimento architettonico e decorativo	Acido adipico diidrazide (ADH) utilizzato come promotore di adesione o agente reticolante	1,0 % p/p	<i>Verifica</i> Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione suffragata da calcoli o da un rapporto di prova analitico.
b) Prodotti e residui della reazione <i>Applicabilità</i> Prodotti con sistemi di leganti polimerici	La presenza di metanolo residuo è soggetta a restrizione in funzione del contenuto di legante nel prodotto finito. — Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 10 % e inferiore o pari al 20 % — Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 20 % e inferiore o pari al 40 % — Contenuto di legante nel prodotto finito superiore a 40 %	0,02 % p/p 0,03 % p/p 0,05 % p/p	<i>Verifica</i> Il richiedente e i suoi fornitori di materie prime devono presentare una dichiarazione suffragata da calcoli o da un rapporto di prova analitico.»

16CE0969



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/398 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2016

che autorizza l'immissione sul mercato del pane trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 1527]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 febbraio 2014 la società Viasolde AB, produttrice dei macchinari per il trattamento UV, ha presentato alle autorità competenti della Finlandia la richiesta di immettere sul mercato pane trattato con raggi ultravioletti (UV) quale nuovo prodotto alimentare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, punto f), del regolamento (CE) n. 258/97. Lo scopo del trattamento UV è di aumentare il contenuto di vitamina D nel pane, il che comporterebbe un valore nutritivo di quest'ultimo significativamente differente da quello del pane cotto con metodi tradizionali.
- (2) Il 14 marzo 2014 l'ente finlandese competente per la valutazione degli alimenti ha pubblicato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione si giunge alla conclusione che il pane trattato con raggi UV soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 19 marzo 2014 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Sono state presentate obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (5) Il 13 novembre 2014 la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) chiedendole un'ulteriore valutazione del pane trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97.
- (6) L'11 giugno 2015 l'EFSA ha concluso, nel suo «parere scientifico sulla sicurezza del pane trattato con raggi UV quale nuovo prodotto alimentare» ⁽²⁾, che il pane arricchito con vitamina D₂ mediante trattamento UV è sicuro alle condizioni di uso proposte.
- (7) Il parere offre quindi una base sufficiente per stabilire che il pane trattato con raggi UV come nuovo prodotto alimentare soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ fissa prescrizioni sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti. L'uso di pane trattato con raggi UV dovrebbe essere autorizzato, fatte salve le condizioni della summenzionata legislazione.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Come specificato nell'allegato I, il pane trattato con raggi UV può essere immesso sul mercato in qualità di nuovo prodotto alimentare se contiene una quantità massima di vitamina D₂ pari a 3 µg per 100 g di prodotto, fatte salve le disposizioni particolari del regolamento (CE) n. 1925/2006.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ EFSA Journal 2015; 13(7):4148.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26).



Articolo 2

Alla designazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari è aggiunto quanto segue: «contiene vitamina D prodotta attraverso trattamento UV».

Articolo 3

La presente decisione è indirizzata a Viasolde AB, Dalstigen 4, 262 63, Ängelholm, Svezia.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

SPECIFICHE PER IL PANE TRATTATO CON RAGGI UV

Definizione:

Per «pane trattato con raggi UV» si intendono pane e panini lievitati con lievito (senza guarniture) ai quali si applica, dopo la cottura, un trattamento con radiazioni ultraviolette al fine di convertire l'ergosterolo in vitamina D₂ (ergocalciferolo).

Irraggiamento UV: un processo di irraggiamento con raggi ultravioletti a una lunghezza d'onda compresa tra i 240 e i 315 nm per un massimo di 5 secondi con un apporto di energia di 10-50 mJ/cm².

Vitamina D₂:

Denominazione chimica	(5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-olo
Sinonimo	Ergocalciferolo
N. CAS	50-14-6
Peso molecolare	396,65 g/mol

Contenuto:

Vitamina D ₂ (ergocalciferolo) nel prodotto finale	0,75-3 µg/100 g ⁽¹⁾
Lievito nell'impasto	1-5 g/100 g ⁽²⁾

⁽¹⁾ EN 12821, 2009, norma europea.

⁽²⁾ Calcolo della ricetta.

16CE0970



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 341 del 24 dicembre 2015)

Pagina 89, articolo 4, terzo comma:

anziché:

«... per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafo 1, lettera f) ... del regolamento (CE) n. 207/2009. ... Fino a tale data, i poteri di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera f) ...»

leggasi:

«... per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h) ... del regolamento (CE) n. 207/2009.... Fino a tale data, i poteri di cui all'articolo 124, paragrafo 1, lettera h) ...».

16CE0971

Rettifica del regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

Pagina 33, considerando 4, primo comma, quarta frase:

anziché:

«... Gli obiettivi specifici di un programma per la competitività delle imprese e delle PMI dovrebbero riflettere le priorità indicate in tale riesame ...»

leggasi:

«... Gli obiettivi specifici di un programma per la competitività delle imprese e le PMI dovrebbero riflettere le priorità indicate in tale riesame ...».

16CE0972



Rettifica della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13 del 17 gennaio 2014)

Pagina 26, articolo 58, lettera d), punto iii):

anziché: «iii) per altre pratiche medico-radiologiche non contemplate alle lettere a) e b), deve essere coinvolto, ove opportuno, uno specialista in fisica medica per consultazioni e pareri sui problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche.»

leggasi: «iii) per altre pratiche medico-radiologiche non contemplate ai punti i) e ii), deve essere coinvolto, ove opportuno, uno specialista in fisica medica per consultazioni e pareri sui problemi connessi con la radioprotezione relativa alle esposizioni mediche;».

16CE0973

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-038) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 5 1 9 *

€ 20,00

